RACCOLTA

DELLE OPERE

DI

F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. II.





NAPOLI MDCC LXXX IX.

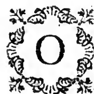
Con licenza de' Superiori.



COLLAZIONE
DELLE
MASSIME
UNIVERSALI

Esaminate nella prima parte a' punti singolari contenziosi tra la

CORTE DI ROMA,
E LA REPUBBLICA
DI VENEZIA.



Ra che abbiamo posto fine all'esame de' dodici Quesiti, e che resta abbastanza decisa la verità dell'obbligo, che hanno tutt' i Principi liberi di ossequiare ed ubbidire all'autorità del Pontefice, scartate nel resto le pretensioni de' Curiali Romanisti, che vorrebbero in certo modo, che il Papa imitasse gli antichi Imperadori, che avevansi arrogato la preminenza de' Principi, e de' Sacerdoti, volendo non meno comandare l'osservanza de' costumi, che i riti dell'adorazione, ed avere in bocca l'oracolo delle leggi, e degli statuti di quella gentilità, cosa che non può restare persuasa,

che ad ingegni molto ottusi, ed agli ſtudenti molto fiacchi. Ora dico, che abbiamo ſminuzzato ſino a qual ſegno uno poſſa comandare, e gli altri debbano ubbidire, ſiamo neceſſitati a fare una collazione di queſte maſſime univerſali ai punti particolari, ed alle conteſe ſpeziali della Repubblica Sereniſſima, perchè le maſſime univerſali ſono, come la propoſizione maggiore di queſto argomento, le controverſie correnti ſaranno la minore, e lo ſvegliato lettore vi farà da ſe ſteſſo la conſeguenza, e vedrà, ſe noi abbiamo oſſervato la promeſſa fatta nel titolo di queſti ſcritti, cioè di far apparire la tranquillità della coſcienza nel buon modo di vivere nella Città di Venezia, nella congiuntura del preteſo interdetto di Paolo Quinto. Per fare ciò con adequatezza, sì anche per ſuſſidio della memoria, non ſarà ſe non bene epilogare le deciſioni traſcorſe.

Abbiamo ingenuamente confeſſato, che nella Chieſa, e nel Pontefice, ed altri Prelati di autorità Pontificia vi ſia l'autorità di ſcomunicare, ma abbiamo moſtrato inſieme, che a ſcomunicare giuſtamente alcuno è neceſſario, che l'azione di quel tale arrivi a peccato mortale, e che, ſe non vi ſia il peccato mortale per fondamento, per altro rovini da ſe ſteſſo tutto l'edifizio della ſcomunica; ma per iſcomunicare un Principe libero, e di alta dignità, la ſcomunica debba eſſere profferita da un Prelato, che non abbia dipendenza dagli altri, o che ſia ſimile a quel Principe, che ſi pretende reo, ſimile dico nella au-

autorità propia, non derivata. Resta anche firmato, che, questa scomunica sia appellabile, perchè essendo opinione dell'uomo, può restare ingannato dalle false apparenze, e perciò per ragione di natura sia aperta la strada a chi voglia aggravarsi di questa sentenza: e stando pure nel proposito de' Principi Sovrani, fu stabilito, che la scomunica non debba praticarsi per giustizia, se non in caso, che questo Principe si faccia reo per dissentimento della opinione universale della Chiesa o ne' dogmi della Fede, ovvero in cosa, che ripugni al vero interesse della Chiesa, o alla propagazione de' Fedeli. In caso poi, che la scomunica sia fulminata dal Papa, resta provato, che vi sia pur anche ricorso al Concilio universale, che sarà legittimo Superiore a questa scomunica; che gli aggravj, che si possono pretendere dalla Corte contro di un Principe di sovrana dignità, tutto che punibili per se stessi di scomunica, quando sieno nell'enormità già discorse d'impedire o di adulterare il progresso della Fede, o la purità della credenza, non abbiano però ad avere per corollario la privazione degli Stati temporali, se questi sieno da lui posseduti per ragione di propio, e non di Feudo; che se ciò non si può praticare con Principe unico, ed assoluto, molto meno con una Republica, quando goda la Sovranità per se stessa. Che l'impedire la libertà Ecclesiastica sia una tale reità, che meriti censura, ma bilanciata la reità nel vero interesse della Chiesa, e non degli Ecclesiastici,

trovandosi tra la Chiesa e l'Ecclesiastico diversità essenziale *a parte rei*, anche nella considerazione politica. Che per molte ponderazioni il dominio temporale, che ha la Chiesa non sia *de Jure Divino*, ed in questa parte il Pontefice non abbia alcun privilegio maggiore degli altri Principi liberi. Che un Principe libero di Sovrana dignità abbia azione legittima per se stesso di riscuotere le decime ordinarie de' beni Ecclesiastici, ed ordinare ciò, che giovi al servizio comune, alle persone e beni del Clero; e se tra gli Ecclesiastici si trovino delitti secolari, e che non vertano nell'amministrazione de' Sacramenti, o in dottrina di Fede, questo delitto secolare sia soggetto al foro laico del Principe libero e sovrano. Per ultimo, che l'infallibilità del giudizio del Pontefice predicata e professata da' curiali debba intendersi nelle dichiarazioni degli articoli della Fede, e dell'uso de' Sacramenti; ma non già della ragione positiva, la quale resta nel pericolo dell'errore ordinario del discorso umano, e però soggetto a correzione, e ritrattazione, e per conseguenza non infallibile, ma disputabile e correggibile.

Questo è in sostanza tutto ciò, che abbiamo provato. Sino a quì non si parla per niente della Republica Serenissima. Ora ci bisogna fare inventario de' richiami, che fa la Corte contro di lei, per bilanciare poi, se sieno giusti, o ingiusti, e se i ripieghi presi dal pubblico sieno onesti e necessarj, e mentre tali si scuoprono, e se la mente di ogni uomo pio possa appagarsi

del

del vivere, che si fa nel proposito di questo interdetto nella Città di Venezia.

Per verità se non vogliamo riprodurre di nuovo le contese risolute sopra i punti esaminati, il che sarebbe un non finir mai, e procedere in infinito, stando in questi suppositi, vedremo, che il governo di Venezia non che si arroghi ciò, che non le convenga, tralascia molte cose, che le spetterebbero per natura del suo dominio sovrano, ed assoluto, per la legge già divisata; per darne un saggio di primo tratto. Resta stabilito, che un Principe libero possa giustamente per se stesso esigere la decima ordinaria dei beni Ecclesiastici, e pure la Republica Serenissima si compiacque di riscuoterla per privilegio, e dimandarne di quinquennio, o settennio un indulto. Questo è un contrassegno di gran moderazione, mentre tutt'i Principi per ordinario hanno genio di dilatare i loro poteri e diritti, questa Republica si contenti stare un passo a dietro per segno di finale ossequio alla Sede Apostolica; ciò non ostante la Corte registra molte lamentazioni.

Prima, che venga impedito a' Regolari, e luoghi pii l'acquisto de' beni stabili.

II. Che sia permessa la prescrizione de' beni Ecclesiastici a chi li gode per ragione di affitto, e per tale causa l'affitto passi in qualità di enfiteusi.

III. Che il foro secolare giudichi tutti gli Ecclesiastici criminosi, ed ogni altro interesse civile di persona Ecclesiastica.

 IV. Che

IV. Che s' impediscano i Vescovi di procedere criminalmente non solo contra i secolari per delitto di misto foro, ma eziandio contra gli Ecclesiastici stessi afflittivamente, benchè fossero rei scandalosi.

V. Che s' impediscano i Vescovi nelle visite degli spedali, luoghi pii, confraternità, monti di pietà, e cose simili.

VI. Che il Collegio si assuma il giudizio delle cause beneficiali, e, se alcuno ricorre alla Corte di Roma, si sforzi rinunziare *ab impetratis*.

VII. Che tutti gli Ecclesiastici si vogliano soggetti a' dazj ordinarj, ed altri aggravj del popolo secolare.

VIII. Che s' impediscano i Regolari nelle costituzioni loro, e ne' loro Capitoli, volendo che dieno le loro Prelature a gente della nazione.

IX. Occorrendo dispareri tra i Regolari stessi, in vece di ricorrere al Nunzio Apostolico, si sforzino comparire al foro laico.

X. Che si voglia, che ogni provisto in Corte, così di Vescovadi, che di ogni altra Prelatura, debba impetrare il possesso temporale, e se il Vescovo non sia preconizzato dal Cardinale Veneto, mai ottenga il possesso, e la sede resti vacante.

XI. Che si voglia mettere bocca nella costituzione delle pensioni, e costituite, ed approvata che sieno, il foro secolare s' ingerisca a dare suffragj a' ricusanti debitori.

XII. Che

XII. Che s'impedifcano gli Ordinarj de' luoghi a fulminare fcomuniche in cafi difpofti dai facri canoni.

XIII. Che fe alcuno fi fenta chiamato alla Religione, e vefta l'abito, ad ogni menoma indolenza de' parenti fi faccia ufcire con pretefto di feduzione, o pure fe fi lafci al Monaftero la perfona, fi trattengano i beni a comodo dei parenti.

XIV. Che nella Città di Venezia vivano quieti, e pacifici, gli fcifmatici, eretici, pubblichi concubinarj, ed ufurarj, fenza che il Prelato proceda a fcomunica, o altra pena afflittiva.

XV. E per ridurre il tutto in poche parole, che fi tenga l' autorità Ecclefiaftica infervita per ogni capo di giuridizione, che le poffa competere legittimamente.

Aggiungono poi la violenza (così la chiamano) alla navigazione del golfo, sforzando quelli, che navigano alle riviere della Romagna a pagare i dazj, fe vogliono introdurvi vittovaglie, ferramenti, animali, fali, ed ogni altra cofa, che paffi per lo golfo.

Quefte fono in circa le loro doglianze, gran maffa di paglia, ma poco grano, e quel poco, più zizzania, che grano, ora bifogna ventilarlo per conofcerlo, acciò, reftando fconofciuto, non fia prefo per inavvertenza da alcuno per nudrimento, e non mandi cattivi vapori al cervello, ch'è qualità propia e maligna della zizzania

Prima dirò, che tutte quefte brighe fon

frutti de' tempi moderni, ed a tempo degli Apostoli nessuna di queste contese fu conosciuta. Anche allora pullularono l'eresie, seguirono discussioni, e decisioni, tanto delle persone singolari degli Apostoli, come di Pietro e Paolo, come anche decreti comuni, esaminate prima le opinioni da tutto il Collegio Apostolico coll'assistenza degli altri Fedeli. Allora le controversie vertevano in cose essenziali, e siccome è necessario, che vi sieno Eresie, che sono come l'ombra, che segue il lume, acciò si conosca la vera credenza: *Oportet & hæreses esse*, ed in altro luogo, *necesse est, ut veniant scandala*. Ma dissensioni per causa di ragione positiva non si leggono nella Scrittura, e, se si leggono in tempi molto avvanzati, non fecero grande rumore. Santo Episanio diede gli ordini sacri ad alcuni nella diocesi di S. Gio: Crisostomo, Arcivescovo di Costantinopoli; che fu poi chiamata sede Patriarcale, perciò vi fu qualche disparere tra loro, ma tutta la contesa si ridusse a questo, che l'Arcivescovo disse ad Epifanio, per quello che hai operato, o uomo santo, io credo, che tu non arriverai salvo al tuo Vescovado, e gli rispose, io credo, o uomo giusto, che tu non morrai nel tuo. L'uno e l'altro profetizzarono il vero; perchè Epifanio morì per viaggio nel ritorno a Gerusalemme, e Crisostomo morì in esilio. Di presente la cosa non passerebbe tra questi termini. Il Prelato offeso nella giuridizione fulminerebbe una strepitosa scomunica, e vi vorrebbero molte soddisfazioni

per

per aggiustare la contesa. Parrebbe, che tutti questi disconci stessero a tutt' i modi tra gli Ecclesiastici; ma chi voglia pensare a tutt' i casi possibili, potrebbero interessarvi anche i Principi, quando lo scomunicato fosse di alieno dominio, e per osservanza della scomunica avesse sospesa la funzione della Prelatura, e perciò quei Diocesani fossero senza Pastore. Non si può già dire, che anche in quei tempi antichi i Pontefici fossero poco ferventi dell' onore di Dio; Se questi tutti furono santi, e tra questi la maggior parte decorati di Martirio. Di presente si scorge un gran fervore nella osservanza dei diritti, e statuti positivi. Chi legge San Paolo, si accorge, ch' egli si prese gran libertà di decidere i punti di Fede, come in risolvere, che i Galati si astenessero dalla Circoncisione, scrivendo loro con rimprovero: *O insensati Galatæ, quis vos affascinavit non obedire veritati?* perchè questa Circoncisione si andava introducendo tra i Fedeli; molte altre cose prescrisse ancora a tutta la Grecia, ed a gran parte del paese di Levante, e pur' egli non aveva il primato di Pietro, e nemmeno era fatto Apostolo di Cristo, mentre visse in questa carne mortale, ed egli stesso si disse *Paulus vocatus Apostolus*, ad ogni modo tutto ciò, ch' egli decretò, fu assentito dagli altri, e non ebbero gelosia di turbata giuridizione, anzi Pietro scrivendo loro disse.... *Satagite immaculati & inviolati . . . . sicut & carissimus fratèr noster Paulus secundum datam ei sapientiam scripsit vobis, sicut & in omnibus epi-*

epistolis, loquens in eis de his, in quibus sunt quædam difficilia intellectu, quæ indocti & instabiles depravant, sicut & cæteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Ecco dunque, che gli errori della Fede venivano risoluti da Paolo, e da Pietro approvata la risoluzione. Allora, dico io, si attendeva al vero fine, ch'era la purità della dottrina, ed alle cerimonie necessarie. Nel resto la legge positiva era incognita, la quale milita più al decoro delle persone e delle dignità Ecclesiastiche, che alla salvazione de' Fedeli. Chi fa osservazione sopra gli scritti di San Paolo vedrà, ch' egli fu amatore di poco volume di leggi; si affaticò bensì a persuadere la mutua carità, ed i buoni costumi. Quanto alla legge disse: *Peccatum non cognovi nisi per legem, nam concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret*, non concupisces, *occasione accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam: sine lege enim peccatum mortuum erat: ego autem vivebam sine lege aliquando, sed cum venisset mandatum, peccatum revixit.* Non intendo io però di dedurre una conseguenza necessaria totalmente, e *de congruo* vi si riceva anche qualche legge positiva, ma quanto sarà minore il numero di queste leggi, tanto sarà più rispettato e fruttuoso.

Gli Apostoli non hanno prescritto gran cose, oltre a' precetti di Fede, e pur' era necessario stabilire con decreti l'autorità de' Prelati, il tenore della ubbidienza, e la distinzione delle giuridizioni, e cose simili, e tanto più era necessario, quanto que-

questo nuovo dominio spirituale allora s'introduceva, e pure poco o nulla ne fecero, lasciando che il buono esempio de' Prelati ricavasse l'ubbidienza spontanea da' sudditi. Per altro la moltiplicità delle leggi sono chiamate dal secolo le reti del Fisco, perchè più statuti, più trasgressioni, e moltiplicare leggi è accrescere occasioni d'inubbidienza. Anche i Gentili conobbero questa verità. I Locrensi non permettevano ad alcuno proporre una nuova legge, se non con questa osservanza, che il promotore comparisse in concilio con un laccio al collo; se la novità da lui ricordata veniva abbracciata, era egli lasciato libero, se fosse riggettata, veniva subito strozzato, come fautore di novità: sette leggi solo furono costituite alle Isole Baleari, e con queste leggi vissero felicemente 500. anni, una delle quali era di non far nuove leggi. Quanti regolamenti ha fatto il concilio di Trento di leggi antiche: e singolarmente non ha egli levato le proibizioni del matrimonio. Ora, dico io, quella maggior proibizione antica era buona per la salute delle anime, o no? Se buona, perchè levarla, se non buona, perchè di prima stabilirla? Mi diranno, che compatendo alla imbecillità umana fu deliberato di levarla. Adunque, dico io; si conosce, che la proibizione maggiore causava più male, che bene, e così sarà anche in altri propositi, che il prescrivere molti precetti è un dare occasione di molti peccati, e questo è un contravvenire alla carità del Cristiano, che dee

pro-

promoverſi nel ſecolare coll' eſempio dell'Eccleſiaſtico, e ſarà più buono Eccleſiaſtico appreſſo Dio colui, che ſarà manco geloſo di giuridizione e di riſpetto, purchè faccia buon guadagno di anime al Cielo. San Gregorio Papa regiſtra alcune parole di grande ſpavento, ma di maſſiccia verità. *Mercenarius eſt, qui locum quidem Paſtoris tenet, ſed lucra animarum non quærit. Terrenis commodis inhiat, honore Prælationis gaudet, temporalibus lucris paſcitur, impenſa ſibi ab hominibus reverentia lætatur*. S. Gio: Criſoſtomo aggiunge, parlando de' Paſtori Eccleſiaſtici: *Quod abjectum erat, non reducebant, neque, quod perierat, quærebant, neque confractum alligabant, quoniam se, non gregem, paſcebant*. S. Paolo prima di tutti, *omnes, quæ ſua ſunt, quærunt, non quæ Jeſu Chriſti*, ed abborrendo la novità diſſe a' Galati: *Sed licet nos, aut Angelus de Cœlo evangelizet vobis, præterquam quod evangelizavimus vobis, anathema ſit*. Non intendeva, che un Angelo, nè lui ſteſſo poteſſe alterare la forma preſcritta.

San Tommaſo Cantaurienſe era perſeguitato da Errico II. Re d'Inghilterra, vide un giorno, mentre officiava in Chieſa, una turba di perſecutori, che ſtrepitavano alle porte per introdurſi ad ammazzarlo. Il Clero corſe di moto propio ad eſcluderli, e di già aveva chiuſo le porte. E gli andò ad aprirle, e diſſe, *Eccleſia Dei non eſt cuſtodienda more caſtrorum*, ed offerì il capo alla ſpada del manigoldo più toſto, che difenderſi con la maniera del ſecolo. O vene-

ra-

rabile antichità, allora quando avevano lega fedelissima la lingua e le mani, le opere, e le parole! Non mi stupisco, che S. Paolo con molta confidenza fondato su la verità scrivesse a' Filippensi: *Quæ didicistis & accepistis, & audistis & vidistis in me, hæc agite & Deus pacis erit vobiscum*. Allora i Prelati avevano poco bisogno di difendersi con leggi, se avevano l'innocenza per natural presidio.

Tutti i Religiosi aspirano alla salute eterna con la vita regolare, e per verità è più sicura la salvazione, se l'osservanza sia esatta. Ma quanti periscono nella Religione, che si sarebbero salvati nel secolo? Parlo a me stesso. Il Regolare si costituisce molti obblighi di volontà, se gli adempisce, merita, e si salva; se li trascura, pecca, e si danna. Si danna per quella abbondanza di ordinazioni, alle quali si ha fatto servo di volontà; anche i laici possono pretendere, che molti muojono rei per trasgressione de' precetti positivi, i quali potevano restare nella pura potenza senza ridurgli all'atto, come disse San Paolo, *sine lege peccatum mortuum erat*; e se così fosse stato, non sarebbero morti inubbidienti. Sant' Ambrogio parlò ancora più chiaro: *Sunt in nobis qui habent timorem Dei, sed non secundum scientiam, statuentes duriora præcepta, quæ non possit humana conditio sustinere: Timor Domini in eis est, quia videntur sibi consulere disciplinæ, opus virtutis exigere, sed inscitia in eis est, quia non compatiuntur naturæ, nec existimant possibilitatem*. E' forza che

io

io dica con Davidde, *pone, Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantiæ labiis meis*, perchè temo di dire troppo, ed il mio genio sarebbe di dire poco per non offendere alcuno, ma per pagare il debito alla verità non si può totalmente tacere. Chi legge i Canoni antichi, e moderni, non trova cosà più detestata, dopo l'eresia, che la peste simoniaca, e con molta ragione, perchè come nella vecchia legge vien registrato per primo peccato l'inubbidienza di Adamo, così nel nuovo Testamento la tristizia di Simone Mago, che per danari dimandò la partecipazione dello Spirito Santo, che poi dal nome pessimo dell'autore prese il titolo di Simonia.

Questa simonia dunque tanto detestata, e tanto proibita da' sacri Canoni, da tutt'i concilj, e singolarmente da quello di Trento, come in grazia si scansa, se agli occhi di tutto il Mondo, e per relazione di tutto il Cristianesimo si sa, quanto costino i benefizj, le prelature, ed i Vescovadi Ecclesiastici? Previdero quei buoni Padri, che fecero gli statuti, che la sottigliezza umana poteva dar titolo di giusta mercede alla fabbrica delle Bolle, e delle Signature, onde per isfuggire la delusione, decretarono, che nè per Sigillo, nè per procurazione o spedizione de' Brevi, si potesse dare più, o più ricevere, che l'ottava parte di un danaro d'oro. Come mai vorremo conciliare insieme la legge e lo stile, il precetto, e l'ubbidienza; io non vorrei addurre per risposta una massima volgare

che'

che corre per la bocca di ognuno, che non è maggior male del male ſteſſo, cioè che la Simonia nella Corte di Roma non ſia delitto, perchè chi foſſe tanto imprudente di così aſſerire, ſarebbe molto mal pratico de' giudizj Divini, ne' quali non ſi fa diſtinzione di perſone, e nel cui crivo tanto paſſa il plebeo, come il Nobile, il ſuddito, come il Principe, il laico, come il Pontefice, anzi se ſi trovaſſe differenza, queſta ſarebbe a maggior rigore con quello, che ha maggior obbligo della oſſervazione, quanto ha maggiore grado di dignità. Mi dirà forſe alcuno, che queſta conſiderazione non è taglio della materia, ch'è in diſputa, e che io moſtro poco genio alla Corte, mentre trovo occaſione di lavorare a grotteſco per regiſtrare coſa di ſuo pregiudizio, non è così, e tra poco vedremo, che queſto diſcorſo non è maligno, ma neceſſario. I Curiali, che rimproverano di quando in quando i Principi, e la Republica Sereniſſima più degli altri, poco oſſervatori de' Canoni, volendo dedurre, che queſta inoſſervanza ſia peccato non ſolo, ma è contumacia odioſiſſima, e degna di cenſura e di ſcomunica. Come, dico io, vogliono pretendere di perſuadere queſt' obbligo tanto irrefragabile di oſſervazione, se loro ſteſſi o li traſcurano, o li deludono con deboliſſime apparenze? Il male è ſempre male, e non ha via più larga di ſalvarſi il Pontefice nelle ſue azioni perſonali, di quanto ad ogni altro Criſtiano; *Juſtitia tua, Juſtitia in æternum, & lex tua veritas*, diſſe il Sal-

Salmista; se questa simonia, o spezie di simonia, ovvero il solo anche affetto di simonia è delitto in un povero Prelato, perchè non sarà peccato nel primo de' Prelati? questo è un volere imitare il medico, che ad ogni picciola infermità costituisce ricette, e bevande, ed egli per se stesso non mai vuole medicina. *Horrende, & cito apparebit vobis, quoniam judicium durissimum iis, qui præsunt, fiet*, disse Salomone: la mia considerazione è stata fatta non per dare nota alla Corte, ma per levare la forza del Canone nella materia positiva, in virtù del quale si vogliono obbligati quelli, che non l'hanno fatto, e fuora dell'obbligo gli stessi Legislatori. Beda espone, che Cristo cacciasse dal Tempio i venditori delle colombe, per dinotare, che quelli, i quali con gli ordini sacri impartiscono lo Spirito Santo figurato nella colomba, non debbono sentire odore di contratto, o di prezzo, *juxta illud; Quam multi de altari accipiunt, & moriuntur, & accipiendo moriuntur:* e San Girolamo disse: *væ vobis miseris, ad quos Pharisæorum vitia transierunt*.

Se dunque secondo i Curiali questo Canone può ricevere interpretazione, che dispensi l'obbligo di ubbidirlo, o esenti persona dalla sua ubbidienza, non si voglia anatematizzare i Principi, se alcuno non presta ubbidienza, quando si scorga pregiudiziale al suo Stato. I Canoni sono ordinazioni degli Ecclesiastici, fatti a favore di loro stessi, il volere che uno faccia legge a suo comodo, e che per questa legge resti ub-

ubbidita non da' sudditi suoi, ma da' Principi liberi; è un eccesso di pretesa degli uni, ed una cieca ubbidienza, o formale cecità degli altri. Mi diranno, che fatto che sia un Concilio, ogni Principe, accettandolo, presta assenso a quelle costituzioni. Presta assenso, dico io, se l'osservanza non gli possa dar pregiudizio, perchè non si suppone, che uno voglia il danno di se stesso per benefizio degli altri: e se un Principe si mostri ritroso di riceverlo, anche questa ritrosia s'imputa a contumacia, e ad animo poco obsequente alle leggi Canoniche.

Ma vorrei sapere, perchè vengono concessi indulti e privilegj più ad un Principe, che all'altro, mediante i quali, alcuni scansano l'osservanza senza peccato, e l'altro pecca, se non osserva? Il peccato dunque, che vuole dire la dannazione spirituale, ha a dipendere dal disfavore della Corte, e noi vorremo credere, che Dio consenta alle passioni degli uni per salvare, o per proscrivere gli altri, se tutti siamo redenti coll'istesso prezzo infinito del suo santissimo sangue?

La Chiesa Greca non dà mai alcuna dispensa; Se alcuno supplica il Prelato di restare disobbligato da alcun peso con pretesto d'invalidità di portarlo. Il Prelato risponde, se questa tua inabilità è reale, e sincera, Dio la scuserà, se trasgredisci; ma non è dovere rimettere la disciplina, acciò una legge ad uno, sia vincolo, ad altri soluzione e dispensa. Se sei in caso, il quale se fosse stato previsto dal Legislatore, esso

l'averebbe eccettuato, opera tu con quietezza di coscienza, perchè il Signore Dio non vuole da noi l'impossibile. Se sei poi in caso, il quale se fosse stato preveduto anche non meriterebbe eccezione, ma se tu la vorresti per grazia, e privilegio, non occorre dimandare parzialità a Dio, che con tutti è lo stesso. Così dicono, e per verità siasi per questo, o per la costante povertà della Chiesa, o per l'astinenza del Dominio secolare, non si vedono novità tra loro, e si conservano di unanime ed immutabile sentenza in tutte le' loro opinioni.

Prima che il Pontefice Romano avesse Dominio secolare, si contentava della semplicità della credenza, dell'uso e della venerazione dei Sacramenti del suo genere Cristiano; fatto poi per generosa magnanimità de' Principi, Principe secolare anch'egli, in vece di appagare il prurito del comando, l'ha maggiormente attizzato, sicchè non contento del dominio dispotico nel suo Stato temporale, e del dominio spirituale negli oracoli della Fede per tutta l'università de' fedeli, vorrebbe ancora comandare con massime secolari negli Stati altrui.

Se un Principe secolare guerreggia per causa di Stato e d'Imperio con un'altro Principe, suo pari, non è soggetto per questo tentativo suo, che alla querela della propia coscienza, ed al giudizio di Dio, *qui scrutatur renes & corda, & reddet unicuique secundum opera ejus*, ma non patisce per questo suo tentativo alcuna riprensione dal Pontefice, tutto che egli sia Padre

dre comune, e tutto che per ragione di questa patria potestà parrebbe, che dovesse ingerirsi nel proteggere la parte debole, difendere il giusto, ed ostare al temerario litigante. Con tutti questi pretesti non s' impegna il Pontefice, e mai ancora si è udito, che sia stato scomunicato un Principe per ingiusta aggressione di un' altro. All' incontro se un Principe pretenda ragione sopra alcuna porzione di Stato, che gode il Pontefice, o per devoluzione non ancora matura, o per antica usurpazione, o faccia alcun passo di forza, il Papa subito procede alla scomunica, quando, come dissi, quel Principe tenta di farsi giustizia con le armi, giacchè non può impetrarla con le disputazioni, se un Principe fa il medesimo attentato contro di un' altro, il quale abbia tutti, o in parte i suoi Stati in feudo dalla Chiesa, subito il Papa è in campagna con monitorj, e poi con scomunica dichiarata, se però questo Principe sia di forze deboli, e totalmente impegnato con altri, sicchè non possa rispondere con la forza a questa ingiuria, ed appellarsi dalla sentenza al taglio della spada, perchè, se fosse tale per condizione, e per congiuntura, si farebbe la vista grossa. Che vuol dire, dico io, questa diversità di procedere, e questo mescuglio delle armi spirituali, e temporali? Se la scomunica vien promulgata per impedire l' ingiustizia, quando si pratichi l' invasione di quelli Stati, che non riconoscono per Sovrano *in temporalibus* il Ponteficato? Quando una medicina è buona e salutare, la vera

carità obbliga a dispensarla a tutti gl' infermi, altrimenti il darla all'uno, ed il negarla all' altro, fa vedere, che di uno si cerca la vita, e dell' altro non si cura la morte. Bisogna dunque confessare, che questa differenza sia frutto del dominio secolare, che ha il Pontefice, e che se egli si trovasse ancora nella costituzione fatta da Cristo, ed osservata dagli Apostoli, e da tanti successori per centinaja di anni, non si prenderebbe fastidio di armare il dominio suo temporale con armi spirituali, non contento di custodirlo *more castrorum*.

Vorrei sapere, se i Signori Curiali confessano per vera una massima, che corre nella bocca di ogni politico. Quando un Principe assalta un' altro in guerra aperta, l' assalito può per ragione di necessaria difesa non solo ostare ai suoi tentativi, e proibirli con le armi alla mano lo spoglio de' propj Stati, ma se in queste contese acquisti alcuna porzione del dominio dell'avversario, questo dominio acquistato si fa legittimamente suo, come spoglio di giusta guerra. Così tutti dicono, se tanto i Signori Curiali confessassero, dimando io, se uno di questi Duchi feudatarj della Chiesa attaccasse briga con un'altro Principe libero, ed attizzandolo gli dasse occasione di combatterlo, e di vincerlo, se questa vittoria si estendesse sopra alcuno Stato infeudatogli dalla Chiesa, pretenderebbero, o no, che dovesse rilasciarlo? e non rilasciandolo, credo, che la scomunica sarebbe pronta contra lo stile universale del Cristianesimo. Così

sì avviene alla Republica Sereniſſima, la quale venuta a rottura col Duca di Ferrara nel 1480. a tempo di Siſto IV., e canonizata la querela dello ſteſſo Pontefice, pugnata, vinta, e preſa Ferrara, perchè voleva tenerſela per frutto di giuſta guerra, incontrò al fine un'Interdetto, e ſi conſigliò di reſtituire.

Diciamo dunque, che queſti Canoni, e queſta legge poſitiva ſia una milizia particolare, e ſenza ſpeſa, che il Pontefice mantiene a propio vantaggio, la quale vorrebbe uſare, quando compliſca al ſuo intereſſe, e tralaſciarla quando gli dia diſturbo. Sant'Antonino Arciveſcovo di Firenze regiſtrando i danni della ſcomunica maggiore diſſe, che uno ſcomunicato non può eſſere aſſunto ad alcuna dignità, o uffizio Eccleſiaſtico, in pena di nullità, e manco può prender moglie ſenza peccato. Queſta è regola da lui data, come effetto neceſſario della ſcomunica. Nel regiſtro poi delle ſcomuniche, che ſi pubblicano, *in Cœna Domini*, la prima è contra ogni ſorte di ereſia, e ſuoi fautori. In una Stravagante da lui riferita, vi è la ſcomunica contra chi pretendeſſe di eſſere Pontefice legittimamente eletto, benchè aveſſe avuto minor numero di due terzi de' voti de' Cardinali preſenti, ed aggiunge, che queſto ſolo difetto può eſſer addoſſato al Pontefice eletto. Nel reſto se l'eletto foſſe Eretico, l'elezione ſarebbe valida, purchè foſſe apparecchiato a correggerſi, ed in virtù di queſta libertà, di fatto fu aſſunto un Eretico, che fu Enea Silvio, Pio II., il quale fatto Papa ritrattò alcu-

ne cose da lui scritte ereticalmente, e che si connumerano nell' Indice de' libri proibiti. Ora (dico io) se ogni Eretico viene scomunicato *in Cœna Domini*, se l'effetto della scomunica è l'inabilità alla dignità Ecclesiastica, come può (secondo la vera osservanza di questi Canoni) restare eletto Papa uno, che sarebbe inabile ad una Prepositura, e anco ad un Pievanato di villa? Rispondano ciò che loro piace; io dirò, che queste scomuniche fulminate per ragione positiva imitino le bombarde, che fanno grande strepito, ma poco colpiscono.

Ora che abbiamo discorso questi pochi universali, veniamo all' esame più preciso delle querele della Corte contra la Republica Serenissima.

Dopo che i Curiali hanno fatto un Catalogo assai copioso di querele, e doglianze, riducono poi tutte queste contumacie (che così le denominano) ad una, cioè di tenere in servitù l'autorità Ecclesiastica in tutt'i capi della giuridizione, o ne' diritti che le spettano. Chi volesse accingersi a questa sola generalità, e risolvere tante contese con una sola risposta, potrebbe valersi della considerazione fatta nel progresso de' nostri quesiti, e dire che la superiorità, che può legittimamente pretendere il Pontefice in questi Stati, che non sieno di suo dominio, versa solamente nell' oracolo della Fede, nell'uso de' Sacramenti, nella purità della dottrina, ed anche nella propagazione del Cristianesimo, e che in queste materie abbia auto-

torità di comandare a' tutti quelli, che sono insigniti del Battesimo, ed ogni Cristiano confessa l'obbligo di ubbidirlo, e di cattivare la propia opinione alla sua sentenza. Ricusando alcuno, meriterebbe riprensione, e castigo spirituale, ed il fulmine della scomunica. Ma se tutte le diligenze sono fuori di questo alveo, e non hanno che fare con la Chiesa, ma con l'Ecclesiastico, non occorre stupirsi, se un Principe libero, e che non riconosce che Dio per superiore nel suo governo, non voglia per semplicità di cuore lasciarsi formare uno Stato dentro al suo Stato; e con distinzione metafisica vedersi tirare i sudditi ad un altro l'oro, che, stabilito che fosse, non esenterebbe dal suo comando lo stesso Principe. Parrebbe che fosse un assunto molto duro, che un Principe pretendesse ingiuria di non essere ubbidito da quelli, che non gli sieno sudditi per natura, per mercede; e per domicilio. La Corte vuol formare un punto senza disputa, che il Pontefice abbia per se stesso autorità di comandare a chicchesia; ed in ogni luogo; ed in ogni cosa, ove si scopra un minimo grado d'interesse di Chiesa non solo, ma in ogni minimo interesse di persona Ecclesiastica: e fatto questo principio, questionare poi il resto, se sia, o non sia lecito, per esempio, impedire i beni laici, che non passino in dominio Ecclesiastico, e così procedere dal primo insino all'ultimo de' capi delle loro doglianze. Se così fossero, avrebbero essi una disputa facile, perchè supposto quel punto di ra-

gione, tutti gli altri farebbero punti di fatto, e facilmente gli proverebbero, e sarebbe molto ottuso, o assai temerario colui, che confessasse, che il Papa possa comandare in tutti gli Stati della Cristianità, e poi negasse esser delitto il trascurare l'osservanza de' suoi Canoni, o dei suoi interpreti: ma la contesa va fatta così, e bisogna, che i Signori Curiali retrotraggano la considerazione a chi ha fatto il Papa, che altro non è che Gesù Cristo, e poi vedere, quale autorità gli abbia dato, in quale genere di Signoria, e a qual fine l'abbiano interpretata colle parole; e coll'uso gli Apostoli, e Pontefici della primitiva Chiesa; se nel Vangelo, o nelle osservanze di Pietro, e di tanti santissimi successori vi troveranno libertà di comandare ad uso del secolo; promessa di Stato temporale; come hanno di presente; soprantendenza nel paese altrui, avranno ragione d'incamminare la disputa al modo loro, e sarebbe da noi confessata con quell'ingenuità, che abbiamo usato finora, avendo a nome del Principato secolare più donato del propio, che usurpato l'altrui. Ma per questa pretesa non troveranno parola, o uso, che la confermi, come abbiamo mostrato ne' nostri quesiti; se non trovandosi testo, o antica consuetudine, vogliono ad ogni modo persuaderlo; bisogna che trovino chi voglia prendere le loro parole in qualità di Vangelo: All'incontro il Principe secolare ha la sua potestà libera ed assoluta da Dio; ed è tanto vera, e massiccia, che Cristo la confessò in per-

so-

ſona di Pilato, come rappreſentante Ceſare: *non haberes poteſtatem adverſum me ullam, niſi data eſſet tibi deſuper*: Pietro poi la preſcriſſe con queſte parole; *ſervi ſubditi eſtote in omni timore Dominis, non tantum modeſtis, ſed etiam diſcolis; ſic eſt voluntas Dei*; e Paolo ſcrivendo a' Romani diſſe: *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: non eſt enim poteſtas niſi a Deo: quæ autem ſunt a Deo, ordinatæ ſunt. Itaque qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit. Qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt: nam Principes non ſunt timori boni operis, ſed mali. Vis autem non timere poteſtatem: Bonum fac, & habebis laudem ex illa: Dei enim miniſter eſt tibi in bonum: Si autem malum feceris, time: non enim ſine cauſa gladium portat. Dei enim miniſter eſt: vindex in iram ei, qui malum agit. Ideo neceſſitati ſubditi eſtote, non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam. Ideo enim & tributa præſtatis: miniſtri enim Dei ſunt, in hoc ipſum ſervientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.*

Vedano dunque i Signori Curiali, se avendo tanto detto San Paolo, ed in termini tanto preciſi a favore del Principato ſecolare, ſenza eccezione da queſta ubbidienza, e da queſto tributo di perſona alcuna; come poſſano pretendere di fare una gran parte de' ſudditi eſenti del ſuo comando, e liberi della decima. La regola della

la libertà del Principe è generale nel propio paese, se alcuno vuole opporre a questa generalità, ha obbligo di produrre un privilegio speziale. E' argomento fallace il dire, che un Principe laico, che voglia avere giuridizione sopra i beni, e le persone Ecclesiastiche, debba mostrare un' indulto Pontificio, perchè anzi si retorque l' argomento, e con molta ragione si dice, ch' essendo il Principe padrone del suo paese, il Pontefice è obbligato lui di mostrare, che l'autorità, che pretende in casa degli altri, gli sia stata data dalla onnipotenza di Cristo, con una scrittura apparente, ovvero con una interpretazione degli Apostoli e de' primi Padri, altrimenti è più tosto usurpazione il comando, che il Pontefice tiene negli Stati altrui, che le leggi stabilite de' Principi sopra i beni, e le persone Ecclesiastiche.

Questa dunque è la risposta, che diamo alla generalità della querela, di tenere in servitù la Potestà Ecclesiastica; perchè questa servitù, se non si pratichi sopra la libertà dell' interesse della Fede, non è servitù, nè ingiuria; perchè impedisce totalmente una usurpazione di comando, non un dominio di giusto titolo. Questa risposta basterebbe per tutt' i lamenti, che fanno, perchè fino a tanto che non provino con un testo massiccio questa giuridizione in casa degli altri, non possono richiamarsi d' impedimenti singolari, che trovino nel governo de' Principi liberi, come non può alcuno lamentarsi, che i servidori del suo vicino non gli prestino servigio

gio ed ubbidienza; con tutto ciò *ex abundanti* diremo qualche cosa, ma brevemente a Capo per Capo.

Il primo in ordine è, *che venga impedito ai Regolari, e luoghi Pii l'acquisto de' beni stabili* (1). Fa rumore à prima comparsa, perchè pare, che il governo di Venezia abbia pareggiato i Regolari agli Ebrei, a' quali milita la stessa proibizione, ma per verità co' Regolari è necessaria, e propia difesa del foro secolare; con gli Ebrei è pena della loro ostinazione nel Giudaismo, e contrassegno della loro cattività.

Quanto a' Regolari si scorge necessaria difesa del Principato secolare, e degna pariglia delle pretese della Corte di Roma. Se acconsentissero i Signori Curiali, che il Principe laico avesse

(1) L'impedire a' Luoghi Pii l'acquisto de' beni stabili è necessaria difesa del Principato, quando lo Stato soffre nocumento dagli eccessivi fondi de' Regolari. Alla Sovranità compete il diritto libero di promulgare le leggi più salutari a' Sudditi sù i beni temporali, e di loro uso. Gli Ecclesiastici deono ubbidire alle ordinazioni de' Principi circa l'acquisto de' beni stabili. Quando nella Chiesa il possesso de' beni temporali ridonda in danno dello Stato; allora il Principe dee impedirne il progresso con le leggi dell' *amortizazione*; le quali non si dirigono alla Chiesa; ma a' sudditi dello Stato; perchè non contrattino i loro beni con persone Chiesastiche. Se a' privati è permesso di vietare la distrazione de' loro fondi per mezzo de' fedecommessi, i quali sono per tal oggetto inalienabili anche per causa pia, nè ostano alla libertà della Chiesa, come dunque possono i Curiali pretendere lesive alla Chiesastica immunità le leggi d'amortizazione *(Ved. Van-Espen P. 1. tit. 29. Cap. 3. n. XV., e le consid. di Paol. Sarpi.*

se per se stesso legittima autorità di riscuotere non solo le decime ordinarie degli Ecclesiastici, ma d'imporre, in caso di bisogno, tasse, e sussidj, come fa sopra i beni de' secolari, il governo di Venezia non avrebbe stabilito questa precauzione di fermare l'acquisto de' Regolari; il Principe è Principe fino a tanto che ha sudditi, e proventi, essendo, che queste due sono le parti integranti del tutto, e l'una senza l'altra non costituisce un vero Principe di titolo senza stato, come molti sentono il flagello della invasione del Turco, e volesse Dio che questa usurpazione non si fosse introdotta anche tra Principi Cristiani! In tale caso lo spogliato può ritenere il titolo del suo dominio, perchè ciò dipende totalmente da lui, senza che alcun vincitore, quanto si voglia prepotente, lo possa impedire, se non gli toglie col Principato la vita; ad ogni modo questo titolo di Principe derelitto non so, se sia marca di dignità, o vestigio di flagello, e se più promuova negli altri il disprezzo, o il compatimento; questo dunque io non l'ho, che per Principe verbale: l'altro poi che fosse Principe di stato e di sudditi, ma senza proventi necessarj, io lo crederei più suddito del suddito stesso, perchè oltre alle necessità personali patirebbe il bisogno del Principato, al quale mancando il provvedere non sentirebbe pena minore, che se mancasse il propio corpo di nudrimento, ed è una pena molto sensibile avere nome di Principe, sentirsi dimandare soccorso da' Ministri, e Curiali nei bi-

bisogni della comunanza, e non avere maniera di provvedere alle occorrenze. Questa sì, che credo, fosse quella corona, che trovata per terra non meriterebbe essere acquistata con un solo inchino, come già disse il Filosofo. Parmi dunque, che resti dimostrato abbastanza, che per costituire un Principato vi si ricerchino inevitabilmente quelle due condizioni unite, sudditi, e proventi, per non rendersi Principe ombratile e ridicolo.

Il Senato di Venezia, che ha verificato in natura ciò, che fu detto per favola di essere un Argo vigile con cent'occhi, ha antiveduto, che la pietà del popolo, e dirò anche l' esemplarità de' Regolari, per non dire il loro artifizio, potrebbe avanzare tanto di terreno negli acquisti de' beni, che in corso non grande la maggior parte degli stabili fossero a cause pie, ha con molta ragione posto il *non plus ultra* a queste conquiste, acciò il Principe Veneto non si riduca a questa inconvenienza di avere sudditi, che non sieno sudditi, e territorio senza rendita, e senza profitto. Se il Pontefice con una bolla di dichiarazione canonizasse la potestà secolare per valevole a soccorrere a se stessa nelle occorrenze comuni sopra i beni Ecclesiastici, io credo, che la Religione di questa Serenissima Patria non si lascerebbe vincere di cortesia, e ritratterebbe la legge di questo impedimento senza stimolo altrui, e di moto propio, il quale è naturalmente congiunto alla pietà quando non sia divertito dalla necessaria ragione di

di ſtato; dirò di più, che ſe la Corte in oſſervanza del ſuo coſtume non voleſſe conſentire a queſta forma di dichiarazione per non confeſſa e la marca e la prerogativa di ogni Principato, ma al ſolito voleſſe paſſare con un indulto perpetuo ed irrevocabile; la Republica Sereniſſima ſi contenterebbe ricevere in dono queſta ſua naturale prerogativa, e per gratitudine abolirebbe la legge, che dà faſtidio alla Corte. Ma mentre ella ſe ne ſta ſul contegno, e vuole eſſere pregata a rilaſciare un indulto della ſola decima annuale di quinquennio, che occorre maravigliarſi, che il Senato Veneto provveda a ſe ſteſſo? e ſe non voglia dare mano a riſoluzioni di maggiore ſtrepito, come ſarebbe imporre di propia autorità le taſſe ſtraordinarie ſopra gli Eccleſiaſtici, come hanno altre volte fatto altri Re, fermare al meno il pregiudizio lontano, che i beni del propio dominio non paſſino in godimento di quelli, che ſi pretendono eſenti. Queſta è neceſſaria difeſa, come è difeſa il porſi l'Elmo per renderſi meno eſpoſto a' colpi ſecreti; e non credo, che un uomo intero, e di qualche avvedimento le poſſa dar nota. I Regolari dello Stato Veneto avevano fatto una tal paſſata in poſſeſſo di beni, che tale non ſi troverà per certo in altri ſtati, conſiderato particolarmente il tempo e l'ambito del paeſe; e *ad oculum* ſi conoſce, quante fabbriche, e quante erezioni di luoghi Pii naſcono, per così dire, alla giornata in Venezia, chi aveſſe traſcurato la provviſione in un ſecolo di più, credo, che po-

poco farebbe reftato a' fecolari. Perciò la prudenza del Senato ha ftabilito, che in avvenire i beni ftabili reftino a'fecolari (1), e quanto al paffato, che gli Spedali, le Confraternità, le Scuole, ed altri fimili non fi computino nella rubrica de'beni Ecclefiaftici (2), mentre per verità nè i Fonda-

(1) La Chiefa fenza confenfo del Principe non può acquiftare beni ftabili, perchè quefti, come liberi da'dazj, fono di pefo a' Secolari, e perchè fuori del commercio non poffono mai ritornare nelle mani de' Laici, mentre la Chiefa non muore, nè dà quello, che una volta ha ricevuto, e perciò dicefi *mano-morta*, come infegna Pekio *de amortiz. cap.* 10. L' Imperadore Federico I. fu il primo, che vietò l' alienazione feudale per pia caufa fenza confenfo del padrone diretto, *lib.* 1. *feud. tit.* 55. Di poi nella Francia, nella Spagna, nella Repubblica di Venezia, nel Regno delle due Sicilie ec., furono promulgate varie leggi di amortizazione per impedire a' Luoghi Pii gli eccefsivi acquifti non meno de' beni feudali, che degli allodiali, tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà. Per le antiche leggi del noftro Regno, cioè di Valentiniano Seniore, di Teodofio Magno, e di Federico II., i Luoghi Pii non poffono fare nuovi acquifti. Nel 1769. con Real Carta de' 29. Settembre quefte leggi municipali, non mai da legittima Poteftà abrogate, e folo dalla poca cura de' Magiftrati non offervate, furono richiamate all' offervanza, dichiarandofi tutte le iftituzioni, donazioni, contratti di vendita, o atti tra vivi, o per ultima volontà a di loro favore, di cui non fieno ancora purificate le condizioni, e non ne fieno già i Luoghi Pii fuddetti in poffeffo non contraddetto, fi abbiano per non fatti, e reftino i beni a difpofizione dell' ultimo poffeffore fecolare gravato di reftituire a' fudetti Luoghi Pii.

(2) Nella proibizione de' nuovi acquifti fatta a Luoghi Pii Ecclefiaftici non fono comprefi i Luoghi Pii laica-

datori, nè gli amministratori sono persone di Chiesa. Ripiglio, che meno non poteva fare un Principe religioso, e prudente per conservazione di se stesso, de' sudditi, e del suo paese in bilancio delle durezze della Corte di Roma.

Aggiunsero una cosa per quelli, che leggessero questi scritti, e non fossero Veneziani, che il rumore di questa violenza fatto dalla Corte non è fondato *in re*, ma nella sola apparenza, con tutte queste proibizioni non resta un punto impedita la carità de' Fedeli verso de' Religiosi, non essendo vietato ad alcuno, che lascia per eredità, per legato, o per donazione i suoi stabili a qualsisia regolarità o Religione, ma in caso di questo lascito il donatario ha obbligo di farne vendita in termine congruo di due anni, e tenere il prezzo per se, ed acciò poi si dica, che

cali di opere pubbliche, e di pietà amministrati da'Laici a riserba delle Congregazioni, poichè quelli, come addetti a diverse Opere pubbliche in sollievo dello Stato, possono acquistare, mentre questi o riguardano la cultura delle scienze, come le Scuole, le Università, i Collegi, e le Accademie, o appartengono alla vita de' sudditi in sovvenimento de' miserabili mediante gli Spedali, e Conservatori degli Orfanotrofj, de' Prochotrofj, de' Xenodochj, de' Brefotrofj, de' Nosocomj, de' Gerontocomj, e degli altri luoghi destinati a' provvedimenti dell' annona, e della sanità. Tutti i Sovrani con cura speziale hanno promulgato leggi salutari per questi Luoghi Pii, e la pietà Cristiana con le private disposizioni si è sempre impegnata a lasciare per queste opere pubbliche i loro beni, dichiarandosi da' Sovrani capaci di nuovi acquisti, come precisamente da S. M. fu prescritto a' 25. Gennajo 1772.

che facendosi capitare abbondanza di danaro contante nelle mani de' Regolari, loro si dia occasione di scialacquarlo, e forse con poca coscienza, fu provveduto dal publico, che ogni Congregazione di Religiosi possa investire danaro a livello con privati, o prestarlo ne' depositi de' Banchi, sicchè in un modo, o nell' altro ricevono profitto del loro contante, e profitto tale, che ne' campi sarebbe incerto per le grandini, e per la siccità della terra; nel livello, e nel deposito cauto il lucro è permanente, onde credo aver detto il vero, che il rumore della Corte non abbia fondamento *in re*, perchè non è chiusa la strada a' Regolari di avere doni, e legati, e nemmeno resta loro impedito di accrescere la loro entrata in danari. La proibizione Veneta è dunque giusta, e castigata a martello dalla pietà Cristiana, e dalla prudenza politica.

Al secondo richiamo: *Che sia permessa la prescrizione de' beni Ecclesiastici a chi li gode per ragione di affitto, e per tale causa l' affitto passi in qualità di enfiteusi* (1). Questo è ancora di più

 pron-

(1) Ne' primitivi tempi non era vietata l' alienazione de' beni temporali nella Chiesa, perchè tutti erano pie oblazioni; quando cominciò l' acquisto de' beni stabili, succedè il divieto, permettendosi la sola amministrazione. La semplice locazione non era distrazione, *Clement. 1. de reb. Eccles. non alienand.* Quando questa facevasi *ad longum tempus* indicava l'alienazione. *Vide Van-Espen tit.* 35 *cap.* 4. *e tit.* 36. *cap.* 2. *P.* 2. Il tempo breve durava tre anni, il decennio dimostrava il lungo tempo, come dalla *Estravagante, ambitiosæ de reb. Eccles. non alienand.*

Da

pronta risoluzione del primo. In Venezia è regola di pratica del foro secolare, che il corso di trent'anni prescriva ogni azione, che sia stata oziosa senza interrogazione alcuna. Se un livellatore di trent'anni mai ha fatto atto alcuno al livellario di pretendere l'affrancazione del suo capitale, il livellario resta sicuro di questa molestia per sempre, e rimane solamente obbligato al pagamento dell'interusurio, in modo che quel livello, che al principio fu costituito affrancabile, è divenuto perpetuo, perchè la legge presume, che il creditore con un silenzio sempre continuato di trent'anni abbia volontariamente donato l'azione dell'affrancarsi; così anche, se uno

Dagli editti de' Principi non si è fatta valere questa legge, mentre i fondi locati a trienni conservano nel tempo legittimo la medesima abdicazione di dominio a favore del possessore, il quale terminato il primo triennio, o novennio si considera nel tempo successivo godere i beni de' luoghi Pii conceduti a locazione, come roba enfiteuticaria, nella quale questi fondi si hanno come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio sotto il solo peso dell'antico canone, il quale non si può aumentare. Che finite o non finite le linee possono i suddetti beni alienarsi dall' enfiteota; e finite le linee ai di lui eredi anche estranei di essi; che l'enfiteusi suddette non si possono caducare, se non per canone non pagato per tre anni, o per abuso, o deteriorazione tale del fondo, che ne alteri notabilmente la natura. Che i miglioramenti si debbono all' enfiteuta, e conduttore da quel nuovo concessionario laico, a cui si dee concedere il caducato. Queste determinazioni Sovrane nel regno di Napoli regolano tanto l'enfiteusi de' beni Ecclesiastici, che le locazioni *ad longum tempus*.

uno dà in affitto una casa, o terreno, e per trent'anni non rimuova l'affittuale, o rinnovi la locazione, si presume, che abbia ceduto il dominio di quel corpo de' beni, e si abbia riservato il dominio utile, che è l'affitto, e questo in tal caso muta nome, e si chiama enfiteusi. In tal modo l'affituale resta padrone de'beni, ma col peso di enfiteusi, e questo però resta appogiato agli stessi beni, in maniera che se il nuovo proprietario gli vendesse ad altri, sempre portano l'aggravio dell'enfiteusi. Pare, che in tal modo il primo padrone scapiti qualche carato del suo vero dominio, ma oltre ad essere questa, come una pena della sua negligenza in non rinnovare la locazione acquistata, però ha un altro vantaggio, che il possessore di quei beni sempre resta obbligato in singolarità al pagamento dell' enfiteusi, in modo che se la casa abbruciasse, o il campo inondasse, dovrebbe in ogni modo pagare l' enfiteusi. Questa è la osservanza praticata universalmente in Venezia tra laico e laico per ogni sorte di beni. Il Senato dunque ha stabilito, che questa sorte di prescrizione abbia luogo anche ne' beni Ecclesiastici, ma con questa differenza, ed a vantaggio loro, che la prescrizione non s' intende consumata, che nello spazio di quarant' anni, di modo che l' Ecclesiastico ha il vantaggio di un decennio più del secolare. Ad ogni modo la Corte si richiama, e si lamenta. Anche quì vi ritroveremo però la sua giustizia.

L' affittuale laico di questi beni Ecclesiastici ve-

vedutosi nella quiete, la locazione non mai rinnovata, non mai alterata per un corso di trent' anni, ha creduto coll' esempio de' laici di essere fatto proprietario col peso dell' enfiteusi, e perciò ha dato mano a migliorare il campo, o a rifabbricare la casa, stando in buona fede, che il miglioramento fosse suo, come frutto della sua straordinaria fatica, e del suo dispendio. Non era dovere, perciò che egli restasse ingannato dall' uso comune, e che fatto, che avesse il miglioramento, un nuovo Abbate, o un nuovo Priore lo cacciasse dall' affittanza, e s' investisse senza ragione o delle sue fatiche, o del suo danaro, ed il povero affittuale restasse spogliato per accortezza altrui del proprio guadagno. Per questa ragione il pubblico ha decretato la prescrizione, ed ha dato vantaggio al luogo pio di dieci anni, in modo che se uno avesse migliorato il campo, o la casa per trentanove anni poteva avere faticato a comodo del monastero, cosa, che non si pratica con tanto vantaggio a' secolari. Per lo tempo passato dunque non vi è ingiuria, ma vantaggio al luogo pio per un decennio, come abbiamo detto. Per l' avvenire è in arbitrio del Preposito ecclesiastico rimediare a questo pregiudizio del rinnovare la affittazione in corso di trentanove anni, e così facendo lo stabile non mai resta prescritto. Di che cosa dunque si lamentano i Curiali? Si fanno conoscere infermi molto fastidiosi, che non trovino medico, che loro gradisca, perchè vorreb-

rebbero non ſolo ereditare i beni de' ſecolari, ma appropriarſi le loro eſterne fatiche nel miglioramento de' beni: non ſi dolgano, ſe ſcoperto queſto loro genio poco caritativo, ſia ſtato provveduto dalla publica carità al ſollievo de' Laici.

Al terzo: *Che il Foro Laico giudichi tutti gli Eccleſiaſtici criminoſi, e l' intereſſe civile delle perſone Eccleſiaſtiche*. Non poſſo in queſto diſcorſo aggiungere cauſa di rilevanza, perchè ſtando nella generalità del queſito XI. da noi eſaminato nell' altra parte di queſti ſcritti, e non avendo alcuna ſingolarità di più, l' uſo di Venezia ſi trova perciò abbaſtanza deciſo, ed il ripetere le coſe ſteſſe ſarebbe moleſtia, il portar coſe nuove ſuperfluità. A queſta ſola oſſervanza ſi riduce il fatto, che ſe l' Eccleſiaſtico pretende di eſſere ſacro, e riſpettato, non dee con le ſue azioni profanarſi, e renderſi indegno di riverenza; *Bonum fac & habebis laudem*. Un calice, che è ricettacolo del ſangue di Criſto, e che viene conſecrato con molte cerimonie, violato che ſia, paſſa per le mani del volgo, e ſi vende all' orefice per farne ogni ſervizio profano, trattone il Santiſſimo Sacramento dell'altare, al quale perchè in ogni luogo ed in ogni tempo ſi deve il culto di latria, gli altri Sacramenti non ſono Sacramenti, che nell' uſo, e non contengono grazia, che nel Miniſtero. Anche gli Eccleſiaſtici poſſono contentarſi di andare del pari, e ricevere venerazione, quando

sieno nella funzione sacra ; ed operino da' Sacerdoti (1).

Quan-

(1) Nel *Cap. XI. del I. Vol.* abbastanza F. Paolo ha dimostrato, che il Principe Secolare abbia per se stesso l' autorità di giudicare gli Ecclesiastici Criminosi, poichè la pubblica sicurezza è fondata nel Sommo impero, al quale spetta la potestà di punire gli uomini facinorosi co' dovuti castighi. Le pene nella Società Civile sono i mezzi efficaci per impedire i delitti, e reprimere gli eccessi con la soddisfazione del danno giusta l' insegnamento del Grozio *de Iur. Bel. & Pac. lib. 2. cap 20. §. 7. e segg.* Chi offende con le private usurpazioni la Pubblica sicurezza, diventa suddito della pena, o che laica, o che Ecclesiastica sia la persona, *pag. 205 oss. 1. v.*. I delitti *Ecclesiastici* commessi da' Cherici debbonsi da' Vescovi giudicare, come rescrisse l' Imperadore Onorio ; *l. 1. C. Th. de religione; quoties de religione agitur, Episcopos oportet judicare*; ma per li delitti, che offendono la Pubblica tranquillità dello Stato, sono gli Ecclesiastici soggetti alla giuridizione de' Principi, ugualmente che i laici, nè possono vantare immunità ; ed esenzione alcuna, come dottamente ha dimostrato il Barclaio *de potest Pap. cap. 33. Non potuerunt Principes, nec adhuc possunt Clericos in suis regnis constitutos ea libertate donare, ne ipsi potestati sæculari subsint, neve delinquentes ab iis judicari, & puniri possint; nisi eadem opera se Principatu &* Imperio *abdicent*; *est enim proprium Principum & inseparabile animadvertere posse in delinquentes & omnia reipublicæ membra, cives, inquam, omnes pœnis & præmiis legitime gubernare*. La Chiesa dunque essendo nella repubblica non esclude i Cherici criminosi dalla giuridizione de' Principi Secolari ; *Vide Roussel in hist. pontif. iurisd. lib. IV. cap.* 3. e *Van-Espen P. 3. tit. 3. cap. 1. e segg.* Dopo la metà del Secolo sesto per indulgenza de' Principi l' immunità Ecclesiastica ricevè grande aumento, come rapporta il Tommasino *Vetus & nov. Eccles. discip.*

par.

Quanto poi all' interesse civile, se un Ecclesiastico pretende litigare con un laico per li beni, che intende acquistare non al grado, ma alla persona, non so come questo possa passare sotto nome di Chiesa; e perciò è costume molto giusto, che il Principe secolare, che è manutentore delle ragioni de' sudditi, voglia esserne Giudice per difendere il possesso a chì lo merita per tenore di ragione, altrimenti se il laico potesse restare convenuto al foro Ecclesiastico, non vi sarebbero più sudditi per lo Principe secolare; il Nunzio, ed il Vescovo sarebbero il Principe, il Principe sarebbe il Guardiano della Città. Non è poco, che se un laico è attore, ed un regolare sia reo civile per suo debito personale, se ne lasci il giudizio in

---

par. 2. *lib.* 3. *cap.* 108. fino a giudicarsi ne' Concilj i delitti di Perduellione commessi da' Vescovi, che furono poi a' magistrati secolari riservati da Guglielmo II. *Const. de personis tit. ubi clericus in maleficiis conveniri debeat*. Fra i Vescovi, e Magistrati Secolari ne' delitti de' Cherici frequenti furono le contese, che nel Concordato del 1741. ebbero fine pel *cap.* 3. ove si determina la polizia necessaria per procedere contra gli Ecclesiastici criminosi, gli eccessi de' quali producono nel popolo maggiore scandalo, e depravano il buon costume con danno della Religione. Quindi per le leggi municipali del regno il magistrato Secolare procede contra i Cherici criminosi ne' delitti comuni ed atroci, formandone il processo a norma de' Regali ordini, come costantemente si pratica.

Nunziatura, che tanto si costuma in Venezia (1).

Al quarto. *Che s' impediscano i Vescovi di procedere criminalmente non solo contra i secolari per delitto di misto foro, ma eziandio contra gli Ecclesiastici stessi a pena afflittiva, benchè rei scandalosi.*

Bisogna fare distinzione, perchè questo richia-

(1) Le ragioni de' Sudditi sono affidate al Principe Secolare, che custodendo il Sacro deposito della pubblica sicurezza ne difende il possesso de' beni a vantaggio di chi lo merita. Gli Ecclesiastici non hanno diritto di conoscere le ragioni de' Secolari, e perciò qualunque interesse civile de' Cherici appartiene alla cognizione del giudice laico. La Chiesa nelle cause civili non ha nè Foro, nè Giuridizione secondo l' insegnamento del Cujacio ne' *paratit. l.*40. §. 1. *d. de pact. C. de Episcop. Aud.*, e di Francesco Florente nella prefazione sul trattato *de jurisdict. Eccles.* L' imperadore Valentiniano III. *Novel ae Epis. judic.* afferma, *Episcopos, & presbyteros forum legibus non habere*. A' Sacerdoti soltanto convengono i nomi del *ministero*, della *Cattedra*, della *potestà*, dell' *autorità*, come diffusamente dimostra il *Cavallari Istit. Jur. Can. P.* 3. *cap* 6. *de foro competenti* qual fosse la disciplina della Chiesa nelle cause civili degli Ecclesiastici, ma per la polizia Civile del nostro regno è stato prescritto, che qualunque interesse civile de' Cherici con persone secolari in materia feudale, testamentaria, fedecommessaria, legataria, di nunciazione *novi operis*, di congruo attivo, o passivo, di contratto reale, verbale, literale o consensuale, di denegata mercede agli operari, di remora nella tassa catastale, di reddizione de' conti nell' amministrazione di uffizio pubblico, spettanza di padronato ec. privativamente spetta al magistrato secolare. Finalmente con Regal Carta de' 3. Agosto 1769. fu proscritto di stipolarsi contratti in forma *Reverendae Camerae Apostolicae*, e vietata al Nunzio qualunque giuridizione civile, o criminale su gli Ecclesiastici.

chiamo contiene due parti; impedire il Vescovo di giudicare i secolari, ed impedirlo pure di punire afflittivamente gli Ecclesiastici rei scandalosi; ambidue però procedono dalla stessa radice, che è la facoltà, che legittimamente pretende avere il Principe secolare di giudicare i delitti degli Ecclesiastici stessi, poscia che se non avesse egli questa facoltà, caderebbe per conseguenza, che restasse la libertà al Prelato di castigare questi eccessi, e se avesse questa prerogativa, non sarebbe gran fatto, che procedesse anche contra i secolari per delitto di misto foro, cioè per quei delitti, che soggiacciano in certo modo alle leggi Ecclesiastiche, come i sacrilegj, gli adulterj, le percussioni de' Cherici, e cose simili.

Ritornando a capo, la querela, che si decanta per l' impedimento, che trovano i Vescovi di procedere contra i laici per delitto di misto foro, è facile a risolversi da ogni mediocre intendimento, che sappia, cosa sia un Principe libero in una Città, o in uno Stato, e cosa rileverebbe questa permissione, che avesse l' Ecclesiastico di giudicare i delitti di misto foro. Se il Principe vuol esser Principe, è forza, che pretenda ubbidienza, e superiorità da' sudditi suoi, e non incontrandola, che proceda a' castighi contro de' contumaci. Se altri, fuorchè il Principe avessero in mano il flagello della giustizia, i sudditi non conoscerebbero il Principe, che i buoni rispettano per amore della virtù, i tristi ossequiano per timore del castigo: *Oderunt peccare*

boni

boni virtutis amore; oderunt peccare mali formidine pœnæ. Levato da un Principe l'arbitrio del castigo, sarà di subito sprezzato dal suddito, poichè il Principe, che a'tempi dell'antica semplicità era amato per ragione di affetto, nella moderna tristezza è odiato per invidia di preeccellenza, è facile, che, odiato, sia offeso. Pongasi in considerazione, che quasi tutte le colpe, che sono appresso il foro secolare, procedono dalla trasgressione de'precetti Divini, perchè riducendosi tutta la legge Divina nella puntuale osservanza di due soli mandati, cioè amare Dio, ed amare il prossimo: ognuno, che bestemmj, spergiuri, rubbi, adulteri, ammazzi, levi la fama, e cento altri, che pure sono delitti spettanti al foro laico, si pretenderebbero delitti di misto foro, come ripugnanti a' due precetti innominati, e dalla diligenza del Prelato sarebbero prevenuti, ed alla Corte sua chiamati; onde il Principe naturale resterebbe con molta gente da pascere, ma con pochi sudditi da comandare, e farsi temere. Se questa incongruenza può restare capita e coonestata nella mente degli uomini pii, mi pare impossibile, e se fosse così, vi è alcuno, che non eleggesse di essere piuttosto Vescovo, che Principe della città, perchè avrebbe il comando senza brighe della difesa, e della annona. Una tale libertà è così diffusa, non la esercita il Vescovo nemmeno nelle Città suddite della Chiesa, spettando la maggior parte di questi Giudizj al Vice-Legato, al Governatore, i quali, benchè sieno persone Ecclesiastiche, si osten-

ostentano personaggi di potestà secolare. Tanto meno adunque è compatibile nelle Città di alieno dominio: ed in questa parte, che non credo di avere bisogno di far prova maggiore; perchè credo, che ogni spassionato Giudice sia non solo persuaso della ragione del Principato, ma stommacato della pretesa dell' Ecclesiastico, perchè la Corte vorrebbe, che in molti casi il Vescovo giudicasse i secolari; e per nessuno caso il foro secolare giudicasse gli Ecclesiastici.

Che poi s' impedisca il Vescovo di giudicare gli Ecclesiastici criminosi, va ripetita la distinzione apportata, e fino a quest' ora tante volte discussa. Se questo delitto derivi dalla falsa dottrina della Fede, dalla mala amministrazione dei Sacramenti, o altra cosa simile, che sia puramente Ecclesiastica; della quale il foro laico non ha cognizione di sua natura; è dovere (rispondo), che il giudizio resti all' Ecclesiastico, ed in questa parte non viene fatta opposizione dal Principe Veneto, stando già in piedi il tribunale della Inquisizione, che giudica tutte queste materie; perchè il delitto è puramente Ecclesiastico, e giudica non solo gli Ecclesiastici rei, che sieno colpevoli delle colpe già dette, ma gli stessi secolari, sebbene infettati di eresia, fattucchieria, abuso de' Sacramenti, e simili. Se poi si parla de' delitti secolari, come omicidj, stupri, adulterj, latrocinj, ed altri, che vengano commessi da persone Ecclesiastiche, già fu detto, che l' Ecclesiastico per l' eccesso ha degradato se stesso, e si è fatto suddito al foro comune,

ne, onde legittimamente il Principe, che presiede per ragione divina, e per tanti casi, e titoli già mentovati alla vendetta de' malfattori, li punisce e proscrive senza anche porre in conto quelle ragioni d'espedienza e politica, che maggiormente fortificano questa massima per lo buon governo delle persone pie. Come mai starebbero sicure l'onestà delle mogli, e dei figliuoli, la preservazione della vita, della fama, e delle sostanze loro, se il Principe non premiasse le buone opere, e castigasse i misfatti, onde credo avere detto assai, ma esorto il Vescovo ad attendere sollecitamente alla istruzione della Fede, alla distribuzione de' Sacramenti, alla emendazione de' costumi col buon esempio, e con la dottrina, che, adempita questa opera, potrà gloriarsi di essere servo non inutile nella vigna di Cristo, ed osservatore della semplicità della sua istituzione.

Al quinto. *Che s' impediscano i Vescovi nelle visite degli Spedali, Luoghi pii, Confraternità, e Monti di Pietà.* La risoluzione sarebbe un' ammonizione fraterna *inter te & ipsum solum*, in conformità del precetto Evangelico, facendo conoscere alla Corte, che questa imputazione, che dà alla Repubblica, sia piuttosto effetto di usurpazione della Corte stessa, che contumacia del Principe secolare. Si formalizza la Corte, che tutte queste Confraternità e Spedali sieno luoghi pii, e perciò soggetti alla giuridizione Ecclesiastica. Che sieno luoghi pii, non vi è dubbio, e può essere anche luogo pio la casa di

un

un privato, ove si vive moralmente, ed ove si esercitino opere da Cristiano, ma che ogni luogo pio sia fatto sacro, che non abbia più che fare col secolo, e sia quella celeste Gerusalemme, che vide San Giovanni discendente dal Cielo ornata come Sposa a marito, e che questo marito sia il Prelato, parmi un poco duro; che i Signori Curiali vogliano sempre fondare i loro discorsi, e le loro dispute sopra le cose moderne, e mai retrotrarre la considerazione ai suoi veri principj. Se vogliamo conoscere le cose, bisogna conoscerle per le cause: *Scire est rem per causam cognoscere*. Se speculiamo l'origine degli Spedali, delle Confraternità, de'Monti di pietà, e simili, vedremo esattamente, se sieno beni Ecclesiastici, o secolari soggetti al Vescovo, o al Principe. Chi furono (dimando io) i loro Fondatori, Ecclesiastici, o secolari? Quali beni loro sono stati assegnati, dal Clero, o dal popolo? Se risponderanno, che la dotazione e la fondazione fossero Ecclesiastiche, io dirò, con pace loro, che non sia vero, perchè se avessero origine Ecclesiastica, o provento dal Clero, gli Amministratori sarebbero parimenti Ecclesiastici, e non si potrebbe dubitare, che gli Ecclesiastici si avessero lasciati scacciare dal domicilio senza strepito, e senza contesa per introdurvi i secolari. Se questa mansuetudine non si vede negli Ecclesiastici, quando vi va del loro interesse, e non ha poca fatica il secolare a difenderſi dalle pretese loro, non che gli usurpi cosa alcuna del suo. Se poi si confessi, che la istitu-

istituzione, e la donazione sia del secolo, e se quelle anime religiose hanno voluto spendere il loro danaro, e disporre le loro facoltà, acciò in tale, e non in altro modo sia maneggiato il governo, come può l' Ecclesiastico pretendervi ragione, e superiorità? *An non licet mihi quod volo facere, aut oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?* disse il padrone della vigna nel Vangelo. Se l' istitutore dello Spedale, e luogo pio avesse voluto, che gli Ecclesiastici lo governassero, l' avrebbe espresso nella fondazione, o nella dotazione, e di fatto gli avrebbe loro consegnati, e postili in possesso della cura o in persona, o col mezzo de' suoi primi eredi, ma se di ciò non si fa parola, anzi si esprime in contrario, mentre viene prescritto, che i Priori, gli Economi laici li governino, e di fatto a principio furono posti in governo, si pretende ora azione e superiorità? Questi che furono beni di persone private, le quali non sentirono spirito tale di divozione di lasciarli al Prelato, e vi han disposto in altra maniera, si disputa ad ogni modo, che il Prelato vi ponga mano? un monte di pietà, che non consiste, che in prestare soldi al povero sopra pegno, sarà divenuto feudo Ecclesiastico? Mi diranno? che la superiorità del Prelato non ha per oggetto maneggiare il danaro, o appropriarsi l' entrata, ma ricevere la amministrazione, acciò le cose passino bene, quasi che la revisione, che fa il Principe secolare sia insufficiente, ed io risponderò, che voglio farmi medicare da chi più mi piace, e

non

non da chi si vanti più dotto del mio medico ordinario. Parmi sentire il detto del Vangelo: *Amice sine ejiciam festucam de oculo tuo*. Sarebbe negozio più sacro, se un moribondo legasse un numero di Messe da celebrarsi in suffragio dell' anima sua, e che il Prelato volesse inquirere, se l' erede l' abbia eseguito, e pure non credo, che il Vescovo pretende questa superiorità. Che occorre dunque, che in casi di opera pia bensì, ma non totalmente spirituale, mentre versano nella cura, e nell' alimento degl' infermi, e nel prestito del danaro a' poveri, voglia vantarsi superiore? dirò dunque, che prudentemente il Senato abbia dichiarato, che questa sorte di luoghi, tutto che pii per lo fine di operare piamente, non sieno computati nella rubrica de' luoghi Ecclesiastici, e che il Vescovo non vi abbia interesse.

Al sesto. *Che il Collegio si assuma il giudizio delle cause benefiziali, e, se alcuno ricorre alla Corte di Roma, si sforza a rinunziare ab impetratis*.

Anche questo ramo deriva della stessa radice, e dal fondamentale supposto, che il Principe secolare, quando sia libero, e di alta dignità, non abbia altra eccezione ne' suoi giudizj, che le sole materie della Fede, e de' Sacramenti, della costituzione delle sacre cerimonie, ed altre cose, che non possono essere operate, che da' Sacerdoti; levate queste, sia egli costituito Ministro di Dio sopra quel popolo a rendere ragione, e contenere in uffizio ogni sorte di sud-

suddito col premio, o castigo, rappresentando non solo la potestà del comune, ma la vicereggenza dell'istesso Dio. Questa è opinione di Pietro, e di Paolo espressa con termini liberi, e piani a chì non otturi le orecchie per non intenderla, e da noi registrata piú volte, se così è per importanza di precetto, non è meno probabile per ragione di natura, perchè come tutti i membri del corpo prendono il loro movimento dal solo cuore, tutto il corpo da una sola anima, ogni individuo da un solo concetto, ogni lume da un solo Sole, ogni discorso da una sola ragione, così anche ogni governo da un solo Principe, ogni Gerarchia fornisce in un solo principio, e come nei bilancio di questa macchina naturale si ascende alla causa delle cause, che è Dio, così ne' giudizj umani e civili è necessario far punto nella Sovranità dell' unico Principe, quella difformità, che appena si può concepire per operazione dell' intelletto, che si troverebbe in un corpo, che avesse due anime, si esemplificherebbe in uno Stato, che avesse due Principi. Per unire tante diversità di genj, di fortuna, di voglia degli uomini, bisogna ridurli alla unità del Principe, e benchè una Repubblica costi di mille ottimati; anche in questa si trova l'unità del Principe, perchè ognuno di questi ottimati riconosce un Principe superiore, che è il corpo tutto della Repubblica, o un corpo minore delegato dal maggiore.

A' tempi dell'antica Roma fu interdetto dai Pontefici, che non si fabbricasse un Tempio all'

all'onore, ed alla Virtù, benchè questi idoli avessero affinità tra di loro, perchè un Tempio non può servire, che all'unità. Diciamo dunque per finire una volta, che la Repubblica di Venezia addottrinata dalla ragione, e dall'esempio abbia più di ogni altra Repubblica appresa questa importanza, e sia perciò costantissima nella unità del Principato, stimando, che *in humanis* sarebbe eresia politica comparire divisione di dominio in se stessa, come *in Divinis* sarebbe iniquità non credere l'unità di Dio. Se così è, non si stupiscano i Signori Curiali, che in Venezia non si trovi eretto Altare contra l'Altare, siasi o per cause benefiziali, o per altri litigj del popolo; le cause benefiziali non hanno che fare con la Chiesa, ma coll'Ecclesiastico, perchè non si contende di levare il Ministro, o di costituirlo, ma discernere, qual sia il Ministro legale. L'assunto, che fa il Collegio di questa cognizione, non rileva una usurpazione di nominare il benefiziato, ma fermare le contese tra quelli, che si pretendono benefiziati (1). Quanto

(1) Per diritto Canonico al Vescovo spettava la cognizione del Padronato, come annesso alla cosa spirituale: *Caussa iurispatronatus*, prescrisse Alessandro III. *Cap. 21. ex. de jurepatr., ita coniuncta est, & connexa spiritualibus caussis, quod nonnisi Ecclesiastico judicio valeat definiri.* Questa dottrina ne'tempi della ignoranza prevalse a segno che gli Ecclesiastici decidevano la spettanza de' padronati in pregiudizio della Regale giuridizione, alla quale privativamente appartiene la cognizione delle cause benefizia-

alla collazione resta in libertà la Corte di farla, e ad ogni altro d'impetrarla nelle occorrenti vacanze. Ripiglio, che il pubblico non mette bocca, che per comporre le dissensioni de' sudditi, quando più di uno pretende ragione sul benefizio, e perchè le orecchie de' Veneziani non sono avvezze ancora ad ascoltare sentenze, che non parlino in Venezia.

Che poi si sforzi rinunziare a' suffragj impetrati in Curia per queste emergenze, è conseguenza necessaria della prima massima, e degna mercede a quel temerario litigante, che conoscendo il foro propio, sa ad ogni modo ricorrere all'altrui, studioso di raccogliere zizzania, non aven-

---

ziali, poichè i Padronati consistono su i beni temporali, non già su le cose spirituali, *vide Boehm. jur. Eccles. lib. II. tit.* 2 §. 15. Chiamasi il padronato *Diritto temporale* e passa agli eredi con la profana temporalità de' beni, e si possede da' laici, che sono incapaci de' diritti meri-spirituali, dal che ne deriva, che la cognizione di esso necessariamente spetta al giudice laico così nel possessorio, come nel petitorio. *Vide Altaserr. de iurisd. Eccles. lib. VI. cap.* 11. *& Van-Espen par. II. tit.* 25. *cap.* 4. *n.* 16. Per legge del concordato *cap. 6. art. IV.* le cause di Regio padronato spettano alla Curia del Cappellano Maggiore. Le controversie de' Padronati Feudali, qualora vi concorre interesse del R. Fisco, si dirimono nella Regia Camera della Sommaria; se la disputa verte tra i compadroni, procede il S. R. C.; ove parimenti si esaminano le contese degli altri padronati, e qualità concorrenti ne' medesimi. Con questa polizia Civile sinodalmente si fa ragione a chi la merita. Cessano le altrui usurpazioni per la vigilanza de' Magistrati, e le sentenze si eseguono da' sudditi senza grave interesse non men privato, che pubblico.

avendo bontà di grano da produrre per fondamento di vive ragioni.

Al settimo. *Che tutti gli Ecclesiastici si vogliano soggetti a' dazj ordinarj, ed altri aggravj del popolo secolare.*

Un Principe grande studioso della storia universale, benchè fosse fuori del grembo della Chiesa, ebbe a dire, che si stupiva, che ogni Cristiano non si eleggesse Roma per patria, per far fiorire la sua fortuna nell'acquisto di quelle grandi dignità Ecclesiastiche, delle quali ognuno è capace. Io dirò con più ragione, che se tutti i Canoni, che portano i Signori Curiali, trovassero esecuzione in Venezia, credo, che ogni laico si farebbe Ecclesiastico: o pure gli Ecclesiastici degli altri paesi tutti vorrebbero la stanza in Venezia, bisognerebbe fare fabbricar le lagune per dare casa ad ognuno. Che gli Ecclesiastici sieno fuori dell'obbligo di ubbidire al Principe secolare; che non lo temano ne' loro delitti; che sieno esenti dalle taglie, e gravezze; che vivano senza dazj, o che bel mondo! Se gli stessi Ecclesiastici avessero questi privilegi in Roma, sarebbe forza, che godessero infatti quella sognata età dell'oro, allora quando i campi davano frutti senza fatiche, e la terra si mieteva senza semina, e senz'aratro; e pure parmi sentir rammentare alle volte la carestia di Roma; ed all'incontro in Venezia, ove si mangia il pane daziato, vi sia abbondanza maggiore, e spesa minore. Il Principe si assomigli ad un fiume reale, che costituisce la sua grandezza e la sua profondità

da quei rivoli, che ogni campo gli manda in tributo. Di molti pochi fa un corpo grande seguace della opinione di Empedocle, che poneva gli atomi per principio di tutte le cose. Ora, in grazia, poniamo in opera tutto l'artifizio della Rettorica a persuadere questa impossibilità, che uno spenda senza danaro, e viva senz' alimento. Aristotile udì un giorno un presuntuoso sofista, che con argomenti di fallacia pretendeva provare non darsi il moto. In risposta altro non disse, ma si pose a camminare; perchè ciò, che può restare deciso dalla esperienza, è vanità volerlo disputare con ragioni. Se i Signori Curiali vogliono assumersi l'obbligo d'insegnare alla Zeccheria di Venezia un' Alchimia sicura per trasmutare il ferro in oro, credo, che riceveranno le soddisfazioni, che pretendono, nello esentare gli Ecclesiastici da ogni peso, ma se così non faccino, è necessario tacere, e lasciare, che il Principe provveda a se stesso piuttosto co' modi comuni, che con le vie inusitate nell'ammassar danaro; *Si Thesaurum ambitione exhauserimus, per scelera supplendum sit.*

Se gli Ecclesiastici vogliono godere gli splendori del Sole, è forza, che aprino gli occhi; se vogliono in loro difesa la provvisione del pubblico, è necessario, che prestino i mezzi dal canto loro, perchè non si dà creatura, che vaglia ad operare senza i mezzi, essendo una tale prerogativa propia del Creatore. Se il carattere sacro portasse privilegio all' Ecclesiastico di

non

non consumar le vittovaglie della Città, sarebbe dovere, che non sentisse il peso de' dazj, che è il prezzo dell'ammassamento. Che poi il grado Ecclesiastico faccia dare maggiore aggravio al secolare, acciocchè goda egli esenzione, non mi pare giustizia, nè sarebbe dono del Principe, ma rapina del suddito, cosa tutta contraria alla scuola di Cristo, nella quale non mai fu insegnata parzialità.

All'ottavo. *Che s'impediscano i Regolari nelle costituzioni loro, e ne' loro capitoli, volendo che dieno le Prelature loro a gente della nazione.*

Se è vero, che riesca miglior medico colui, che ha provato in se stesso molte sorti d'infermità, non vi sarà migliore governo de' Regolari Veneziani, che un Regolare Veneziano, perchè questo conoscerà meglio gli usi della nazione, i genj, ed i difetti de' nazionali, e perciò potrà con adequatezza aggiustarvi la provvisione. Il Canone; che prescrive, che i Filiani devono confessarsi al propio Parroco, non porta altra ragione, se non che egli, come informato de' peccati più comuni, possa interrogare, e rimediare al disordine con maggiore destrezza, e con maggiore profitto. Anche Cristo per relazione di Giovanni disse: *Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est & latro. Qui autem intrat per ostium, Pastor est ovium, huic ostiarius aperit, & oves vocat nominatim, & adducit eas.*

 Qual

Qual lamento dunque del Governo Veneto, se si fa promotore del Vangelo col decreto, che i nazionali sieno i Superiori de' suoi Regolari? anche quì si vuole tassare il Principe secolare, quasi che questo decreto gli dasse vantaggio, che pure non è altro, che zelo caritativo del bene de' Religiosi? La mutua carità piú facilmente si nutrisce tra quelli, i quali oltre il vincolo della Religione, abbiano ancora il genio congenito della Patria, perchè l'estraneo è l'acqua, che corre, il nazionale è la sabbia, che resta. Se vogliamo porre in conto anche la ragione umana, non pare dovere, che i beni dello Stato Veneto sieno maneggiati da quelli, che non hanno affinità con i Veneziani, e che finito il termine del governo, poco abbino a pensare della buona memoria, che lascino di loro nella ottima cura di quelle entrate, che mai più goderanno, e di quei stabili, che mai più vedranno.

Il povero paralitico aveva per giunta d'infermità una gamba marcita; in modo che non poteva difendersi dalla importunità delle mosche, compassionato da un pellegrino, volle cacciarle col vento, ma egli lo pregò a non fargli violenza, perchè meglio le stava, che vi si trattenessero quelle, che erano ormai pasciute, che ne venissero altre tutto affamate. Dirò di più, che mi pare, che il Principe meno non possa volere di un privato, il quale ha la libertà di tenere in casa propia per sopraintendente della famiglia chi più gli piaccia, perchè, così facendo, i servi sono meglio

glio trattati, perchè sono governati a modo del Padrone, e per conseguenza anche il Padrone meglio servito: Quì non vi è carato di pregiudizio Ecclesiastico, se non vi sia qualche privata molestia per affettata carità di volere questo peso. La Corte non ha per se stessa occasione di richiamo; se gli altri Principi faranno lo stesso decreto, la parità sarà pari. Finirò con questa considerazione, che le sfere minori prendono regola de' suoi giri dal primo mobile. Dà Adriano VI. in quà, che sedè nel 1522. mai si è veduto fatto Papa, che un Italiano. Trovo poca differenza dalla legge Veneta, che è scritta alla consuetudine Romana, che non è interrotta.

Al nono. *Occorrendo disparere tra i Religiosi, in vece di ricorrere al Nunzio Apostolico, si forzino comparire al foro laico.*

Questo richiamo deve restare risoluto più a nome privato, che dalla ragione pubblica, perchè il governo non s' interessa, che provocato dalle istanze di quelli, che sentendosi aggravati dai superiori loro indebitamente, o i superiori malubbiditi da' loro soggetti, invocano gli uni e gli altri il braccio secolare ad interporvi la pubblica autorità, acciò questa si mostri valevole ritegno a chi esce dalla strada battuta. Che altro in grazia può fare il publico, che proteggere la parte onesta, e sollevare l' oppressione; Cosa vorrebbero i Signori Curiali? Che udita che fosse l' istanza del foro secolare, restasse volontariamente muto, e rimettesse i contendenti

 in

in Nunziatura? Questo sarebbe un disautorizzare se stesso, per autorizzare un foro totalmente diverso con poca lode di accreditezza, con poco merito di carità al suddito bisognoso di ajuto: *Desine regnare, nisi vis audire*, disse quella femina a Cesare. Non è dunque comodo pubblico, che inibisca a' Regolari far ricorso ne' loro dissentimenti a Monsignor Nunzio per ricevere interpretazione delle loro Regole, e per procedere a pena spirituale, se sieno disubbidienti.

Il governo li lascia in questa libertà, ma se una delle parti crede di trovare più pronta giustizia al foro secolare col timore, non di pena Ecclesiastica, ma afflittiva in caso di reità e di disubbidienza, il pubblico soccorre alla parte, che lo meriti per fondamento di ragione. Stà dunque a' Regolari il promuovere o tenere oziosa questa giuridizione del foro laico, e se questi mai faranno ricorso, il pubblico mai rilascierà precetto, perchè mai alcuno porta suffragio ad altri; se con parole, con fatti, con cenni non si mostri desideroso di restare suffragato. Ma ripiglio, che ascoltando il richiamo, non provveda, o ricusi la cognizione, credo, che ogni uomo sensato conosca l' incongruenza di questa pretesa, che importerebbe una propia confessione di mancamento di autorità, o d' incongruenza di governo. Non credo, che i Signori Curiali usassero questa mansuetudine ne' loro Diritti, e se così è vero, è un trasgredire al precetto della carità, pretendere dagli altri ciò, che non si vorrebbe, che altri dimandassero a se stesso. Do

la

la causa alla positura dell'occhio umano, il quale ha raggi spediti per vedere un neo nella faccia del compagno, e violenza e fatica per riguardare tutto se stesso, dal che Diogene prese costume di provare ogni sua azione con lo specchio.

Al decimo. *Che si voglia, che ogni provisto in Corte, tanto de' Vescovati, come di ogni altro benefizio e Prelatura, impetri il possesso temporale, e se il Vescovo non sia stato preconizzato dal Cardinal Veneziano, mai possa ottenere il possesso, ed intanto la sede resti vacante.*

Questo lamento contiene due parti, l' obbligo, che s' impone a' benefiziati di ottenere il possesso temporale, e la negativa di detto possesso ai Vescovi preconizzati da altri, che del Cardinale Veneziano. Il primo di questi rispetti è comune con ogni Principe secolare, ancora che non fosse insignito di dignità regolare; il secondo con quelli solamente si accoppia, che vantano testa coronata. Quanto al primo, è regola della legge civile praticata per tutto il Mondo, che non basta, che uno acquisti una cosa immobile per titolo di compra, di permuta, di donazione, di eredità o di altro, ma è necessario anche, che abbia il possesso corporale, se vuole professare un vero dominio di quella cosa, che non era sua da principio, ma che diviene sua per questo nuovo titolo. Ha tanta forza questo possesso, che se uno non avesse maniera di documentare il suo acquisito per la perdita delle scritture, per incendj, o per la pupillare età, basta per lui il possesso

ac-

accompagnato dalla buona fede, e chi vuole contrariarlo, ha obbligo di mostrare più forte ragione con carta, e documento, senza che possa forzare il possessore a mostrare il suo; e non mostrandolo a perdere ragione; *uti possidetis, ita possideatis*. Questa è la legge favorevole al possessore, ma anche il presidio contra l'usurpazione altrui, acciò non sia in arbitrio de' temerarj introdursi di fatto, ed autorità propia ne' beni non suoi, perchè il possesso legale mai si ammette senza un giusto titolo.

Ora dunque la Corte si duole di cesa, che milita a servizio delle ragioni del collatore dei benefizj, perchè il foro secolare mai concederà questo possesso, se non vede prima una bolla di collazione legittima; se non vi fosse questa cauzione del foro secolare, quanti crediamo noi, che con una bolla fittizia, o surrettizia s'impadronirebbero delle Abbazie, delle Prepositure, senza che la Corte di Roma sapesse, o potesse darvi il rimedio? e quanti ancora senza vestigio di bolla alcuna di fatto occuperebbero i beni di queste Prelature? Mi diranno forse, che ciò non si deve presumere, perchè vi è la scomunica di lata sentenza negli usurpatori de' beni Ecclesiastici? Volesse Dio, rispondo, che il timore di queste scomuniche avesse forza di resistere all'umano interesse, come allora quando erano in tanto credito, che intimorirono Attila stesso, tanto barbaro e tanto poderoso a rispettare Roma, e recedere in vece di proseguire le sue conquiste. L'arma è la stessa, ma il ta-

taglio, ed il braccio non è il medesimo, e sono ormai avvilite dal troppo uso e dalla passione. Il Pontificato non ha bisogno di esempj per confermare questa esperienza, già ne ha fatto saggio più volte nelle sue occorrenze. Dico dunque, che se il Principe secolare non ostasse a' tristi più colle minaccie, e co' capestri, che il Papa con gli Anatemi, i benefizj Ecclesiastici sarebbero i primi occupati. Credo pure, che il Pontefice conosca di essere meglio ubbidito a cenno per uno in quel paese, ove abbia unito lo scetro e la mitra, il temporale e lo spirituale, che in altro stato, quanto si voglia divoto ed ossequioso, ma di alieno dominio secolare.

A tutto ciò i Signori Curiali ripeteranno, che questo servizio, che pretende di fare il Principe Veneto, lo riserbi a chi lo dimandi, e che loro stimerebbero maggior decoro, che, ottenuta la bolla, l' investito pigliasse il possesso da se stesso, perchè questa, che si decanta difesa delle ragioni del collatore, loro la credono ingiuria. Può essere, che così dicano, e, per parlare con la solita ingenuità, può anche essere, che questo non sia il suo motivo della legge Veneta; ma se anche vi concorresse rispetto politico, mi basta far conoscere, che la politica Veneziana non va disgiunta dalla giustizia, e che intanto i Signori Curiali non l' aggradiscono, perchè anche loro stimano più la loro politica, che l' uso comune, e la ragione universale. Il rispetto politico del Prin-

ci-

cipato Veneto è l' equità, che i benefizj dello Stato sieno de' Nazionali (1), che l' investito non abbia macchia e demerito col suo Principe naturale, per lo quale sia indegno d' invigorirsi col calore di un corpo, del quale fosse a sorte membro putrido e contagioso. Che la sua investita non sia con lo spoglio o ingiuria degli altri, e che so io? rispetti tutti giusti, un solo dei quali basta per se stesso a canonizzare questa osservazione.

Cir-

(1) Dalla ragione universale del bene comune dipende, che i Benefizj Ecclesiastici con cura, o senza cura di anime, tutte le dignità, pensioni, o che semplici, o residenziali, di padronato laicale, o feudale si conferiscono a' nazionali dello Stato; i quali non possono godere i frutti de' medesimi, quando non risiedono in Regno, come fu disposto nel *Cap. VIII. Concord.* Questa polizia Civile è stata sempre in piena osservanza nel nostro regno, nè mai interrotta o dal dispotismo, o dalla politica, perchè l' equità, e la giustizia esigono, che i Naturali dello stato godano i benefizj, e che gl' investiti non abbiano demerito alcuno col proprio Principe, il quale sa conoscere ne' sudditi i membri putridi, e contagiosi. Questa giustizia di collazione de' benefizj è universale in tutti i dominj di Europa, e spezialmente nel regno di Napoli, nel quale la vigilanza del nostro amabilissimo Sovrano ha proscritto qualunque spedizione di Bolla per coadjutorie dei benefizj con la futura successione, le provviste di quelle fatte in Roma per motivo di affezione *in Curia*; le rinunzie de' medesimi fatte *in favorem certæ personæ*, essendo queste lesive all' altrui merito, e giustizia; ed ogni pensione imposta da Roma sopra Vescovati, o benefizj *pro personis nominandis*, essendosi abolite tutte le riserve Pontifizie, e le Regole della Cancellaria Romana non mai riputate efficaci in questo Regno, come con Regal Carta de' 7. Marzo 1769. fu prescritto

Circa poi la preconizzazione de' Vescovi, dirò, che tutto ciò proviene dal costume, che costantemente osserva la Corte in un tal proposito. Se in Roma si ammette, che sia contrassegno di dignità regale, che i Vescovi dello Stato preconizati dal Cardinal Procuratore, che chiamano essi Protettore della nazione, perchè vogliono dolersi o stupirsi, che la Serenissima Repubblica, che è nello stesso ruolo, si faccia gelosa di questa loro circostanza, acciò latentemente non incontrasse alcun pregiudizio nel suo giusto titolo regale. Bisogna aprire gli occhi alla loro scherma, perchè se è disfavorevole quel gladio ancipite, che punge in ogni parte, *ubi bene, nemo melius*.

Si aggiunge, che dovendosi per esecuzione dei Canoni formare in Roma un processo sopra ogni deputazione di Vescovo, non può meglio, che da un nazionale esser fatta la relazione con cognizione di causa della qualità dell' Eletto, se però questa non sia pura cerimonia, come sono tante altre, riducendosi tutta l' importanza della legge al solo arbitrio del Pontefice.

Ma anche in questo lamento, qual sostanza di pregiudizio *in re* ha per grazia la Corte? Il Papa ammette all'esame chi più gli piace, l'esame si fa di ordinario alla sua presenza, la preconizazione si adempie nel Concistoro: che querela è questa dell'uso della Republica, se è simile agli altri Re nella consumazione di questa cerimonia, per opera del suo Cardinale? Se poi si alteri à Roma questa osservanza, che el-

la

la neghi il possesso, si deduce per necessità, perchè il Principe secolare non ha da essere tirato in litigio nello Stato alieno, deve egli con la miglior maniera, che può stabilire quei decreti, che scansino i suoi pregiudizj, e che trovino esecuzione, ove può comandare; e non farsi bisognoso d' impetrare suffragj dall' arbitrio altrui, in vece di formare decreti di propio consiglio, se vogliamo pensarvi senza passione, vedremo, che la Corte di Roma risguarda le azioni della Repubblica in iscorcio, che dovrebbe mirarle in proffilo.

All' undecimo. *Che si voglia mettere bocca nella costituzione delle pensioni, e costituite ed approvate che sieno, il foro secolare s' ingerisca di suffragare i ricusanti debitori.*

Qui sì, che confesso, che i Signori Curiali abbiano senso di doglianza, ma non però per causa giusta di dolersi. Interesse di pensione è il *non plus ultra* della loro passione. Questo è quel fiume, che porta maggiore abbondanza di acqua per costituire quel *mare magnum* delle ricchezze Ecclesiastiche. Molti sono gli altri rivoli ancora; collazioni, dispense, annate, indulti, indulgenze, privilegi, e tanti altri, che non trovano nome, ma come che molti rilevanti, sono però transitorj in singolarità, benchè permanenti in genere. Le Pensioni sono la pietra angolare di questa visibile Monarchia, che per sua natura tutta spirituale e metafisica, si appaga fuor di modo ostentare al senso la sua grandezza, fidando più ad una dimostrazione

Ma-

Mattematica, che Dialettica. Non ci maravigliamo dunque, se più si lamenti, ove ha senso più delicato. Due sono i capi di questa doglianza; mettere bocca nella costituzione delle pensioni, ed approvate che sieno, concedere suffragj a'ricusanti debitori.

Nella costituzione il publico di Venezia non s'ingerisce in altro, che nell'obbligare il pensionario a dimandare il possesso temporale del diritto, che mediante l'indulto Pontifizio acquista egli sopra i beni di un benefizio, o Prelatura, che non ha quella ragione, che ha il Principe secolare d'ingerirsi nel dare il possesso temporale de'Benefizj, ha pure anche senza alcuna diminuzione nel concedere possesso delle pensioni, altrimenti' si praticasse quello e non questo, la Corte, che è vigilantissima ne'suoi vantaggi, porrebbe in uso di assorbire novanta per cento dell'entrate de' benefizj, col dare titolo a persona di poco rimarco, ed abbandonare questa persona all'obbligo di riconoscere il Principe laico nella supplica del possesso temporale, e poi investire nella pensione esorbitante persone di maggior grado, e di stima massiccia nella Corte, la quale non avrebbe alcuna dipendenza in tanta abbondanza di provento dal Principe Secolare, dal cui Stato ricaverebbe questo utile, se restasse fuori dell' obbligo di ricercare il possesso temporale. Nè qui si fermerebbe il pregiudizio di questo Principe, perchè ad arbitrio le dette pensioni sarebbero investite innazionali, o forestieri, e più in questi, che in quelli, i quali

trion-

trionferebbero per un tiro di accortezza della semplicità de' laici. Col fondamento dunque di questa ragione, e per evitare l'inconveniente, che si trovino persone, le quali vivono col lusso dell'entrate di Venezia senza riconoscere Venezia, ha maturamente il Senato obbligato ciascuno investito o d'intrata, o di titolo a riconoscere la sua naturale, e legittima potestà.

Per quanto poi si suffraghino i ricusanti debitori, anche dopo che sia stabilita la pensione col conceduto possesso; và fatta un poco piú diffusa considerazione, ed è necessario farsi un poco addietro col discorso, bilanciare il tempo, ed il fine di queste pensioni, come anche la loro naturalezza.

La naturalezza delle pensioni è un effetto della carità Cristiana, poco dissimile dai precetto della limosina, perchè se ogni Fedele per osservanza del Vangelo è tenuto soccorrere al prossimo bisognoso con una porzione del suo avere superfluo; così anche un benefiziato Ecclesiastico sì per l'obbligo maggiore di mostrarsi ossequioso a' precetti di Cristo, sì per ragione di purità, godendo ancora i beni gratuiti non di suo patrimonio, o di acquisto, impiega perciò una parte del provento superfluo di quella sua Ecclesiastica dignità a soccorso degli altri Ecclesiastici, che sieno penuriosi di provvisione: come tutti i paesi non godono la stessa fertilità, nè tutti gli uomini le stesse ricchezze, così i Prelati non ugual provento. L'obbligo della Fede Cristiana, che è uguale in tutti ricerca depu-

putazione singolare di Padre, e di Pastore spirituale a tutti i Fedeli, ed a tutti i vicinanti, acciò non si abbia quello infausto infortunio predetto dal Profeta. *Parvuli petierunt panem, & non erat, qui frangeret eis*. Poichè Cristo insegnò: *Altari inserviens de altari vivere debet*. Per questo s'introdusse nel Cristianesimo, che i Prelati più ricchi soccorressero i più indigenti, ed in tal modo facevansi due beni; levare la superfluità ad uno, e stabilire la necessità dell'altro, che l'una, e l'altra di queste opere era salutare per quelli, che sono ascritti alla milizia di Cristo.

A principio non vi era altra bolla, che costituisse la pensione, che la mutua carità, ed ogni Prelato ricco di propio moto s'informava de' Prelati poveri suoi vicini, ed a quelli mandava il soccorso, che per coscienza gli pareva conveniente. Il tempo, che è distruttore di tutte le cose, che soggiacciono alla sua misura, ha in progresso raffreddato la buona disposizione di queste volontarie largizioni. Onde sì per pungere chi si moveva troppo lento, come per impedire la confusione, che uno restasse soccorso da più persone caritative, ed un altro derelitto e sconosciuto, fu il rimedio delle pensioni praticato per legge, e per obbligo, che a principio era per consuetudine e per arbitrio così nella sua introduzione si ebbe per santissimo uso: e tal perseverato sarebbe, se non avesse in certo modo imitato Lucifero, il quale ne' suoi principj fu depositario di tutte le bellezze e di tutte le perfezioni, delle quali sia

capace la creatura, e poi per l'eccesso sia fatto il tipo de' difetti e delle deformità: e tutto ciò perchè ha cambiato il fine della sua istituzione; questa stessa osservanza ritrovasi in tutte le cose, perchè il fine è la causa delle cause naturali, movendosi l'efficiente dall'oggetto di finire, e perciò il fine è quello, che distingue l'opera, e che le dà apparisenza e bruttezza. Il Chirurgo ed il Gladiatore adoperano gli stessi mezzi, che è il taglio, e l'effusione del sangue, e pure hanno diversa, anzi contraria natura per due soli rispetti, per il modo, e per il fine. Uno osserva misura al sanguinare, ed ha per fine la ristaurazione, l'altro eccede il modo, ed ha per fine la distruzione, e perciò l'uno di essi è buono, e l'altro è pessimo, l'uno è bestemmiato, l'altro è lodato. Se le moderne pensioni avessero ancora il fine primiero di soccorrere alla mendicità de' Pastori, e fosse osservato il modo di aggravare il pensionato, goderebbero le pensioni ancora la bellezza della loro origine, e non resterebbero proverbiate di turpitudine, e sentirebbero acclamazioni in vece di esecrazioni (1).

Nella lettura de' Sacri Canoni non vi è cosa più lodata, dopo la purità della credenza, che la

(1) L' origine, il progresso, il mezzo, ed il fine delle Pensioni diffusamente sarà da noi esaminato nella dissertazione istorica su i beni della Chiesa, ove con le massime di F. Paolo vedremo, qual sia la presente polizia civile nella costituzion delle pensioni.

la largità del Prelato, come fonte di esemplarità ancora. Ne' Prelati non vi è cosa più praticata, che la ricchezza. Se ella deriva dal naturale alimento della sua Prelatura, sta bene, perchè giova, che vi sieno Prelature ricche per decoro dell' ordine, e per li mezzi valevoli ad altre opere religiose; ma se questa ricchezza imita la sanguetta, che si gonfia dello altrui sangue, non è cosa da tollerarsi con mente cieca, ma secondo le occorrenze dà per rimedio alla corruzione nascente. Per osservazione de' Medici un corpo umano di complessione sanissimo, senza operazione di disordine, libero anche da maligna influenza s' inferma per la troppa abbondanza del sangue: ad alcuna femina fu necessario il salasso in tempo di gravidanza per condurre il concetto al parto, ciocchè ad altre avrebbe causato sconciatura; a quella ha dato salute, perchè la natura aveva ecceduto il modo nella generazione del sangue: *Ne quid nimis*, disse Pittaco.

Pongasi dunque in considerazione, che un Prelato di cura e di reggimento non possa portare il peso della pensione impostagli o per iscarsa raccolta, o per inopinati accidenti di perdite, o per nuovo aggregato di spesa, ed il creditore proceda ad un sequestro generale de' suoi proventi, come farà il Prelato a prestare l'uffizio alla sua cura, se il Principe non lo scusa con una sospensione migliore del sequestro? *Venter non patitur dilationem*. Ogni Erede ha il termine dell'anno a soddisfare; il legato se sia istitui-

to per l'alimento del legatario, l'erede è tenuto anticipare il pagamento del legato, perchè procrastinare l'alimento è sollecitare la morte. Il povero Prelato, che ha l'obbligo di servire alla Chiesa con decoro modesto, come conviene alla dignità, come può svisceràre dalle sue rendite il prezzo della pensione, se la pensione è certa, e l'entrata è fortuita, ed annichilata, quando occorra l'accidente già detto inopinato? o pure come può tenersi famelico e digiuno col pane in mano per avere in primo capo a pagare la pensione, e per secondo alimentarsi, se ne avvanza, *non alligabis os bovi trituranti*, c'insegna Mosè nella legge. Allora il Prelato ricorre al Principe nazionale, il quale sul fatto conosce meglio degli assenti l'importanza dell'accidente, e se questo è inevitabile, e fuori di mala fede, lo suffraga di dilazione e di riformazione del pagamento. Mi risponderanno (m'immagino) i Signori Curiali due cose, l'una nell'ordine, l'altra nel merito; nell'ordine, che questa cognizione deve essere adempita dal Pontefice, *illius est interpretari, cujus est condere*, e che non possa alcuno con impudenza mettere le mani nelle bolle Papali, che se questi sopraddetti accidenti sono reali, il Pontefice *causa cognita* non mancherà di sollievo. Ma io ripeterò cosa simile detta altre volte; se il Prelato, che si aggrava dell'accidente, facesse ricorso al Pontefice per impetrare questa modificazione, il Principe di Venezia non vi ostarebbe in conto alcuno, ma che chiamato, non ri-
spon-

ſponda, queſto non occorre pretenderlo dal pubblico di Venezia, che conoſce a qual ſegno arrivi il peſo del Principato, e vuol eſſere puntuale nell' obbligo del ſuo governo, ſicchè la lamentazione più andrebbe drizzata al Prelato, che chiama, che al Principe, che riſponde; ma ſe debbo ſpendere quattro parole di mio carato, dirò, che giuſtifico nella mia coſcienza il Prelato, che declini il ricorſo a Roma. Sarebbe mal accorto, ſe non conoſceſſe, che ogni eccesſo di ragione, che poſſa avere per caſo inopinato, ſarebbe ſoppreſſo da un maggior disfavore della Corte, la quale ſi ſtimerebbe chiamata per propio intereſſe a non concedere un caſo ſeguito, che le penſioni ſieno capaci di alterazione. Vogliono loro Signori, che ſia un obbligo indiſpenſabile a chi lo traſcura, ancorachè foſſe provveduto di tutti i talenti Eccleſiaſtici, che poſſono illuſtrare un Prelato, non occorre, che mai più aſpiri ad alcun avanzamento, ed altro, quando ſi ſcrutina un ſoggetto, ſe poſſa riuſcire Cardinale, ſe alcuno lo taſſi o di queſta contumacia in propia perſona, o di alcun ſuo congiunto, la ſperanza per lui è ſvanita. Non mi ſtupiſco dunque, ſe uno non vuole litigare avanti un foro, che ſia Giudice e parte. Non mi dicano, che il Papa, e non i Curiali farebbero queſto giudizio, perchè il Papa non mai giudica, ma ſempre delega, e ſe per caſo importantiſſimo giudicaſſe, ſi appoggerebbe ſopra le informazioni degli ſteſſi Curiali, e quando altro non poteſſero, gli ritarderebbero

tanto l'espediente, che gli sarebbero spendere l'entrate, e la vita prima di vedere il giudizio finale.

L'altra objezione, che possono addurmi sarà, che tutti questi pretesti d'impedimento sieno fittizj, per rispetto che le pensioni non mai si stabiliscano, che sopra l'eccesso della entrata del Vescovado, o altra Prelatura, o chechesia, e che mai s'intacca ciò, che è creduto necessario al sostentamento del Prelato, e mai si fa il conto a mira bassa, detratto il caso fortuito per intemperie, o per altri accidenti; onde non è necessità, ma avarizia è quella, che dà il modo ai ricusanti debitori. Così dicono, e se così fosse, sarebbe alquanto abolita l'apparenza di queste pensioni, e sarebbesi osservata la condizione del modo, mancherebbe solo a supplire a quell'altra del fine, cioè destinarla al Prelato bisognoso, in vece dell'opulente, ed alcuna volta anche ad un laico; ma altro è asserire, altro verificare: Per qual causa, dico io, il Concilio di Trento ha stabilito, che sopra un'entrata di mille ducati per un Vescovo, e di 500. per un Curato, non si possa costituire pensione? Non occorreva provvedere la medicina, se il male non fosse in istato di possibilità. Da ciò si capisce, che un Vescovo di venti mila scudi può restare pensionato di dieci nove mila. Stando nell'esame del dominio Veneto, se il Vescovo di Padova non avesse per suo sostentamento più di mille ducati, sarebbe per la qualità della sua Prelatura insigne, ma più povero del Vescovo di Caorle,

le, che non ne ha, che sessanta, perchè le spese hanno proporzione con la Città, col Clero, e col popolo. Parrebbe grande disonestà, che il Vescovo di Padova restasse di tal maniera spogliato, che non godesse la vigesima parte del suo provento, parrebbemi grande equità, che a quello di Caorle fossero aggiunte tre, o quattro centinaja di scudi. Ma, se dovessi fare lo Astrologo, crederei più facile, che succedesse il primo, che il secondo caso. Se dunque avvenisse il primo o poco differente, ed il Prelato invocasse l'ajuto del Principe, crederei, che il Principe, oltre all'obbligo ordinario di promuovere la giustizia, avesse anche motivo di propio interesse in non permettere l'annientamento delle sue Prelature più cospicue, e ridurre i Vescovi al bisogno, anzi a necessità di sostentamento per istraricchire un altro già ricco, e che due fossero i Vescovi, l'uno alla entrata, l'altro alla cura.

Se vogliamo indagare questo genio sì poderoso, cha a'giorni nostri si vede nella costituzione delle pensioni, mentre ne' tempi antichi costumavasi maggior temperanza, dirò, che ciò procede da un Canone del Concilio di Trento, ma senza alcuna colpa del Legislatore. Tra tutte le provvisioni fatte da quei buoni Padri, una delle piú ben consigliate, e di maggior giustizia nella ragione positiva è la proibizione, che alcuno non possa avere più di una Cattedra, o di un benefizio curato. A' tempi antichi vedevasi questo inconveniente, che un Prelato

era proposto a due Chiese, un Vescovo a più Diocesi, cosa tanto deforme, quanto che uno, il quale si vanti Cristiano, voglia avere in un tempo più mogli. Il disordine ha eccitato la provvisione con molta lode del Canone, con molto profitto della Chiesa, e del popolo; ed è tra tutti gli altri più costantemente osservato, e che ancora non ha patito una bolla in contrario col *non obstantibus ec.*. Ma ecco come l'umano interesse si studia deludere in parte, se non in tutto, la legge. Quella collazione e consecuzione de' Vescovadi, che resta proibita in numero plurale, viene supplita in certo modo, o per meglio dire, schernita con avere un Vescovado in possesso, e la entrata di più Vescovadi in godimento. E questa è la causa, che poche Prelature di entrata abbondante, se non sono assunte da persona di eminente qualità, possono isfuggire il tarlo della pensione. Ecco dunque un altro motivo, che ha il Principe di Venezia in casi, che meritino patrocinio di deludere l'arte coll'arte, e giustificare maggiormente la concessione de' suoi suffragj.

Al Duodecimo. *Che s' impediscano gli Ordinarj de' luoghi a fulminare scomuniche ne' casi disposti da' sacri Canoni* (1).

Ed al decimoquarto. *Che nella Città di Venezia vi-*

(1) Nel primo volume abbastanza abbiamo indicato i casi opportuni per fulminare scomuniche senza conculcare la Civile Polizia.

vivano quieti e pacifici, gli scismatici, gli eretici, i pubblici concubinarj, ed usurarj senzachè il Prelato proceda a scomunica, o altra pena afflittiva.

Le affinità delle materie, e l'oggetto, che abbiamo di non annojare il lettore con cose replicate, o superflue, ci ha fatto unire questi due richiami, perchè parlando dell'uno s'inciampa necessariamente nell'altro. L'impedimento, che si fa all'Ordinario di procedere a scomuniche contro de' secolari, non può essere giustamente esaminato, se non vengono bilanciati i delitti, per li quali si fulminerebbero queste scomuniche. Ma prima ripeteremo per fondamento di questa risoluzione l'uso mai interrotto dalla Serenissima Repubblica, che il foro laico sia quell'unico posto da Dio in questo paese a dispensare giustizia, così nell'addossare, come nel concedere premio. Quì non si ammette quella distinzione de' Curiali, che uno, il quale per natura nasca suddito di questo Principe, in altra considerazione sia fatto suddito degli altri, anzi diventa suddito di un suddito, se il Prelato sia nel ruolo de' sudditi nazionali. Chi legge il Vangelo sentirà, che gli Apostoli alla communanza de' Fedeli diedero il titolo di Grege, al superiore Ecclesiastico quello di Pastore. La condizione di suddito viene commemorata da Pietro, anzi commendata tanto al laico, quanto all'Ecclesiastico verso il Signore temporale. *Servi subditi estote in omni timore Dominis vestris.* Tutti quelli, che ubbidiscono ad un altro, non so-

no

no suoi sudditi *proprie dicti* ; è vero, che un grado, che ha un altro grado superiore, rassembra, che apporti soggezione, *sed analogice, non univoce*. Anche l' Angelica Gerarchia fa, che l'Angelo superiore comandi con la intenzione divina all' inferiore, ma non per questo l' Angelo dell' infimo Coro è suddito al Coro superiore. Un Preposito di un Monastero comanda i monaci, gli chiama suoi sudditi, ma abusivamente, perchè non sono sudditi, ma confratelli nello stesso obbligo, nella monastica disciplina; ma con questa differenza, che la regola resta singolarmente raccomandata al Preposito. E' moderno l' uso, che il Vescovo ed il Prelato della religione chiami con titolo di sudditi i Diocesani, ed i Religiosi, può essere, che questo uso sia gemello del costume de' Papi, d' intitolarsi Pontefice Massimo, tralasciato l' antico cognome di Vescovo, servo de' servi di Dio. Non mi dicano i Signori Curiali, che ora con questo assioma io voglia ritrattare ciò, che tante volte ho confessato in questi miei scritti, che vi sieno molti casi, ne' quali i laici sono soggetti alla giuridizione Eccclesiastica, perchè non è così, e conosco ancora io, che il peggiore difetto di un disputante sia meritare la propia ridarguzione. Non nego ciò, che ho confessato; ma bilancio la vera qualità del suddito. Conosco, che possono occorrere ne' laici delitti soggetti per ragione al foro Ecclesiastico, ma non per questo confesso, che sieno suoi sudditi; nemmeno mi dicano, che questa sia questione verba-

bale, perchè è distinzione necessaria, e tralasciata che fosse, avrebbero loro fermato un gran punto di vantaggio per contendere il resto; per rispetto che se assentito fosse, che il Prelato abbia sudditi di vera essenza di suddito, caderebbe per conseguenza, che avesse anche legittima potestà di procedere contro di loro per ogni delitto, e sarebbe come evidente ingiuria, che il Principe laico volesse impedirgli questa libertà. Ora veniamo a' delitti spezialmente.

Se parliamo del più grave, ed importante registrato nell' inventario, che è l'eresia, siamo di accordo, che spetti al foro Ecclesiastico, e lo siamo anche in caso di pacifica giuridizione, perchè mai il Principe di Venezia s' ingerisce in questa cognizione, che non è di perizia laicale, e non deve, e non sa il foro laicale speculare la mala qualità dell' eresie per potere confrontare il dogma della Fede col segno esteriore fatto dal preteso eretico. Non è questa speculazione del laico, e bisognerebbe per giudicare questo delitto, che il Giudice avesse un attestato di un pubblico studio di dotti, ch'egli fosse Maestro di Teologia, se la sufficienza di alcuna persona singolare vi arriva per dote sua peculiare, sarà lodevole bensì, ma non necessaria per essere buon Principe laico. Questo delitto dunque spetta al foro Ecclesiastico *de jure & de facto*, e già siede l'uffizio della Inquisizione, costituito singolarmente dal Pontefice per questa giudicatura, ed all' occorrenza procede non solo

lo a penitenza ſpirituale, ma anche afflittiva (1). A pena di ſcomunica non paſſa, perchè queſta non ſi dee fulminare per delitto, che ſia già conſumato, ſe non vi ſia la contumacia. Per altro ſe uno ha parlato, creduto, ed operato ereticamen-

(1) Non ſi controverte, che le materie di Fede, ed i delitti di ereſia ſieno di privativa cognizione de' Veſcovi. I laici, che con ſacrilega temerità celebrano la S Meſſa, aſcoltano le Confeſſioni, ſvelano il ſuggello Sacramentale, o eſercitano le Sacre funzioni, ſono puniti dalla Poteſtà Eccleſiaſtica, la quale ſecondo la vera Diſciplina della Chieſa, e le regole Canoniche con ſole pene Spirituali procede contro di eſſi, come contra i delitti di poligamia, di furto della Sacra piſſide con le particole conſegrate, di beſtemmia, contro de' pubblici peccatori e Scandaloſi, de' ſacrilegi, degli adulteri, de' Concubinarj, degli uſurarj, ec. *Concord. Cap.* VI. Al Principe poi ſpetta il diritto di caſtigare con pena afflittiva. Eſaminiamo il delitto dell'Ereſia ſecondo quella definizione, che i più dotti Canoniſti c' inſegnano: Come *Van-Eſpen Par. III. Cap. 2. tit. IV.* Per diritto non men Canonico *can.* 42. *cauſ.* 23. *qu. S.* che civile *tit. Cod. de fide Cath.* e *de hæret.* ſono i Principi i Protettori, e cuſtodi della Criſtiana Credenza, Per gius Romano tra' pubblici delitti deferivaſi l' ereſia, l. 4. *C. de hæretic.* Gli Imperadori Teodoſio l. 9. *C. Th. eod.* e Giuſtiniano *Auth. præſentes C. eod.* ſtabilirono l' ultimo ſupplizio contra gli Eretici. Federigo II. nella Coſtituzione *Inconſutilem de haereticis & Patarenis* preſcriſſe procederſi contra gli eretici, come rei di delitto pubblico, di leſa Maeſtà divina, con la confiſcazione dei beni, e ſenza inquiſizione, dandoſi al Veſcovo la cognizione contra i Cherici, e laici: *A viris Eccleſiaſticis, & Prælatis examinari jubemus*. Nel Secolo XII. Innocenzo III. diede a varie perſone probe, e dotte l' uffizio della Inquiſizione contra gli eretici: il che fu approvato da

mente, convinto che sia, si resipisca, può per correzione essere afflitto corporalmente, ma non cacciato dalla unità della Chiesa con la scomunica, anzi dee essere restituito, se fosse già scomunicato, perchè la Chiesa dee imitare lo esempio di Dio, il quale *ad interitum carnis*, ma non a morte dell'anima, castiga ogni più grave ec-

da Federigo II. Questa Inquisizione non fu ricevuta nel Regno di Napoli per lo Spezial privilegio di essere i Vescovi nelle loro diocesi gl' Inquisitori contra gli eretici *tom. 2. privilegiorum Regni pag.* 230., e con Regal Carta de' 29 Decembre 1749 fu questo privilegio confermato, come per eterna memoria della posterità scorgesi scolpito nel marmo sistente su la soglia della Chiesa di S. Lorenzo Maggiore, che così comincia: *Avendo il Re conosciuto con consulta della Camera di S. Chiara. ec.* Nello stesso anno con ordini circolari fu prescritta a' Vescovi la disciplina per procedersi contra l'eresia, ed altri delitti, in questo modo.

I. Che per quanto riguarda gli Ecclesiastici secolari, e regolari inquisiti di Eresia, sia di leggiero, sia di veemente sospetto della medesima; come altresì per quello, che concerne a' laici nel solo reato di Eresia, o pure di altro delitto, che sia di privativa cognizione della sola potestà Ecclesiastica su i laici a tenore del Capitolo VI. del concordato, detta Curia ordinaria Arcivescovile non debba procedere nè a citazione, nè a carcerazione, veruna, se prima non esibisca a S. M. il processo informativo, e che dopo aver ottenuto il Real permesso, possa eseguire la citazione, e la carcerazione suddetta, procedendo anche per lo di più; e subito che avrà interposta la sentenza, prima di pubblicarla, ed eseguirla, debba per la seconda volta esibire a S. M. il processo, ad oggetto di vedere così nella prima, che nella seconda volta, se sieno stati tali atti formati convia

eccesso: se il peccatore resipisca dalla eresia, debbono cessare le querele, perchè cessano già le contese.

Circa poi gli scismatici, la speculazione non può cadere, che su i Greci, i quali con tal nome vengono denominati dalla Corte. Porterò una

via ordinaria, giusta le leggi del Regno, e le grazie concedute a questa Città.

II. Che dandosi a' rei la difesa, quando nulla da medesimi possa sperare il Fisco, l' istessa Curia Arcivescovile non li debba tenere ulteriormente nelle carceri criminali, nè in altre carceri segrete, ma bensì debbano detti rei stare in comune con tutti gli altri carcerati civili, e che abbiano anche la facoltà, unitamente con tutti gli altri, di scrivere, e parlare a chi loro piacerà, quando, ed in quella guisa, che lo desiderino: con condizione ancora, che lo possano chiedere senza essere obbligati di ottenerne licenza veruna: a' quali rei debba darsi un Avvocato da proporsi volta per volta, giusta le occorrenze, dalla Deputazione del Santo Uffizio di questa Città, e che sia anche approvato da S. M., il quale Avvocato dovrà praticare ogni più esatta diligenza, ed attenzione nel di loro patrocinio, perchè rimangano i summenzionati rei esenti da ogni loro sinistro pregiudizio.

III. Che in tutte le citazioni da farsi, tanto per le cause di Fede, quanto per qualunque altra causa ordinaria, non meno de' rei principali Ecclesiastici, che Laici, debba la menzionata Arcivescovil Curia espressare la causa precisa del delitto, per cui saranno spedite le anzidette citazioni.

Finalmente bisogna osservare, che queste grazie, e privilegi da S. M. Ferdinando IV. con Regal Carta del dì 8. Agosto 1761. furono confermate, e rinnovata l' Enciclica ai Vescovi del Regno dal Delegato della Regal giurisdizione.

una sola ragione di convenienza, che basterà per risolvere tutte le loro dispute. Se il foro laico di Venezia permettesse al Prelato di castigare corporalmente questi già detti scismatici, verrebbe ad assentire alla distruzione de' propj sudditi, mentre la Repubblica Serenissima ha tanti Stati, e paesi di Rito Greco, a' quali converrebbe sempre sfuggire la faccia del loro Principe naturale, se capitando in Venezia trovassero un carcere, o una proscrizione per diversità di credenza. Come non aspetta al Principe laico la discussione di questo dissentimento, così non è dovere di coartare le coscienze de'sudditi, e dar loro occasione di affettare la soggezione del Turco, ove abbiano libera coscienza. Bisogna rimettere la provvisione di questo disordine a Dio, il quale come ha edificato la Chiesa, così saprà anche correggerla e ristorarla nel tempo predestinato dalla sua volontà.

Quanto poi a' pubblici concubinarj, ed usurarj va fatta qualche distinzione di esame. Questi delitti sono ambedue reità appresso il tribunale di Dio, perchè poche, o nessuna colpa sarà colpa avanti il giudice terreno, che non sieno pur anche delitti avanti la giustizia di Dio, fondandosi per ordinario la legge civile sopra la ragione naturale, e sopra l' osservanza del Decalogo, ma non perciò ogni peccato verso Dio è delitto punibile dalla giustizia umana, se non causi danno immediato al prossimo, detratti quei delitti, che a dirittura offendono la divinità, come la bestemmia, perchè offen-

do-

dono Dio coll' ingiuria, ed il prossimo con lo scandolo, e chiamano perciò due castighi, l'uno in questa vita dal giudice terreno, l'altro nella eterna dannazione per celeste giudizio.

Ritornando a capo della discussione del concubinato, e dell' usura. L' usura offende il prossimo, perchè con male arti leva la roba altrui con rapacità, ed avarizia. Ma questo è delitto totalmente soggetto al foro laico, che dallo studio e dalla legge ha sufficiente cognizione della reità, perchè il pretendere, che questo delitto sia spettante al giudice Eccclesiastico, perchè offende la giustizia di Dio, e causa danno al prossimo, è ragione tanto universale, che assumerebbe la cognizione di ogni altro delitto, quanto si voglia secolare, anche ogni colpa riputata colpa dal Principe, e se questa ragione fosse valevole di demandarne la cognizione all' Ecclesiastico, sarebbe ancora buono da farlo Principe universale, tanto in Venezia, quanto in Roma; ma gli occhi de' Veneziani non patiscono tale caligine, che non sappiano distinguere questo oggetto, anzi nella costituzione di questo foro vi è un Magistrato singolare, eretto a questa cognizione de' contratti feneratizj per soccorrere alle giuste querele de'ricurrenti, perchè il volere per altro castigare uno, come manifesto usurario, senza ricevere altra prova, che l' apparenza, e la fama, facilmente potrebbe ingannarsi, perchè Dio solo è quel Giudice, che non ha bisogno di testimonianza e di prove.

Se poi parliamo del concubinato, questo non

è delitto, che offenda il proffimo, che per lo mal esempio, come sarebbe se un laico si scandalezzasse della Simonia, se la osservasse in qualche Prelato. Il voler punire con pena corporale tutto ciò, che l'uomo fa contra la coscienza per ragione di mal esempio, sarebbe istituire un tribunale di troppe faccende, perchè ogni operazione mala è di mal esempio, ed ogni peccato è di operazione mala; onde tutto il mondo sarebbe carcere di questo giudice, il quale neppure sarebbe egli fuor di censura, perchè la innocenza dell' uomo non ha più lunga vita del settennio. Questo rigore non si è mai osservato nella legge di Dio scritta da Mosè, nè dettato da Cristo. Prima che peccasse Adamo, ebbe per minaccia la morte; se vogliamo intendere, che la minaccia fosse fatta della morte corporale, fu differita 930. anni; se dell'eterna; la scansò con la penitenza. Altra è la fragilità, altra è la malizia, benchè ogni fragilità sia accompagnata da qualche malizia, ma la malizia *propie dicta* è quella, che impugna l' onnipotenza di Dio con animo sfrenato ed alieno dalla penitenza. Quì in Venezia si è appresa una dottrina, che con centuplicate esperienze non può restare capita dalla Corte di Roma, ed è, che la riduzione degli sviati sia opera dell' ammonizione fraterna, non del flagello del giudice, e che nessuno si fa buono per umano castigo, ma bensì per forza di esempio, *magis movent exempla quam verbera*.

S. Agostino, mentre che era monaco, pretese

 un

un giorno andare a predicare per la Città. Si vestì la cappa, e col suo compagno si diede a spasseggiare per le piazze sino alla sera, e già avvicinandosi la notte si ridusse al Convento. Il compagno allora si prese la libertà d' interrogarlo, per qual causa non avesse predicato. Ho predicato abbastanza, rispose. E così fu, mentre la vita di quel Santo uomo, che più operava bene di quello che predicasse agli altri, ricordò a tutti la temperanza de' costumi: e questi si trovarono persuasi molto più da quella muta eloquenza, che se fossero stati uditori di un lungo ed elaborato discorso.

Chi volesse far un conto di esperienza, vedrebbe, che questa clemenza Veneta riduce maggior numero di dissensienti alla credenza Cattolica, ed alla osservanza della disciplina, che la severità degli altri governi, che procedono a scomuniche, ed a carceri contra gl' inubbidienti. Fomentano anche il rigore e la ipocrisia, quando si scomunicano gli impenitenti, molti dei quali, per evitare la taccia e la infamia del secolo, si facessero rei di maggior iniquità verso Dio coll' accostarsi all' altare senza preparazione, e per altro fine che per la salute dell' anima. La medicina è salutare, se è presa a tempo; se fuori di tempo è veleno. Ogni azione di Cristo è per noi Cattedra di erudimento. Volle per capo della Chiesa un pescatore, non un cacciatore, perchè l' uno adopera l' archibugio e lo spiedo, e quello la rete. Tutta la notte si affaticarono in vano i Discepoli nella

Pe-

pescaggione. Avvertiti da Cristo che gettassero la rete nella destra della nave, fecero copiosissima preda. Serve l'uno e l'altro per insegnarci, che il peccatore aveva da essere preso, ma non morto, con destrezza, ma non col rigore. Così dunque si costuma in Venezia, che il Prelato non proceda a censura, se alcuno fosse negligente di comunicarsi la Pasqua, per non fare di un fornicatore un sacrilego, perchè se è un articolo di Fede stabilito dal Concilio di Trento, che l' empio non si giustifica senza la grazia, non si troverà mai nell' umana industria, sia dispensiera, quanto si voglia, di castigo, o di premio.

Al Decimoterzo. *Che se alcuno senta spirito di vocazione alla Religione, e perciò vesta lo abito, ad ogni minima doglianza de' parenti, si faccia uscire con pretesto di seduzione, o pure se si lasci al monastero la persona, si trattengano i beni a comodo de' parenti.*

Bartolommeo Apostolo predicando la Fede di Cristo agl'Indiani fu richiesto a sanare la figlia del Re ossessa dal demonio; alla cura della quale avevano travagliato molto tempo i loro Bracmani indarno. La liberò, comandando allo spirito maligno in nome di Gesù Cristo, che si partisse. Restarono per tal' effetto molto allegri i Satrapi del Regno, e molto consolato il Re, ed ammiratore ancora di questa divinità a loro novellamente predicata. Non però si convertì, ma per rendersi grazioso di tanta buona opera, regalò a Bartolommeo molt' oro. Il divino Apo-

ſtolo allora lo avvertì, che questa non era la ricchezza, che desiderava egli, perchè attendeva premio maggiore, quanto era, che egli facesse dono della sua anima a Gesù Cristo, che ne sarebbe buon custode in questa vita, e glie la renderebbe gloriosa nell'eternità, e gli rimandò i suoi tesori. Convinto il Re da tanta integrità di animo, credè, e si battezzò, e parve a lui che pure nato in paese, ove si fa raccolta d'oro annuale, che solo fosse prova maggiore della verità della nuova dottrina il resistere all'appetito de' beni mondani, che operare effetti maravigliosi, e comandare il demonio. Nella cattività di Babilonia osservava Daniele Profeta la cecità di quel popolo in credere a quei loro falsi Dei, ed alcuna volta gli proverbiava. Quella gente ignorante gli portava per testimonio della supposta divinità, che ogni giorno il Re mandava al Tempio quaranta pecore, sette bovi, molto pane e vino, e chiusa la porta col sigillo Regio, la mattina si trovava tutto svanito. Sorrise Daniele, e disse, che questa sarebbe stata virtù di lupo, non di un vero Dio, che non ha ventre da pascere, o bisogno alcuno di nutrimento; ma che queste vittime saziavano la fame de' loro Sacerdoti, i quali bugiardi, al pari dell'idolo, rubavano le oblazioni; seminata perciò la polvere secretamente sul pavimento del Tempio, furono riconosciute le pedate, che conducevano ad una occulta spelonca, dove nella notte chetamente uscivano quei loro Templarj, e ru-

e rubavano le vittime per poi scialacquare lussuriosamente nelle loro case.

Ignazio, Fondatore santissimo della Compagnia di Gesù, diede istruzioni a Cosimo Torres, uno de' suoi compagni, mentre s' introduceva nel Giappone, le quali potrebbero servire di Vangelo, quanto a' costumi, a tutti gli Ecclesiastici, non che regolari; la somma delle quali, oltre la temperanza delle passioni, si riduceva a staccarsi dall' interesse, e nemmeno farsi depositario delle limosine, che gli fossero date spontaneamente da' Fedeli per farne distribuzione a' mendichi, portandogli per esempio, che fosse molto difficile maneggiare il fango, e non imbrattarsi le dita. Questo Santo uomo ebbe a dire, che se avesse al suo seguito quattro compagni soli staccati totalmente dall' interesse, spererebbe di convertire tutto il mondo, e prevedeva ancora egli, che questa virtù da tutti si loda, ma da pochi si acquista.

Filippo Neri, edificando gli animi de' suoi Fiorentini col buon esempio, ebbe offerta da un suo parente molto ricco di lasciargli la sua eredità, ma egli, tuttochè senza regola, e senza voto di Religione, ricusò l' offerta, ed esortò quel suo amorevole parente a trovarsi erede di altro genio, che il suo. Tutte queste osservazioni renderanno persuaso il discreto lettore, che religione ed eredità sieno per natura incompatibili, benchè per convenienza tollerate. Io stesso, che tanto affermo, non sono fuori di censura, perchè non mi vanto composto di altra

massa, che comune, la quale, tutto che raffinata alquanto nel fuoco della carità, è però terra fragile, come gli altri vasi del secolo; *quasi pannus menstruatus universæ justitiæ nostræ*, dice Isaia. Ma se tanto confesso per pagare un debito alla verità, non posso però se non lodare quel Principe, il quale si scopra, che per ridurre alcun soggetto alla Religione, in cui vi sia corsa alcuna seduzione, egli col comando assoluto resista a questo sacrilegio, e faccia lasciare libera la persona suddetta, perchè se la vocazione sarà vera, non si fermerà per questo disturbo, ma come oro nella fornace darà prova maggiore della finezza. Quante traversie del padre e de' paparenti ebbe San Tommaso d'Aquino, che volevano estrarlo dalla Religione? Sinchè fece conoscere, che la sua era vocazione, non persuasione, *spiritus ubi vult spirat*, *& nescis unde venit*, *aut quo vadit*. Quest' azione de' Principi non è ingiuriosa alla religione, ma anzi protezione del Canone, che prescrive molte cauzioni, e dee esaminare la volontà del vovente, se voglia fare sacrifizio a Dio dell' arbitrio umano. Che occorre dunque dolersi di questa osservanza del Principato Veneto. Tassano il Governo, che creda facilmente a' parenti, che si querelano di questa seduzione. E' meglio (rispondo) eccedere in credenza per impedire il disordine, che per uno scrupolo d'impedire la religione lasciare la strada all' inconveniente. Non è buono per la religione l' introdurvi un sedotto, perchè come si osserva nella natura, *quod nihil violentum sit*

per-

perpetuum; presto succedendo il pentimento a quella spuria deliberazione dannerà se stesso, e strascinerà molti altri nel braccio della disperazione. Non è danno della religione, come non è danno del Capitano tralasciare di arrolare un soldato pusillanimo, e fuggiasco. Se questa scusa sarà falsa, presto quel soggetto con l'ingresso a quella religione in altro dominio, o in questa Città in altro istituto, sarà libero di professare regolarità, se la voglia, *in domo patris mei mansiones multæ sunt*. Ogni regola è strada diritta al Cielo, se il viaggiatore non inciampi.

Ma il lamento non si ferma quì, e prosequisce, se si lascia al Monastero la persona, si trattengano i beni a comodo de' parenti. Or quì è il male, e quì và posto l' impiastro per cavare la putredine. Grande cosa, dico io, che ancora non si sia udito alcun richiamo per pretesa di seduzione per uno, che abbia vestito l' abito di religione; che non voglia possesso di beni immobili, e che viva solo, come la conchiglia di rugiada celeste. Mi diranno i Signori Curiali, che i parenti in vece di dolersi si rallegrano, che il consanguineo vesta quell' abito, perchè in tal modo i beni restano senza fatica, e perciò se anche vi fosse seduzione, non la querelano. Non è così; perchè la seduzione di tali istituti è come la chimera, che si può fingere, ma non si trova, e però non la querelano; *omne agens agit propter finem*, disse il Filosofo, e Davidde stesso parlando con Dio, *inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas*

propter retributionem. Che fine di propio vantaggio può avere un Cappuccino a persuadere alcuno a vestire il suo abito, se nè in publico, nè in privato può il nuovo fratello portare alcun benefizio? Anzi quanti più commensali, tanto minore sarà la vivanda di ognuno. Io non voglio registrare da chi, e quanto più dagli altri si sieno udite queste doglianze. Dirò solo, che Ignazio diede buoni ricordi, i quali se fossero *in viridi observantia*, vi sarebbe più edificazione di spirito, benchè minore edificazione di case. San Paolo epilogò la vita Apostolica in due parole, *tanquam nihil habentes & omnia possidentes*, ma si professa da alcuni, che ora non è tempo di fare miracoli, perciò sia espediente far procedere, se si può, l' *omnia possidentes* per isfuggire il *nihil habentes*. Ma, dico io, questa è la ragione umana: è vero, rispondono essi, ma è tuttavia permessa. E' permessa, dico io, più per dispensa, che per istituto, per isfuggire maggior male, non per causare più gran bene. I Farisei sentendo, che Cristo predicava, che il matrimonio faceva di due corpi una sola carne, lo redarguirono, che Mosè avea permesso nella legge il libello del repudio; ma egli rispose, e disse, che a principio non fu così, e che Mosè l' avea permesso *ad duritiam cordis vestri*.

Per ritornare in filo; la Repubblica Serenissima come si fa gelosa di reprimere la seduzione religiosa, in non impedire ad alcuno la libertà, se alcuno o grande, o picciolo, o ric-

co,

co, o povero voglia veſtire l'abito di una regola, e faccia conoſcere, che queſta ſua azione ſia deliberazione matura, fatta in tempo e modo congruo, non fa alcun oſtacolo, che lo trattenga; ſe voglia legare la ſua eredità al Monaſtero, è in libertà, e pure Santo Agoſtino ſcrive, *qui vult Eccleſiam inſtituere & filios exhæredare, alium quærat conſultorem, quam Auguſtinum*. Si oſſerva ſolo queſto, che una tal deliberazione peſante per lo ſecolo, per li parenti, per la perſona ſteſſa del vovente, ſia naturale, non adulterina. Quanti Dogi Sereniſſimi ſazj della umana grandezza veſtirono l' abito di S. Benedetto, ſenza trovare oppoſizione alla loro vocazione? S'invigila ſopra quei giovinetti, i quali appena uſciti dalla pubertà vantano una tale coſtanza contra l' uſo della natura, che è per ſe ſteſſa proclive a' delitti. Per finire, dirò, che l' età giovinile paſſa alle volte per lo crivo di queſto pubblico eſame, l' adulta va eſente d'inquiſizione, perchè ſi ſuppone abbaſtanza prudente per reſiſtere al ſeduttore.

All'ultimo *parliamo della violenza* (così chiamata) *alla navigazione del golfo; forzando quelli, che navigano alle riviere della Romagna a pagare i dazj, ſe vogliono introdurvi vittovaglie, merci, ferramenti, animali, ſali, ed ogni altra coſa, che paſſi per lo golfo*.

Dopo tanti diſcorſi, ſiamo di nuovo in un pelago di doglianze, mentre ſiamo nelle lamentazioni del golfo. Sopra due fondamenti dovrebbe erigerſi la giuſtizia di queſti lamenti, o perchè

niera, che si osserva nel mondo, e nella somma libertà appunto dell' uso comune, e della onestà propia con gli stessi sudditi di Venezia, e quì non milita doglianza; se non da chi abbia genio, ma non ragione di dolersi.

Aggiungerò, che se le merci, le quali passano per lo golfo, fossero in qualche stagione di carestia, o per altra mancanza di provvisione necessaria al sostentamento di Venezia, e perciò restassero deviate dalla Romagna, ed incamminate a Venezia anche con forza, e comando; quest' azione non sarebbe ingiusta, come prodotta dalla necessità, ed accostumata dagli altri Principi, i quali non solo di vittovaglie, che hanno il privilegio della estrema necessità, che è superiore a tutte le leggi, ma anche di danaro contante, hanno fatta ripresaglia per soccorrere a' bisogni pubblici, come in altri ho osservato molte volte; e non mai ancora sul proposito della moneta nella Repubblica Serenissima. La ragione, che giustifica questo uso de'Principi, è, che tutto ciò, il quale si trova nella sua dizione, sia soggetto al loro comando, quando il fine sia onesto, e resti servata la permutazione in altro equivalente: e di questo non più.

Se poi il lamento versi, non perchè venga ecceduto il modo, ma l' autorità ed il titolo, dirò pure, che l' autorità ed il titolo sarà legittimo, ogni volta che si confessa la padronia del golfo nel Principato Veneto, perchè questo è il titolo, che hanno gli altri Principi ancora di riscuotere dazj da' quei mercanti per li loro

ro paesi, e con questo titolo stesso il Pontefice riscuote le sue gabelle. La difficoltà tutta si riduce a provare la legittimità della padronia del golfo, a che ci vorrebbe lunga disputa, essendo materia molto delicata e sensibile non solo al Papa, ma ad altri Principi di Sovrana dignità, e perciò a misura dell'importanza della materia ricercherebbesi abbondanza di discorso, si anche perchè le stesse persone private ne patiscono un senso famelico; ma in questi scritti un tanto esame riuscirebbe forse nojoso, perciò ci ridurremo alla sostanza, ed alla brevità, e diremo soltanto, che basti a provare il supposto. In altro luogo e tempo si potrà saziare la curiosità comune.

Un perito Giureconsulto ebbe a dire, che se alcuno si accingesse a volere con ragioni fondate giustificare il titolo di alcun corpo di beni ad un privato, non potrebbe venirne a fine, se non con gli Ebrei, quando possederono la terra di promissione; come cosa conceduta da Dio, o con altro, che a'giorni nostri avesse comprato da qualche legittimo Principe le alluvioni di qualche fiume. Per altro nel dimostrare il documento del terzo, quarto, e quinto possessore, non si esenterebbe dal sospetto, che in grado piú antico non vi possa essere corsa la usurpazione, che nelle replicate incursioni da' Barbari fatte in Italia, e da Attila singolarmente, i loro antenati abbandonassero le Città, e di accordo sepellissero tutto l'oro, che avevano, in un pozzo, del quale per incendj, desolazioni, e morti

per-

perderono la notizia del confine. Restata nella mente de' posteri la certezza, che vi sia, ma smarrita la notizia del luogo osservarono per molti centinaja di anni, che vendendo alcuno ad altri casa, o podere, sempre nello istrumento di alienazione inserivano queste parole, *salvo jure putei*; perchè il venditore non intendeva perdere l'azione di quel gran tesoro, se per buona sorte in alcun tempo si fosse ritrovato in quella casa, o campo da lui venduto. Tanto osservarono tante centinaja di anni. Al giorno d' oggi considerato da loro, che se questo pozzo si ritrovasse, sarebbe impossibile rintracciare il vero padrone, perchè ogni venditore aveva fatto la stessa riserva, sicchè bisognerebbe ascendere fino a' tempi di Attila, cosa disperata per la variazione di tanti accidenti, ed hanno finalmente tralasciata la riserva, e decretato tra loro, che chi lo trovi, se l' abbia per suo, quando il tempo della invenzione si aggiusti col tempo del suo attuale possesso del campo, o casa, che lo teneva nascosto, perchè nelle cose, che consistono da tempi molto antichi, non si può trovare miglior titolo, che un lungo e continuato possesso.

La Repubblica Serenissima possiede il mare Adriatico, che anzi da tutti i cosmografi, tralasciata l' antica denominazione, viene chiamato il golfo di Venezia. Se alcuno vuole impugnare questo dominio, è forza, che mostri un legittimo dominio degli altri avanti di essa, le ragioni de' quali sieno passate in questo contradditore, ma

ma ancora che foſſero paſſate, è neceſſario, che non ſieno ſtate prima in alcun modo decadute, o perdute dall' antico dominio. Se il Papa vuole promuovere queſta conteſa, perchè abbia molte riviere, che da ponente ſervono di gengive a queſto golfo, queſta ſteſſa ragione ha la Sereniſſima Repubblica, perchè dal lato di Levante ha maggiori riviere del Papa, che ſono ſpiagge dello ſteſſo mare. Queſta ſteſſa preteſa volle intentare la Spagna, per avere ancora ella gli Abruzzi, e la Puglia ſopra lo ſteſſo golfo, le ſue ragioni ſi riferiſcono a quelle del Pontece (1). Un altro Principe potrebbe vantare la ſteſſa ragione per le ſpiagge dell' Albania, e dell' Epiro, che è il Turco, ma non credo, che il Papa voleſſe colleganza con queſto Potentato, mentre tra loro profeſſano le maggiori inimicizie, e che ſi vorrebbero affatto diſtrutti. Ecco dunque, che in queſto principio di diſcorſo il Papa, che ſi lamenta di uſurpazio-

(1) Per non dare imperfette notizie benvolentieri tralaſcio quì di eſaminare la ſentenza di Fra Paolo ſul *Dominio del Mare Adriatico*, mentrechè l'Autore con gran penetrazione di ſpirito ſcriſſe in favore della Repubblica di Venezia due Allegazioni ſul *Dominio del Mare Adriatico*, che ſuccedono alla *Storia degli Vſcocchi*, ed *Allegazione del Frangipane*. Dopo ſiffatta dilucidazione di opinioni ſeguendo le noſtre memorie Napoletane tratteremo il dominio di quel mare ſenza decidere la gran lite tra il *Mare liberum* di *Ugone Grozio*, ed il *Mare Clauſum* di *Giovanni Seldeno*, affinchè l' erudito Lettore poſſa con giudizio diſtinguere il favoloſo dal vero.

zione, non può mostrare ragione alcuna peculiare, se questa ragione, posta che sia in bilancia, preponderà per la Repubblica Veneta. Si contenterebbe il Pontefice, che questo dominio fosse però diviso, giacchè egli non vi ha singolarità, ma la Repubblica non può assentirvi, perchè oltre alle ragioni comuni col Papa, ha il titolo speziale dell' inveterato possesso. Per altro ripiglio, che la ragione delle riviere andrebbe participata col Turco. Questo possesso per sua natura, e per altre rilevanti circostanze si rende ponderosissimo per la padronia della Repubblica.

Prima dirò, che a principio, quando fu posseduto dalla Repubblica, non sarebbe stato tollerato per mansuetudine da tanti Principi, che avevano interesse su questo mare, se a quel tempo, che fu vantato il possesso, non l' avessero conosciuto fondato in ragione. Allora la pretesa, come nuova, era disputabile, e non la avrebbero lasciata correre senza richiamo, perchè avrebbero previsto, che il tempo l' avrebbe sempre più rinforzata. Hanno taciuto i Principi, perchè non sapevano come fargli eccezione.

E' massima legale osservata per tutto, ove si pratichi la costituzione di Giustiniano; *Quæ in nullius bonis sunt, fiunt occupantis*. In due modi, dico io, una cosa può essere fuori del dominio di ogni uno, o perchè mai tal cosa abbia riconosciuta il Padrone, come le fiere in bosco, il pesce in mare, l'uccello in aria, e perciò ognuno, che ne faccia preda in luogo comu-

mune, diventa legalmente possessore di questi animali; in un altro modo una cosa può essere fuori del dominio di ognuno, non perchè a principio non abbia avuto padrone, ma perchè il padrone ne abbia trascurato la cura per molto tempo, in modo che non l' abbia difesa col suo vigore, e vedutala occupata dagli altri non ne abbia fatto richiamo. Questa deserzione considerata in termine congruo del più e del meno secondo l' importanza della cosa, fa presumere, che il padrone abbia ceduto volontariamente il dominio. Darò un esempio portato dalla Scrittura. Rut raccolse le spighe abbandonate da' mietitori di Booz, e veduta da lui non fu impedita punto in questa raccolta, ed ella perciò divenne giustamente padrona, perchè quelle ariste, tuttochè fossero della proprietà di Booz, seminate ed accresciute nel campo altrui, furono trascorse dalla falce del mietitore.

Con questi fondamenti della legge Imperiale e divina proporremo un dilemma; o questo golfo era fuori del dominio di ognuno, e fu giustamente occupato dalla Repubblica; o era in dominio di alcuno, ma abbandonato, ed è pure con ragione occupato, perchè il padrone coll'abbandono ne ha perduto, o ceduto l'azione. Ma esaminiamo un poco chi potesse vantare antichissimo dominio di questo golfo nella serie di Principi Cristiani, che oggidì sussistono, e così verremo in cognizione, se fosse abbandonato. Torniamo all' inventario. Se il Papa voglia pretendere antico dominio per esser ter-

ra

ra contermine, già abbiamo detto, che altrettanta, e più terra contermine avrà la Repubblica. E poi non è conseguenza, che l' essere padrone della riva importi padronia dell'acqua; perchè anche i privati hanno i campi, che sono rive de'fiumi, ma non per questo hanno ragione sopra i fiumi. Questa opposizione milita anche contra la Spagna. Del Turco non occorre parlarne; se non volessimo addurlo a vantaggio della Repubblica; poichè sebbene egli sia professore di barbarie, e di rapina, si tenga lontano da questo golfo, come convinto dalla validità del titolo della Repubblica medesima. Per questo capo dunque delle riviere il Papa non vi può pretendere azione propria, e valevole. Ma passiamo innanzi. Cosa potrebbe dire? Che la donazione di Costantino, il quale lo investì della maggior parte dello Stato (oltre a quanto gli donò la Contessa Matilde) faccia l'effetto, che gli abbia trasferite anche le ragioni, che aveva l' Imperadore su questo golfo. E perciocchè a quel tempo la Repubblica Veneta non era ancora *in rerum natura*, il Pontefice si dirà, che ne avesse acquistato il dominio? Rispondo. Le donazioni si assimigliano alle indulgenze, le quali per opinione de' Curiali *tantum valent*, *quantum sonant*. Se questa decantata donazione fa menzione espressa del mare, cade in conseguenza, che a quel tempo il Papa vi avesse il possesso, ma se non lo nomina, non si dee presumere: perchè se uno donasse i frutti del podere ad un altro, non si intenderebbe, che gli avesse dato il podere, ma so-

solamente l'azione di raccogliere i frutti. Tanto meno si può pretendere per ragione di accessorio ciocchè sia di uguale rilievo, o poco meno del principale. Perchè se con questa apparenza, che uno donasse, o legasse una casa ad un altro, pretendesse il donatario anche i mobili per essere contenuti nella stessa casa, si sarebbe ridicolo, quasi che il testatore, o il donatore non avesse saputo esprimerlo, se tanto avesse avuto intenzione di donare, ed alle volte può valere il mobile più, che la casa stessa. Fu ricercato una volta da un corsale poderoso ad un Governator di piazza marittima il comodo del porto per lo giorno e per la notte. E quegli consentì. Ma entrato che fu, lo pretese per tutti i giorni e per tutte le notti, il che vuol dire perpetuamente lo avesse fatto cessionario del porto. Non finirebbe questo discorso, perchè come si vedrà, la donazione non potè produrre questo effetto. Ma dato, e non conceduto, che così fosse, il Papa ad ogni modo vi avrebbe perduta l' azione, in quella maniera appunto, che l' ha perduta l' Imperadore Orientale. Perchè l'Occidentale nonmai vi può aver avuto pretesto di ragione, e l' Imperadore Orientale l' ha perduta per la deserzione volontaria, o per l' impotenza di preservarlo, o per sottrarsi dall'obbligo di difenderlo, onde siamo nel caso della legittima azione del primo occupante, che è la Repubblica. L'anno trecento in circa di nostra salute seguì il Battesimo di Costantino, poco dopo egli fe-

ce la trasmigrazione in Bizanzio, ed a quel tempo si professa la donazione del Principato terreno al Papa (1). Dal trecento fino all'ottocento ebbero i Papi dagli Imperadori susseguenti a Costantino talora grazie e privilegi, talora ingiurie e carceri, e declinando sempre più per la lontananza il rispetto degl' Imperadori in Italia, questa era talora tiranneggiata da' Longobardi, talora devastata da' Goti, ed il mare Adriatico sempre infestato da' corsali. Mancando l'Imperadore alla tutela di questo paese, parte per volontà, parte per impotenza, fu consigliato il Papa più volte a fare ricorso a' Francesi, e nell'anno settecento cinquanta tre Stefano III. personalmente in Francia proccurò ajuto contra i

(1) Concordemente riconoscono i Critici falsa la donazione di Costantino fatta al Papa del dominio temporale, come dimostrano Lorenzo Valla *tom. 1. Fascicul rer. expetendar.*, Pietro de Marca *de Conc. S. & J. cap. XII. lib. 3.*, il Baronio e 'l Pagi nell' anno 324., il Morino nella Storia *liberat. per Constantin. Eccles., deque orig. ac progr. potest. Secular. Rom. Pontif. cap. 8.*, il Tillemont nella Storia degl' Imperadori *tom. 4.*, ed altri: In quale occasione sia stata questa compilata, discordano gli eruditi. Opinò il de Marca quella essere opera de' legati Pontifizi, cioè Giovanni Sottodiacono e Panfilo per opporsi alla greca temerità. Il Boemero stimò fabro della impostura Stefano Papa, il che riprova Pietro Giuseppe Cantelio *hist. urb. metrop. p. 2. differ. 2. cap. 2. n. 7.*, ma sembrami piuttosto esser quella un lavoro fatto da qualche ignorante Greco per ingrandire il Patriarcato di Costantinopoli

Longobardi. Intanto ebbe principio, e notabile progresso per forze marittime la Repubblica di Venezia, perchè trovasi memoria nelle croniche Veneziane, che nel settecentoventotto ad istanza dell' Imperadore Giustino, e di Papa Gregorio cacciasse da Ravenna il presidio, ed il nipote del Re de' Longobardi, ed a buona fede restituisse la Città all' Esarco. Questo racconto fa prova, che l' Imperadore avesse in quel tempo poca, o niuna armata marittima nel golfo, ed il Papa nessuna potenza sul mare, se l' uno e l' altro ricercò l' ajuto della Repubblica.

Ecco un altro esempio delle sue forze nel settecentosettantatre: Carlo I. Re di Francia, che fu poi detto Carlo Magno, spedì in soccorso una buona squadra di barche armate alla espugnazione di Pavia proccurata dal Re, e quest' armata entrò per lo Tesino, e s' inoltrò nel Milanese. Questo è quel Re Carlo tanto parziale degli interessi Pontifizj, che meritò il più segnalato dono, che mai uscisse dalla Sede Romana, che fu un privilegio concedutogli da Adriano, e confermato in un Concilio di centocinquantatre Vescovi tenuto in Roma dal Papa a tal' effetto, che in avvenire l' elezione del Pontefice Romano restasse demandata al Re di Francia. Fu questa marca di tanto splendore, che abbagliò la mente di Lodovico suo figlio, sicchè ridonò a Papa Pasquale questo diritto, e rimise l' elezione al modo ordinario, con condizione che l' eletto Pontefice consecrato, o, per meglio dire, incoronato che

che fosse, spedisse i suoi Ambasciadori in Francia a giurare la pace.

Finalmente nell'ottocento vedendo Papa Leone sempre peggiorare la condizione dell' Imperador di Costantinopoli, e talora farsi ingiuriosa al Papato, e l' Italia abbandonata, prese ardire d'incoronare l'amicissimo Carlo Magno col titolo d' Imperadore Romano nella Chiesa di San Pietro di Roma, ad esclusione dell' Imperadore Greco, che era allora Costantino figlio d'Irene. Una tanta ingiuria sopportò egli senza risentimento per impotenza: il che maggiormente fa prova, che il mare Adriatico fosse esposto alle insidie de' corsali, sì anche all'occupazione de' più poderosi, nel numero de' quali già per esperienze passate, e per nuovi cimenti era la Repubblica Veneta. Restò anche poco dopo morto quel Costantino per sedizione de'sudditi l'Orientale Impero: e pretendendosi successore Niceforo, si fece quella famosa divisione dell'Impero in Orientale, ed Occidentale nell'ottocento e due, acconsentendovi tre Principi per diversi rispetti. Il Papa, per rendere in qualche parte fruttuosa l'incoronazione da lui fatta di Carlo Magno senz' autorità: Carlo, per legittimare un nuovo titolo senza ragione; e Niceforo, per decrescere le inimicizie, trovandosi estenuato di forze, e perchè non poteva millantarsi vindicatore d'ingiurie, se ancora egli cedeva per sola violenza. Fu dunque di accordo tra questi due Imperadori con la mediazione del Papa, diviso tutto il mondo Cristiano, ed assegnata a ciascuno la sua por-

Longobardi. Intanto ebbe principio, e notabile progresso per forze marittime la Repubblica di Venezia, perchè trovasi memoria nelle croniche Veneziane, che nel settecentoventotto ad istanza dell' Imperadore Giustino, e di Papa Gregorio cacciasse da Ravenna il presidio, ed il nipote del Re de' Longobardi, ed a buona fede restituisse la Città all' Esarco. Questo racconto fa prova, che l' Imperadore avesse in quel tempo poca, o niuna armata marittima nel golfo, ed il Papa nessuna potenza sul mare, se l' uno e l' altro ricercò l' ajuto della Repubblica.

Ecco un altro esempio delle sue forze nel settecentosettantatre: Carlo I. Re di Francia, che fu poi detto Carlo Magno, spedì in soccorso una buona squadra di barche armate alla espugnazione di Pavia proccurata dal Re, e quest' armata entrò per lo Tesino, e s' inoltrò nel Milanese. Questo è quel Re Carlo tanto parziale degli interessi Pontifizj, che meritò il più segnalato dono, che mai uscisse dalla Sede Romana, che fu un privilegio concedutogli da Adriano, e confermato in un Concilio di centocinquantatre Vescovi tenuto in Roma dal Papa a tal' effetto, che in avvenire l' elezione del Pontefice Romano restasse demandata al Re di Francia. Fu questa marca di tanto splendore, che abbagliò la mente di Lodovico suo figlio, sicchè ridonò a Papa Pasquale questo diritto, e rimise l' elezione al modo ordinario, con condizione che l' eletto Pontefice consecrato, o, per meglio dire, incoronato che

che fosse, spedisse i suoi Ambasciadori in Francia a giurare la pace.

Finalmente nell'ottocento vedendo Papa Leone sempre peggiorare la condizione dell'Imperador di Costantinopoli, e talora farsi ingiuriosa al Papato, e l'Italia abbandonata, prese ardire d'incoronare l'amicissimo Carlo Magno col titolo d'Imperadore Romano nella Chiesa di San Pietro di Roma, ad esclusione dell'Imperadore Greco, che era allora Costantino figlio d'Irene. Una tanta ingiuria sopportò egli senza risentimento per impotenza: il che maggiormente fa prova, che il mare Adriatico fosse esposto alle insidie de' corsali, sì anche all'occupazione de' più poderosi, nel numero de' quali già per esperienze passate, e per nuovi cimenti era la Repubblica Veneta. Restò anche poco dopo morto quel Costantino per sedizione de' suddi ti l'Orientale Impero: e pretendendosi successore Niceforo, si fece quella famosa divisione dell'Impero in Orientale, ed Occidentale nell'ottocento e due, acconsentendovi tre Principi per diversi rispetti. Il Papa, per rendere in qualche parte fruttuosa l'incoronazione da lui fatta di Carlo Magno senz'autorità: Carlo, per legittimare un nuovo titolo senza ragione; e Niceforo, per decrescere le inimicizie, trovandosi estenuato di forze, e perchè non poteva millantarsi vindicatore d'ingiurie, se ancora egli cedeva per sola violenza. Fu dunque di accordo tra questi due Imperadori con la mediazione del Papa, diviso tutto il mondo Cristiano, ed assegnata a ciascuno la sua por-

 zio-

zione, restati esenti dalla giuridizione tre Ducati, cioè il Romano, il Beneventano, ed il Veneziano; e restò anche dagli Ambasciadori de' due Cesari dichiarato, che i Veneziani restassero nella libertà delle propie leggi. Fu posto per confine dell' Imperadore Orientale Niceforo in Italia, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, ed il Ducato di Napoli sino a Gaeta; e tutto il rimanente dell' Italia al Francese, come Imperadore Occidentale.

Eccomi dunque mantenitore di parola col far vedere, che la donazione di Costantino non conferiva al Pontefice possesso di mare, e se anche, il che non è, glie lo avesse conceduto, il Papa di quel tempo l' avrebbe ceduto col consenso prestato a questa divisione dell'Impero coi termini dell'assegnamento già detto. Perchè lo Imperadore Orientale nonmai avrebbe potuto introdursi con armi ed armate nella Puglia, se fosse stato del Papa l' Adriatico, per lo quale aveva da Costantinopoli alla Puglia il suo diritto cammino. Non parlo della Calabria, della Sicilia, e del Ducato di Napoli, benchè non molto discosti dalla Puglia, perchè sono posti nel mare inferiore, detto comunemente Tirreno. Dirò anche, il che mi persuade, che il Papa di allora Leone non avrebbe taciuto, e lasciato passare senza contesa l' assegnazione di quel confine, se questa gli fosse riuscita di pregiudizio alla sua proprietà, sì perchè questo negozio fu mercantato dalla sua industria, sì perchè Niceforo non era in istato di usare violenza in Italia, avendo l' in-

l' inteſtine diſcordie vigoroſe. Il Papa ſi reſe quieto, perchè non perdeva coſa alcuna del ſuo, e perchè per verità non ebbe mai potere, o armata alcuna ſu l' Adriatico.

Suppoſto dunque per codeſte conſiderazioni, che la donazione di Coſtantino non abbia fatta commemorazione di mare, reſta inſieme conchiuſo, che il Papa non vi abbia diritto, perchè il poſſeſſo delle riviere non gli dà queſt'azione per tante ragioni da noi addotte ſinora.

Intanto di giorno in giorno ſempre più creſcevano le forze della Repubblica, che nell' anno ottocento e cinque valſero a rompere l'armata di Pipino, il quale a ſuggeſtione di Fortunato Veſcovo di Grado ebbe ardire di prendere Chiozza, ed aſſaltare la ſteſſa Città di Venezia nelle lagune, là dove ebbe la rotta: onde venne poco dopo la pace, facilitata da un oſſequioſo uffizio fatto paſſare alla Repubblica a nome di tanto inſigne per dignità e valore.

Nell' ottocento ventotto diede la Repubblica un nuovo teſtimonio di forza marittima, perchè dopo che i Mori dall' Africa sbarcarono nella Toſcana, e fecero una corſa fino a Roma, predate le Chieſe de' Santi Pietro e Paolo *extra muros*, rimbarcati aſſalirono la Sicilia, la qual era ſotto la dizione dell' Impero Greco. Spedita però l' armata Veneziana in quei mari, gli Africani timoroſi partirono, e reſtò per queſta ſpedizione preſervata l' iſola all' amico Imperadore Orientale. Non faccio io queſte commemorazioni per incenſare la gloria della Repubblica Sereniſſima,

 non

non essendo questo nè il luogo, nè il tempo opportuno, ma per far conoscere al Lettore, in che gran desolazione di potenza marittima si ritrovassero i Greci, e gli altri Italiani; e per quante considerazioni in gran vaglia fosse quella della Repubblica, perchè da questo antecedente si dedurrà una conseguenza, che il golfo fosse derelitto dall'Imperadore, e solamente difeso dalle armi Venete, e perciò giustamente occupato: ed eccone una dimostrazione mattematica.

Verso l'anno millesimo di nostra salute, essendo varj popoli dell'Istria, e Dalmazia stanchi di obbedire a Principe, che non poteva o non voleva difenderli, e venendo premuti dalle continue incursioni e piraterie de' Nerentani, mandarono Ambasciadori a Venezia ad offerire la loro soggezione. Accettati perciò per sudditi, il Doge Pietro Orseolo montò su l'armata, ed andò a prendere il possesso di quei paesi: e minacciati anche della ruina totale, i Nerentani si umiliarono a dimandare la pace con promessa di astenersi in avvenire dal corso, e con libera cessione di ogni loro pretenzione su l'Adriatico. Non potè però la Repubblica godere per molto tempo pacifico il nuovo Stato, perchè nel 1059. Zara si ribellò a suggestione del Re di Ungheria; onde bisognò riacquistare con la forza ciocchè prima aveva ottenuto con una dedizione: e così seguì con le armi alla mano per opera del Doge Domenico Contarini.

Venti anni dopo, che fu nel 1079., Roberto Guiscardo unito co' Normanni tentò di cacciare i Gre-

i Greci da Taranto, avendo già preso Otranto, ma combattuto da' Veneziani confederati di Niceforo Botaniato, vinto il Guiscardo, la sua irruzione si rese vana. Se l' Imperadore avesse preteso ingiuria da' Veneziani per l' occupazione del golfo, non gli avrebbe tante volte chiamati in soccorso, come partiggiani ed amici. Ma come Tacito osserva, che l' ultimo de' serventi di una famiglia sia sempre lo scherzo dei più antichi, così si può verificare de' Principi, che il più moderno sia il più odiato. Il Re di Ungheria non poteva compatire questi nuovi confinanti Veneziani in Dalmazia, onde sollecitò Zara alla seconda ribellione, e la Repubblica si accese al nuovo riacquisto, come seguì per valore del Doge Ordelafo Faliero nel 1117.

L' anno 1123. non cedendo la Repubblica ad alcun altro Principe Cristiano nel zelo della propagazione della Fede, ed in ogni testimonianza della Religione, mandò una poderosissima armata di 300. legni comandata dal Doge Domenico Michele all' acquisto della Palestina. Con questa spedizion di forze fece libero il Zaffo dall' assedio, ed acquistò la città di Tiro, della quale ebbe egli per premio dagli altri collegati Cristiani la terza parte in propia giuridizione. Questo avvenne, allorachè mancando al Doge, per la lontananza, la provvisione del danaro, prese egli espediente di fare imprimere moneta di cuojo, la quale fu prontamente da ciascuno ricevuta su la fede Pubblica, e non meno pronta fu al suo ri-

ritorno in patria la permuta del valsente in oro ed argento. Ancora i discendenti di quel gloriosissimo Principe portano, per memoria di questo fatto le vestigie delle monete nelle armi loro gentilizie.

Questa spedizione riuscì lunga, perchè eccedè due anni e mezzo, sicchè il Re di Ungheria per molte prove di mal affetto persuase l' Imperadore Greco a scordarsi di tanti benefizj ricevuti dalla Repubblica, ed unirsi con lui all'oppugnazione dello Stato Veneto in Dalmazia, e con una poderosa irruzione già aveano preso Zara, Spalato, e Traù. Richiamato però sollecitamente il Doge Michele dalla Soria, fu a tempo di dar poco dopo un tal guasto all' Impero, che restò inabile non solo a proseguire gli acquisti, ma anche ad impedire il Doge, che non si facesse ragione della perdita occorsa, e non si ristorasse con la ricuperazione: onde ripatriato il Doge finalmente carico di allori, ognuno si fece addottrinato, che la Repubblica Serenissima avea medesimata la proprietà della palma d' innalzarsi maggiormente col peso. Questi racconti tutti, checchè rassembrino di non essere al filo della questione, servono a mostrare, che se la Repubblica professa da tempo antichissimo l'occupazione del golfo, avea pur anche forze valevoli fin d'allora per adempirla, e per mantenerla.

Si mutò intanto la persona nell'Impero Orientale documentato dall'esperienza. Emmanuele Comneno cambiò l'inimicizia del predecessore in alleganza

con

con la Repubblica ad oggetto di resistere all'invasione di Ruggiero, il quale non contento di averlo spogliato della Sicilia, aveva anche sorpreso Corfù, Corinto, Tebe, e Negroponte. Perciò il Doge Pietro Polani nel 1149., unita l'armata Veneta con la Greca, diede una tal rotta a Ruggiero, che gli costò venti Galere. Lo mise in fuga, e col calore della vittoria il Doge ricuperò all'Impero il paese di Levante da lui sorpreso.

Ma in altra occasione si apprese per universale insegnamento, che non vi sia cosa più labile, e di durata men ferma, che l'amicizia de' Principi. L'Imperadore Occidentale, che non riconosceva per autore di codesta dignità, che il Pontefice, in progresso di tempo, e per cangiamento d' interessi e di genj, si fece conoscere il persecutore più accerimo dello stesso Papa. Nello Scisma occorso tra Alessandro III. vero Pontefice, canonicamente eletto ed investito nella sede da numero sufficiente non solo, ma abbondante di voti de' Cardinali, mentre tre soli di questi concorsero nella persona di Vittore, il quale per lo scarso numero de'fautori non aveva azione alcuna alla dignità, costui ardì ad ogni modo d'intitolarsi Pontefice, e mettere perciò in lite la sua contesa avanti Federigo Imperadore di Occidente. A questo foro con molta fazione ricusò Alessandro di sottometterssi, onde in assenza Federigo fece un decreto a favore dello Antipapa, ingiurioso nell'ordine, e nel merito della causa. Nell'ordine, per assumersi un giudizio non soggetto alla potestà secolare: nel me-

merito, per assentire alle inique pretese di quello Apostata, perciò Alessandro in risentimento giustissimo di tanta offesa sottopose l' uno e l' altro alla scomunica maggiore. Il che inteso da Federigo si dichiarò apertamente persecutore di Papa Alessandro, vantando farne nella sua persona insigne vendetta, che fu poi causa di gravissimi mali a tutto il popolo Cristiano. Perciò Alessandro fatto timoroso di tanta barbarie e fuggiasco, ancora partì occultamente da Roma, e portatosi in Venezia, dimorò qualche tempo incognito; ma per provvidenza Divina, essendo conosciuto, fu accolto onorevolmente, ed ebbe franchezza di asilo, presidio, e soccorso. Onde allestita in breve tempo dal Doge Ziani una valevole armata di trenta Galere s' imbarcò in traccia dell' armata nemica Imperiale; accompagnato personalmente dal Pontefice fino alla scala, e munito della Papale Benedizione gli diede di propia mano lo stocco non solo come dono solito de' Pontefici ai Principi benemeriti, e per augurio di fortunata vittoria, ma per attestato presente del dominio Veneto sopra il golfo. Partì, rintracciò, pugnò, vinse, ed avvinse il nemico nelle acque d'Istria vicino ad Albona, ove tuttavia da quei popoli si venera festevolmente il giorno della vittoria. Sconfisse l' armata Imperiale, ed ebbe prigione il Capitano Ottone figlio dello stesso Cesare contumace. In tal modo con una vendetta si risarcì di due ingiurie; una nella persecuzione del Pontefice, l' altra nella turbazione del golfo.

so. Ritornato in Venezia ebbe le paternali accoglienze del Papa, il quale pieno di giubilo lo salutò con queste parole: *Salve*, DOMINATOR MARIS, *& accipe annulum aureum, & singulis annis in die Ascensionis Domini desponsabis mare, sicuti vir mulierem.*

Da queste parole hanno preso motivo alcuni di credere, che il dominio del golfo stia nel Principato Veneto per indulto Pontifizio. Ma questi errano molto nel supposto, prima perchè il Papa non poteva dare ciocchè non era suo, nè far contratto di cosa, sopra la quale nonmai aveva mostrato Signoria alcuna. Poi queste parole, quanto al dominio, portano senso di enunziazione, non di costituzione, come uno, che nel vedere un Principe gli dà il titolo di Signore, o di Re, perchè lo riconosce per tale. Se fosse stata concessione, era necessario esprimere di qual mare lo faceva Signore. Perchè quella proposizione universale, *Dominator Maris*, importava un senso di dominio universale nel mare, che esiste al Mondo. Pretensione abbastanza sciocca di chi la dicesse, come il dire, che il Papa potesse donare tutto il mare. Ma valendo la nostra interpretazione enunciativa non aveva obbligo di espressione maggiore, perchè salutando il Doge col titolo di Signore del Mare, si riferisce ad una cosa per se nota, cioè di quel Mare, del quale per avanti era conosciuto padrone da ognuno. La formola, con la quale ha sempre praticata la Corte ne' suoi indulti, è molto sonora, *damus*, *concedimus*, *indulgemus*, e non sup-

suppositizia, com'è il saluto di Doge. Tutta la sua concessione in questo affare versa nella cerimonia dello sponsalizio del mare, e nella consegna dell' anello, ed in questo fu bene impiegata la sua autorità, acciò questa cerimonia Veneta non rassembrasse in avvenire superstizione, ed abuso di Sagramento. Ed in questa parte il Papa parla con termini costitutivi, non già enunciativi, *desponsabis mare, sicuti vir mulierem.* Ma non ha detto, *dominaberis mari.* Dallo sponsalizio non deriva il dominio. Perchè altri Principi ancora non isposano i Regni loro, e pure li possedono. Nè il Doge sposa Venezia, ed è Padrone di Venezia, nè il Papa sposa Roma, o la sede Pontificia, e pure è legittimo padrone dell' una e dell'altra. Ma stiamo nella similitudine portata dal Papa, *desponsabis mare, sicuti vir mulierem.* Il Pontefice con tutta la pienezza della sua autorità non può fare, che vi sia matrimonio tra due, che non vogliono matrimoniarsi, può celebrare il Sagramento del matrimonio, ma è necessario, che preceda il consenso de' contraenti. Se non preceda il consenso, mai non sussisterà il matrimonio, quantunque fosse stipulato dal Papa. Così nel caso nostro il Papa ha dichiarato, che il Principe Veneto possa vantare quella singolarità di dominio sopra questo mare, che ha l' uomo sopra la propria moglie; ma è preceduto il dominio, come è necessario, che preceda il consenso a stringere il nodo matrimoniale.

Tornando in filo del racconto, restò abbassata

fata per tanta sciagura l' alterigia del superbo Imperadore, che non sò, se più vinto dalle armi, che dalla franchezza Veneta cedè alle persuasioni del figlio rimessogli su la fede col corteggio di dodici nobili Veneti; ed assentienti alla pace, e si portò in Venezia ad abbracciare il Pontefice. Ma prima professò la penitenza del fallo, e baciatogli il piede ebbe la benedizione del pietoso Pastore, e fu restituito non meno nella grazia del Padre comune, che nelle ragioni Imperiali confiscate prima per lo delitto.

Dopo una breve dimora in Venezia, nel qual tempo ebbero tutti quei personaggi nuovo testimonio della liberalità del governo, perchè furono alloggiati con regale splendore, risolverono poi, quasi gareggiando di cortesia, questi tre Principi, Papa, Imperadore, e Doge di portarsi con l' armata Veneziana in Ancona per accompagnare alla sede il Pontefice, acciò fosse comune alla Corte la certezza della vera amicizia. Fu accolto quello sbarco con mille benedizioni da quei popoli, e sudditi suoi fedelissimi, che gli vennero incontro festosi con trombe, bandiere, sedie, Baldacchino, e fiaccole, le quali cose tutte donò il grato Pastore al Doge ivi presente in attestato della obbligazione; ed al dì d'oggi ancora si portano da' Principi successori nelle festività più solenni. Anche questo racconto rende accrescimento di prova della forza e della ragione della Repubblica sopra del golfo, poichè fino a quel tempo del 1159. ebbe vigo-

vigore di riporre in sede un Pontefice, vincere un Imperadore, e risentirsi con una vittoria dell'ingiuria propria, ricevuta nel possesso di questo mare.

Siamo arrivati in breve all' anno 1200. tempo nel quale era incamminata una poderosissima armata di Principi Cristiani al riacquisto del Santo Sepolcro. Nell' ammassamento di questa concorse prontamente la Repubblica, non solo *pro rata* dell' obbligo della colleganza, ma in somma molto eccedente, e tale che tutti i Principi Francesi, Fiamenghi, ed Italiani, che erano parti integranti di questo corpo unito, assentirono di applicare per prima impresa alla riduzione della Città di Zara, acciò questo privato servigio compensasse l' eccedenza del credito, che aveva la Repubblica con l' università de' suoi collegati. Così anche fù felicemente eseguito, ed il Doge Dandolo, che personalmente dirigeva le forze della Repubblica, fù riposto in possesso della contumace Città. Mentre tutta questa grande armata soggiornò in Dalmazia, udirono quei Principi le istanze di Alessio il giovine, allora moderno Imperadore di Constantinopoli, il quale personalmente fatto Capo col Doge, noto già per antica amicizia, fù introdotto nel Consiglio di questi Principi generosi. Ricercò il patrocinio delle armi loro per essere stabilito in sede, d'onde contra la giustizia lo tenevano ramingo i suoi sudditi ribelli. Propose molte condizioni di vantaggio alla lega latina, la prima delle quali era, che stabili-

ta

ta che fosse, farebbe, che la Chiesa Greca consentisse alla Latina con la confessione della di lei superiorità. Fu stimato tanto questo partito da tutti quei Principi, che accordarono di sospendere il viaggio della Palestina, e per ora attendere al risarcimento di Alessio, portaronsi in Bizanzio, ed adoperarono in tal maniera le armi con destrezza, che, discacciati i contumaci, riposero nella sede l'amico Alessio; ma appena sarpate le ancore per partire di ritorno dal Bosforo, Marzufo scelleratissimo proditore uccise il legittimo Principe Alessio, e *de facto* con arrogante pretesto occupò la sede Imperiale. L'eccesso fu tanto empio, che giustamente rivocò dal viaggio quei Principi generosi, intenti a farne insigne vendetta, stimandosi anche a parte della ingiuria l'amicizia già contratta con Alessio per il benefizio prestato loro della restituita sua dignità. Vinsero la seconda volta i ribelli, e domata la pertinacia loro con la morte dell'empio Marzufo. Ebbero anche nuovo negozio per le mani di provvedere la sede di novella persona all'Impero. Considerarono essere ormai estinta la dependenza de' primi Cesari, e conosciuta la poca fedeltà de'Greci, se costituendo uno di quella nazione, con il quale per premio del benefizio formassero alcuna profittevole lega; decretarono finalmente eleggere uno del numero loro, acciò le armi, ed i pericoli della guerra s'impiegassero a comodo di persona grata ed amica. Demandarono la facoltà della elezione a quindi-

ci soggetti, parte Ecclesiastici, parte Secolari, chi Principi, chi privati, ma tutti ben degni di tanta facoltà per alcuna insigne prerogativa. Tra questi fu connumerato il Doge Dandolo con altri cinque nobili Veneti. Può il lettore conoscere da se stesso la temperanza Veneziana, perchè se essi avessero voluto risentirsi in questa elezione, e proccurare per loro la dignità Imperiale, oltre alle forze poderosissime delle armi loro presenti; mentre sul fatto aveano in mano sei voti, sicuri, ed uniti, laddove gli altri pretensori disuniti d' interessi, di nazione, e di genio non avrebbero potuto impedire il partito; ma la prudenza di quelli uomini illustri pesò molto bene, quanto avrebbe alterato la condizione di Repubblica Aristocratica, se uno dei suoi cittadini fosse stato insignito della Imperial dignità, e di quella, che era prima nell'ordine e nel tempo. Onde sacrificarono le passioni private al pubblico rispetto, e concorsero prontamente nella persona di Baldovino di Fiandra, il quale acconsentito anche dagli altri Elettori ebbe senza contrasto la sede. Per la Repubblica restò il Patriarcato, il quale fu investito nella persona di Tommaso Morosini. Allora fu, che la Repubblica ebbe possesso di tre ottavi di tutto l'Impero della Romagna, e perciò diede in feudo molte Isole a'benemeriti cittadini Veneti, i quali aveano prestata l'opera ed il danaro per la consecuzione di tanto Stato. Tra i Feudatarj del Doge Veneto si trovò Rabano dalle Carce-

ri

ri Veronese, per l'Isola di Negroponte conseguita da lui per ugual merito di sussidio. Argomenti chi sa in contrario, se la Repubblica abbia acquistato per più di un titolo la padronia di questo golfo. Se porto tanto avanti i suoi acquisti, che ebbe tre ottavi dello Stato Imperiale, e giuridizione nella stessa Città di Costantinopoli, che fu comune co' Francesi, e col nuovo Imperadore Fiamingo; ebbe tanto Stato, che stimò bene sgravarsi di una parte di esso con le infeudazioni. Se vogliamo ricercare l' antico dominio di questo golfo, vedremo, che a principio non fu del Papa, perchè il Papa non ebbe altro stato temporale per marca di dignità, che quanto vollero donargli i cortesi Principi secolari; il primo de' quali per dignità, per potenza, e per anzianità di tempo fu Costantino. Unico fu l' Imperadore di tutto il Mondo da Giulio Cesare fino a Niceforo, che fu quello, il quale avendo poche forze e poca ragione in se stesso di difendere l' unità, si acquietò alla divisione. E se il Turco non avesse fatto preda di tanta parte della Cristianità, l'Imperadore di Costantinopoli sarebbe adesso Padrone della maggior parte del nostro Emisfero, e della Italia in particolare. Adunque spetterebbe all' Imperadore Costantinopolitano, che sarebbe unico al Mondo in questa dignità, il querelarsi della Repubblica nella pretesa usurpazione del golfo. Supposto poi, che fosse anche corsa la divisione, la stessa querela spetterebbe pure all'

Imperadore Orientale, perchè il golfo era compreso nella sua porzione, come fu già dimostrato. Se il possedere il luogo della sede bastasse a trasferire le ragioni della medesima sede, questa contesa anderebbe al giorno di oggi promossa dal Turco, come possessore della Città Imperiale, anzi di poco meno che di tutto lo Stato di quell'Impero. Ma se anche il Turco volesse produrre questa contesa con le ragioni, non con violenza, anche lui non potrebbe sostenerla per tanti capi di deserzione fatta dai primi Imperadori, e per tanto corso di tempo nella occupazione fatta dalla Repubblica. Di più per l'acquisto fatto dalla Repubblica stessa di tre ottavi dell'Impero con porzione della Città Imperiale, ne siegue, che essendo proseguito l'acquisto tanto innanzi, non può alcuno persuadersi, che di già non fosse libera padrona del golfo, che bagna la stessa Città di Venezia, perchè se gli avesse mancato qualche carato di questa Padronia, glie lo avrebbero posto in conto della porzione assegnatale.

Alessandro Magno assalì Dario, ed in poco tempo gli avea decimato lo Stato. Dario restò spaventato della virtù e della fortuna di un tanto uomo, mandò Ambasciadori a ricercarlo di pace, proponendogli per prezzo della amicizia la volontaria cessione di quanto avea fino a quel giorno acquistato. Sorrise Alessandro a questa offerta, e disse, che se Dario voleva impetrare pace, era d'uopo proporre di ce-

cedere una gran parte dello Stato, che gli restava, perchè tutto ciò che il vincitore gli lascia alle spalle, non va posto più in conto. Così ancora io conchiudo, che spettando da antichissimi tempi il golfo all'Impero, considerisi questo unito e disunito, sempre il golfo sarebbe stato nel dominio di Costantinopoli. Acquistata che ebbe la Repubblica la metà di quella Città, e poco meno della metà dello Stato, non può immaginarsi alcuno, che in questa porzione dello Stato Imperiale da essa acquistato non vi fosse compreso il golfo, che gli è contermine.

Sono tali e tanti adunque i fondamenti, e tutti legali, che ha la Repubblica per comprovare questo dominio del golfo, che se questa lite si dovesse praticare ad uso de'giudizj privati avanti un scrupoloso Giurisperito, non dubbiterebbe di restar vincitore; perchè questa ragione sola, che ho riservata a questo punto, basterebbe ad ottenere la vittoria, quando avesse per contendente il Pontefice. Faccio stima di questa ragione per essere un argomento *ad hominem*, e cavato dagli assiomi Ecclesiastici. Il Concilio di Trento nella sessione XXV. Cap. IX. stabilisce, che trovandosi molti uomini imprudenti, che ardiscono porre in servitù i benefizj Ecclesiastici, asserendo di avere sopra quelli ragione di padronato; pertanto che sieno obbligati documentare il loro titolo di fondazione, o dotazione con scritture autentiche, ovvero con continuate presentazioni, che eccedono la me-

moria degli uomini, e ciò s' intende provveduto quanto alle perſone private. Quando poi queſt' azione di padronato venga pretesa da alcuna Univerſità, o Communità, nelle quali più facilmente cade il ſoſpetto della uſurpazione, queste ſe vogliono portare il titolo di documento delle preſentazioni, abbiano obbligo di eccedere il tempo ordinato de' privati, e dimoſtrare, che, oltre alla memoria degli uomini, le preſentazioni da loro fatte abbiano avuto un corſo continuato, ſempre eſeguito, e non mai interrotto per cinquant' anni. Tanto eſprime il Canone. Giuſtificherebbe un titolo uſurpato da una communità, la quale in ſe ſteſſa è in ſoſpetto della facile uſurpazione, quando l' uſurpatore abbia mantenuto l'uſurpazione per cinquant'anni, e ciò ſopra beni, e benefizj puramente Eccleſiaſtici. Come vorremo con arroganza, non che imprudenza rivocare in dubbio la ragione della Repubblica, che non di coſa Eccleſiaſtica, ma temporale, per un corſo non di cinquanta, ma di cinquecento, e di due volte più di cinquecento anni ne ha ſoſtentata il poſſeſſo? Riſpondi chi ſa. Lo ſteſſo Concilio nella medeſima ſeſſione al Capo XIX. decreta, che ſe un Regolare dopo il corſo di cinque anni dal dì della ſua profeſſione pretende avere per forza, o per altro difetto veſtito l' abito della Religione, o fatto della medeſima ſolenne profeſſione; e paſſato queſto termine, benchè ſi richiami, non ſia udito. Ora così argomento. Se nella validità di un voto,

 che

che rileva la salvazione, o la dannazione della anima, se sia, o non sia osservato, il tempo può fare, che una cosa invalida, detestata, e sacrilega, come la violenza alla Religione, diventi obbligo Canonico non solo, ma legame con Dio, così esprime il Canone. Non vorremo, che questo tempo stringa il vincolo della soggezione del golfo alla Repubblica, la quale per un migliajo di anni non ha richiamo valevole in contrario? Rimetto la risposta alla coscienza del discreto lettore.

Sono al fine, e parmi di udire alcun uomo d'ingegno, che mi motteggi di troppo semplice, per avermi addossato obbligo di rumoreggiare con parole in dimostrare per buono il possesso della Repubblica Serenissima nel mare Adriatico, mentre per se stessa ha fatta molte volte questa disputa con voce più valida, quanto è il tuono de' suoi Cannoni; è vero. Tale è lo stile de' Principi, ma a gloria di questa Repubblica inclita permette la libertà del discorso nelle sue più gelose prerogative, acciò questa libertà faccia prova della giustizia de' suoi diritti.

Per altro, se avessi voluto parlare in persona di Principe, avrei detto, che sopra la terra non credo trovarsi alcun Principato, che non mancasse delle prove legali del suo Dominio, e che però l'unico titolo de' Principi Sovrani sia l'inveterato possesso; perchè un possesso antico è prova sufficiente di forza; e la forza è la ragione più valida del Principato. Può darsi, che

un Principe goda uno Stato a buona fede, e di fatto si dà in tutti i moderni Principi Cristiani, o per ragione di Feudo, o di donazione, o di eredità di un altro; ma se egli volesse ascendere con la inquisizione a' suoi principj, vi troverebbe l' usurpazione.

Un perito Cronichista si offerì a fare l'arbore della Genealogia ad un Re. Principiò l'opera, e di già dimostrava, che il primo di questi Re ebbe per padre un Duca, il Duca un Principe, il Principe un Marchese, il Marchese un Conte, e così si andava avanzando, ma il Re lacerò il lavoro, e proibì proseguire di vantaggio, perchè fatto timido (come disse) di urtare nella zappa. Ogni uomo per natura nasce libero, se non ha legge civile, che l' impedisca, perchè la legge Divina mai ha costituito Re al popolo, se il popolo stesso non lo ricercò. Chi volesse con esattezza cimentare il dominio del Papa, lo porrebbe in obbligo, prima di tutto, di dimostrare la donazione autentica di Costantino, la quale credo per la vecchiaja, o per altri accidenti esser perita. Poi anderebbe esaminata il contenuto di questa donazione, indi vedere, se il donatore avea legittimo possesso di ciò, che donava, e poi se, avendolo anche, la cosa donata era capace di alienazione, perchè non tutti gli Stati, che possiede un Re, sono alienabili a suo arbitrio. Tanto ancora non basterebbe per esser esente di usurpazione, perchè il possesso di Costantino altro non era, che la succes-

cessione a Giulio Cesare, e questo come rappresentante la Repubblica Romana sua Patria, della quale volle essere Signore, non Cittadino, e la Romana Repubblica ebbe per Stati lo spoglio delle Città del Lazio, e poi il resto del Mondo: E che so io? Mai finirei, se avessi a ritrovare la fossa di questo fiume Regale: dirò con l' Ecclesiaste: *Ego Ecclesiastes fui Rex in Israël, proposui investigare sapientiam de omnibus, quæ fiunt sub Sole; hanc pessimam occupationem dedit Deus filiis hominum, ut occuparentur in ea, vidi cuncta, & ecce universa vanitas, & afflictio spiritus.*

Quando Filippo II. fece fare un allegazione *in Jure* del suo titolo, tra molti pretendenti al Regno di Portogallo dopo la morte del Cardinale Errico ultimo Re; Il Giureconsulto Spagnuolo chiuse una molto erudita disputazione con un ricordo; che le ragioni del Re Filippo sarebbero riuscite validissime, accompagnate che fossero da trenta mila soldati di Fanteria, e sei mila cavalli.

La legge Salica in Francia, quella della Naturalità in Inghilterra, sono per tradizioni fondate su l' uso e su la forza de' loro Monarchi, e pure ivi sono venerate come sacre.

Quando un soggetto riesce Papa, in progresso di otto giorni si scuoprono una dozzina di profezie, che così dovea succedere; avanti la elezione niuno le vedeva, fatta questa, ognuno si accorge, che era già stabilita dal destino, e ras-

rassembra ignoranza non averla avvertita. Assimiglia Platone l'opinione umana a quel detto, che il nostro sapere sia il rammentarsi. Se uno con forze poderose occupasse il Regno di un altro, con ogni ombra di titolo; che avesse fatta l'occupazione, troverebbe un fascio di ragioni, e di casi seguiti per comprovarla; perciò dico; che nei Principati il tempo è gran fondamento di ragione, benchè il tempo sia stato il distruttore di tutti i dominj. Chi rivocasse in dubbio al dì d'oggi il possesso del Papa, dell'Imperadore, e degli altri Re per questa causa; che tutti quanti i Principi non potessero mostrare la totale ragione loro *ab origine*, sarebbe non meno sciocco, che discortese. Ognuno sa; che gli Svizzeri erano sudditi della casa di Borgogna, e che partirono da quella per rivoluzione. Con tutto ciò non credo, che alcuno ardisce di porre in contesa la loro libertà, se per tanto tempo hanno operato da persone libere con assentimento di ognuno. Questa lunghezza di tempo non sarà però la metà del possesso, che ha la Repubblica in questo mare.

Quando il Presidente Giannino fu spedito da Errico IV. a persuadere gli Olandesi alla tregua con Filippo Re di Spagna, gli Stati si mostravano restii; perchè pareva loro, che le parole, le quali spendevano gli Spagnuoli in questo accordamento, non canonizzassero abbastanza la loro libertà, e temevano, che occorrendo nuove contese, rinfacciassero loro tuttavia di ribelli; Giannino

nino con ischiettezza più che di Cortiggiano loro disse: che la sottigliezza di queste era necessario lasciarla agli Avvocati per contendere di una casa, o di un podere. Che quanto agli Stati e Dominj la disputa si faceva in campagna sotto il taglio della spada, e che se gli Spagnuoli volessero in tempo produrre la querela, avrebbero fatto i loro consulti non con legisti, ma con soldati.

Ruggiero, Re di Sicilia, assai favorito dalla propria virtù, e dalla fortuna nell' acquisto di molto paese, fece intagliare su la propria spada questo esametro:

Apulus & Calaber, Siculus mihi servit, & Afer.

pareva a lui, che non vi fosse codice più chiaro per comprovare il suo titolo, che la spada, la quale lo avea promosso.

Mario fu spedito Oratore del Senato a Mitridate Re di Ponto a persuadergli di desistere dalla invasione de' Cellegati del popolo Romano. Pensò Mario di fare una breve, ma sustanziosa Orazione, e fu tale: „ I a di essere, o Mitridate, „ più poderoso de' Romani; se vuoi operare a „ tuo modo; ma se non sei più forte di quelli, „ disponiti di ubbidire a' loro comandamenti.

Non m'incolpino i Signori Curiali, che con queste insinuazioni io voglio giustificare le violenze, e le usurpazioni, perchè per altro non le rammento, che per mostrarle familiari di

ogni

ogni Dominio, che è stata urbanità disputare le ragioni della Repubblica ne'passati discorsi con le ragioni di privato, mentre per la via più spedita ricalcando le vestigie altrui poteva roborarsi con la maniera di Principe, onde se questo titolo fosse posto in cupella, non si diminuirebbe alcun carato del suo peso, e della sua apparenza, perchè tale è in verità, quale è in comparsa.

SE-

SERENISSIMI PRINCIPIS

LEONARDI DONATI

DUCIS VENETIARUM

EDICTUM

CONTRA BULLAM INJUSTAM

Pauli V. Papæ Romani.

Leonardus Donatus, Dei gratia, Dux Venetiarum &c.

Reverendissimis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis universi Dominii nostri Venetiarum, & Vicariis, Abbatibus, Prioribus, Parochialium Ecclesiarum Rectoribus, & aliis Prælatis Ecclesiasticis, Salutem.



D aures nostras pervenit, Sanctissimi Patris Pauli Papæ Quinti mandato, quoddam assertum Breve contra Nos, & Senatum, ac Dominium nostrum fulminatum Romæ die decima septima Aprilis proxime elapsi publicatum & affixum fuisse, vobisque directum, cujus tenor in ipsis ejus litteris continetur. Quamobrem Nos, qui tranquillitatem ac quietem Dominii nostro regimini a Deo commissi servare te-

tenemur, & auctoritatem Principis neminem superiorem in temporalibus sub Divina Majestate agnoscentis tueri debemus, his nostris publicis litteris coram Deo & universo orbe protestamur, nihil eorum, quæ per nos fieri poterant, prætermissum fuisse, quo validissimæ & indissolubiles rationes, & jura nostra Sanctitati suæ innotescerent, eique probarentur: primum quidem per Oratorem nostrum apud Sanctitatem suam Legatione fungentem, deinde vero per nostras litteras, quibus respondimus prioribus Brevibus nobis ab ea directis, demum per extraordinarium Oratorem ad eandem propterea missum. Verum cum Sanctitatis suæ aures clausas invenerimus, cognoverimusque præfatum Breve contra omne jus & aequum emanasse, & contra ea, quæ Divina Scriptura, sanctorum Patrum doctrina, sacrique Canones præcipiunt, in præjudicium auctoritatis sæcularis a Deo Nobis traditæ, & libertatis Reipublicæ nostræ, cum perturbatione tranquillæ possessionis, bonorum, honoris, & vitæ, qua fideles subditi nostri, divina gratia, sub nostro regimine fruuntur, non sine omnium scandalo promulgatum fuisse: Prædictum Breve non modo ut injustum, indebitumque, verum etiam uti nullum, nulliusque roboris aut momenti Nobis habendum esse non dubitamus; Atque ita invalidum, irritum & fulminatum illegitime, & de facto, nulloque juris ordine servato, ut ea remedia adhibenda non duxerimus, quibus Majores nostri, & alii

alii ſupremi Principes uſi ſunt cum Pontificibus, qui poteſtatis a Deo ſibi in ædificationem traditæ limites ac modos egreſſi fuerunt. Præſertim cum exploratum Nobis ſit, vos, cæteroſque fideles noſtros ſubditos, univerſumque orbem idem de eo exiſtimaturos. Non dubitantes; quin ſicut ad hoc uſque tempus curæ animarum fidelium noſtrorum ſedulo invigilaſtis, divinoque cultui operam dediſtis, qui veſtra diligentia in hac noſtra ditione floret, ut cæteris non ſit invidendum; ita poſthac in eodem Paſtorali officio perſeveraturi ſitis: cum Nobis decretum conſtitutumque ſit in ſancta fide Catholica & Apoſtolica, atque in obſervantia erga S. Romanam Eccleſiam perſiſtere, quam Majores noſtri a prima hujus civitatis origine hucuſque, Divina comitante gratia, & ſine ulla intermiſſione coluerunt,

Mandantes has noſtras litteras, ut omnibus innoteſcant; in magis conſpicuis hujus noſtræ urbis, ac aliarum fidelium civitatum noſtro Principatui ſubjectarum locis affigi: Certo exiſtimantes, tam manifeſtam promulgationem ad omnium aures perventuram, qui de ejuſdem Brevis publicatione aliquid audierunt, immo ad Sanctitatis ſuæ aures acceſſuram, Deumque obſecramus, ut ſuo divino Spiritu illius mentem excitet, quo Brevis ſui, & omnium contra Nos actorum nullitatem cognoſcat, & cauſæ Noſtræ juſtitia ac æquitate perſpecta, animos Nobis addat ad obſequium, reverentiamque retinendam

erga

erga ſanctam Sedem Apoſtolicam, cujus Nos Præceſſoreſque noſtri, ac Reſpublica univerſa ſemper fuimus ſtudioſiſſimi, ac in poſterum fore decrevimus. Datum in Noſtro Ducali Palatio, die *6.* Maij, Indictione 4. M. DC. VI.

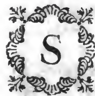
Jacobus Girardus Secretarius.

P. PAU-

CONSIDERAZIONI
SOPRA
LE CENSURE
DELLA SANTITA'
DI
PAPA PAOLO V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
Repubblica di VENEZIA.

Del P. M. Paolo dell' Ordine de' Servi.

Maledicent illi, & tu Benedices.
Salm. 108.



Timò sempre la Repùbblica di Venezia, che il fondamento principale di ogni Impero, e dominio, fosse la vera religione, e pietà, ed ha conosciuto per grazia singolare di Dio l' esser nata, educata, e cresciuta nel vero culto divino, il quale ella ha con molta sollecitudine proccurato sempre di accrescere, spezialmente con fabbricare molti edifizj sacri, e quelli adornare magnificamente, provvedendoli di condecenti ministri, e ricevendo quegli Ordini di Religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Cattoli-

P. PAULI VENETI

ORDINIS SERVORUM

CONSIDERATIONES

CENSURARUM PAULI V. PONTIFICIS.

Contra Sereniſſimam Rempublicam Venetam.

Maledicent illi, & tu benedices. *Pſalm.* 108.

HOc sibi perſuaſum Reſpublica Veneta hucuſque ſemper habuit, & pro certo habet adhuc, principale fundamentum omnis Imperii & Dominii eſſe veram religionem & pietatem. Et ſe quoque in vero cultu divino natam & educatam per Dei gratiam cognovit, propterea omne ſuum ſtudium in id convertit, ut ſacris ædibus & Eccleſiis quotidie creſceret, illas ipſas magnifice adornaret, pios & convenientes miniſtros iiſdem procuraret, & tales religioſorum Ordines inſtitueret, qui Eccleſiam Catholicam quam maxime provehere poſſent. Quod ut ita ſit, ingens, & prægrandis numerus Eccleſiarum & Monaſteriorum magnis divitiis donatorum, inque hac ipſa noſtra patria, & aliis ad eandem pertinentibus urbibus ſitorum ſatis ſuperque teſtatur. Quemadmodum autem nunquam defuit, tu

ca. Di che fa manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, e l'ampiezza de' monasteri, non solo nella Città di Venezia, ma ancora nelle altre soggette: e ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti, che potessero essere nocivi alle Città, e a'Dominj per le novità, che si introducono sotto pretesto di Collegi, Confraternità, Società, o Congregazioni; ed il danno e pericolo che portano alla pubblica sicurezza le fabbriche grandi fatte e situate in luoghi non opportuni: per lo che ebbe sempre in considerazione quali sorte di persone s' introducessero nella sua Città, ed in qual luogo si fondassero i Monasteri, e Chiese per potere riceverli e sostentarli; e quando conobbe, che la diligenza comune, ed ordinaria non bastava, insino dall'anno 1337. stabilì per legge, che in Venezia non fossero fabbricate Chiese, Monasteri, Ospedali, ed altri tali luoghi senza licenza. La qual legge confermò, ed innovò poi nel 1515. e nel 1561. Ma avvertitosi, che così fatta provvisione era necessaria ancora per le altre sue Città terrestri, e marittime, nel 1603. comandò a' Rettori, che per l' avvenire non dovessero permettere a qualsivoglia persona Religiosa, o laica di fabbricare Monasteri, Chiese, Ospedali, o altri ridotti di Religiosi, o secolari senza licenza del Senato, sotto pena di bando alle persone, e di confiscazione della fabbrica e del fondo.

Stimò anche sempre la Repubblica, che sic-

ut cultus divinus rite exerceretur, ita etiam semper fuit præcavere conata, ne suborta novitate sub prætextu Collegiorum, Confraternitatum, & Congregationum civitati, & toti etiam dominio periculum aut damnum aliquod insurgeret, quale ex magnis illis & in locis importunis erectis ædificiis facile metuendum esset. Itaque omni tempore summa diligentia prospexit, quales personas in urbem suam susciperet, & in quibus locis Ecclesias & Monasteria instruerent, an possint etiam tolerari, & in posterum sustentari. Cum autem videret, hanc suam diligentiam, & accuratam prospicientiam non sufficere, ab anno 1337. *hanc stabilivit legem*, ne vel Ecclesiæ, Monasteria, Hospitalia, vel aliud quicquam Venetiis ipsis sine Magistratus licentia & consensu fabricaretur. *Quam eandem legem postmodum ann.* 1515. *&* 1561. *denuo confirmavit. Et cum insuper animadverteret, talem provisionem etiam cæteris suæ ditionis civitatibus ad mare & alibi sitis, necessariam fore, earundem Rectoribus mandavit*, ut nec Religiosis, nec laicis erectionem Ecclesiarum, Monasteriorum, aut Hospitalium sine Superiorum consensu permitterent, sed illud omne sub pœna excommunicationis & confiscationis tum erectorum ædificiorum, tum etiam ipsius fundi prohiberent.

Ad hæc quemadmodum hucusque semper in usu habuit, ita & nunc in id unice incumbere cupit, ut justitia subditis suis administretur, memor scilicet illius, quod Ecclesiastes Cap. 10. *dicit*: Regnum de gente in gentem transfertur propter injustitias, injur.

come ella ne' tempi innanzi si era esemplarmente conservata, così doversi conservare medesimamente nell'avvenire con l'uso della sincera, ed incorrotta giustizia amministrata a' sudditi suoi; sapendo, che la Scrittura divina dice, *Regnum de gente in gentem transfertur propter injustitias, injurias, contumelias, & diversos dolos* (Eccl. 10.) Ed in contrario, *Rex, qui judicat in veritate pauperes, thronus ejus in æternum firmabitur*. (Prov. 29.) Per lo che conservando ciascuno in possesso de' suoi beni, con difesa e protezione specifica dell'onore di ognuno, ha mantenuta e perpetuata felicemente la quiete, e tranquillità pubblica. La quale perchè non avesse ad essere turbata con indebita usurpazione ed offesa altrui; essendosi spesso trovati in atroci, ed enormi delitti diversi Ecclesiastici: i quali con la bontà della vita, e de' costumi, come è l'obbligo loro, dovrebbero esentarsi dalla giustizia criminale; non è restata la Repubblica di usarla contro di loro, per quanto la pubblica tranquillità ha ricercato, concedendo per loro esenzioni da' Magistrati ne' delitti comuni per favorire quell' Ordine ad esempio de' Principi circostanti: tenendo di questa maniera sempre i cattivi in timore, e consolati gli offesi: e così esercitando la podestà datale da Dio, ha costumato dal suo nascimento sino a' tempi presenti senza alcuna interruzione di giudicare, e punire ne' delitti gravi qualunque Ecclesiastico di qualsivoglia grado, ed ordine; onde ha continuato a go-

injurias, contumelias, & diversos dolos. *Et in contrarium, Proverb. 29.* Rex, qui judicat in veritate pauperes, ejus thronus in æternum firmabitur. *Itaque dum hactenus unumquemque in possessione suorum bonorum debita protectione defendit, quieti & tranquillitati publicæ optime sane consuluit. Quam tranquillitatem pacemque publicam, cum diversi Ecclesiastici non semel, sed aliquoties hucusque fuerint interturbare conati (quorum tamen obligatio vitam sanctam, & bonos mores requirit) Respublica non potuit, quin in eosdem animadverteret, & ut ordinibus favorem aliquem præstaret, in delictis quidem communibus ad exemplum vicinorum Principum, prærogativam seu potius privilegium aliquod, ne propter delicta quævis etiam leviuscula, coram Magistratu comparere cogantur, concessit, eoque modo malevolos in timore semper obtinuit, & offensis debitum solatium etiam præstitit. Et hac administratione a Deo opt. Max. accepta ad præsentem usque diem sine ulla interruptione libere est usa. Ut etiam Ecclesiasticos cujuscumque essent ordinis aut gradus, graviter scilicet delinquentes, puniret, & ita quiete publica ac libertate antiqua a vero sui ipsius dominio dependente, eo liberius uti fruique posset.*

Pari modo in hoc etiam fuit semper intenta, ut unusquisque subditorum possessiones suas & bona immobilia quæque servaret, cum ad securitatem publicam privatorum commodum plurimum possit. Quapropter cum trecentis hucusque annis animadvertere cœperit, quod Ecclesiastici quoti-

dere, e ad esercitare con la quiete pubblica l'antica ed indipendente libertà del suo vero Dominio.

Similmente la Repubblica in ogni tempo ha proccurato di tenere i suoi sudditi abbondanti di possessioni, e beni stabili, sapendo, che alla sicurezza pubblica principalmente era di utilissimo servizio, se il privato fosse stato comodo; laonde già circa trecent' anni cominciò ad avvertire, che gli Ecclesiastici andavano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, e rendite, cosa (che sebbene essi non aveano tale intenzione) riusciva però non solo in danno delle famiglie secolari, le quali necessariamente bisognava, che mancassero, scemandosi la quantità de' beni loro, ma ancora in detrimento delle pubbliche rendite, e delle pubbliche forze. Imperciocchè, diminuendosi sempre il numero de' Cittadini, che attendono, e servono al governo civile, e mancando la quantità de' beni loro, sopra i quali le pubbliche rendite sono fondate; e per lo contrario, crescendo il numero degli Ecclesiastici, che pretendono esenzioni da tutti i carichi necessarj alla Repubblica, ed augumentandosi la quantità de' beni loro, che pretendono pure essere esenti, era necessario, che le cose pubbliche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungevasi, che non potendo mai gli Ecclesiastici alienare cosa alcuna, se non con qualche loro vantaggio, ed essendo le Chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, ed i secolari sempre diminuissero, era necessario in fine, che

die quærerent, quomodo possessiones semper plures adipisci, suosque ita reditus in dies augere possent, idque (licet præter eorundem Ecclesiasticorum intentionem) in damnum non modo familiarum sæcularium, quarum bona hoc modo quotidie quasi diminuerentur, sed in detrimentum etiam publicorum redituum viriumque cederet: Numerum quin etiam illorum civium, qui gubernationi civili inserviunt, in dies fieri minorem, quantitatem itidem eorum bonorum, super quæ reditus publici unice fundati sunt, decrescere: e contra numerum Ecclesiasticorum de die in diem insurgere, quibus omnium onerum publicorum immunitatem prætendentibus, & bona bonis absque ulla intermissione adjungentibus, vires publicæ mirum in modum prosternuntur: Et cum ordines illi Ecclesiasticorum perpetui sint, & in dies magis ac magis acquirant, res tandem sæcularium omnino abalianarentur, inque manus Ecclesiasticorum cuncta devenirent, itaque omnis simul cum civitate extingueretur nobilitas, ut nil nisi duo ordines, Ecclesiasticorum scilicet, & rusticorum superessent.

Illud itaque, inter omnia mala fere maximum, præcavendi, Respublica anno post natum Christum 1333. *ordinavit*, ut in toto ejusdem dominio Ecclesiæ & Monasteria nullis unquam bonis immobilibus donarentur, & si quæ forte ultra certum & præscriptum terminum iisdem relicta essent, divenderentur, pretiumque Ecclesiasticis illius ordinis traderetur. *Quæ sane lex usque ad annum* 1536. *vario modo observata, postmodum vero in hanc formam mutata fuit*: Ne scilicet

Eccle-

che restassero tutti i beni in mano degli Ecclesiastici: e si estinguesse ogni nobiltà, ed ogni civiltà, riducendosi il Mondo a due condizioni di uomini, cioè Ecclesiastici, e villani.

Per provvedere adunque a' così grave e noto inconveniente, ordinò la Repubblica l'anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, e nel Ducato di Venezia; e che se pure fosse lasciato dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la quale legge variamente fu osservata sino al 1536., quando fu stabilita in questa forma: che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per due anni, nel qual tempo si dovessero vendere; e se ciò non fosse fatto dagli Ecclesiastici, un Magistrato avesse cura di farne l' esecuzione. E dalle sopraddette leggi si vide in diversi tempi essere seguitati tanti beni e pubblici, e privati, che alcune Città delle suddite per costituzioni loro municipali decretarono lo stesso, parte anticamente, e parte in questi tempi nostri. Le quali cose dal Senato considerate, per ridurre tutto lo Stato suo ad uniformità, e provvedere alle diminuzioni de' beni secolari, nel 1605. estese la legge, che era ordinata per la Città di Venezia, a tutto lo Stato insieme. Aggiungendo, che nessuno nella Città di Venezia, o nello Stato, possa sotto qualsivoglia colore vendere, donare, o in altro modo alienare a persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo, come

Ecclesiastici bona immobilia ultra terminum duorum annorum retinerent, sed tunc vel divenderent, aut, nisi hoc fecerint, executionem Magistratus exspectarent. *Et ex his sane legibus tot commoditates, tum publicæ, tum privatæ sunt subsecutæ, ut multæ etiam civitates aliæ non hisce saltem temporibus, sed etiam multo antiquioribus, easdem imitatæ sint. Quod cum Senatus altius consideraret, & omnes suos status hoc unico ad æqualitatem perduci, bonorumque laicorum diminutionem præcaveri quam maxime posse videret, anno* 1605. *eas ipsas antea Venetiis saltem latas, per totum suum dominium divulgari jussit, cum hac ulteriore appendice*: quod nemini vel Venetiis, vel in toto Reipub. statu absque Senatus permissu licitum sit, sub hoc vel illo prætextu Ecclesiasticis bonorum immobilium quicquam vendere, donare, aut quocumque alio modo ad eosdem transferre, idque sub pœna confiscationis.

Et ut superfluas ac abundantes divitias Ecclesiasticorum (quas sub prætextu recti & æqui a laicis extorserant, & ultro sese in dies magis ac magis insinuantes, nunc cum hoc, nunc contra hunc lites movebant, bona illa emphyteusim ad census & locationes perpetuas nominantes, & prætendentes insuper, quod cæteris omnibus in venditione quavis præferantur, aut scilicet quod possessores jus redimendi amiserint, aut quod non omnes heredes bonorum essent capaces) moderaret, Anno 1602. *deliberavit, idque controversiis Monacorum Pragliensium motus, quod Ecclesiastici* bo-

me si concede nelle alienazioni de' beni pubblici; e che ogni alienazione altrimente fatta sia nulla, e gli stabili confiscati con pena a' Notaj.

Per i quali rispetti, tre anni innanzi del 1602. per moderare il soprabbondante acquisto degli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette avute da loro in beni posseduti da' laici, ogni giorno tentavano di appropriarseli; movendo lite ora a questo, ora a quello de' possessori, dando nome di Enfiteusi a' censi, ed alle locazioni perpetue; e perciò eccitando pretensioni di essere nelle vendite preferiti; ovvero che i possessori fossero decaduti, o che i beni non potessero passare ad ogni sorte di eredi con molto danno de' sudditi, che erano travagliati, ed avviluppati in continue liti; deliberò il Senato (per occasione di certa controversia mossa dalli Monaci di Pragla), che le Chiese non potessero appropriarsi i beni posseduti da' laici per ragione di prelazione di linee, consolidazione dell' utile, salvo però il loro diritto.

Il che fu stabilito, su la consuetudine per piú di dugento anni osservata, e su gli innumerabili giudizj in conformità seguiti, per levare le occasioni delle controversie, e liti, e dare forma scritta a' Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinazioni, ed amministrazioni della giustizia sono molto bene state vedute, sapute, ed osservate da' Pontefici passati, sì per gli avvisi continui, che hanno dagli Ecclesiastici di questo Stato ricevuti, come per li

rag-

bona laicorum per rationem prælationis lineæ, aut consolidationem utilis non possent acquirere, aut proprietarii eorum fieri. Quod freta consuetudine plus quam ducentis annis observata, & innumerabilibus judiciis ante hæc in simili casu habitis ita statuit, ut scilicet omnem occasionem controversiarum litiumque e medio tolleret, formamque scriptam in similibus judicandi porrigeret. Et has ipsas leges, ordinationes, & justitiæ administrationes, præteriti Pontifices non solum viderunt, & in continua relatione Ecclesiasticorum hujus nostri status, & ex suis ipsorum Nunciis in hac nostra urbe residentibus cognoverunt, verum etiam observarunt, & plenam earundem notitiam, & informationem habuerunt; quidam sane quia in hoc statu sunt nati & educati: alii vero, quod velut privati nobiscum vixerunt, & per multos annos officium administrarunt eorum, qui confitentes audiunt & examinant, aut inquisitores aut Episcopi hujus civitatis extiterunt: ita ut omnibus hucusque Pontificibus legum Venetarum justitia, & judiciorum ejusdem Magistratus æquitas aliquo modo cognita fuerit: Et cum nihil omnino contra easdem moliti sint, conjectari quivis facile potest, eas perpetuo hoc silentio ab omnibus fuisse approbatas, judicia vero super Ecclesiasticos hucusque semper fuerunt exercitata, & præteritis quidem temporibus frequentius, quam proxime elapsis. Et ut antiquiora sæcula prætereamus, ordinationes & leges supra scriptæ plus quam trecentis annis in usu fuerunt, licet in hisce ultimis & postremis temporibus quædam il-

lo-

ragguagli de' Nunzj residenti in questa Città; senza che per se medesimi molti Pontefici ne hanno avuto piena notizia, ed informazione; altri per esser nati, ed educati in questo Stato, altri per essere vivuti privati, facendovi uffizio di confessori per molti anni; alcuni uffizio d' Inquisitori, ed altri Vescovi di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo ha avuto notizia della giustizia, ed equità delle leggi Veneziane, e de' giudizj de' loro Magistrati; onde si ha da presupporre, che non avendo mai reclamato, tacitamente insieme gli abbiano approvati; I giudizj sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati esercitati, e per lo passato più frequentemente, che ne' tempi prossimi: e le ordinazioni, o leggi sopraiscritte, lasciando le più antiche memorie, si veggono esser state in uso già più di trecento anni, sebbene in questi ultimi tempi alcune sono state confermate, altre dalla legge non iscritta, con la quale si osservavano, ridotte in iscrittura, e così finalmente espresse, e pubblicate. Delle quali una del 1602. e l'altra del 1603. sono state vedute da Papa Clemente Ottavo zelantissimo e diligentissimo; ma con tutto ciò non hanno soddisfatto alla Santità di Papa Paolo V., al quale per incognita cagione nel principio del suo Pontificato è piacciuto di esaminare le leggi, e giudizj della Repubblica.

E nel fine di Ottobre prossimo passato nella udienza ordinaria si dolse coll' Ambasciadore di essa

larum sint confirmatæ, aliquæ extensæ, aliæ de lege non scripta, cum qua observabantur, in literas reductæ, & ita tandem publicatæ. Ex quibus una anni 1602. *& altera* 1603. *a Clemente Octavo Pontifice sane diligentissimo fuerunt visæ, & nullo modo improbatæ, nec tamen Paulo Quinto satisfacere possunt, cui potius placuit statim in principio sui Pontificatus omni occasione incognita leges & judicia nostræ Reipublicæ examinare.*

Circa finem enim proximi præterlapsi mensis Octobris in Audientia ordinaria coram Legato nostræ Reipublicæ aperte est confessus, se legem illam, de non transferendis bonis immobilibus ad Ecclesiasticos, quam, sede Pontificia vacante, sancierit, haudquaquam approbare posse. Nam licet virtute alterius cujusdam vetustioris lata sit, tamen tam hanc, quam illam novam per canones aliquos invalidam reddi: sese itaque omnino velle, ut penitus abrogaretur, quam suam voluntatem, ut Reipublicæ notam faceret, Legato illo ipso momento injunxit.

Quod cum Legatus fecisset, & a senatu responsum accepisset, ut rationes, causas, & justitiam illarum legum Pontifici exponeret, eumque pariter potestatis, quam Respublica hujusmodi ordinationes fabricandi haberet, informaret, Pontifex, se isthæc parum curare, respondit, sed velle potius & serio etiam jubere, ut petitis absque ulla mora satisfiat, hac conclusione addita, quod Breve aliquod hortatorium Venetias sit missurus, monstrans simul legato excommunicationem, quam

con-

essa Repubblica, perchè nella sede vacante avesse fatta una legge, che proibisce agli Ecclesiastici di acquistare stabili; soggiungendo, che quantunque fosse costituita in virtù di un altra prima, i Canoni però fanno invalida così la vecchia, come la nuova; perlochè unitamente voleva, che fosse annullata, imponendo allo Ambasciadore di notificare questa sua volontà alla Repubblica.

Il che avendo fatto, e ricevuto ordine dal Senato di dare conto al Pontefice delle ragioni, cause, e giustizia della legge, e della potestà, che la Repubblica ha di fare simili ordinazioni; il Pontefice, attento alla sua deliberazione, disse apertamente, che udiva per dare soddisfazione, e non per mettere così fatte ragioni in alcuna considerazione, e conchiuse di voler mandare sopra ciò un Breve ortatorio a Venezia; mostrò una scomunica, che avea fatto stampare contra un' altra Città; significando in simili cause di non volere risposte, o allegazione di ragioni, ma pronta ubbidienza; e soggiunse un' altra querela per la ritenzione fattasi ne' mesi innanzi di un Canonico di Vicenza, e dell' Abbate di Nervesa, dicendo volere, che fossero rimessi al foro Ecclesiastico; e che se la Repubblica ha privilegi di giudicare Ecclesiastici, non si estendono nè a tal sorte di persone, nè a tal genere di delitti, per li quali i suddetti sono carcerati: e quì sarà necessario di digredire un poco, per narrare le cause della carcerazione di questi delinquenti, Brandolino Valdemarino, Abbate

contra aliam aliquam civitatem imprimere fecerat. Et quod in hujusmodi casibus nec responsiones, nec allegationes rationum, sed promptam obedientiam velit: & tandem hanc etiam querelam annectebat, quod Respublica Veneta mense proxime præterlapso Canonicum quemdam Vicentinum, & Abbatem insuper Nervesianum in vincula conjecerat, quos ut foro Ecclesiastico illico remittat, velit: Et si quæ privilegia Ecclesiasticos judicandi Respublica habeat, illa ad tales personas, & ad hujusmodi etiam delicta, propter quæ dictæ duæ personæ carceribus inclusæ sint, nequaquam extendi posse.

Ut autem cuilibet notum fiat, quid prædicti duo deliquerint, ab incepto parum digrediendum erit.

Brandolinus Valdemarinus Nervesiæ Abbas accusabatur, ac si per multos jam annos tyrannidem erga bona & vicinorum conjuges exercuisset, multos, & inter eosdem quemdam sacerdotem suum domesticum veneno sustulisset, patri insuper ipsi, & fratri genuino venenum exhibuisset, plurimos alios occidisset, cum plurimis ex propriis suis sororibus aliquandiu rem habuisset, artibus magicis sua illa facinora ad actum perduxisset, & talia in summa perpetrasset, quæ absque summo horrore enarrari non possunt, ut querelæ a diversis hinc inde contra ipsum satis superque testantur. Scipioni vero Saracino Canonico Vicentino imputabatur, quod publica sigilla Rectoris Vicentini, vacante sede Apostolica, Cancellariis Episcopatus in scriptorum custodiam & securitatem

bate di Nervesa, fu querelato, ed imputato di avere esercitato molti atti tirannici sopra la roba, e mogli degli uomini abitanti nelle terre vicine a lui: di avere levato di vita con veleno più persone, e tra queste un Religioso Sacerdote suo domestico; di avere dato il veleno al Padre, e ad un fratello: di aver fatto uccidere più uomini; di aver tenuto commercio carnale continuato con una sua sorella naturale; di aver esercitato molti atti magici, ed empj per venire al fine delle sue disonestà; e per altre cause, che non si possono senza orrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denunzie, e querele fatte da diverse persone contro di lui. E Scipione Saracino, Canonico Vincentino, fu imputato, che con disprezzo avesse rotto i pubblici sigilli de' Rettori di Vicenza posti sopra la Cancelleria del Vescovado in sede vacante, per custodia e sicurezza delle scritture, e ragioni del Vescovado, a petizione, ed istanza del Cancelliere di quello: e di più di avere insultato una gentildonna vedova di famiglia principale Vicentina sua parente, con sporcarle la porta, e la casa, dopo aver tentato per lungo tempo con modi indecenti la sua castità, con scandalo pubblico, perchè non si asteneva costui di esercitare i suoi libidinosi tentativi anche nelle Chiese.

Ma ritornando al Pontefice, la Santità sua in diversi congressi con l' Ambasciadore persuase la Repubblica a voler lasciare da canto le sue ragioni, ed ubbidirla interamente, e dopo al-

 cuni

tem appoſita, cum contemptu confregerit; viduam aliquam Vicentinam principalis familiæ & affinitate ſibi ipſi quam proxime junctam violare tentaverit, oſtia illius, & ipſas etiam ædes, cum ſe repulſam multoties pati videret, fœdis imaginibus maculaverit; & ita, cum etiam in ipſis templis libidinem ſuam prodere non abhorreret, publicum ſcandalum plus ſatis dederit.

Sed ut ad noſtrum redeamus Pontificem; in multis ille & diverſis congreſſibus cum Legato habitis, perſuaſit Reipublicæ, ut ſuas rationes relinqueret, eique in omnibus integram & omnimodam obedientiam præſtaret, adjungens poſt aliquot dies novas querelas de ſupraſcripta lege, qua erectio ſeu fabricatura novarum Eccleſiarum abſque Senatus permiſſu prohibetur; ſeſe itaque omnino velle, ut duæ illæ leges abrogentur, & duo prædicti captivi ad manus ſui Nuncii Venetiis reſidentis remittantur. Decimo ergo die Decembris duo conſcribi curavit Brevia, unum ſcilicet de abrogandis ſæpe nominatis legibus, alterum vero de judicio ſupra Eccleſiaſticos, eaque Nuncio ſuo miſit, ut Reipublicæ offerret: Qui Nuncius (motus forte, quod Senatus in illis ipſis diebus extraordinarium Legatum elegerat, qui omni humilitate tentaret, an a tali concluſione ante cognitionem cauſæ concepta Pontificem poſſet avocare, & rem eidem pro neceſſitate exponere) præſentationem litterarum diſtulit: quod cum Pontifex admodum ægre ferret, denuo & ſerio quidem mandavit, ut tandem commiſſa expediret. In illo itaque ipſo feſto Nativitatis

Chri-

cuni giorni aggiunse nuove querele per la legge soprascritta, che proibisce fabbricare Chiese senza licenza, e si restrinse risolutamente, che voleva fossero rivocate le due leggi suddette, e rimessi i due prigioni al suo Nunzio residente in Venezia. Ed il dì dieci di Decembre formati due Brevi, uno sopra le due leggi, e l'altro sopra il giudicare gli Ecclesiastici, commise al Nunzio suo, che gli presentasse. Ma il Nunzio forse mosso, perchè il Senato avea in questi stessi giorni eletto un Ambasciadore straordinario per tentare ogni via umile, e possibile di rimuovere la Santità sua dalla risoluzione presa innanzi la cognizione della causa, ed indurla ad informarsi prima che venire ad altra esecuzione, differì la presentazione de'Brevi: cosa che non fu approvata dal Pontefice: ma gli spedì in diligenza comandamento di presentarli immediatamente. Perlochè il giorno della Natività di Nostro Signore, quando il Doge Grimani stava per rendere l'anima a Dio, e che la Signoria era congregata con i Senatori, de' quali alcuni aveano ricevuto il Santissimo Sacramento della Eucaristia, altri erano per riceverlo, dimandò udienza, e presentò due Brevi sigillati, i quali non furono aperti per la morte del Doge, che successe nel seguente giorno; sino dopo l'elezione del nuovo. I quali aperti, si ritrovarono ambedue di un istesso tenore, e contenevano: esser venuto a notizia sua, che la Repubblica ne' suoi Consigli avea costituito molte cose contra la liberà Ecclesiastica, e la

Christi, dum Dux Grimanus jamiam in agone jaceret, & omnes Senatores essent congregati, quorum aliqui sacra Cœna erant usi, reliqui jamjam ad eandem accessuri, audientiam petebat, & duo commissa Brevia sigillo occlusa offerebat, quæ tamen propter prædicti Principis obitum non aperiebantur, sed omnibus insimul placuit, ut ad diem sequentem, quousque novus eligeretur Princeps, differrentur. Apertæ vero postmodum inveniebantur unius argumenti utræque, Papam scilicet cognovisse, quod Respublica in suis consiliis multa contra libertatem Ecclesiasticam, & auctoritatem sedis Apostolicæ constituerit, in primis vero aliquas leges ad unicam saltem civitatem, Venetias utpote spectantes, per totum suum dominium extenderit: quarum una esset de non erigendis novis Ecclesiis, Monasteriis, & aliis hujusmodi ædificiis: altera vero de non transferendis bonis laicorum ad Ecclesiasticos absque Senatus consensu: quas, cum libertati Ecclesiasticæ sint adversæ, sese pro nullis & invalidis habere, ut & illum ipsum, qui easdem instituerit, in censuram Ecclesiasticam damnatum: Velle itaque & sub pœna excommunicationis latæ sententiæ *mandare, ut revocentur, & abrogentur, & nisi obedientiam illico præstiterit, se ulterius processuram.*

Ad hæc Senatus 25. Januarii respondit, se litteras Suæ Sanctitatis legisse, & cum dolore & admiratione simul ex iisdem intellexisse, quod leges a Republica per tot sæcula hucusque feliciter observatæ, a nullo suorum Antecessorum re- pre-

autorità della Sede Apoſtolica, ed in particolare avea eſteſo a tutto il ſuo Dominio alcune leggi, che erano per la ſola Città di Venezia, che era di non fabbricare Chieſe, e Monaſteri, e luoghi pii; ed un'altra, che proibiva l'alienazione de' beni laici in Eccleſiaſtici ſenza licenza del Senato; le quali coſe, per eſſer contrarie alla libertà Eccleſiaſtica, dichiara nulle, ed invalide, e coloro che le hanno ſtabilite incorſi nelle cenſure Eccleſiaſtiche, e comanda ſotto pena di ſcomunica *latæ ſententiæ*, che ſieno rivocate, e cancellate; minacciando, ſe non ſarà obbedito, di procedere più innanzi. Al che il Senato ſotto il dì ventotto di Gennajo riſpoſe; avere con dolore, e maraviglia inteſo dalle lettere di ſua Santità, che le leggi della Repubblica oſſervate felicemente per tanti ſecoli, non ripreſe da alcuno de' predeceſſori ſuoi, le quali rivocare ſarebbe un rivoltare i fondamenti del governo, ſi riprendano ora come contrarie all'autorità della Sede Apoſtolica, e coloro, che le hanno coſtituite, uomini di eccellente pietà, benemeriti della Sede Apoſtolica, che ſono in Cielo, ſieno notati per violatori della libertà Eccleſiaſtica: avere egli, ſecondo l'ammonizione della Santità Sua, eſaminato le leggi, e vecchie, e nuove, nè aver trovato in quelle coſa, che non abbia potuto per autorità di ſupremo Principe ſtabilire; e toccato qualche particolare delle ſue ragioni, conchiuſe: credere di non eſſere incorſo in cenſura alcuna; e che la Santità Sua, piena di pie-
 tà,

prehensæ, & quarum revocatio non nisi inversio fundamenti totius gubernationis esset, jam tandem pro talibus haberentur, quæ auctoritati sedis Apostolicæ adversæ essent, & quod etiam earundem constitutores, homines pietate clari, & de sede Apostolica optime meriti, violatorum libertatis Ecclesiasticæ notam minime incurrerent: sese enim secundum Suæ Sanctitatis admonitionem tum veteres, tum novas leges diligenter examinasse, nec quicquam tamen in iisdem invenisse, quod etiam per auctoritatem summi Principis statuere non licuisset, tandem itaque, cum quædam particularia suarum rationum tetigisset, concludens, se credere non posse, ut in alicujus censuram devenerit, nec sperare etiam, Pontificem absque cognitione causæ in comminationibus suis ulterius perstiturum.

Hic sane requiritur, ut progrediamur antrorsum, & explicemus simul, quæ fuerint oppositiones, quas Pontifex duabus illis legibus objecerit, & quam facile possint resolvi, quam insuper eædem leges rationi, æquitati & justitiæ sint conformes, & quam legitimam Respublica potestatem habeat eas constituendi.

Obiicit Papa ambabus illis legibus, quod sint sedis Apostolicæ auctoritati & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & sacris Canonibus, nec non Romanorum Pontificum constitntionibus repugnantes. *Ante omnia itaque opportunum erit, ut videamus, quid* libertas Christiana *sit, & unde suam habeat originem. Nam certum est, quod*

tà, e religione, non vorrà senza cognizione della causa persistere nelle minaccie.

Questo luogo ricerca, prima che passiamo più innanzi, che si spiechi, quali siano le opposizioni, che il Pontefice fa alle due leggi soprascritte; e quanto sieno di facile, e pronta risoluzione, e quali sieno insieme le ragioni, la giustizia, e l' equità delle leggi; e quanto sia legittima nella Repubblica la potestà di stabilirle.

Oppone il Pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo, che sono: *Sedis Apostolicæ auctoritati & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & Sacris Canonibus, nec non Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes*: perlochè, innanzi di ogni altra cosa sarà molto opportuno, che vediamo, che cosa sia libertà Ecclesiastica; e d' onde abbia ricevuta origine. Imperocchè certa cosa è, che questo è nome nuovo, e non inteso per dodici secoli nella Chiesa. Fa menzione il Santissimo Apostolo Paolo della libertà Cristiana nelle Pistole a' Romani, *Cap. 6.*, a' Galati *Cap. 4.* appieno; quivi dimostrando, che per il peccato del primo Padre nostro eravamo fatti servi del peccato, dalla quale servitù Cristo Nostro Signore ci ha liberati, riscattandoci con il suo sangue; e però dice; *cum servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ, nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem vero vitam æternam*. Ed a' Galati un' altra servitù propo-

quod nomen hoc sit plane novum, nec per duodecim integra sæcula Ecclesiæ unquam cognitum. Facit quidem Apostolus Paulus in Epistolis ad Romanos(c.6.) *& ad Galatas*(c.4.) *etiam libertatis Christianæ plenariam mentionem, demonstrans ibidem, quod per peccatum primorum nostrorum parentum facti fuerimus servi peccati, a qua servitute nos Christus proprio suo sanguine liberaverit, dum dicit*: Cum servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ, nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem vero vitam æternam. *Et ad Galatas aliam servitutem proponit, Cæremoniarum scilicet* Legis *Mosaicæ, a qua itidem a Christo sumus liberati*. Et, *inquit*, nunc, fratres, non sumus ancillæ filii, sed liberæ, qua libertate nos Christus liberavit. *Et hæc quidem gratia libertatis nulli alteri est data & concessa, quam iis, qui in Christum credunt, & ad ejusdem Ecclesiam pertinent. Quapropter si forte insurgent aliqui de Sanctis antiquis, qui libertatem Ecclesiæ ad clericos saltem perstringere voluerint, eis nihil aliud, quam ministros dæmoniorum & patrem inferni opponimus: nec dubitet, qui etiam minimum suis ipsius legibus derogare conatur, quin ab Ecclesia Catholica plane sit alienum. Nam de hac libertate hic non agitur, siquidem famosum illud & augustissimum nomen* Ecclesiæ, *quod ante hæc tum clericis, tum laicis erat commune, nunc quasi ad clericos tandem perstringitur, eosque fere solos comprehendit. Cum ergo aliquam peculiarem a supradicta separatam*

ne alle cerimonie della legge Mosaica, dalla quale similmente Cristo ci ha liberati: quando dice: *nunc, fratres, non sumus ancillæ filii, sed liberæ, qua libertate Christus nos liberavit*. Non ad altri è stata donata tanta grazia di liberazione, che a ciascuno de' fedeli di Cristo, ed alla Chiesa in corpo. Perlochè si ritroveranno alcuni de' Santi antichi, che la chiamono libertà della Chiesa: a questa non si oppongono se non i ministri del Demonio, e la parte dell'inferno; e non vi ha dubbio, che chiunque con le sue leggi pensasse di derogare in una minima parte, sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poichè il famoso, ed augusto nome di Chiesa, che era comune a tutti i fedeli anticamente, così Cherici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto perlopiù a significare i Cherici solamente; Onde si è data anche una libertà propria loro separata dalla sopraddetta, della quale pare, che Onorio III. fosse il primo a far menzione circa il 1220., ma quello, che esso Onorio intendesse per libertà Ecclesiastica, e Federico II. Imperadore, che nello stesso tempo, e ad istanza dello stesso Papa la nomina; nè essi la dichiarano, nè tra i Canonisti è in tutto ben decisa: Poichè in tutta la legge Canonica non si trova diffinita, nè si dichiarano le cose, che sotto essa si comprendono, nè è data regola come giudicarla; per lo che ancora non si accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la libertà Ecclesiastica. La libertà è diffi-

ratam libertatem habent, forte ea erit, cujus Honorius III. anno 1220. *primus videtur mentionem fecisse: Quæ tamen nec ab illo ipso, nec ab* Imperatore *Friderico II., qui eandem eo ipso tempore nominavit, declaratur, nec a Canonistis etiam recte, & ut debebat, deciditur. Nam in omnibus legibus Canonicis nusquam definitur, nec res sub eadem comprehensæ declarantur, nec regula etiam judicandi demonstratur. Ex quo sane sequitur, quod, quoties de re aliqua disputatur, nondum constet, an libertati Ecclesiasticæ adversetur, nec ne.* Libertas *a Jurisconsultis definitur,* quod sit facultas naturalis faciendi illud, quod quisque vult, *quantum scilicet leges permittunt. Sunt itaque aliqui in ea opinione, hanc facultatem clericorum faciendi, quod illis libet secundum leges, esse libertatem Ecclesiæ, ut in hoc sensu illud ipsum, quod laicis simpliciter & absolute est libertas, sit in Ecclesiasticis libertas Ecclesiastica, & consistat in usu illius facultatis, quam lex unicuique concedit. Et hic videtur esse sensus* cap. Eos qui de immunit. Eccles. in 6 *ubi inquit*: Si quis prohibet Ecclesiasticis pinsere panes, molere frumenta, aut in aliis rebus necessariis inservire, is præsumitur, ac si libertati Ecclesiasticæ aliquid derogasset. *Quidam vero hujus sententiæ non sunt, sed eas res sub hoc nomine comprehendunt, quæ Ecclesiasticis tantum, ceu peculiaria privilegia a Deo, aut Pontifice in rebus spiritualibus, & a Principibus in sæcularibus sunt concessæ, ut ita nihil aliud significent, quam privilegia*

Præ-

diffinita da' Giurifconfulti effere una facoltà naturale di fare quello, che ciafcuno vuole, quando le leggi lo permettono. Alcuni penfano, che quefta facoltà ne' Cherici di fare quello, che piace loro conforme alle leggi, fia la libertà della Chiefa, in modo che in quefto fenfo quello fteffo, che è libertà affolutamente nel laico, è nell' Ecclefiaftico libertà Ecclefiaftica, e confifte in godere quella facoltà, che la legge comune dà a ciafcuno. Pare, che tale fia il fenfo del *Cap. Eos qui*, (*De imm. ecc. in 6.*) ove dice, che fe alcuno proibirà, che non fia cotto pane, macinata biada, fatto fervizio agli Ecclefiaftici, quefto fi prefume in derogazione contra la libertà Ecclefiaftica. Altri non vogliono così, ma fotto quefto nome comprendono quelle cofe, che folamente agli Ecclefiaftici convengono per privilegi conceffi loro da da Dio, o dal Papa nelle cofe fpirituali, e da' Principi nelle temporali; talmente che non voglia altro dire, che privilegio di efenzione conceffo alla Chiefa univerfale, così nelle cofe temporali, come nelle Spirituali.

Un' altra opinione compone ambedue quefte infieme. Altri chiamano libertà Ecclefiaftica ogni cofa fatta a favore de' Cherici, e dicono effere contro a quella gli ftatuti, per i quali i Cherici fi rendono più timidi, ed i laici più audaci; la qual diffinizione è di Bartolo, (*Authen. caffa*, *C. de Sacr. Sanct. Eccl.*) e pare la più accomodata alla efaltazione dell' ordine Chericale.

Ora

Ora anderemo mostrando, che, preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qualsivoglia di questi sensi, le ordinazioni della Repubblica di Venezia, e la carcerazione e condannazione di persone Ecclesiastiche, non levano alcuna libertà, ed insieme risolveremo le opposizioni, che particolarmente si fanno a ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speziale, perchè la legge del non potersi fabbricare Chiese l'offende, se non per essere stabilita, così sono le parole formali del suo Breve; *quasi Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ, temporali vestræ jurisdictioni subjectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus Ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi, mulctandi viderentur.*

Nè altra ragione medesimamente allega per provare la sua intenzione, che sia contra la libertà Ecclesiastica la proibizione a' laici di non lasciare legati, o donare in perpetuo, e non alienare stabili negli Ecclesiastici; se non che pare, che si fondi in una cerra usurpata giuridizione, che la potestà secolare abbia ne' beni Ecclesiastici, e queste sono le parole sue; *perinde ac si temporalibus dominiis liceret in Ecclesiastica bona, quæ Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, & aliis locis piis a testatoribus, & cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conscientiæ plerumque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, jus aliquod exercere.*

Ma primieramente ciascuno, che con interna diligenza vorrà considerare, penetrerà da se stes-

so,

jurisdictionis, *quod sæculares in bona Ecclesiasticorum habeant potestatem*. *Ita enim scribendo pergit*: Perinde ac si temporalibus dominis liceret in Ecclesiastica bona, quæ Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, & aliis locis piis testatoribus, & cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conscientiæ plerumque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, jus aliquod exercere.

Quicumque autem rem diligentius voluerit examinare, per seipsum inveniet, quod condere legem, qua omnibus, tum Ecclesiasticis, tum laicis prohibet fabricare Ecclesias sine licentia, non sit (quemadmodum Pontifex objicit) exercere potestatem supra Ecclesiam, sed dominari super fundum, aream, aut superficiem, super qua ædificium illud erigitur, quod etiam nemo negare potest, purum & merum sæculare esse. Neque ullus privatus, qui Ecclesiastico fabricaturam alicujus Ecclesiæ super suo ipsius fundo recusat, dici potest, quod vel Ecclesiæ, vel Ecclesiastico aliquid præscribet, sed quod in proprio suo fundo, prout ipsi placet, disponat, & id tantum prohibeat, ad quod a legibus non obligetur. Non enim illud Ecclesia dici potest, quod fabricari potest, sed quod jam ædificatum & dedicatum est. Et habet privatus quilibet dominium super fundum suum proprium, Princeps vero super omnes fundos simul totius sui dominii habet potestatem majorem. Quemadmodum itaque iniquum est ædificare Ecclesiam super fundum cujusdam privati absque illius permis-

so, che il fare una legge, che proibisca ad ognuno, così Ecclesiastico, come laico di non fabbricare Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) esercitare potestà sopra la Chiesa, ma sopra il fondo, sopra l' aja, o superficie, ove si può fabbricare; la quale nessuno negherà, che non sia pura, e meramente secolare. Nessun privato, che proibisca ad un Ecclesiastico fabbricare una Chiesa nel suo fondo, si dirà, che ordini cosa alcuna sopra la Chiesa, nè a persona Ecclesiastica, ma che disponga del fondo suo a suo beneplacito, e che vieti l' uso della cosa a chi non è obbligato per legge concederlo. Non si chiama Chiesa quella, che si può fabbricare, ma quella che è già dedicata: ogni privato ha dominio sopra il fondo suo, e il Principe sopra tutti i fondi del dominio ha una potestà maggiore: perlochè siccome è ingiustizia fabbricare una Chiesa nel fondo di un privato senza sua permissione, così è ingiustizia fabbricare in qualsivoglia luogo di un Principe contra la sua proibizione. Non viene levata quì la libertà all'Ecclesiastico in nessuno degli sopranominati sensi: nel primo, perchè nessuno ha la libertà di usare la cosa altrui contra il volere del Padrone: nel secondo medesimamente, perchè Dio universale Signore di ogni cosa, dando libertà a' ministri della Chiesa di edificare Tempj, non ha levato il Dominio del privato, nè l' Impero del Principe sopra il fondo: nè il Papa ha disposto altrimenti, nè potrebbe disporre per esser cosa temporale: nè Principe alcuno

missu: ita etiam æquum esse non potest, in loco Principis, ubicumque libuerit, contra ipsius voluntatem tale aliquid moliri.

Et in nulla prædictarum significationum libertas Ecclesiasticis adimitur: nam quantum ad primam significationem, nemo habet libertatem, rem aliquam, quæ alterius est, contra illius voluntatem usurpare. In secunda Deus, cujus omnia bona propriissime sunt, dans ministris Ecclesiæ ædificandi libertatem, hominibus privatis dominium non ademit, quemadmodum nec Principi imperium super fundos: nec Papa ipse aliter disposuit, nec etiam tanquam rem sæcularem aliter disponere potuit, veluti neque ullus Princeps cum suis privilegiis in statu bujus nostræ Reipublicæ liberæ natæ quicquam disponere valuit, ut ita ne minimum quidem libertati Ecclesiasticæ sit derogatum.

Et si hoc valeret, Ecclesia est res spiritualis; ergo qui disponit circa libertatem ædificandi, disponit circa res spirituales: si, inquam, hæc consequentia valeret, sequeretur, quod omnia Princeps, prohibens, ne quicquam de lignis quercinis quæ ad fabricaturam navium, pontium, & aliorum bujusmodi ædificiorum inserviunt, in Ecclesias inveheretur, nec de plumbo, cujus in bello usus est, in iisdem asservaretur, Ecclesiis statueret leges, cum tamen in confesso sit, quod lignum quercinum, plumbumve res mere laicæ sint. Et quid quæso est, quod cultui divino non potest dedicari? Nil forte, unico peccato, ceu Deo adverso, excepto, invenietur, quod

no con suo privilegio ha potuto disporre alcuna cosa nello Stato di questa Repubblica nata libera; e così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

E se questa ragione valesse: la Chiesa è cosa spirituale, dunque chi dispone sopra il fabbricarla, dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe, che un Principe, il quale proibisce mettere nelle fabbriche delle Chiese i Roveri, che sogliono servire al fabbricare Galee, Barche, Ponti, ed altro; ovvero che proibisse covrirle di piombo per carestia, che ne avesse per uso della guerra, si direbbe far legge sopra le Chiese, e loro coverti; essendo nondimeno vero, che fa l' ordinazione sopra i Roveri, e sopra il piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è, che non possa essere dedicata al culto divino? forse non si troverà alcuna; non essendo, se non il solo peccato contrario a Dio: ogni cosa gli può essere consacrata; dunque chi disporrà di una cosa, vietando, che non possa essere dedicata, offenderà Dio? no certamente.

Il precetto dell'onor divino, essendo affermativo, non comprende tutte le materie, tutti i luoghi, e tutti i tempi, come vorrebbero quelli, che tirano tutto all' Ecclesiastico; ma ammette, che, quando non manca cosa alcuna a lui, il resto si applichi ad usi umani, e ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Se fosse lecito contra il volere del Principe fabbricare Chiese in qualunque luogo, sarebbe

quod eidem non possit consecrari: ergone qui disponit circa rem aliquam, eamque Deo consecrari prohibet, Deum ipsum offendit? Non equidem crediderim.

Præceptum honorandi Deum cum sit affirmatiuum, non comprehendit omnes materias, nec omnes locos & tempora, quemadmodum volunt illi, qui omnia ad statum Ecclesiasticum trahunt, sed potius admittit, ut, si ad impletionem sui nihil deficit, reliquum ad usus humanos applicetur, sibi ipsi vero, quantum decet & convenit, tribuatur.

Si itidem cuique liceret contra voluntatem Principis in quocumque loco ædificare, liceret etiam quamvis adhibere materiam, & quemcunque, quis vellet, artificem; quod cum etiam ad ornamenta Ecclesiarum *& vasa sacra sese extendat, omnes simul panni, ligna, metallaque, & quotquot aliarum rerum sunt, ad* Ecclesia*sticos pertinerent, quæ conclusio, quantum absurdum pariat, facile cuivis constat; quoniam ut Ecclesiæ dedicatæ ad spiritualia pertinent, ita etiam nullus omnino locus sine Principis sæcularis permissu dedicari potest, quæ sane legis æquitas toti hucusque mundo cognita satis fuit.* Cicero in Oratione pro Domo *sua demonstrat, quod nulla omnino area suis temporibus sine populi jussu potuerit consecrata esse. Sub Imperatoribus Ethnicis quatuor erant leges, quibus prohibebatur, ne quid sine Principis permissu consecraretur (l. sacra §. 1. d. de rer. divis., l. si plures sint, & l. 2. d. de relig. & sump. funer.*

lecito similmente contra il suo volere adoperare qualsivoglia materia, e qualsivoglia artefice; il che estendendo anche a' paramenti, ed ornamenti delle Chiese, ed a' vasi sacri, resterebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, ed ogni altra cosa apparterrebbe all' Ecclesiastico; la stravaganza delle quali conseguenze dimostra chiaramente, che siccome la Chiesa già dedicata appartiene allo Spirituale, così nessuno luogo può essere dedicato senza la permissione del Principe temporale, e l'equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo, Cicerone nell'Orazione *pro domo sua*, dimostra, che in quei tempi nessun' aja poteva essere consacrata *injussu populi*. Sotto gl' Imperadori gentili ancora vi erano quattro leggi, (*l. sacra §. 1. d. de rer. divis.*, *l. si plures sint*, & *l. 2. d. de relig. & sum. fun.*, *l. ult. d. ut. in poss. legat.*) che vietano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del Principe: le quali avendo Giustiniano portate ne' Digesti, senza dubbio le ha accomodate alla nostra Religione, ed ha dato loro virtù anche sopra il fabbricare le nostre Chiese: e chi leggerà le Storie Ecclesiastiche, e le Novelle di Giustiniano, vedrà, che ne' tempi degl' Imperadori, così in Oriente, come in Occidente, al Principe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, sicchè non solo da loro è stata richiesta la licenza del fare nuove Chiese, ma ancora nessuno ha mai pensato di erigere una Chiesa in Cattedrale, o Metropolitana senza permissione ed espresso decreto del

L 2 Prin

ner. l. ult. d. ut in possess. legat. , *quas* , *cum Justinianus* Digestis *inseruerit* , *sine ullo dubio easdem nostræ religioni voluit commendare* , *ut etiam fabricaturas nostrarum Ecclesiarum comprehenderet* . *Et cui placet legere* historias Ecclesiasticas , & Justiniani Novellas , *facile videbit* , *quod tempore Imperatorum tum Orientalium*, *tum Occidentalium præ cæteris omnibus in hac parte ad Principes pertinuerit* , *ita ut ab iis non solum licentia de novo erigendi Ecclesias fuerit petenda* , *sed quod nemini etiam in mentem venerit* , *Ecclesiam aliquam in cathedrali aut Metropolitana absque permissione & expresso decreto Principis ædificandi*. *De qua re videri potest* Novella 67. *Justiniani* , *& illud* , *quod Balsamon* supra Canonem 17. Concilii Calcedonensis *longa serie recenset*.

Nec erit hic extra propositum adjungere mores & consuetudinem Gallorum, *qui sine litteris Regiis expresse illud concedentibus Ecclesias erigere nunquam fuerunt ausi* . *Quemadmodum & Respublica Genuensis in nostra vicinia has peculiares constitutiones habet* , *quod absque licentia utriusque Collegii Monasteria ædificare nemo ausus sit*, *idque sub pœna confiscationis illius loci*.

Respexit autem Respublica Veneta non tantum ædificia Ecclesiarum , *quantum personas ipsas* , *quæ in illis erant habitaturæ* : *siquidem omnis generis religiosi non omni loco conveniunt* . *Habemus præclarissimum exemplum famosissimæ gubernationis ulterioris Hispaniæ* , *in qua absque licentia Regia novi religiosi nullo modo admittuntur*; *unde usque in hunc diem Cappucini*, *ex or-*

Principe. Si può vedere sopra ciò la Novella sessantasette di Giustiniano, e quello che Balsamone molto diffusamente riferisce sopra il xvii. Canone del Concilio Calcedonese.

Nè sarà fuor di proposito aggiungere quì il costume di Francia, dove non si possono fabbricare Chiese senza lettere Regie di espressa concessione, ed appresso senza arresto del Parlamento: e per portare anche esempio di qualche luogo d'Italia, si ricorderà quì, che nella Repubblica di Genova si ha particolare costituzione, che senza la licenza di ambedue i Collegj non si possono fabbricare Monasteri, in pena di confiscazione del luogo.

Ma non tanto alle Chiese materiali la Repubblica di Venezia ha avuto riguardo, quanto anche alle persone, che debbono averle in governo, poichè non in ogni luogo sta bene ogni sorta de' Religiosi. Abbiamo un'ottimo esempio del famosissimo governo de' i Re di Castiglia, poichè senza la licenza Regia non si possono introdurre nuovi Religiosi in que'Regni; perlochè sino al presente i Padri Cappuccini non hanno potuto avervi ingresso. E non sono molti anni, che i Padri di San Francesco di Paola diedero principio a fabbricare una Chiesa in Madrid senza la permissione Regia; la quale opera il Re Filippo II. fece, che si fermasse, restando in esempio la Chiesa così principiata, ed imperfetta. E la Santità Sua, essendo Nunzio straordinario appresso a quel Re, l'ha potuta molto ben vedere.

ordine Franciscanorum, pedem ibidem figere ausi non sunt. Nec multi adhuc sunt elapsi anni, dum Patres Franciscani S. Pauli inchoarunt Mantuæ dictæ ulterioris Hispaniæ Ecclesiam aliquam sine permissione Regia ædificare, quos tamen Rex Philippus II. in medio opere jussit a cœpto desistere. Stat itaque illud idem ædificium usque in hunc diem inchoatum quidem, & ad exemplum ita imperfectum manebit, quemadmodum noster Pontifex, dum apud Regem eundem antehac Nuncius fuit, illud dubio omni procul sæpissime vidit.

Fundamenta non minus sunt rationi & legibus consentanea, ac insuper legitima, quam etiam necessaria: nam quemadmodum certo cuidam cœtui moribus adversis prædito, & ob diversum etiam finem Rempublicam aliquam intranti, aditus in illius statum non permitteretur, & ut ex seipso Ducem eligeret, & de subditis illius Reipublicæ Principis in secreto tractaret, non concederetur: (siquidem hujusmodi conventicula ut suspecta, ita etiam perniciosa, ut plurimum, & propterea omni studio impedienda sunt) ita etiam sub prætextu novi Monasterii multi diversarum nationum, & sæpe etiam contrariis moribus & animis præditi sub uno Duce possent sese congregare, & per commoditatem, quam ex examinibus Confessorum, et aliis colloquiis spiritualibus habent, apud subditos ejusdem Principis insinuare, eosque a data semel fide magis ac magis seducere: in quod sane gratia conservationis publicæ et quietis totius sta-

I fondamenti di ciò non sono men ragionevoli, legali, e legittimi, che necessarj; perchè siccome non sarebbe permesso ad un numero di persone di alieno Stato, contrarie di costumi, e con fini diversi da quelli di una Repubblica, che entrassero nello Stato di lei, e si riducessero in un solo luogo insieme, si facessero un Capo, e trattassero co' sudditi del Principe in secreto: poichè questo, come sospetto e perniziosо conventiculo, sarebbe subito impedito. Così col pretesto di un Monastero nuovo potendo venire insieme sotto un Capo molti di altre nazioni, alle volte contrarj di costumi, e di sentimenti; e per la comodità che hanno di trattare per le Confessioni, o altri colloquj spirituali, insinuandosi co' sudditi del Principe, e così corromperli nella fedeltà: questo similmente con ottima ragione deve essere molto bene avvertito per la pubblica conversazione, e quiete dello Stato: E per questo rispetto convenne pure alla Repubblica, pochi anni sono, licenziare di Venezia alquanti Padri di un Monastero tutti di nazione aliena, per essere stati da loro sviati molti uomini dell' Arsenale. E così gli Oratorj, e Collegj, che si fanno di tutta una nazione in una Città, massime piena di molte sorte di uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il Principe di quello, che nelle loro riduzioni si tratta. Si aggiunge; che le fabbriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano gravi danni alle Città, spezialmente a quelle, che sono forti:

ſtatus ſummo ſtudio et omni ratione animadvertendum eſt. Et hujus unius periculi evitandi cauſa Reſpublica noſtra ante paucos annos Patres quoſdam alicujus Monaſterii peregrinæ & exteræ nationis Venetiis dimiſit, quia multi ex navali ſeu armamentario ad eos confugerant, ibique quæſierant otium. Etenim oratoria & Collegia, quæ ex una natione in hac vel illa urbe concurrunt, ſeſeque ex omnis generis hominibus colligunt, ſine magno periculo raro ſunt, præſertim cum Princeps illorum omnium eſt ignarus, nec, quicquid inter ſe tractent, inquirere audet. Accedit, quod etiam ædificia in locis minus convenientibus erecta, non modicum damnum civitatibus, & inprimis bene munitis inferunt. Quot enim urbes propter Eccleſias extra quidem, attamen haud procul ab iiſdem ædificatas, & ab hoſtibus occupatas perierint, non eſt, ut multis enarrem, cum unicuique id ſatis ſuperque conſtet: quemadmodum etiam ædificia intra urbem & prope muros mœniaque poſita, multis ſæpe nocuerunt, nec ſacris itaque, nec profanis ædibus parcendum, ſed omnes incommodo erectas, ſi forte neceſſitas ita poſtulaverit, coadæquandas puto.

Non ſolum ergo bono publico maxime eſt conducibile, quemadmodum ſupra monuimus, ut ſine licentia nullæ Eccleſiæ de novo erigantur, ſed etiam Eccleſiis ipſis non parum confert, ut non ſecundum cujusvis placitum in hunc vel illum immundum locum, ut prope cloacas, proſtibulaque collocentur, aut in forma minus decenti erigan-

ti: e si sa quante Città sono perite alle volte per una Chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dal nemico accampato: e quanto danno abbia recato medesimamente una fabbrica tale vicina alle mure di dentro; e quante macchine, ed edifizj sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per la sicurezza pubblica, con qualche maraviglia delle persone semplici, e divote.

Non solo al bene pubblico è cosa utilissima, come di sopra si è discorso, che non si fabbrichino Chiese senza licenza, ma ancora è per bene di esse Chiese, acciocchè ad arbitrio di chi si sia non sieno fabbricate in luoghi indecenti, presso a'prostiboli, e presso a'cloache; nè di forma indecente, e senza decoro conveniente alla maestà della Religione, sicchè sieno piuttosto a derisione, che ad altro: nè si vede, che il molto e soprabbondante numero delle Chiese sia utile per la divozione, anzi in contrario; perchè quando sono troppo, non si possono prestare i dovuti servizj a tutte, e cagiona più indivozione una Chiesa mal tenuta, che dieci ben custodite; e le limosine anche non bastano per tutte le Chiese, quando il numero è eccessivo, sicchè nè le vecchie, nè le nuove hanno i loro dovuti servizj.

Per grazia di Dio non mancano Chiese, e luoghi pii nella Città di Venezia, e nelle altre tutte dello Stato, e queste sono tali e tante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco decentemen-

te

tur, & ita omnibus risui, & ludibrio potius, quam religioni decori sint. Taceo, quod multitudo Ecclesiarum pietati non modo raro sit utilis, sed potius etiam adversa: nam quanto illarum plures sunt, tanto minus debita servitia præstari omnibus possunt: quemadmodum etiam eleemosynæ tam innumeris Ecclesiis non sufficiunt, unde tandem nec veteres, nec de novo erectæ Ecclesiæ debitum servitium habere possunt.

Nec per Dei gratiam Ecclesiæ, aliaque loca pietati dicata, Venetiis & in toto Reipublicæ Statu usquam deficiunt, sed tot undique illarum reperiuntur, ut aliis exemplo esse possint, ultra quas Senatus, quoties occasio sese obtulit, adhuc plures & novas concessit, & etiam post latas illas leges novos Religiosorum ordines admisit.

Quis autem mirabitur, cum audierit, legem illam de non ædificandis Ecclesiis absque licentia reprehendi. Nam licet fabricare aut ædificare per se bonum & honestum sit, & ædificia sua bona natura facile concedantur: attamen, quæ sine debitis circumstantiis eriguntur, vitiosa, & castigatione digna ab omnibus censentur. Non enim de materia & objecto tantum Aristotiles differit, & post ipsum omnes etiam Theologi bonitatem actionis accipiunt, sed etiam de integritate omnium circumstantiarum. Itaque reprehendi non potest, si Ecclesia in loco, tempore & modo convenienti erigantur, si vero hoc absque prædictis circumstantiis fiat, & sine consensu Superiorum, reprehensionem quam maxime incurrit.

Ul-

te conservate, possono venire a prendere esempio da queste: e con tutto ciò non ha tralasciato il Senato, quando l' opportunità si sia presentata, di dar la licenza di fabbricare nuove Chiese, e luoghi pii, dovunque è occorso; e di dare parimente ingresso a' nuovi Religiosi anche dopo fatta la stessa legge.

Ma chi non si maraviglierà, udendo riprendersi la pena della legge Veneziana imposta a chi fabbrica Chiese senza la licenza? dicendosi da chi oppone: il fabbricarle è opera in se non cattiva, quasi che l' opera in se, e di sua natura buona, se sarà fatta senza le dovute circostanze, non sia viziosa, e meriti castigo. Non dalla materia ovvero oggetto solamente, disse Aristotele, (2. *Ethic.* c. 6.) e dopo lui tutti i Teologi, si piglia la bontà dell' azione, ma dalla integrità di tutte le circostanze. E' bene fabbricare Chiese in luogo, e tempo, e modo conveniente, ma non è bene senza queste condizioni il fabbricare in luogo altrui una Chiesa; e senza consenso del padrone non è dovere. Il Principe oltre il dominio, che il privato ha, tiene sopra ogni luogo una potestà molto maggiore, alla quale e il padrone, ed il luogo sono soggetti, sicchè di essi non si può fare quello, che il Principe proibisce, o non consente.

Certamente ho consumato molto più parole di quelle, che bisognavano, per far capace ognuno, che abbia il senso comune, delle ragioni, che sono per questa legge: ma non me ne pento, perchè servono anche a difesa della seguente del

1605.,

Ultra enim dominium, quod quisque privatorum habet, Principi multo major est potestas super omnem locum, siquidem & locus, & ejus possessor eidem sunt subjecti, ita ut etiam cum suo facere non ausit, cui Princeps non consentit.

Et ut quivis dictas leges eo melius intelligat, prolixior in iisdem declarandis fui, quam forte oportebat, cujus tamen prolixitatis haud me pœnitet, cum etiam ad defensionem sequentis legis, anno scilicet 1605. *latæ, plurimum faciat, utpote quæ prohibet, ne quis laicorum immobilia sua bona ad Ecclesiasticos transferat, et nil Ecclesiasticis præcipit, sed laicis solummodo et sæcularibus imponit. Et quam injuriam facere Princeps eo potest, dum subditis, ne cum hoc vel illo certo hominum genere contractus ineant, prohibet. In omnibus enim Regnis usitatissimum est, ut prohibeatur, ne omnis generis merces aut exportentur, aut etiam sine discrimine inferantur, hoc itaque fiet in offensionem exterorum. Non credo, quemquam in hanc consequentiam assensurum, id. que tanto magis, quanto privati talem legem de suis ipsorum bonis statuunt, & in contractibus has conditiones inserunt, ne is, qui cum ipsis in societate est, commodum suum Ecclesiis vendere, aut alio quovis modo ad easdem abalienare possit. Quemadmodum etiam nonnulli, ut bona ab iis parta inter suos maneant, in testamentis præcavent, ne quid ad Ecclesias transferatur. Et ita sane omnes leges de fideicommissis libertati Ecclesiasticæ repugnarent, dum scilicet bona in Ecclesiis relinquere prohibent: &*

ea

1605., che proibisce a' laici alienare stabili agli Ecclesiastici. Imperocchè nemmeno questa dispone di cosa Ecclesiastica, nè comanda agli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente a' secolari, e sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai un Principe, che comanda a' suoi sudditi di non contrattare con una sorta di persone? E' cosa usitatissima in tutti i Regni la proibizione di non trasportare fuori, o di non introdurre alcuna sorta di merci, dunque è ad offesa de' forestieri? Non credo, che alcuno assentirà in questa conseguenza: e tanto più, quanto i privati fanno tal legge sopra i beni loro, quando ne' contratti livellarj pongono condizioni, che il livellario non possi vendere, o alienare i suoi stabili nella Chiesa: e pure questo si fa da tutti: Ed altri ne' testamenti per conservare la roba in casa loro, la condizionano sì, che non può mai passare nella Chiesa. Tutte le leggi de' Fedecommessi sarebbero contra la libertà Ecclesiastica: perchè vietano, che il bene sia lasciato alla Chiesa. E quelle della Falcidia e della Trebellianica ancora, perchè tutte detraggono alla Chiesa quella porzione, che vogliono sia detratta da' legati, e resti all' erede.

So bene, che alcuni molto zelanti di qualsivoglia augumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale affermano, che così sia: ma non credo, che l' opinione loro avrà molti seguaci. Ed è una gran risoluzione il dannare le azioni e le ordinazioni, che tutto il mondo Cristiano da 1500. e più anni in quà ha, non voglio dire solamen-

te

ea etiam, quæ de Falcidia, Trebellianica latæ sunt, & omnes Ecclesiis portionem illam, quam a legatis abstractam, & heredibus relinquendam volunt, detrahunt.

Scio equidem, non defuturos, qui auctionem, & accumulationem bonorum Ecclesiasticorum maxime probabunt, sed hoc tamen etiam non ignoro, non multos eorumdem opinionem habituros sequaces. Et maxima quidem insania est, eas actiones & ordinationes damnare velle, quas totus fere mundus, quantum scilicet Christiani possident, per mille quingentos & plures annos non solum admisit, verum etiam miris laudibus commendavit, & pro beneficio divino habuit.

Sunt quidem nonnulli, qui in favorem sæcularium dicunt, quod licitum sit sancire legem, qua neminem immobilia sua bona vendere sine licentia posse statuatur, quæ lex, ita generaliter sumpta, comprehenderet etiam Ecclesiasticos, & posset Princeps petitam licentiam semper concedere, quando alienatio transferenda esset ad laicos, & e contra negare, si ad Ecclesiasticos; quod tamen libertati Ecclesiasticæ nullo modo repugnaret.

His libere respondemus ex Logicis, ubi concesso toto genere, conceduntur etiam omnes ejus species: Ergo, qui concedit, quod Princeps possit absolute prohibere alienationem, confiteatur etiam oportet, quod possit etiam prohibere illam eamdem alienationem, aut bonorum translationem in peregrinos, nobiles, Ecclesiasticos, & in quascumque vult particulares personas. Nam

te ammesso, ma lodato, commendato, e tenuto, come servizio di Dio.

Sono bene alcuni, che, per fare un gran favore al secolare, dicono, che sarebbe stato, e saria lecito stabilire una legge, che nessuno potesse vendere i suoi stabili senza licenza, la quale così generale comprenderebbe anche gli Ecclesiastici, e potrebbe il Principe richiesto della licenza concederla sempre, quando l' alienazione dovesse passare ad un laico, e negarla, quando ad un Ecclesiastico, che non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica.

A' quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che, studiando un poco di Logica, troverebbero, che conceduto tutto il genere, viene conceduta ogni spezie in particolare, e solitaria: Laonde chi concede, che il Principe possa assolutamente proibire l' alienazione, bisogna, che confessi poterla proibire ne' Forestieri, ne' Nobili, negli Ecclesiastici, ed in qualsivoglia altra sorta di persone in particolare. Essi dicono, può assolutamente a tutti, ma non però agli Ecclesiastici soli; e la Logica dice, se può universalmente a tutti, dunque anche a' soli Ecclesiastici.

Ma più severamente loro parleremo, che studiano un poco la Divina Scrittura, dove loro ammonirà San Paolo, (Gal. *6.*) *Nolite errare, Deus non irridetur.* Bella cosa certamente. Se non è peccato questo effetto di operare, che i beni laici non possono passare negli Ecclesiastici, perchè lo dannano? perchè lo riprendono? Non ha fatto il Principe assai

Nam licet ipsi dicant, quod possit quidem absolute erga omnes, non tamen propterea erga Ecclesiasticos solos, Logica tamen aliud contestatur, quod scilicet si universaliter erga omnes, ergo etiam erga Ecclesiasticos solos.

Sed omni joco seposito, & magis serio loquendo, audiamus Apostolum Paulum, qui ad Galat. ait: Nolite errare, Deus non irridetur: *Lepidum mehercle, si non est peccatum, efficere, quod bona laicorum ad Ecclesiasticos non possint transferri, cur illi id tantopere damnant & reprehendunt. Et nonne Princeps optime se gessit, dum non offendit Deum; Et si est peccatum, quando, restante eodem effectu, immutarunt verba, quid hoc ipso aliud fecerunt, quam quod Deum ipsum irritarunt, & eundem artificiose decipere sunt conati? Deus avertat, ne in mentem Christianam tales cogitationes unquam incidant. Si ex voluntate Dei esset, ut Ecclesiastici ab eo ipso, ut res, uti spirituales, apprime intelligerent, instituti, ac sua institutione mutata, non unius solum partis rerum sæcularium, sed in summa omnium sese dominos & patronos facerent, non verbis tantummodo honorem præstare, sed factis etiam ipsis procurare deberemus, ut voluntati illi divinæ in effectu quamprimis satisfieri posset.*

Sed procedendo ultra demonstrabimus, Principem in hac lege revera de suis, & non de Ecclesiasticis rebus ordinare. Clarum etenim est, si aliqua possessio quandam habet servitutem, quando dominus illius eandem non possit Ecclesiæ relinquere, nisi dicta servitus simul ad eandem ac-

assai bene, se non ha offeso Iddio? e se è peccato, quando, restando lo stesso effetto, avranno mutato le parole; che avranno altro fatto, che burlasi di Dio, e creduto d'ingannarlo con artifizj? Dio non voglia, che nell'animo Cristiano cadano simili pensieri. Se fosse volere di Dio, che gli Ecclesiastici istituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la loro istituzione, si facessero padroni non solo di una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, non dovressimo onorarli di sole parole, ma con fatti proccurare di effettuare quanto prima questo voler divino.

Ma passiamo a dimostrare più chiaramente: che il Principe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, e non Ecclesiastiche. E' pure cosa chiara, che, se una possessione ha qualche servitù, non può il padrone di essa lasciarla alla Chiesa, sicchè non ritenga la servitù istessa. Ma qualunque stabile si ritrova in uno Stato, ha la soggezione al Principe, la quale è molto maggiore, e più stretta di qualsivoglia altra, che possa avere con alcun privato; imperocchè la potestà del Principe sopra i beni è maggiore, che il Dominio del privato. Può il Principe per la potestà sua, per fine del bene pubblico, derogare, e levare il Dominio privato, non può il padrone privato derogare in parte alcuna alla potestà del Principe. Perlocchè anche per sua donazione, o testamento, o altro non può fare, che il Principe non vi abbia la sua potestà. Pensi questo ciascuno, e consideri come sia confor-

 me

accedit. Quæcumque autem immobilia in alicujus statu sita sunt, ejusdem etiam status Principi sunt subjecta, quæ subjectio est multo major & strictior, quam ulla alia, quam hic vel ille privatus in illa eadem habere potest: siquidem Principis potestas supra bona omne privatorum dominium longe antecellit. Potest enim Princeps propter commodum publicum privatorum dominium abrogare, & omnino tollere, privati autem de potestate Principis nequicquam; & propterea etiam ne in donationibus quidem, testamentis, & aliis contractibus facere & disponere possunt, quod Princeps in iisdem non habeat suam potestatem. Consideret hoc unusquisque, quomodo cum natura conveniat, quod hæc aut illa bona per dispositionem cujusdam privati ad Ecclesiam transmigrent, servitus vero, qua bona illa Principi erant subjecta, non simul etiam ad eamdem derivet? Sed sumus contenti (inquiunt Ecclesiastici), quod ad tantum etiam jam sint Principi obligata quotannis pendere, quantum erant etiam in manu privati, antequam ad nos transferantur. At, quæso, cur nunc tandem in id consentiunt, cum antehac ab omnibus obligationibus voluerunt esse exempti & immunes? Et habet Princeps ultra tributa ordinaria etiam alias rationes supra bona immobilia, utpote tributa etiam extraordinaria, quæ immobilibus, prout ipsi placet, imponere potest: & sine quorum obligatione illa eadem nequeunt transferri. Quod licet durum videatur, est tamen naturale, & quod magis est, si Princeps etiam hoc habet, ut pos-

ses-

me alla natura, che passi un bene per disposizione del privato nella Chiesa, e perciò resti libero dalla soggezione del Principe. Ma risponderanno contentarsi, che passi con gli stessi obblighi di pagare quello, che pagava, quando era nel laico. Bene: ma perchè adesso solamente consentono così, e per lo passato hanno voluto esentarsi da ogni obbligo? Diremo poi appresso, che il Principe ha altre ragioni sopra lo stabile, oltre i tributi ordinarj, poichè vi ha anche gli straordinarj, senza il quale obbligo non è dovere, che esso stabile passi, per poterlo, come gli altri, aggravare di altre gravezze. E se questa pare dura condizione, pure è naturale. Ma di più: se il Principe riceve servizio personale dai possessori di Milizie, Uffizj Curiali, ed altro; perchè dovrà perderlo? Ed oltre a ciò, il Principe ha *Jus* di confiscare quello stabile per i delitti del padrone; ma quando passa alla Chiesa, non è più confiscabile, e però il Principe perchè dovrà perdere il suo *Jus*? E quì serve uno esempio notissimo per convincere i contraddicenti.

I benefizj Ecclesiastici vacano per la morte de' benefiziati, e la Corte di Roma ha perciò l'annata, ed il prezzo delle bolle. Essendo molti benefizj uniti a' Monasteri, a' Capitoli, ed altre Università, avvertirono i Pontefici, che per tale unione si perdeva quell' emolumento, che per la morte del benefiziato ricevevano: e considerarono, che sotto sopra la vacanza avrebbe potuta occorrere ogni quindici anni, e però

sessores ei etiam in persona subservire cogantur, cur hoc privilegium debet perdere? Habet etiam jus, cujusdam delinquentis immobilia bona confiscare; quod autem jam ad Ecclesiasticos translatum est, confiscari ultra non potest, quis itaque stultus Principi persuadebit, ut suo illo jure sese abdicaret? Et ut contradicentes eo melius convincamus, notissimum illud exemplum plurimum nobis inserviet: Beneficia Ecclesiastica per mortem benefactoris vacant, & Aula etiam Romana propter hoc idem pretium bullarum constituit. Et cum admodum multa beneficia in Monasteria, Capitula, & alias Universitates conferrentur, in iisque unirentur, animadvertebant Pontifices, quod illud emolumentum hoc modo amitterent, quod per mortem benefactoris alias ad eos derivatur, & considerarunt insuper, quod huic vacationi seu intermissioni omni decimo quinto anno potuissent occurrere; statuerunt itaque, ut cunctis decem & quinque annis talium beneficiorum unitorum quindena seu quinta pars persolveretur. Hoc concesso, potest etiam Princeps ita statuere, ut centesimo quoque anno hæc vel illa bona possint confiscari, & omni centenario annorum confiscatio illa persolvi. Ad cujus præcautionem Regna quædam in usu habent, ut quando bona aliqua immobilia Ecclesia relinquuntur, illa, benefactore mortuo, ad illius restitutionem sit obligata: siquidem ex auctoritate Regia, benefa[illegible] ex vivis egresso, etiam immobilia bona [illegible]clesiasticos collata, iisdem demoriur[illegible] quasi confiscabilia fiunt.

Nc

stabilirono, che ogni quindici anni de' benefizj uniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anche il Principe così riputare, che, sotto sopra, ogni cento anni un fondo potrebbe essere confiscato, e far pagare ogni cento anni la confiscazione. Al che per provvedere in alcuni Regni si costuma, che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa, ella è obbligata dare un uomo vivente, moriente, e confiscabile, fino a che lo stabile sia per autorità regia amortizzato.

Lo stabile ancora spesso si vende, e perciò paga al Principe la gabella, o si lascia ad eredi stranieri, onde similmente paga una certa porzione. Facciasi parimente, che in tempo di tanti anni occorra uno di questi accidenti; sarà il dovere, che il Principe senza suo consenso venga privato di queste sue ragioni? E per tanto è molto onesta e giuridica l'ordinazione dell'anno 1605. E se presso alla licenza si ricercasse anche per le sopraddette cause una gabella propria, quando lo stabile ha da passare nella Chiesa, non sarebbe ingiusto; anzi in Francia, ed in molti altri Regni, quando un stabile passa all' Ecclesiastico, eziandio con licenza paga una terza parte, dicono, per l'amortizzazione, cioè perchè quello stabile è, come morto al Principe, che non se ne prevale e serve come prima. Non è dunque contra la giustizia, ed equità, se il Principe, che tante cose perde, vedendo, che hanno gli Ecclesiastici venticinque volte tanto, di quanto si dovrebbero contentare; delibera, ... si fermino, e non acquistino più

Non minus etiam immobilia bona sæpe divenduntur, itaque Principi vectigalia cedunt, aut heredibus extraneis relinquuntur, & certum aliquod de iisdem Principi exolvitur.

Aut posito, quod in spatio tot annorum tale aliquod accidens occurrat, Princeps sane absque suo consensu hujusmodi suis rationibus privabitur. Hæc itaque jurisdictio anni 1605. *honesta & omni æquitati consentanea est. Et si præter hanc licentiam ob supra allegatas causas proprium aliquod vectigal quæreret, quando scilicet immobilia ad Ecclesiasticos transferuntur, non propterea esset injustum: siquidem & in Gallia, & in multis aliis Regnis, quando etiam cum licentia bona aliqua ad Ecclesiasticos transferuntur, nihilo tamen minus tertia pars Principi cedit, idque, ut ajunt, quia talia immobilia bona per mortem quasi ad Principem derivantur, ut Ecclesiasticis, non ut prius, inservire possint. Non itaque est contra justitiam, nec æquitati adversum, quod Princeps, dum tot tantaque perdens, vidensque, quod Ecclesiastici vicies quinquies plura, quam quo merito deberent esse contenti, possident, deliberat, eoque concludit, ut a corradendo desistant, neque ultra absque singulari ejus permissu acquirant, & tamen interim tantum iisdem concedit, quantum convenire putat: Quales respectus confiscationis, venditionis, & legatorum ad extraneos, cum etiam in superficie possint occurrere, ubi quidem proponunt erigere Ecclesiam, mirum sane non est, si Princeps id absque sua licentia recusat.*

Et

cenza, la quale nondimeno si darà loro, quando sarà conveniente. I quali rispetti della confiscazione, delle vendite, e de'legati ad estranei, potendo occorrere anche alla superfizie, dove alcuni disegnano di fabbricare Chiese, non è maraviglia, se il Principe non permette, che senza licenza sua sia amortizzato. Ma passando più oltre, quelli, che negano al Principe secolare il potere far leggi sopra le cose Ecclesiastiche, e che gli Ecclesiastici sieno soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno, che per il bene comune si possa fare ogni sorta di leggi, che comprendono eziandio gli Ecclesiastici. Ma il bene pubblico ricerca, che si conservi questo membro principalissimo della Repubblica, cioè il secolare, che porta i pesi, fa le funzioni pubbliche, così personali, come reali; acciò non avvenga quello, che Ulpiano dice, *quod viribus et viris destituta erat Respublica* (*d. de mune. et hon. l.* 3.). E' dunque giusta la legge, ed è conveniente, che sia questo membro protetto dal Principe; sicchè, conservandosi i suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per servire la Repubblica: e se da questo nasce, che gli Ecclesiastici hanno meno di quello, che avrebbero, ciò non è direttamente inteso dal Principe, ma accidentalmente occorre: nè mai la ragione, e le leggi attendono a quello, che indirettamente, o per accidente segue. (*l. si quis ne causam d. si cert. pet. : cap. quia diversitatem de concess. præb.*) Nè quegli presume far ingiuria al prossimo, che ha per meta l'utilità propria,

Et ut progrediamur ultra , illi , qui Principem sæcularem leges supra res Ecclesiasticas sancire posse , & Ecclesiasticos legibus sæcularibus subjectos esse negant , consentiunt nihilominus , quod publici boni gratia omnis generis leges , & quæ etiam Ecclesiasticos comprehendant , ferri & promulgari possint : publicum autem bonum requirit , ut hoc principalissimum Reipublicæ membrum , sæculare scilicet , quod functiones publicas tum personales , tum reales respicit , conservetur, ne illud forte , quod Ulpianus dicit , eveniat : quod viribus & viris destituta erat Respublica. (D. de muner & honor l. 3.). *Est ergo justa lex & conveniens , quod hoc membrum a Principe protegatur , ut scilicet bona in optimo suo statu conserventur , & vires ad Rempublicam necessariæ , integræ , & incorruptæ persistant. Et si ex hoc forte sequeretur , quod Ecclesiastici minus acquirerent , quam alias , hoc tamen non est primarium Principis , & proprium intentum , sed per accidens occurrit , nec unquam ratio & leges illud per se quærunt , quod ex accidente sequitur : Quemadmodum etiam nec is præsumit alicui facere injuriam , qui ad utilitatem propriam recta respicit , licet interdum sequatur , ut proximo aliquid de suis commodis inde detrahatur .*

Quod Ecclesiastici magis possint ditescere , si lex hæc non esset lata , equidem fateor ; interim tamen & ordinata charitas , & DEUS ipse vult , & requirit , ut suas quisque res necessarias , & ad propriam etiam vocationem prius respiciat ; & qui ,

sebbene di là viene, che il compagno sia privato di qualche guadagno, che sarebbe. Se non vi fosse questa legge, l' Ecclesiastico si arricchirebbe più, lo confesso; ma l' ordinata carità, e Iddio comandano, che ciascuno riguardi prima alle cose a se necessarie, e questo è attendere alla vocazione sua. Chi conserva il suo, senza dubbio impedisce, che non vada in un altro, nè mai uno si fa ricco, se l'altro non si fa povero. Non è però contra la carità ovviare alla propria povertà, perchè insieme s' impedisce la ricchezza altrui.

Dee il Principe curare, che la tranquillità, e le forze del suo Impero si mantenghino. Se di qua viene, che gli Ecclesiastici non avranno maggiore abbondanza, a questo non dee risguardare il Principe. Il Gaetano (*in Summa ver. excom. c.* 31.) seguito da tutti nega essere contra la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, dove si restringa, e ponga modo alle spese de' Funerali, Sposalizj, e Messe nuove; e pure da queste segue più manifestamente, che gli Ecclesiastici sono privati di quei guadagni, che avrebbero, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli Ecclesiastici comprare, di quali danari compreranno? Comandò il Canone *concessum*, (12. *q.* 2.) che sieno fatte quattro parti dell' entrate Ecclesiastiche: la prima per il Vescovo, la seconda per il vitto del Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per le limosine de' poveri. Il che anche fu da Carlo Magno

& qui, quod suum est, diligenter asservat, procul dubio præcavebit, ne ad alterum transmigret, nec quisquam etiam semetipsum facit divitem, nisi alios ad paupertatem præcavere, siquidem id alterius nimium incrementum simul impedire solet.

Principis officium est, procurare tranquillitatem, & ut vires sui Imperii salvæ & incorruptæ conserventur: si ex hoc evenit, ut Ecclesiasticorum facultates minus crescant, ad hoc Princeps non tenetur respicere. (In summa verb. excom. c. 31., *Cajetanus, & cum eo omnes sani judicii scriptores negant esse contra libertatem Ecclesiasticam, quando Statuta sæcularia modum expensarum in funeribus, sponsalitiis, Missisque novis præscribunt: ex quo manifeste sequitur, quod Ecclesiasticis commoditatibus priventur, quibus essent participes, si cuique pro libitu sumptus facere liceret.*

Si Ecclesiasticis licebit hoc vel illud comparare, quo quæso ære id præstabunt? Commendat Canon (concessum 12. q. 2.), *quod reditus Ecclesiasticorum in quatuor partes dividantur, eorumque prima cedat Episcopo, secunda in victum clericorum, tertia in fabricaturas, & tandem quarta in eleemosynas & sustentationem pauperum, quod etiam ab Imperatore Carolo Magno in suo* Capitulari (L. 1. c. 87.) *fuit confirmatum. Cum parte prima & secunda sine dubio non cupient lucrari, nec æquum etiam est, ut alimentum sibi ipsis detrahant: permittere autem, ut vetera ædificia corruant, & nova instituantur.*

ra-

gno nel suo capitolare (*l.* 1. *c.* 87.) confermato. Non vorranno gli Ecclesiastici acquistare con la prima, nè con la seconda parte: non è dovere, che si levino i loro alimenti. Lasciar cadere le fabbriche per acquistare di nuovo, non è ragionevole; nè il bene pubblico lo consente: impiegarvi la quarta parte, che è la dovuta a' poveri, la pietà non lo comporta, nè il detto del Signore: poichè San Paolo ci comanda di avere sempre in memoria, *beatius est magis dare, quam accipere.* Perlochè passando agli stabili donati, o lasciati, è d'avvertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall'avere tutto quello, che loro viene o donato, o lasciato: il che se non hanno nella propria spezie, hanno però il prezzo, il quale è equivalente alla cosa.

Sarebbe forse fuori di luogo l'aggiungere, (ma pur con brevità non sia tanto male), che non è utile agli Ecclesiastici il possedere superfluamente, poichè così sono deviati dal servizio di Dio, al quale è carico loro d'attendere; e si ha nelle leggi Ecclesiastiche tutto un titolo, *ne Clerici vel Monachi Sæcularibus negotiis se immisceant*; dove particolarmente il primo capo pare fatto per proibire i disordini presenti, e San Paolo con poche parole comanda: *nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus, ut ei placeat, cui se probavit*. (2. *Tim.* 2.). Vi è un un lungo discorso di San Gio. Crisostomo (*In Matth. hom.* 26.), dov'egli mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere due mali: uno, che i laici ces-

rationi non videtur consonum, nec publicum commodum in id consentit: quemadmodum etiam ut quarta & ultima pars in alium finem absumatur, nec pietas, nec sacra Scriptura facile concesserit: siquidem juxta Apostolum Paulum, beatius sit magis dare, quam accipere. *Ut ergo procedamus ad stabilia donata, aut relicta, sciendum est, quod Ecclesiastici per hanc legem non impediantur, quo minus donata aut relicta habere possint, quae si in propria specie non possident, habent tamen pretium, quo res ipsae aestimatae sunt.*

Esset forte extra scopum adjungere, quod ipsismet Ecclesiasticis non conducibile futurum sit, si in superfluitate vixerint, nimiumque possederint; siquidem per hoc ipsum a servitiis Deo debitis abducuntur, quod diligenter observare debent, quemadmodum & hunc in primis titulum, prohibentem scilicet, ne clerici, vel monachi saecularibus negotiis se immisceant. (In decretal. 2. tit. 2.) *Ubi primum caput ad prohibendam praesentem confusionem singulariter exaratum esse videatur: & D.Paulus paucissimis verbis praecipit, quod* nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se probavit. (In Matth. Homil. 26.) *Occurrit quin etiam prolixa sermocinatio S. Joannis Chrysostomi, in qua aperte duo praecipue mala ex divitiis Ecclesiarum insurgere posse dicitur, quod scilicet primo laici ultro sese in dandis eleemosynis desinunt exercere, & quod Ecclesiastici officium proprium, seu animarum curam sint dere-*

cessano di esercitarsi nelle limosine: l'altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l'uffizio loro, che è la cura delle anime, diventono Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro Ministero.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con gravi querele, che viene proibito loro quello, che è conceduto a tutte le altre sorte di persone, eziandio vili ed infami, quasi che sieno di peggior condizione. Al che si può rispondere: che non tutto a tutti conviene, nè segue, se una cosa è permessa agli altri, che debba esser permessa loro: si concede a' soldati, ed ai gentiluomini andare armati, dunque a loro ancora dovrà permettersi lo stesso? e se non si concederà, dovranno riputarsi offesi, e trattati come inferiori agli altri tutti? Poi, se alcuna sorta di persone nella Repubblica possede più della parte sua, a quella non conviene acquistare più. Costantino Porfirogenito, Romano, e Basilio Imperadori Costantinopolitani fecero leggi, che i Patrizj, i Senatori, i Vescovi, i Monasteri &c., non potessero acquistare da loro inferiori per compra, o donazione, o testamento (*Novell. extrav.*), per conservare quel membro necessario alla Repubblica; così potrà fare il Senato altra legge sopra i beni de' sudditi suoi, conveniente al suo buon governo, quando ne sarà di bisogno: e la fa al presente sopra gli Ecclesiastici, perchè conviene tenere così regolato il corpo della Repubblica, acciocchè un membro non cresca più del dovere, sicchè faccia il cor-

po

velicturi, & ad procuratorum, œconomorum, publicanorum, aut alia suo ministerio indigna officia accessuri.

Obiiciunt nonnumquam summopere conquerentes, quod illis hoc ipsum prohibeatur, quod omnibus aliis, etiam infimæ sortis hominibus, ac iis etiam, qui infames sunt, concedatur, quasi omnibus iis sint multo inferiores. Cui objectioni respondemus, quod non omnia omnibus competant, nec sequitur etiam, si hoc vel illud aliis conceditur, quod etiam ipsis concedendum sit: militibus enim & nobilibus liberum est sese induere armis, iisque incedere, liberum itaque etiam erit Ecclesiasticis? Et si hoc ipsis denegatur, putabuntne, se hoc ipso offendi, & cum abjectæ sortis hominibus conferri? Neque etiam in omnibus Rebuspublicis cuilibet fas est ultra suam partem plura acquirere; siquidem (Novell. extrav. *) Constantinus Porphyrogenita,* Romanus *& Basilius Imperatores Constantinopolitani, certam constituerunt legem, ne Patritii, & Senatores, Episcopi, Monasteria, &c. ab aliis sibi ipsis inferioribus per emptionem, aut per donationem, seu testamenta quicquam acquirerent, ut necessarium illud Reipublicæ membrum conservaretur, ita Senatus, quando & quoties scilicet necessitas illud expostulat: & statuit quidem in præsenti de Ecclesiasticis, quoniam scilicet convenit corpus Reipublicæ ita regulare, ne hoc vel illud membrum ultra suum terminum crescat, corpus ipsum monstruosum reddat, & omnia sibi ipsi adiiciens, cæteris detrahat, nec tamen superflui-* ta-

po mostruoso, e prendendo più alimento del conveniente, dannifichi le altre membra, togliendo loro il loro debito; e per se stesso non potendo digerire il superfluo, si riempie di mali umori, onde nasca prima l'infermità in lui, e poi la corruzione di tutto il corpo. Ma lo stato degli Ecclesiastici in questo Dominio è un membro, che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, ed ha tirato in se non una porzione de' beni a questo corrispondente; ma nel Padovano più di un terzo: nel Bergamasco più della metà, e non vi è luogo, dove almeno non abbia un quarto de' beni: e se gli fosse conceduto acquistare ancora, non è dubbio, che s' impadronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poveri, ignudi, e servi, levando a' secolari ogni alimento.

Il luogo e tempo presente ricerca una legge, che proibisca un tale eccesso: anticamente già quando l' Ecclesiastico era governato secondo la maniera, che i Santi Apostoli lo istituirono, e i Santi Padri a loro imitazione seguitarono ad osservare, era cosa utile, che avesse molti beni: e nel corpo della Repubblica era come uno stomaco, che prendeva tutto il cibo sì, ma ne digeriva poco per se, e molto per gli altri. Così gli Ecclesiastici possedendo molto, e participando delle rendite de' beni per se parchissimamente, e tutto il rimanente dando in limosina, erano molto giovevoli alla Repubblica. Perlocchè anche tutti proccuravano accumulare loro possessioni e beni: poichè quanto più ave-

vano.

tatem attractam digerere possit, propterea malis humoribus adimpleatur, inde in infirmitates incidat, tandemque totum reliquum corpus corrumpat. Status autem Ecclesiasticorum in hoc nostro dominio est tale membrum, quod centesimæ totius populi seu omnium personarum parti merito conferri potest, traxitque ad se non talem portionem, quæ sibi ipsi æqualiter proportionatur & correspondens sit; sed Patavii plus quam unam tertiam; Bergami ultra medietatem, nec usquam locus est, in quo ad minus quartam omnium bonorum partem possideat; & si ultra corradere permitteretur, non est dubium, quin universam tandem Regionem sibi subjecturi sint, unde omnes alii, quotquot nostrorum sunt, ad extremam paupertatem & servitutem, quin etiam deplorandam, redigeremur.

Pariter etiam locus & tempus præsens legem requirunt, quæ talem excessum prohibeat: antiquitus enim, cum Ecclesia juxta institutionem Apostolorum regeretur, patresque etiam eorumdem observationem sequerentur, commodum sane erat, ut multa possiderent, eratque in corpore Reipublicæ veluti stomachus, qui omnes cibos in se reciperet, partem tamen minimam pro seipso, sed plurimam pro aliis digerebat: ita enim Ecclesiastici multa quidem possidentes de reditibus suis per seipsos parce admodum vivebant, ac fere totum pro eleemosynis distribuebant, itaque Reipublicæ non parum utiles erant. Et propterea omnes in universum laborabant, ut possessiones & omnis generis bona quotidie accumularent,

cum

vano, tanto riuſciva in maggior utilità pubblica, nella quale erano gli Eccleſiaſtici tutori, e proccuratori per i poveri, e biſognoſi; ſicchè non ſeguiva alcuna moſtruoſità; eſſendo i beni Eccleſiaſtici come beni comuni, che facevano accreſcimento in tutto il corpo proporzionatamente, e non in una parte ſola. Ma, mutata queſta lodevole conſuetudine, i beni, e le facoltà paſſate negli Eccleſiaſtici eccedono in grandezza; e ciò è troppo ſproporzionato al corpo della Repubblica, alla quale ſarebbe di grandiſſimo incomodo, quando più creſceſſe, nè ſi potrebbe reggere, ma ſarebbe neceſſario, o che ſi riduceſſero alla dovuta miſura, o che ne ſuccedeſſe la rovina di tutto il corpo. E ſebbene abbiamo parláto de' beni Eccleſiaſtici come comuni a tutti loro, non perciò la poſſeſſione è ugualmente diviſa tra eſſi, anzi tre quarti de' Religioſi non vivono ſopra le rendite Eccleſiaſtiche, ma di limoſine, ed oblazioni de' ſecolari; eſſendo le poſſeſſioni, ed entrate in un picciolisſimo numero de' Cherici, il quale appena arriva alla quarta parte di eſſi. E quello, che più importa, è, che di queſti la metà abita fuori dello Stato; e queſti tirano a ſe tutte le rendite loro con danno evidentiſſimo del pubblico ſervizio.

E ſe ne' tempi migliori quando gli uomini penſavano più al Cielo, che al Mondo, e quando fiorivano gli Auguſtini, che rifiutavano l'eredità laſciate alla Chieſa, privati i figliuoli, (*Ad fra. in ere. ſer.* 52.) ſi è fatto un tanto acquiſto; che ſarebbbe nell'avvenire? trovandoſi

cum quanto plus conquirebant , tanto etiam utilitas publica quotidie crescendo insurgebat , cujus Ecclesiastici erant tutores , & procuratores , ut pauperum curam gererent , eorumque necessitati mederentur , unde etiam nullum omnino monstri genus metuendum erat : siquidem bona Ecclesiasticorum quasi pro communibus haberentur , quibus totum corpus æqualiter accrescebat , ut ne in uno quidem membro modum excedere posset . Quamprimum vero optima illa consuetudo immutabatur , facultates in Ecclesiasticos collatæ in modum excedebant , ut nulla earumdem cum corpore Reipublicæ proportio videretur ; & cum incredibili sane incommodo fieret , si etiam in posterum crescendo pergerent , siquidem a nemine amplius possent regi : unde necessario aut ad debitam mensuram erant redigendæ , aut nisi hoc fiat , totius corporis ruina expectanda . Et licet eorumdem Ecclesiasticorum bona illis omnibus communia sunt , tamen possessiones admodum inæqualiter inter ipsos videntur divisæ : siquidem ex quatuor vix unus ex reditibus vivit , & reliqui omnes ex eleemosynis, ac beneficiis sæcularium sese sustentare cogantur : cum pauci ex tam innumerabili clericorum cœtu possessiones earumque reditus in sua potestate habeant . Et quod dicta hucusque longe superat , est , quod universa fere illorum medietas extra proprium statum habitat , omnesque hinc inde reditus cum evidentissimo publici servitii damno ad se trahunt .

Et si prioribus, & melioribus sane temporibus, cum homines magis intenti erant ad cœlestia , quam

ora di quelli, che con artifizj vanno persuadendo maggiori acquisti? sarebbe da temere al sicuro, che in due, o tre centinaja di anni crescessero tanto gli acquisti, che divenissero padroni del tutto. Vi sono Monasteri fabbricati già trecento anni, e non hanno il quarto della entrata di quelli, che non è piú di quarant'anni, che sono edificati. Adesso vi sono molti Religiosi, che hanno la proibizione di possedere stabili, la quale quando fosse levata, il che probabilmente potrebbe farsi, poichè vediamo ciò essersi fatto con quattro numerosissime religioni, oltre molte altre minori; pensi chi ha giudizio, quali acquisti si farebbero in un momento.

Molte cose ne' principj loro sono buone, che, in progresso alterandosi, si fanno perniciose: l'acquisto degli Ecclesiastici nel suo principio ottimo, è venuto per quattro gradi allo stato presente: prima le possessioni si vendevano, e del prezzo si nodrivano gli Ecclesiastici, ed i poveri. (*Act.*4.). Si pensò poi di ritenere gli stabili, e nodrire i poveri delle rendite. (*c. futuram*, 12. *quæst.*1.). Nel terzo luogo si passò a farne quattro parti, una per il Vescovo, la seconda per il Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per i poveri. (*c. concesso* 12. *q.*1.). Adesso sono fermati i benefizj, e nata l'opinione, che da tutti i Teologi, e buoni Canonisti è riprovata; che *Clerici sunt domini fructuum*, con tutto che abbiano i Sacri Canoni, ed i Santi Padri costantemente predicato, che i beni Ecclesiastici sono de' poveri. Perlochè anche

quam mundana, & *dum ordo Augustinorum* (ad frat. in erem. serm. 52,) *in majori flore esset*, *qui hereditates*, *exclusis filiis*, *relinquere Ecclesiasticis dissuadebant*, *facultates illorum tantum increverunt*, *quid hoc tempore fieri posse putas? Cum tales ubivis obviam sint*, *qui vario artificiorum genere majorem cumulum quotidie quærunt*, & *omnes ad eumdem promovendum persuadent*, & *nisi mature prævideatur*, *in duobus*, *aut tribus centenariis omnium possessores dominique fient. Sunt enim quædam Monasteria ante tercentos ferme annos erecta*, *nec tamen quartam adhuc partem redituum collegerunt*, *quos multà recentiora*, & *vix ante quadraginta annos condita possident. Reperiuntur hoc ipso tempore multi religiosi*, *quibus possessio bonorum immobilium non conceditur: quæ sane lex*, *si abrogaretur*, *cogitet unusquisque*, *quanta in momento corradere possent*.

Et quemadmodum multæ res in principio laudabiles, & *bonæ sunt*, *postmodum vero fiunt perniciosæ*, *ità etiam acquisitio Ecclesiasticorum in principio omnis reprehensionis expers*, *per quatuor quasi gradus ad statum præsentem deducta est. Primo enim* (Act. 4.) *possessiones divendebant*, *illoque ipso pretio Ecclesiastici*, & *egeni sustentabantur. Deinde vero placebat* (C. futuram.12.qu.1.) *possessiones retinere*, & *ex reditibus necessitati pauperum succurrere. Postea videbatur consultum*, *omnia* (C. concesso.12.qu.1.) *acquisita in quatuor partes dividere*; *eorumque primam Episcopo*, *secundam clerico*, *tertiam fabricaturæ*, & *quar-*

il Sacro Concilio di Trento *omnino interdicit Episcopis, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent. Sed si pauperes sint, iis, ut pauperibus, distribuant.* E poco di sotto. *Quæ vero de Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque beneficia Ecclesiastica tam sæcularia, quam regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari, sed ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit.*

E però non dovrebbero gli Ecclesiastici interpretare così in sinistro una legge fatta per necessità pubblica, tanto conforme all'equità, ed alla giustizia; e dire, che sia fatta per tenerli inferiori agli uomini vili. Piuttosto potrebbero dire, che meglio sarebbe, che vivessero conforme agli Apostoli. (*Act.*4.). Vogliono forse affermare, che essi Apostoli vendendo tutti gli stabili, e dando limosina, fossero di condizione inferiori alle persone vili? Vogliono dire, che sieno di peggiore condizione, che gl' infami? forse tante Congregazioni de' Regolari, che non possedono, dovranno essere riputate infami? E se rispondono, che questi lo fanno volontariamente, si può replicare, che il volontario, o involontario fanno ben differente circa l' essere virtuoso, o meritevole? ma non circa l' essere onorato, o vile. In questo proposito è degno di essere considerato un Canone, dove si dice. (*de consec. distin.* 1. *c. vasa*.) *Bonifacium martyrem & Episcopum interrogatum, num liceret in va-*

 scu-

& quartam tandem pauperibus relinquere. Nunc vero, & in his postremis temporibus beneficia sunt firmata, & insurrexit opinio, quæ ab omnibus Theologis, & Canonistis reprobatur, quod clerici sint domini fructuum, *ita ut sacri Canones sanctique Patres constanter prædicaverint, quod bona Ecclesiastica solummodo pauperiorum sint. Siquidem etiam Concilium Tridentinum* Episcopis omnino interdicit, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent, sed si pauperes sint, iis, ut pauperibus, distribuant. *Et paulo infra*: Quæ vero de Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque beneficia Ecclesiastica, tam sæcularia, quam regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari, sed ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit.

Propterea Ecclesiastici legem propter necessitatem publicam stabilitam non debebant ita sinistre interpretari: nam præter quod necessitas eam postulavit, omni etiam æquitati, & justitiæ conformis est. Et si obiiciunt, eos per hanc ipsam inter abjectæ sortis homines numerari. Respondemus, optandum potius, ut vitam Apostolis (Act. 4.) *conformem agerent, aut nitentur forte affirmare, quod etiam Apostoli ipsi immobilia vendentes, & in eleemosynas distribuentes, fuerint propterea illis in contemptu videntibus inferiores? Aut insuper pejoris conditionis & infames? Aut ob hanc causam tot & tantæ congre-*

sculis ligneis sacramenta conficere, respondisse: quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur, nunc e contrario lignei Sacerdotes aureis utuntur calicibus.

Ma se si contentassero essi volontaria mente di quello, che hanno, il che eccede di tanto la loro parte, noi saremmo d' accordo. E' degno d' imitazione l'esempio di Mosè al capo 30. dell'Esodo, il quale avendo invitato il popolo ad offerire oro, argento, ed altre cose preziose per la fabbrica del Tabernacolo, quando fu offerto più di quello, che bisognava, per pubblico bando ordinò, che nessuno più offerisse cosa alcuna. Ma soggiungasi un' altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertà Ecclesiastica: dunque per le leggi Pontificie, che proibiscono agli Ecclesiastici alienare a' secolari, sarebbe offesa la libertà secolare: in questa maniera essi potrebbero fare leggi, che levano altrui la libertà, e gli altri non potranno fare verso loro lo stesso? E tanto più è forte la ragione, quanto, sebbene gli stabili laici non possono passare negli Ecclesiastici, può nondimeno passarvi il prezzo; e con la licenza anche essi beni a giusta compra: ma gli Ecclesiastici non possono alienare per qualsivoglia contratto gratuito, non possono vendere, o permutare, se non con vantaggio: e se i secolari, che più ne hanno ragione, non si lamentano di questo, perchè dovranno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire, che, innanzi l' anno 400. della nostra salute, Valentiniano,

gregationes Regularium, qui nihil possident, omnes erunt infames? Quod si forte respondebunt, hoc illos omnes fecisse ultro & sua sponte, replicare possumus, quod illud spontaneum, & ejus contrarium coactum, differentiam quidem faciat circa virtutem & debitum, sed non circa honoratum & vile. In quo proposito hoc imprimis considerandum venit, quod canon dicit: (De consecr. dist. 1. c. vasa.) Bonifacium Martyrem & Episcopum interrogatum, num liceret in vasculis ligneis Sacramenta conficere; respondisse, quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur, nunc e contrario lignei Sacerdotes aureis utuntur calicibus.

Quod itaque ii libentissime sint contenti, quibus multo abundant, facile concesserim. Et dignum sane imitatione Moysis exemplum est, qui cum (Exod. 30.) *populum ad offerendum aurum, argentumve, & alias res prætiosas, quibus Tabernaculum confici & absolvi posset, invitasset; & cum videret, quod plura offerrentur, quam ad susceptum haberet opus, publica proclamatione prohibuit, ne quid ultra offerretur. Hisce accedit & altera ratio, quod si per has leges libertas Ecclesiastica fuisset læsa, profecto per leges Pontificias, ne quis Ecclesiasticorum ad sæculares bonorum aliquid transferret, libertati sæculari idem accideret, & hoc modo ipsi possent sancire leges, quæ aliis libertatem adimerent, reliquis vero idem concessum non esset? Et tanto hæc ratio fortior & impugnabilis magis est, quanto bona immobilia laicorum minus possunt*

Valente, e Graziano fecero una legge. (*C.Theo. de ep. & cler. l.* 20.), che i Cherici non potessero acquistare cosa alcuna dalle donne, &c. La quale legge fu anche inviata a San Damaso Pontefice Romano di quei tempi, perchè la pubblicasse; e si pubblicò; e fu anche per lunghissimo tempo osservata in Roma: e San Girolamo, che ne fa menzione nella lettera *ad Nepotianum*, dice: non dolersi della legge; perchè i Cherici l'aveano meritata; ma dispiacergli l'avarizia loro, che avesse data occasione a'Principi di farla. Fu fatta una simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, ed osservata lungamente. Nel 1300. Odoardo III. (*Polid. l.* 13. *Hist. Anglicæ*) Re d'Inghilterra fece una legge precisamente come questa, e quantunque gli Ecclesiastici ripugnassero alquanto, fu posta però in esecuzione. Lodovico Molina (*de contr. tom.* 2. §. 140. *l.* 2. *t.* 8.) attesta nelle ordinazioni di Portogallo esservi una legge, che le Chiese, ed i Monasteri per compra, per successione, o donazione non possono acquistare stabili, acciò non crescano più del dovere a danno de' laici le possessioni, e le rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, che anche negli altri Regni di Spagna sia in uso la stessa legge. Certo è, che Giacomo Re di Aragona (*Petr. Bollug. in spe. princ. R.* 13.) stabilì ne'Regni soggetti a quella Corona, che i beni di Realenco (così chiamano quelli, che pagano alcuna cosa al Re) non possino passare nell'Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia (*C. di*

Err.

sunt ad Ecclesiasticos transcendere, cum tamen pretium eorumdem omnino possit & cum licentia etiam bona ipsa divendi: Ecclesiasticis vero non licet, aut per donationem, aut per venditionem, aut ullam aliam mutationem quicquam alienare, nisi certa & indubitata lucri spes subsit: saeculares vero, qui multo majores & validiores rationes horum omnium habent, attamen suas ipsius vices non condolebunt? Et hunc sermonem finiendo dicimus, ante annum quadringentesimum recuperatae salutis (C.Theod. de Epis.& Cler.l. 20.) *Valentinianum, Valentem & Gratianum sanxisse leges; quod clerici non possunt acquirere quicquam a mulieribus: quae sane lex etiam a S. Damaso Pontifice Romano per publicationem fuit confirmata, & postmodum per multos annos Romae observata. Et S.Hieronymus ejusdem legis* Epistola ad Nepotianum *mentionem faciens, inquit, clericos ob hanc ipsam legem nec debere, nec posse dolere, quoniam eamdem essent meriti; sed avaritiam illorum potius accusandam esse, quae eam ipsam sanciendi Principi occasionem dederit. Hujusmodi etiam lex lata est in Saxonia a gloriosissimae memoriae Carolo Magno, & multis annis observata. Ita etiam* (Polyd. lib. 1. hist.Anglicae.) *Odoardus Tertius ejus nominis Rex Angliae ab anno* 1300. *talem legem omnino constituit, quae, licet Ecclesiastici omnibus modis oppugnarent, in executionem tamen producta est. Testatur* (de contract. t. 2. dist. 140. l. 2. t. 8.) *Ludovicus Molina*, in ordinationibus Portugalliae, *esse legem, quae Ecclesiis & Monasteriis omnem*

Err. III. l. 3. c. 17.) la medesima legge fu stabilita da S. Lodovico, che è cosa molto notabile; e poi successivamente confermata da Filippo III., da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V., da Francesco I., da Errico II., da Carlo IX., e da Errico III. Ed avendo però fatto già da trecento anni la Repubblica di Venezia questa legge per la Città, e per il Ducato suo, non si ha da dire, che la estensione di lei a tutto lo Stato sia una innovazione; poichè Salvio Giuliano rispose, (*C. de vet. jur. enucl. §. sed etsi.*) *omnes debere sequi leges & consuetudines urbis Romæ*, come Giustiniano Imperadore riferisce. Ed in Sicilia, nel 1296. il Re Federigo (siccome è scritto nel Capitolare di quel Regno) fa una legge della forma stessa della legge Veneta del 1536., se non che dà il termine di un anno solamente.

Pio V. similmente nella Terra di Bosco, dove egli nacque; avendo quivi fabbricato un gran Monastero, perchè quello non si distruggesse, proibì in perpetuo agli Ecclesiastici il poter comprare da Laici; e Clemente VIII. avvertentendo, quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conservare i laici, proibì, che essa più comprasse. Eppure anche in Genova vi è Costituzione generale, che tutti i beni sieno annessi alla Repubblica, sicchè non possono essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge, come Principe temporale, avendo richiesto licenza a se, come Papa, di farla. Considerazione molto sottile, ma non

nem acquisitionem immobilium, sive per emptionem, per successionem, aut donationem fiant, omnino recuset, ne ultra modum & cum damno laicorum crescant: addens porro, quod eadem lex etiam in cæteris totius Hispaniæ Regnis in usu sit. Nec de hoc dubium est, quod (Petr. Bollug. in Spe. princip. R. 13.) *Jacobus Rex Aragoniæ in omnibus subjectis Regnis statuerit, quod dona* Realenco (*ita enim illos nominant, qui censum aut alia hujusmodi Regi persolvunt*) *sine Regis licentia & consensu non possint ad Ecclesiasticos transferri: quod etiam in Gallia a* (Cod. Hen. III. lib.3. c.17.) *S. Ludovico fuit constitutum, & postmodum a Philippo III. Pulchro, Carolo Pulchro, Carolo V., Francisco* I., *Henrico II., Carolo IX. & eodem Henrico III. confirmatum. Et cum Respublica Veneta ante 306. annos hanc legem pro sua ipsius civitate & universo Ducatu tulerit, sane ejus extensio ad totum & integrum Venetorum Statum non erit innovatio nominanda: siquidem* (C. de vet. jur. enucl. §. sed & si.) *Salvius Julianus respondet*, Omnes debere sequi leges & consuetudines urbis Romæ, *quemadmodum Justinianus* Imperator *refert. Et Fridericus Rex anno 1296. in Sicilia* (*sicut in* Capitulari *Regni scriptum est*) *constituit legem ab hac ipsa a Venetis anno 1536. facta, in nullo discrepantem, nisi quod unum tandem duraverit annum.*

Similiter Pius Quintus, cum in terra Bosci, unde oriundus erat, ædificasset magnum aliquod & amplum Monasterium, ejusque destructionem præ.

non conforme alla ſola dottrina Teologica, e morale, la quale vuole, che avendo Dio dato un Stato in governo a chi tiene la Maeſtà con poteſtà indipendente nelle coſe temporali, gli abbia anche dato l'Autorità di fare da ſe, e ſenza licenza, o permiſſione di qualſivoglia perſona, tutte quelle leggi, che ſono neceſſarie per mantenerlo.

Non ſi troverà mai, che Dio abbia fatto un precetto, che, per adempirlo, biſogni pigliare la licenza dagli altri. Nelle coſe indifferenti, ovvero nelle buone, ma libere, può occorrere, che ſi commetta errore, facendole contra il volere del ſuperiore; ma in quelle, che ſono di precetto eſpreſſo di Dio serve quello, che diſse S. Pietro, (*Act.* 5.) *obedire oportet Deo magis, quam hominibus*. Che Dio dica al Principe: fa quelle leggi, che ſono neceſsarie alla tranquillità pubblica, e ſe mancherai, io lo riceverà ad offeſa: e ci voglia licenza per ubbidirlo? la licenza ſi ricerca, dove non è permeſso: dunque quello, che Dio comanda, non è lecito? La natura quando dà un fine, dà ancora tutte quelle potenze, che ſono neceſsarie per ottenerlo: e Dio darà un fine, ed un precetto, che non ſi poſsa eſeguire ſenza riconoſcerlo in grazia dagli uomini? Queſto è troppo grande inconveniente.

Ma ritorniamo alla materia della legge, la quale ſiccome non è una nuova invenzione, così di lei ancora i Giureconſulti celebri hanno trattato, e l' hanno difeſa per giuſta, e tra gli altri, Baldo, l' Arcidiacono, l'Ab-

precavere vellet, in perpetuum Ecclesiasticis illis prohibuit, ne quicquam a laicis compararent. Et Clemens VIII. ingentem thesaurum Ecclesiæ S. Laurettæ animadvertens, eumdemque conservare volens, laicis prohibuit, ut ultra quicquam in eumdem conferrent. Ita etiam inter Genuenses illa generalis est constitutio, quod omnia bona ita erga Rempublicam debeant esse affecta, ut nihil ad Ecclesiasticos possit transferri. Et si quis objecerit, Clementem Papam, ceu sæcularem Principem, hanc legem fecisse, & a seipso veluti Papa licentiam eam sanciendi impetrasse: Respondeo, esse considerationem admodum quidem subtilem, attamen neque doctrinæ Theologicæ, neque morali conformem, utpote, quæ vult, cui Deus Optimus Maximus gubernationem alicujus Status cum potestate rerum temporalium concesserit, eidem etiam dedisse auctoritatem per se, & sine alterius permissu omnes illas leges, quæ necessariæ ipsi visæ fuerint, faciendi.

Neque uspiam reperitur, quod illi, cui Deus præceptum aliquod dedit, liceat ab alio ejusdem licentiam petere. In rebus indifferentibus, aut aliis numquam vetitis, potest equidem accidere, ut quid faciendo contra voluntatem superiorum errorem committat; sed in illis, quarum in præceptis divinis expressa mentio sit, illud imprimis valet, quod Apostolus Petrus dicit: (Act.5.) Obedire oportet Deo magis, quam hominibus, *dum scilicet Deus Optimus Maximus Principi imponit, ut has vel illas leges ad tranquillitatem necessarias statuat, & si quod forte defuerit, il-*

l' Abbate, Signarolo, Alesſandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gailio, Renato Copino: (*Bal. cap. qua in Eccleſiarum, cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ de conſtit. Archidiac. cap. Romana, de app. in 6. Abbas lib. 1. conſil. 63. Signarolus conſil. 21. Alex. conſil. 93. Barbat. l. 2. conſil. 14. Crotus l. 1. conſ. 5. Tiraq. de retract. conſang. §. 1. Gl. 13. Gail. l. 2. conſ. 32. Copin. de pac. pol. l. 3. tom. 1.*), dalla lezione de' quali ognuno potrà ſcoprire, ſe queſta era una cauſa, dove convenisſe procedere con Cenſure, e maſſime non esſendoſi oſſervate le coſe ſuſtanziali del giudizio. Onde non ſarà ſe non molto a propoſito il dire anche qualche coſa intorno l' ordine ſervato da S.S., acciò ſi vegga, quante nullità ſono paſsate nel maneggio, dirò di così fatto negozio, perchè giudizio non ſi può chiamare, mancando di materia. I Teologi dicono, che il giudizio ingiuſto può bene nell' eſteriore parere giudizio, ma in ſe non già; e ogni giudizio ingiuſto eſsere eziandio da ſe nullo; nè eſsere il giudizio ingiuſto più giudizio di quello, che l' uomo morto ſia uomo. Ma ancora vedremo in ciò mancamento di forma, e così ſuſtanziale, che lo rende di niun momento. Primieramente, ſenza citazione alcuna precedente viene dichiarato, che le leggi vecchie e nuove, del non alienare beni, e non fabbricare Chieſe ſenza licenza, ſieno contra l' autorità della Sede Apoſtolica, e della libertà Eccleſiaſtica, e che ſieno incorſi nelle Cenſure gli ſteſſi legiſlatori. Eppure la citazione eſsere

illud ipsum, quod Deus serio mandavit, non licebit? Natura, quotiescumque finem aliquem proponit, dat etiam vires & potentiam eumdem obtinendi. Deus autem præceptum aliquod, ceu certum aliquem finem hominibus proponit, & tamen vires eiusdem servandi deneget? absit, ut tale aliquid cogitemus.

Sed ut ad materiam de legibus redeamus, quæ sicuti non est nova aliqua inventio, ita etiam celeberrimi Jurisconsulti de eadem tractarunt & pro justa & æqua defenderunt, ut inter alios nobilissimus ille Juris Professor Baldus, (Bald. c. qua in Ecclesiarum, c. Ecclesia S. Mariæ de constit.) *Archidiaconus*, (C. Romana de App. in 6.) *Abbas* (l. 1. cons. 63.) *Signarolus*; (cons. 21.) *Alexander*, (cons. 93.) *Barbacius*, (l. 2. cons. 14.) *Crotus*, (l. 1. cons. 5.) *Tiraquellus*, (de retract. consang. §. 1. gl. 13.) *Gailius*, (l. 2. cons. 32.) *Renatus Chopinus*, (de pac. pol. l. 3. tom. 1.) *& alii ex quorum omnium lectione facile patebit, num in præsenti fuerit causa cum hujusmodi censuris procedendi, & maxime cum res substantiales in judicio non fuerint servatæ. Et hinc non parum etiam ad propositum fuerit, de ordine a S. S. observato etiam aliquid proferre, ut eo magis appareat, quantæ nugæ in confirmatione totius negotii adversæ partis (quod, quia materia deficit, judicium dici non potest) fuerint introductæ: Dicunt Theologi, quod judicium in justo & æquo possit quidem in exterioribus judicium videri, in seipso vero nullo modo; & omne judicium inju*

de jure naturali, e ricercarsi anche nelle declaratorie, eziandio delle Censure, è cosa notissima appresso tutti i Giureconsulti. Il che basta per nullità così del Breve suddetto, come di tutto quello, che è seguito dopo in virtù di esso. Ma che adesso sieno dichiarati per scomunicati tanti uomini pii defunti in Cristo, i quali hanno continuamente comunicato con i Pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare i Predecessori della Santità sua? ed affermare che non abbiano esercitata la cura delle anime, come dovevano? Eppure tra quelli vi furono Pontefici di eccellente virtù, e santità.

Rende il Papa la ragione, perchè abbia deliberato procedere contra la Repubblica, dicendo: *Cum prætermissionis officii nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ, à nobis rationem extremo judicii die exigi a Deo nullo modo velimus: neque enim existimetis, Nos, qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eo intendimus, ut, soli Deo inservientes, rem Christianam, quantum possumus, pacate gubernemus, quique omnium animos, præsertim maximorum Principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ auctoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum jura & Ecclesiasticarum personarum privilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos: hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis huma-*

justo & æquo possit quidem in exterioribus judicium videri, in seipso vero nullo modo: & omne judicium injustum etiam per se esse nullum, nec judicium injustum magis esse judicium, quam homo mortuus homo sit.

Pari modo apparet etiam defectus in forma & substantialibus, qui illud in nihilum redigunt. Primo enim absque ulla præcedente citatione declarabatur, quod leges veteres & novæ de non alienandis bonis, & ædificandis de novo Ecclesiis absque licentia, sint contra auctoritatem sedis Apostolicæ, & Ecclesiasticæ libertatis, & propterea in censuram earumdem latarum condemnandæ. Et sane quod citatio sit de jure naturali, & in declarationibus etiam censurarum requiratur, est apud omnes Jurisconsultos notissimum: quod tum ad litterarum Pontificis, tum & omnium illarum, quæ ex virtute earumdem subsecutæ sint, nullitatem haud dubie suffecerit. Quod vero tot homines pii in Christo defuncti jam demum in excommunicationem declarati sint, quid hoc, quæso, aliud est, quam Pontificis ipsius antecessores, ut cum quibus prædicti defuncti quasi continue communicarunt, condemnare? Et illos ipsos, quod animarum curam pro debito non habuerint, accusare; inter quos tamen excellentis & summæ probitatis multi fuerunt.

Asserens autem Papa causam, cur contra Rempublicam Venetam hoc modo processerit, ita fatur: Cum prætermissionis officii nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ a nobis rationem extremo judicii die exigi a Deo nullo modo velimus: neque

nis rationibus moveri, aut quidquam, præter Dei gloriam, quærere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad ejus fieri possit, Apostolici regiminis sanctionem. E non senza ragione teme Sua Santità il giudizio divino, quando mancasse nel debito pastorale: perchè Dio per Geremia minaccia: *Væ pastoribus, qui dispergunt, & dilacerant gregem pascuæ meæ: dicit Dominus. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores, qui pascunt populum meum: Dispersistis gregem meum, & ejecistis eos, & non visitastis eos. Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum: ait Dominus.* Ed al popolo promette: *Dabo vobis pastores juxta cor meum, & pascent vos scientia, & doctrina.* Imperocchè certa cosa è la somma del carico pastorale, essere la predicazione del Vangelo, le sante ammonizioni, ed istruzioni de' costumi Cristiani, il Ministero de' santissimi Sacramenti, la cura de' poveri, la correzione de' delitti, che escludono dal Regno di Dio; cose, che Cristo nostro Signore ha raccomandate a San Pietro, e gliele ha date per carico; le quali sole sono state esercitate tanto da lui, quanto da' Santi Martiri suoi successori, succeduti di tempo in tempo in quel modo, che le tenebre succedono alla luce;

La gloria di Dio nelle Scritture divine veggiamo essere nella propagazione del Vangelo, e nella buona vita de' Cristiani, ed in somma, come San Paolo dice, nella mortificazione dell' uomo esteriore, e vita dell'interiore, (2. Cor. 4.)

neque enim existimetis, Nos, qui alioquin pacis & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eo intendimus, ut, soli Deo inservientes, rem Christianam, quantum possumus, pacate gubernemus, quique omnium animos præsertim optimorum Principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus, si aliquando sedis Apostolicæ auctoritas lædatur; si Ecclesiastica libertas & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum jura, & Ecclesiasticarum personarum privilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos, hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moveri, aut quidquam præter Dei gloriam quærere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad ejus fieri potest, Apostolici regiminis functionem. *Et non sane absque causa judicium divinum veretur, quando scilicet officio suo pastorali minus satisfacia, siquidem Propheta Jeremias minando dicit:* Væ pastoribus, qui dispergunt & dilacerant gregem pascuæ meæ, dicit Dominus. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores, qui pascunt populum meum; Dispersistis gregem meum, & eiecistis eos, & non visitastis eos: Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum, ait Dominus. *Et populo ibidem hanc adjungit promissionem:* Dabo vobis pastores juxta cor meum, & pascent vos scientia & doctrina. *Ex quo plus satis apparet, summam officii pastoris consistere in hoc*

e nell' esercizio delle opere di carità. Ma, se la gloria di Dio stasse nell' abbondanza de' beni temporali, avressimo molto da temere di noi medesimi; poichè a' suoi Cristo non ha promesso se non povertà, persecuzioni, incomodi, (*Joan.* 15.) e finalmente, come lo stesso volgo conosce, i travagli e patimenti sono le visite, e le prove degli amici di Dio, e niuno, dice il Vangelo, (*Matt.* 8.) segue Cristo, se non dopo aver presa sopra le spalle la propria Croce.

E' molto differente della dottrina di San Paolo (1. *Cor.* 13.) quello, che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, ed a molte persone, e ciò è, che non si fa vedere, perchè questa Città si possa commendare di Religione, imperocchè, sebbene vi abbondano le limosine, ed opere pie verso i poveri, ed il decoro delle Chiese, ed il culto divino; il cimento però del Cristiano è il favorire la giuridizione Ecclesiastica: e di questo si vede in Venezia il contrario. La sentenza di S. Paolo è, (1.*Cor.* 13.) *Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum.* Leggesi nel santo Vangelo, che il nostro Salvatore nel giorno del Giudizio dimanderà conto ai reprobi delle opere di pietà, e di misericordia non esercitate (*Matth.* 25.) *Esurivi enim, & non dedistis mihi manducare: Sitivi, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, & non collegistis me: Nudus, & non operuistis me: infirmus, & in carcere, & non visitastis me.*

hoc, ut Evangelium prædicetur, populus ad omnes bonos mores & disciplinas Christianas admoneatur, Sacramenta administrentur, pauperum cura habeatur, delicta corrigantur, eorumque machinatores, nisi resipiscant, excludantur: id quod S. Petro a Christo ipso demandatum, & tam ab ipso, quam ab aliis suis successoribus & confessoribus factum est.

Ex Scripsuris enim divinis cuique patet, gloriam Dei esse & consistere in propagatione Evangelii, ac in Christianorum bona & inculpabili vita, & tandem, ut (2. Cor. 4.) *D.Paulus testatur*, in mortificatione hominis exterioris, vivificatione interioris, & indefesso exercitio charitatis. *Si enim eadem illa gloria Dei consisteret in abundantia bonorum temporalium, nobismet ipsis essemus admodum metuendi: siquidem* (Joann. 15.) *Christus ipse suis non nisi paupertatem, persecutionem, & omnis generis incommoda promisit, hac addita consolatione, ex his ipsis tribulationibus homines cognituros, quod amici & filii ipsius sint*. Et nemo, *inquit* (Matt. 8.) *Evangelium porro*, Christum sequitur, nisi Crucem *etiam* suam tulerit.

Et multum mehercle differt a doctrina Apostoli (1. Cor. 13.) *Pauli illud, quod multis in locis, & coram innumeris etiam personis a quodam est disseminatum, quod hæc nostra civitas nullo modo pro ea habenda & commendanda sit, quæ veram religionem promoveat. Nam etsi in dandis eleemosynis, in exercitiis erga pauperes, & in cultu tandem divino aliquid, & sa-*

ne

Ma che sia levata agli scellerati la licenza di offendere il prossimo, che sia lasciata a' secolari una parte della porzione de' beni, che loro conviene, non è da temere, che Dio ricerchi ragione, anzi possiamo animosamente dare tutti i beni della Chiesa a' poveri, senza dubitare, che Dio perciò resti offeso.

Nè si deve tralasciare quì di ponderare anche le ultime parole di quel Breve, dove si dice, *Quinimo nulla alia ratione melius publica illa Christianæ religionis incommoda, in quibus evitandis tantopere insistitis, longe a vobis propulsabitis, quam si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & jura (prout religiosos, & pios viros decet) conservaveritis.*

Ha bisogno certamente la Repubblica di essere ajutata con le orazioni degli Ecclesiastici: perlocchè ella anche assiduamente si raccomanda loro; e ben sà quello, che il Savio dice: (*Eccles.* 21.) *Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures perveniet*. E si duole, quando alcuni poco intenti a queste sante opere sono causa col mal esempio di molti peccati ne' laici: onde in luogo di placare la divina giustizia, e commoverla a misericordia verso noi, si irrita tanto più lo sdegno suo a castigarci con il mezzo degl' infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orazioni de' più ricchi, e meglio agiati sieno per piegare maggiormente la Maestà Divina, della quale è scritto, (*Psalm.* 21.) *Neque despexit*

ne non parum præstet, præcipuum tamen, quod est jurisdictioni Ecclesiasticæ favere, in eadem omitti, & contrarium potius fieri. Sententia enim est (1.Cor.13.) Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum. *Legitur quin etiam in Evangelio, quod Salvator noster in die extremi judicii petiturus sit ab improbis rationem operum & pietatis ac misericordiæ intermissæ:* (Matt. 25.) Esurivi enim, & non dedistis mihi manducare: sitivi, & non dedistis mihi potum: hospes eram, & non collegistis me: nudus, & non operuistis me: infirmus, & in carcere, & non visitastis me.

Quod autem a sceleratis licentia offendendi proximum sit sublata, & sæcularibus pars aliqua de portione bonorum, quantum ipsis conveniens sit, relicta, non est timendum, quod Deus ejus rationem sit petiturus, sed possumus etiam audacter omnia Ecclesiarum bona pauperibus erogare, nihil interim dubitantes, quin Deum non modo non offendamus, sed contra etiam colamus, ipsique opus gratissimum præstemus.

Nec absque diligenti etiam consideratione hæc postrema Brevium Pontificalium verba prætereunda sunt, ubi dicit: Quinimo nulla alia ratione melius publica illa Christianæ Religionis incommoda, in quibus evitandis tantopere insistitis, longe a vobis propulsabitis, quam si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies & noctes excubant, & assiduas ad Deum preces fundunt, immunitates, jura (prout religio-

deprecationem pauperis: conciosiachè molto male avrebbero fatto, e farebbero con questa dottrina tanti santi Monaci, ed Eremiti, che vissero, e vivono in estrema povertà, ed abiezione, con ferma credenza, che in tale stato le orazioni loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Ma è tempo di passare al terzo capo controvertito, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici; la qual cosa dee essere trattata separatamente, poichè anche in diverso tempo fu presentato il Breve sopra essa materia. Forse la provvidenza divina dispose, che, come abbiamo detto, da qualsisia de' Ministri Pontificj fosse errato nel presentare de' Brevi, acciocchè la Santità Sua avesse qualche tempo di pensare meglio di quanto momento fosse il negozio, che s'incominciava: ma non però restò sua Beatitudine di comandare, che l'altro Breve sopra i due carcerati fosse presentato, come fu fatto a 25. di Febbrajo con la soprascritta, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum*: ancorchè la Santità Sua fosse consapevole della morte di quel Principe successa due mesi prima, ed avesse fatto fare gli uffizj di congratulazione col Serenissimo Principe presente suo successore. Qualche Canonista difenderebbe questa azione con la dottrina loro, *Papa est judex vivorum, & mortuorum*, ma piuttosto si deve credere, che abbia pensato, essendo la stessa dignità, non importasse la mutazione della persona, in che avrà i Canonisti tutti contrarj, i quali voglio-

giosos & pios viros decet) conservaveritis.

Eget quidem Respublica, ut orationibus, & precibus Ecclesiasticorum adjuvetur, & propterea etiam iisdem sese quotidie commendat, nec ignorat, quod sapientissimus (Eccles. 21.) *Rex Salomon dicit*: Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures perveniet. *Et dolet etiam; si pauci aliquot isti hæc bona operæ parum curantes, laicis malis illis exemplis præeunt, itaque ad multa peccata occasionem præbent; unde divina justitia potius irritatur per flagellum illud Turcarum nos castigandi, quam ut placari, & ad misericordiam commoveri possit. Nec credendum etiam est, quod precationes ditiorum majestatem divinam flectere ullo modo possint: de qua majestate* (Psal. 21.) *Psalmista ait*: Neque despexit deprecationem pauperis. *Et male mehercle fecissent, & facerent adhuc cum hac sua doctrina multi ex Sanctis Monachis & Eremitis, qui in summa paupertate ac contemptu vixerunt, & adhuc degunt, hac spe firmissima freti, quod in hoc ipso statu deprecationes eorum eo facilius ad faciem Dei ascendere possint.*

Procedamus ad tertium hujus controversiæ caput, quod versatur circa materiam judicandi Ecclesiasticos, & propterea separatim pertractandum venit, siquidem etiam alio & diverso tempore litteræ Papales, illud ipsum continentes, sunt repræsentatæ. Et, ut diximus alias, divina procul dubio providentia factum est, quod ministri Pontificis in præsentatione illius Epistolæ erraverint, ut ejus Sanctitas haberet spatium & tempus

gliono, che trattandosi di Censure, chiamate materia odiosa, le parole debbono essere strettissimamente interpretate: Laonde se pretende, che il Serenissimo Doge presente sia perciò ammonito, non glielo concederanno, sicchè contro di lui, anche per questo capo ha proceduto senza osservare un'atto, che è sustanziale al giudizio, e ciò è la citazione per la declaratoria, e l'ammonizione per le censure. Si dee tenere per cosa certa, che se il Pontefice avesse ascoltato le ragioni, dove la Repubblica di Venezia fonda l'autorità sua di giudicare gli Ecclesiastici, mai avrebbe sopra ciò mossa parola: ma non avendo voluto trattare, e vedere le ragioni di essa Repubblica con quella pazienza, carità, e maturità, che si prometteva dalla Santità Sua, come padre universale della Cristianità; non è maraviglia, se biasima i giudizj della Repubblica, affermandoli fondati sopra l'uso, e consuetudine, e sopra alcuni Brevi de' Pontefici Romani. Rispose il Senato al Breve del Pontefice in poche parole; maravigliarsi, che nasca cotidianamente nuova materia di dissensione, e che si tenti di sovvertire quelli fondamenti, sopra i quali la sua libertà è stabilita per 1200. anni: imperciocchè dal nascimento della Repubblica i maggiori suoi hanno ricevuta da Dio l'autorità di punire qualunque delinquente, la quale hanno esercitata continuamente ad onore di sua Maestà divina, con quiete pubblica, ed approvazione de' Predecessori di Sua Santità, e lode universale. Di consuetudine non si fece menzio-

pus altius, quanti scilicet momenti res esset, quam susceperat, considerandi: ob hoc tamen nullo modo destitit commendando, ut & altera Epistola de duobus captivis Reipublicæ afferetur, quod etiam vigesimo quinto die mensis Februarii cum hac inscriptione, Marino Grimano & Reipublicæ Venetorum; *factum est, licet obitum hujus Principis ille cognovisset, & officia congratulationis præsentis Principis defuncti successoris jam instituisset: Et hanc actionem Canonista aliquis per talem doctrinam forte defenderet:* quod Papa sit judex vivorum & mortuorum: *cum tamen multo magis credendum sit illum cogitasse, quod sit eadem dignitas, nec mutationem personæ quidquam referre, cujus Canonistæ contrarium aperte docent, dum volunt, in tractatione censurarum, ceu materiæ odiosæ, verba stricte admodum, & quantum fieri possit, esse interpretanda. Unde si prætendit, quod Princeps præsens per hoc etiam sit admonitus, Canonistæ id nullo modo concedunt, ita ut etiam in hoc capite contra ipsum processerit, idque sine observatione ullius actus, quod substantiale est ipsius judicii, & citatio insuper per declaratoriam & admonitiones censurarum. Et non dubitandum sane est, Pontificem, si rationes, super quas auctoritas Reipublicæ Venetæ Ecclesiasticos judicandi fundata est, ad aures suas admisisset, ne quidquam quidem contradixisset: cum autem plane noluerit de ea retractare, nec rationes Reipublicæ ea patientia, charitate & maturitate, quam de eo veluti universali totius Christianita-*

tis

zione alcuna; atteso che ha la potestà sua sia molto più altamente, e fermamente fondata, che sopra un uso, sebbene immemorabile: perchè ella tiene per indubitata la dottrina de' Teologi, e de' migliori Canonisti, che l' esenzioni degli Ecclesiastici dal foro secolare ne' delitti non Ecclesiastici, ma temporali, come Giustiniano dice, civili, non sia *de jure divino*, ma per privilegio de' Principi; se' però alcuno non volesse pigliare il significato della parola *jus divinum* tanto largamente, o abusivamente, che voglia dire *Jus humanum*.

Questa dottrina, che se gli Ecclesiastici non fossero per privilegio e grazia esentati, sarebbero soggetti a' Magistrati secolari, si dimostra e conferma con gli esempj del vecchio Testamento, dove si vede, che tutti i Re hanno comandato, giudicato, e punito i Sacerdoti, e questo esser stato fatto non da' Re cattivi, ovvero mediocri solamente, ma da' santissimi, e piissimi Davidde, Salomone, Joaz, Ezechia, e Josia, e lo abbiamo precisamente nel Vangelio nelle parole di Cristo nostro Signore, dette a Pilato (*Joan.* 19.) *non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper*; aggiuntavi, (se alcuno volesse dargli qualche senso stravagante) l' esposizione di S. Agostino, di San Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudizio di Pilato fu bene iniquissimo, ma non usurpato, (*super Joan. tract.* 116. *Epist.* 42. *In* 2. *q.* 62. *art.* 1.) oltre di che si ha la confermazione coll'esempio di San Paolo, il qua-

tis patre omnino sperabamus audire, non mirum etiam est, quod ejusdem Reipublicæ judicia adeo vituperet, licet super usu & notissima consuetudine ac litteris insuper aliquot Paparum fundata sint.

Ad Epistolam Papalem Senatus breviter respondet, mirari sese, quod in dies novæ materiæ dissensionum insurgant, quodque ea subvertere fundamenta omnino nitatur, super quibus sua ipsius libertas sita sit, & per 1200. *nunc annos duraverit: unde ex quotidiano incremento Reipublicæ illius majores auctoritatem puniendi delinquentes a Deo Optimo Maximo acceperint, eamque in honorem majestatis divinæ cum quiete publica, cum approbatione omnium antecedentium* Pontificum, *& laude universi populi hucusque semper exercuerint. Consuetudinis vero ne in minimo quidem meminit, pro certo nimirum habens, quod sua ipsius auctoritas multo altius magisque firmiter sit fundata, quam supra tali immemorabili usu: siquidem doctrina Theologorum, & probabiliorum Canonistarum pro indubitata agnoscit, quod scilicet exemptio Ecclesiasticorum a foro sæculari in delictis non Ecclesiasticis, sed sæcularibus, aut, quemadmodum Justinianus inquit, civilibus, non sit de jure divino, sed ex privilegio Principum.*

Hæc doctrina, si Ecclesiasticis non esset gratia & per privilegia essent exempti, essent etiam Magistratibus sæcularibus subjecti, demonstratur & confirmatur exemplis veteris Testamenti, ex quibus

quale avendo congettura, (*Act.* 25.) che Festo, sotto pretesto di giudicarlo in Gerusalemme, volesse darlo in mano agli Ebrei, appellò a' Cesare; cosa che mai avrebbe fatta, quando non fosse stato legittimo suo Giudice, essendo peccato mortale appellare a chi non ha potestà legittima. Viene ben fatta certa considerazione da un Scrittore moderno, che San Paolo avrebbe appellato a Pietro, ma che non lo fece, perchè sarebbe stata stimata pazzia: considerazione ben degna d' un intelletto perspicace: ma non già degna della risoluta costanza di San Paolo, che fosse restato di dire una verità per timore di essere riputato pazzo. Non ebbe egli questo rispetto innanzi a Festo, nè restò di dir parole, per causa delle quali il Prefetto gli rispose, *Insanis*, *Paule*, e lo stesso San Paolo gli rispose, (*Act.*26.1. *Cor.* 1.) *Nos prædicamus Jesum Christum crucifixum, Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*: e pure non restava di dire, e predicare quello, che sapeva essere riputata pazzia: Però non faccia in modo alcuno questa ingiuria a San Paolo, poichè veramente quel santissimo ed esemplarissimo Apostolo non la merita. Ma che diremo de' precetti di San Pietro (1. *Petr. c.*2.) e del medesimo S. Paolo? i quali sono, *subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*. E di questo (*ad Tit.* 3.) *admone illos, Principibus, & potestatibus*

bus patet , *quod Sacerdotes omnibus Regibus mandata parere coacti* , *&* *ab iisdem judicati* , *&* *puniti fuerint* , *&* *quod hoc non a malis tantum* , *aut mediocribus* , *sed etiam a sanctissimis* *&* *sapientissimis, utpote. Davide, Salomone, Joaz, Ezechia*, *&* *Josia factum sit* , *verba* (Joan.19.) *Christi in Evangelio luculenter testantur* , *ubi ad Pilatum ait* : Non haberes potestatem super me ullam , nisi tibi datum esset desuper , *ubi* (Super Joan. tract. 116.) *D. Augustinus* , (Epist. 42.) S. *Bernardus*, *&* (In quæst.62., art. 1.) *Cardinalis Gaetanus ad explicationem dictorum porro addunt: Pilati judicium fuisse quidem iniquissimum* , *sed non usurpatum* : *ultra quod confirmationem etiam habemus in exemplo* (Act. 25.) *Apostoli Pauli* , *qui ex conjecturis prævidens* , *Festum sub prætextu* , *ac si ipsum Hierosolymis vellet ad judicium sistere* , *nihil aliud quærere* , *quam ut eum Judæis in manus traderet* , *ad Cæsarem appellabat* , *quod tamen nunquam fecisset* , *si eumdem pro legitimo suo judice non cognovisset* , *siquidem pro peccato mortali habetur* , *ad talem appellare* , *qui potestatem legitimam non habet*. *Infert quidam ex recentioribus* , *Paulum appellasse ad Petrum*, *nisi pro stultitia fuisset habitum: quæ sane opinio intellectus perspicacissimi esse videtur* ; *interim tamen constantiæ Pauli admodum est indigna* , *quasi veritatem confiteri ideo non fuerit ausus* , *ne pro stulto haberetur* . *Hunc enim respectum coram Festo non habuit* , *nec ea proferre destitit*, *pro-*

testatibus subditos esse, dicto obedire, è quello che si ha nel 13. cap. a'Romani, che è come un sole per rischiarare ogni dubbio. *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim Minister est tibi in bonum, si autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum servientes; Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem.*

Veggasi Santo Agostino, che in quel numero de' soggetti al Principe secolare pone anche se stesso. (*expos. ad Rom. num. 72., super Epistolam ad Rom., Homil. in expos. ....*) Veggasi S.Giov. Crisostomo, Teodoreto, Teofilatto, ed Ecumenio, che con apertissime parole includono Apostoli, Vangelisti, Profeti, Sacerdoti, e Monaci. Leggasi San Tommaso sopra quel medesimo luogo; e vedrassi, che afferma apertamente ogni esenzione Ecclesiastica essere per privilegio de' Principi. Ma San Bernardo ad un Arcivescovo

propter quæ Præfectus eidem ad hunc modum respondit: Insane Paule; *& Paulus illi vicissim:* Nos prædicamus Jesum Christum crucifixum, Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. *Ex quo apparet, quod ea effari & prædicare non abhorruerit, quæ sciebat pro stultitia haberi. Quapropter ei hanc injuriam nequaquam faciamus, quam nullo unquam modo meritus est.*

Quid autem ad præcepta Divi Petri, & ejusdem Pauli respondebimus? quæ ad verbum ita sonant (1. Pet. 2.) Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi, quasi præcellenti, sive Ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei. *Et hujus etiam* (Ad tit. 3.) *Paulus in alio loco admonet*, illos Principibus & Potestatibus subditos esse, & dicto obedire. *Et illud insuper, quod* (cap. 13. ad Roman.) *omnem dubitationem merito adimere debet, dum ita inquit:* Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas, nisi á Deo, quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali: vis autem non timere potestatem, bonum fac, & habebis laudem ab illa, Dei enim minister est tibi in bonum: si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit: ideo ne-

scrivendo più chiaramente dice, (*ep. 42.*) *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est & vestra: quis vos excepit ab universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere*. Considerino i contraddicenti, se mai alcuni de' santi Pontefici, Vescovi, o altri Sacerdoti hanno detto di essere esenti dalla potestà del Principe, e de' Magistrati, che mai ne troveranno uno; ma sì bene troveranno, che ciascuno ha confessato la soggezione, solo negando la giustizia nella causa, perchè erano condannati.

Un famoso esempio abbiamo di San Policarpo Vescovo di Smirna, Discepolo di S. Giovanni Vangelista, uno de' fondatori della nostra fede, dopo gli Apostoli, eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste: (*Euseb. l. 4. c. 4.*) *Magistratibus enim, & potestatibus a Deo constitutis eum honorem, qui nostrorum animorum saluti, nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur.* Alcuni dicono essere comandata dall'Apostolo la soggezione a' Principi, quando erano infedeli, ma non da poi che sono fatti Cristiani; e questo, perchè gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, e per l'autorità spirituale sono maggiori: ed a costoro San Giò. Crisostomo risponde in poche parole. *Si enim Paulus, cum gentiles adhuc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere, quod si majora tibi concredita esse dixeris, disce non nunc honoris tui tempus esse, peregrinus enim hic es, & advena; tempus*

P 2 *erit,*

necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam; ideo enim & tributa præstatis, ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servate. Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal; cui timorem timorem; cui honorem honorem.

Vidit (Expos. ad Rom. n. 72.) *D. Augustinus, quod inter hos, quos Principibus sæcularibus subjectos esse præcipit, numerat etiam seipsum. Viderunt* (Super Epist. ad Roman. Homil.) *Chrysostomus*, (In expos. Epist. ad Rom.) *Theodoretus*, (Epist. 42.) *Theophylactus*, & *Oecumenius, quod apertissimis verbis includat etiam Apostolos, Evangelistas, Præfectos, Sacerdotes, & Monachos: legitque S. Thomas eumdem locum, & aperte fatetur, omnem exemtionem Ecclesiasticorum esse ex singularibus privilegiis Principum. D. Bernardus autem ad Archiepiscopum quemdam scribens, multo clarius ait:* Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, ergo & vestra: quis enim vos excipiet ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere. *Considerent nunc contradicentes, num unquam ex Pontificibus, Episcopis, aut aliis Sacerdotibus aliqui dixerint, se a potestatibus Principum & Magistratuum esse exemtos, ne unum quidem invenerint; illorum vero non paucos, qui suam ipsius subjectionem aperte sint confessi, justitiam solummodo in iis rebus negantes, in quibus condemnabantur.*

Hujus famosissimum exemplum habemus in Poly-

erit, cum omnibus apparebis illustrior, nunc vero vita tua abscondita est cum Christo in Deo, quando Christus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.

Ma chi può dubitare, che l'esenzioni Ecclesiastiche sieno concessioni de' Principi, se si trovano le leggi, ed i privilegj loro? e si veggono non concedute tutte in un tempo, ma a passo per passo? i quali per soddisfazione di ogni persona, che voglia certificarsi di questo, poichè molto importa, distenderò per i tempi loro.

Costantino Magno circa il 315. esentò gli Ecclesiastici dalle fazioni pubbliche, personali, e curiali; (*C. Theod. de epis. & cler. l. 2. ibid. l. 10.*). Costanzo, e Costante suoi figli aggiunsero le esenzioni dalle fazioni sordide, e da' censi, e concessero a' soli Vescovi l'esenzioni da' Giudizj del foro secolare (*ibidem l. 12.*), restando gli altri Ecclesiastici a' Giudici secolari, così in Criminale, come in Civile: e sopra di ciò vi sono dopo altre leggi, (*ibidem l. 23. lib. 37. ibid. l. 41. ibid. l. 47.*) una di Valente e Graziano circa il 380., l' altra di Arcadio ed Onorio circa il 400. Ma intorno l' anno 420. Onorio, e Teodosio Secondo, e dopo lo stesso Teodosio con Valentiniano III. concessero il giudizio de' Cherici a' Vescovi, quando le parti ambedue si fossero contentate; rimettendo a' Magistrati secolari, quando una non volesse accettare il Vescovo; la quale cosa fu anche confermata da Marziano circa il 640. e da Leone suo successore: finalmente da Giu-

lycarpo Smyrnensi Episcopo, Joannis Evangelistæ discipulo, nostræque fidei fundatore, & post Apostolos Theologo præstantissimo, qui apud, (Euseb. lib. 4. c. 4.) *Eusebium ita ait*: Magistratibus enim & potestatibus a Deo constitutis eum honorem, qui nostrorum animorum saluti, nostræque religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur. *Obiiciunt aliqui, Apostolum subiectionem illam Christianis mandasse, cum Principes adhuc essent Ethnici & infideles, postea vero, cum facti essent Christiani, non amplius: idque propterea, quia Ecclesiastici ratione sacri sui ordinis & auctoritatis spiritualis multo sint majores. His S. Joannes Chrysostomus in hunc modum respondet*: Si enim Paulus, cum gentiles adhuc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere, quod si majora tibi concredita esse dixeris, disce, non nunc honoris tui tempus esse, peregrinus enim hic es, & advena, tempus erit, cum omnibus apparebis illustrior, nunc vero vita tua abscondita est in Christo cum Deo, quando Christus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.

Sed quis potest dubitare, exemtiones Ecclesiasticorum esse concessiones seu permissiones Principum, si leges & privilegia illorum coram inveniuntur? nec in uno eodemque tempore, sed gradatim quasi esse datas aperte compareat; quas sane permissiones seu privilegia, omnibus personis de his sese certificare volentibus satisfiat, siqui-

ſtiniano circa il 560. (*Cod. de episc. & cle. l. cum clerici, C. eod. l. omnis qui.*) fu fermata e ſtabilita ogni varietà; e con la legge, che gli Eccleſiaſtici nelle cauſe Civili foſſero ſoggetti al Veſcovo, nelle Criminali al Giudice ſecolare, il che durò fino al 630., quando Eraclio *Novell.* 83.) gli eſentò da' Magiſtrati ſecolari, così in Civile, come in Criminale, ſalva però ſempre l'autorità de' delegati dal Principe; e ſino alla diviſione dell' Impero così ſempre fu oſſervato, e dopo quella, tale è ſtato ſempre l' uſo e lo ſtile della Chieſa Greca, inſino a tanto che è durato quell' Impero.

Ma in Occidente gli Imperadori Franchi, e Saſſoni, e i Re Italiani variamente hanno oſſervato, alle volte laſciando i giudizj agli Eccleſiaſtici, e talora giudicando non ſolo i Preti, e Veſcovi, ma gli ſteſſi Pontefici Romani, rimettendo parte ad eſſere giudicati agli Eccleſiaſtici, e parte a' Magiſtrati, ſecondo che la varietà de' tempi comportava; prevalendo ora l' autorità de' Pontefici, ora quella degli Imperadori; finalmente Federigo Secondo circa il 1200. fece l'autentica inſerita nel Codice di Giuſtiniano, (*Auth. C. de episc. & cler. l. ſtatuimus*) che neſſuno poſſa tirare al Giudizio ſecolare così Civile, come Criminale perſona alcuna Eccleſiaſtica: ed ognuno, che leggerà i titoli, *De Episcopis, et Clericis, et de Episcopali audientia, vel de Episcopali judicio*, nel Codice Teodoſiano, e Giuſtinianeo, ritroverà tutte queſte leggi, e reſterà appieno informato, co-

 me

siquidem multum interest, ad sua etiam tempora extendam.

Constantinus Magnus a factionibus publicis, (C. Theodos. de Episcop. & cler. l. 2.) *personalibus & curialibus Ecclesiasticos anno* 315. *exemit: huic* (Ibid. l. 10.) *Constantinus & Constans ejusdem Constantini Magni filii postmodum addiderunt etiam exemtionem a factionibus sordidis & censibus,* (Ibid. l. 12.), *solisque Episcopis exemtionem a judiciis fori sæcularis donarunt, alios vero omnes sub talibus judiciis sæcularibus, tum criminalibus, tum civilibus stricte retinentes. Et de hoc habent post alias leges* (Ibid. leg. 23.) *quando etiam a Valente,* (Ibid. leg. 37.) *aliam a Gratiano circa annum* 380. *conditam;* (Ibid. l. 41.) *quamdam ab Arcadio, & tandem ab Honorio* (Ibid. l. 47.) *aliam circa annum* 400. *acceperunt. Circa annum vero* 420. *Honorius & Theodosius Secundus, ac post ipsum Valentinianus III. concesserunt judicium clericorum ipsis Episcopis, quando scilicet utræque partes dato judicio essent contentæ, si quis vero Episcopum non vellet acceptare, remitteretur ad Magistratum sæcularem: quod postea circa annum* 460. *a Martiano etiam, & ejus successore Leone fuit confirmatum, quousque tandem circa annum* 560. *a Justiniano omnis varietas cum hac lege firmaretur,* (Novel. 83.), *quod Ecclesiastici in rebus civilibus suis Episcopis, in criminalibus vero judicibus sæcularibus deberent esse subjecti, quod etiam usque ad annum* 630. *duravit, ubi Heraclius illos præter*

me l'esenzione degli Ecclesiastici è stata una grazia fatta dagl'Imperadori; ed anche si certificherà, che sebbene essi hanno concesso a' Cherici l'esenzioni dalla podestà de'loro Magistrati; mai però dalla podestà loro suprema hanno esentato alcuno. E' così congiunta col Principato la podestà di punire chiunque opera contra le leggi, che è inseparabile da quello: e tanto vuol dire, che nel suo Stato abbia il Principe uno non soggetto a se nelle cause temporali, ed in qualunque altra concernente il bene pubblico, quanto che non sia Principe. Non potrebbe durare un corpo naturale, che avesse in se una parte non destinata all'essere dell'intero: meno può durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uomo, che riconosca altri, che il Principe, nelle cose umane, e temporali. Il Papa medesimo nelle cose spirituali esenta chi gli piace dall'autorità de'Vescovi, degli Arcivescovi; ma da se stesso non può esentare alcuno senza restare di esser Papa. La Repubblica di Venezia, essendo nata libera circa l'anno 320., sebbene, come è avvenuto a tutte le gran potenze, non dilatata ne' principj suoi in grande e spazioso Dominio, ha però ricevuta da Dio, non meno che gli altri Principi grandi nel loro grande Impero, la potestà sopra qualunque persona vivente nel dominio di lei: ed agli Ecclesiastici ha lasciato godere essa Repubblica quelle esenzioni da' Magistrati, che godevano nelle Terre dell'Impero di tempo in tempo; bastandole punire in loro quei soli eccessi, che, per esser gra-
vi

ter res civiles etiam a criminalibus exemit, salva tamen semper auctoritate appellationis ad Principem, & hoc usque ad divisionem Imperii semper ita fuit observatum, & etiam post illam in Ecclesia Græca, quamdiu Imperium duravit, in tali usu permansit.

In Occidente vero Imperatores Franci, & Saxoniæ una cum Regibus Italicis vario modo illud observarunt, relinquendo nonnumquam judicia Ecclesiasticis, interdum vero cum clericos, tum ipsos etiam Episcopos judicando. Pontifices vero ipsi relinquebant partem judiciorum Ecclesiasticis, partem autem ad Magistratus remittebant, prout temporis varietas requirebat, ita ut aliquando auctoritas Pontificum, aliquando vero Imperatorum prævaleret. Tandem (Auth. C. de Epis. & cler. l. statuimus.) *Fridericus II. circa annum* 1220. *fecit Authenticam Codici Justinianeo insertam, quod nemini, cum in civilibus, tum in criminalibus, personas Ecclesiasticas liceret ad judicium sæculare pertrahere: & quisquis titulos*, de Episcopis & clericis, & de Episcopali audientia, vel de Episcopali judicio, *in Codice Theodosiano & Justinianeo legerit, omnes illas leges facile inveniet, & plenarie informabitur, quod exemtio Ecclesiasticorum fuerit gratia ab* Imperatoribus *facta, & certior etiam inde fiet, quod licet exemtionem potestatis sui Magistratus clericis concesserint, supremæ tamen suæ potestatis neminem immunem fecerint. Ut ita cum Principatu potestas illa puniendi quoscumque contra leges committentes inseparabili-*

vi ed enormi, potevano turbare la pubblica tranquillità: e restano le memorie de'delinquenti Ecclesiastici puniti in qualunque sorta di delitti; ed alle volte ancora in certi, che al presente si terrebbero per leggieri, ma che era necessario, fossero per alcuna particolare circostanza degni, che la Repubblica li correggesse. E sebbene i Pontefici Romani hanno fatti diversi, (*c. at si Clerici de judi., cap.Clerici eodem, c.cum non ab homine eodem, c. qualiter & quando eodem*) Decreti dal 1160. in poi sopra l'esenzione de' Cherici, questi però non sono stati ricevuti interamente in luogo alcuno appresso ad alcun Principe, nè hanno potuto ottenere, che i delitti di Maestà offesa non fieno stati sempre soggetti a' giudizj secolari: quasi per tutta l'Italia si castigano i Cherici, sebbene non ammoniti, che non vanno in abito, non ostante le esenzioni, ed i decreti Pontifizj. In Spagna si fa lo stesso ne' delitti di portare armi, ed in molti altri. In Francia si distinguono i delitti comuni, e privilegiati; e quelli soli si rimettono agli Ecclesiastici, e questi sono giudicati da' secolari.

La Repubblica parimente ha distinti i delitti in gravi, e leggieri; ed i leggieri sono rimessi al Foro Ecclesiastico: i gravi commessi a' Magistrati. E così ha continuato di esercitare sempre la giustizia, e la libertà della sua giuridizione. Non diremo, che questa sia una consuetudine solamente, la quale contraria ad una legge per la lunghezza del tempo abbia preso vigore

liter sit conjuncta, quod idem est, ac si dicas, Principem in suo statu hunc vel illum in causis saecularibus non habere subjectum, & in quocumque etiam alio bonum publicum concernente, in quantum Princeps non est. Nam quemadmodum corpus naturale consistere nequit, quod partem aliquam ad sui integritatem non pertinentem in se habet: ita etiam & multo minus durare potest corpus civile, quod in medio sui talem aliquam personam habet, quae in rebus humanis & saecularibus alium praeter suum Principem recognoscit. Pontifex in rebus spiritualibus quoscumque vult ab auctoritate Episcoporum & Archiepiscoporum etiam eximit, a seipso autem, quamdiu Pontifex est, & talis permanet, eximere neminem potest. Respublica Veneta circa annum 320. libera omnino nata, licet statim a principio magnum & spatiosum suum dominium non adeo dilataverit, non minus tamen, quam alii ex maximis Principibus, potestatem super omnes in toto suo dominio viventes a Deo accepit, ac Ecclesiasticis exemtiones a Magistratibus, quas sub Imperiis de tempore in tempus habuerunt, reliquit, ita ut non nisi judicium eorum atrocissimorum scelerum, quae pacem publicam perturbare possent, sibi ipsi retinuerit, & restant etiam Ecclesiasticorum ob eadem ejusmodi varia delicta punitorum exempla, licet aliqua illorum delictorum certa, & talia fuerint, quae nunc temporis pro levibus haberentur: attamen propter has aut illas particulares circumstantias dignae videbantur, in quas Respublica animadverteret. Et licet Ponti-

gore sopra la legge stessa. Non dubitiamo, che la consuetudine mai non può pregiudicare alla legge di Dio, e della Natura, sebbene fosse lunga a migliaja d'anni; e confesseremo ingenuamente, che se Dio avesse esentato gli Ecclesiastici, ogni atto da qualsivoglia Principe in contrario fatto, sarebbe una usurpazione, ed una offesa di Dio; ma aggiungeremo ben anche con licenza di coloro, che chiamano la loro esenzione *de Jure Divino*, che se così fosse, il Papa non avrebbe potestà di sottometterli: perchè i secolari non sarebbero capaci di esercitare per dispensa del Papa quello, che Dio avesse proibito. Dio ha proibito a' secolari di dir la Messa, di Confessare &c.; il Papa non può abilitarli in modo alcuno con sue dispense. E se diranno, che questo è *Jus divinum* indispensabile, ma quello dispensabile dal Papa; per non disputare, ed affaticarsi à dimostrare la contraddizione, che è nel dire *jus divinum*, e dispensabile per potestà umana, basterà rispondere loro, che tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa: (*Innoc. cap. cum Apostolica, de sim. de privil. c. quod quibusdam, de verbor. signific. c. in his c. super quibusdam*) si possono acquistare anche per consuetudine, la quale sopravvenga contraria alla legge: e se presupponessimo la esenzione de' Cherici essere prima stata ordinata per legge, ed eseguita ancora, e che poi per consuetudine immemorabile fosse stata prescritta in contrario, dico, che legittimamente si eserciterebbe. Ma nel nostro

caso

tifices ab anno 1160. *de exemtione clericorum varia & diversa* (c. at si clerici de judic., c. clerici eod. cum non ab homine. eod. c. qualiter & quando eod.) *decreta fecerint, & tamen a nullo Principe ullius loci sunt recepta, nec potuerunt etiam obtinere, ut delicta læsæ majestatis unquam a judiciis sæcularibus immunia fuissent: quemadmodum etiam in tota Italia omnes clerici, licet non admoniti, quod in habitu suo non incedant, non obstantibus exemtionibus & decretis Pontificis, castigantur. Quod etiam in Hispania in delicto contra præceptum* de non portandis armis, *& aliis multis fieri quotidie solet. In Gallia vero inter* delicta communia *&* privilegiata *distinguunt, illorum solummodo judicium Ecclesiasticis relinquentes, horum vero sæcularibus reservantes.*

Pari modo etiam nostra Respublica inter delicta gravia ac leviora distinctionem ponit, & hæc ad forum Ecclesiasticum, illa vero ad Magistratum politicum remittit. Quod sane justitiæ & libertatis a sua jurisdictione exercitium hucusque semper ita continuatum est. Nec dici potest, quod hæc sit tantummodo consuetudo, quæ huic vel illi legi contraria per longum temporis decursum vigorem super eamdem legem acceperit. Neque credimus etiam, quod consuetudo legi divinæ & naturali quidquam possit præjudicare, licet multos nunc annos duraverit. Et propterea ingenue fateremur, quod, si Deus Ecclesiasticis exemtionem aliquam dedisset, omnis actus a quocumque Principe in contrarium susceptus, sit usur-

pa-

caso l' autorità, e l'uso della Repubblica precede di tempo ad ogni legge, che abbia esentati gli Ecclesiastici da' giudizj in cause criminali enormi: nè qualunque decreto abbiano fatto gli Ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. Si aggiunge a questo l' approvazione tacita di tutti i Pontefici, che vedendo, e sapendo questo, se non avessero giudicato convenire, l' avrebbero ripreso: e la medesima approvazione espressa ancora di Sisto IV., Innocenzo VIII., Alessandro VI., e Paolo III., i Brevi de' quali, conservati negli Archivj della Repubblica, sono veramente in approvazione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente dimostra Innocenzo nel suo Breve diretto al Patriarca di Venezia, dato l' ultimo di Ottobre 1487., nel quale mostrando come ragionevolmente la Repubblica giudicasse gli Ecclesiastici non solo negli atrocissimi delitti, ma anche in tutti gli altri gravi, ed atroci, usa queste parole: *Nos attendentes privilegia ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque praesidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem, etc.* Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma allora anche era frequentissima, come Sisto Papa Quarto in un suo Breve pure al Patriarca di Venezia sotto il dì 2. Giugno 1474. testifica con queste parole, *Cogimur non sine cordis nostri dolore, plurima quae nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Civitate, praesertim in qua saepe nonnulli aut mo-*

patio, & quidem talis, quæ Deum offendat. Verum insuper etiam cum eorum licentia adjungeremus, quod vocent suam ipsius exemtionem de jure divino: quod si ita esset, Papa non haberet potestatem quemquam eidem submittere, siquidem sæculares non essent capaces per dispensationem Papæ illud exercendi, quod Deus prohibuisset. Deus autem sæcularibus prohibuit celebrare Missas, examinare confessiones, &c. nec Papa eosdem per suas dispensationes illorum exercitiorum habiles reddere ullo modo potest. Et si forte dicent, hoc esse jus divinum indispensabile, illud vero a Papa dispensabile, ne prolixa disputatione ac demonstratione contradictionis, quæ in verbis (Innoc. c. cum Apostoli. c. de sim. de privil. c. quando quibusdam de verb. sig. c. in his c. super quibusdam.) jus divinum est dispensabile per potestatem humanam, *occurrit, nos ipsos maceremus; satis, ni fallar, erit, si responderimus, omnes illas rationes, quæ possunt acquiri per dispensationem Papæ, posse etiam acquiri per consuetudinem, quæ legi contraria occurrit. Et si præsupponeremus, exemtionem clericorum esse primum per leges ordinatam, & insuper etiam in executionem deductam, ac postea per consuetudinem immemorabilem præscriptam fuisse in contrarium, legitime sine dubio exerceretur. Verum in hoc nostro casu auctoritas & usus Reipublicæ in tempore & vetustate omnes leges præcedit, in quibus Ecclesiastici a judiciis causarum criminalibus eximuntur, nec aliquod etiam decretum Ecclesiasticorum potuit quidquam contra eamdem prætendere. Huic accedit etiam tacita*

monetas adulteraſſe, *aut crimen læſæ Majeſtatis admiſiſſe dicuntur*.

E ſe alcuno per provare, che l' eſenzione è *de jure divino*, voleſſe valerſi dell' eſempio di Coſtantino nel Concilio Niceno, lo rilegga bene, e venga a dire, ſe fa per lui, ovvero contra la ſua intenzione. Le Novelle di Giuſtiniano Imperadore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abbondanza di chiarezza moſtrano, quali eſenzioni aveſſero i Cherici ſotto quell' Imperadore, e quale avevano goduto innanzi a lui. Se dunque per privilegj degli Imperadori nel principio, e per connivenza hanno avuto l' eſenzioni, perchè debbono far tanti rumori, quando la Repubblica Veneta dice: che ſe altri nello ſtato loro hanno conceſſo, che anche i delitti enormi foſſero giudicati dall' Eccleſiaſtico, credendo, e giudicando, che ciò poteſſe convenire al governo loro, ella però non l' ha mai conceſſo, o acconſentito, come coſa, che ha riputata eſſere contraria alla pubblica tranquillità ſua,

Si può aggiungere quì, che in neſſuno Regno, e Dominio ſi praticano queſte eſenzioni nello ſteſſo modo: e chi leggerà quanto ne ſcrivono i Criminaliſti, ed il Claro (*l.2.§. fin. q. 36.*) in particolare, vedrà, come variamente in diverſi luoghi è eſeguita, e praticata queſta eſenzione: argomento indiſſolubile, che non è *de jure divino*, ſicchè la conſuetudine può regolarla; e che i Decreti de'Papi ſopra ciò non ſono ſtati per ogni luogo in tutto ricevuti.

ta approbatio omnium Pontificum, qui usum illum videntes & animadvertentes, sine dubio, si minus convenientem putassent, illico reprobassent. Taceo, quod Sixtus IV., Innocentius VIII. Alexander VI. & Paulus III. *eumdem aperte confirmarunt, quorum omnium litteræ approbationem illam continentes adhuc in nostro Archivio asservantur. In sua enim Epistola ad Patriarcham Venetum ultimo Octobris anni* 1487. *exarata, Innocentius manifeste demonstrat & fatetur, Rempublicam Ecclesiasticos non in atrocissimis delictis tantum, verum etiam in omnibus aliis gravioribus non absque causa judicare, dum ita inquit:* Nos attendentes privilegia ad bene vivendum dari; non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem &c. *Res sane, quæ non in hoc solummodo tempore sæpissime occurrit, sed nunc præsertim plus quam frequens & usitata est, ut Sixtus IV. in suis ad Patriarcham etiam Venetum* 2. *Junii, anno* 1474. *scriptis his verbis testatur:* Cogimur non sine cordis nostri dolore, plurima, quæ nollemus, de personis Ecclesiasticis audire ex ista civitate; præsertim, in qua sæpe nonnulli aut monetam adulterasse aut crimen læsæ majestatis admisisse dicuntur.

Et si quis ex Constantini exemplo in Concilio Nicæno voluerit probare, exemtionem illam esse de jure divino, hunc rogatum omnino volumus, ut dictum exemplum diligenter legat ac relegat, & postmodum cum candore fateatur, num pro, aut

E quì si dovrà considerare ancora, che nel Breve de' 10. di Dicembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati un Canonico, ed un Abbate: *personas in dignitate Ecclesiastica constitutas*. Vi sarebbero mille Brevi Papali per mostrare, che *Canonicatus non est dignitas*; ma, essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, ed hanno detto solo dell'Abbate, *personam in dignitate Ecclesiastica constitutam*; tanto che si raccoglie, che si può anche errare ne' Brevi Papali, quando massimamente si scrive con troppa celerità, la quale è cagione, che non si consideri quanto fa di bisogno. Ma non è anche senza qualche dubbio, se le commende di questi Abbati sieno dignità, o no, poichè il Sacro Concilio di Trento proibisce le Commende. Importa nondimeno a quello, che noi trattiamo molto, che sieno dignità, e che sopra questo il Papa faccia fondamento: il che se fosse, un povero Sacerdote senza benefizio non riputerebbe la causa tanto importante; ma la qualità della dignità sarebbe speziale, per far maggiore e più autentica l'esenzione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gli ordini, che sono Sacramenti *jure divino*, tra quali il Sacerdozio è sommo: ma queste dignità di Abbate, Preposito, Arcidiacono, sono introdotte *jure humano*; dunque se la esenzione fosse *de jure divino*, sarebbe principalmente nei Sacerdoti, sebbene senza titolo; e non nelle dignità specifiche, come vogliono. Ed al sicuro chi vorrà sciogliere questo nodo di ragione, non

aut contra ipsum potius faciat: Novellæ Imperatoris Justiniani, *utpote* 3. 5. *6.* 11. 83. 123. 131. 133. 137. *abundanter*, *&* *luce clarius demonstrant*, *quales exemtiones clerici sub eodem Imperatore habuerint*, *&* *quibus etiam ante ipsum sint usi*. *Si itaque in principio per privilegia Imperatorum aliquas adepti sunt*, *&* *postmodum etiam per conniventiam eorumdem illas ipsas retinuerunt*: *cur tot & tanti rumores erant excitandi*, *cum Respublica Veneta dicit*; *quod si alteri in ipsius statu hoc concessum habent*, *ut etiam enormia delicta ab Ecclesiasticis judicentur*, *credendo scilicet & judicando*, *quod suæ gubernationi possit convenire*, *interim tamen illa numquam concessit*, *aut in rem talem*, *quam tranquillitati suæ publicæ contrariam existimavit*, *ullo modo consensit*. *Potest hic etiam adnecti*, *quod in nullo alio Regno & dominio hujusmodi exemtiones in eumdem modum tenentur*. *Et qui legit*, *quod Criminalistæ*, *&* (L. 2. §. fin. q. *36.*) *Clarus præsertim scribit*, *is*, *quam varie in diversis locis eædem exemtiones sint quæsitæ*, *videbit*: *argumentum sane indissolubile*, *quod de jure divino. non sint*, *siquidem consuetudo potest eam regulare*, *&* *decreta etiam Pontificum de illis ipsis non in omni loco recepta sunt.*

Et hic etiam considerandum venit, *quod in litteris diei decimi Decembris præsens Pontifex dicit*, *in vincula esse conjectos Canonicum*, *&* *quemdam etiam Abbatem*; personas in dignitate Ecclesiastica constitutas: *ubi mille essent Epistolæ Papales*, *monstrantes*, quod Canonicatus dignitas non

tenterà di farlo senza grande, e vana fatica. Questa materia ricerca, che si consideri nella persona del Papa ritrovarsi due qualità, l'una di Pontefice Romano, Vescovo di quella Chiesa particolare, e Capo della universale, l'altra di Principe di quello Stato, che possede; che sebbene al presente sono congiunte, non per tanto è necessario, nè che il Principe temporale di Roma sia Pontefice, nè che il Pontefice sia Principe. Non occorre adesso di spiegare, quando ambedue queste qualità furono unite, che forse non sono quattro centinaja di anni; ma concedasi anche, che già 800. anni ciò avvenisse, non importa al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, e nelle Città soggette gli Arcivescovi, i Vescovi, ed altri Rettori Ecclesiastici: e come Principe ha i Ministri suoi, Governatori, Giudici, ed altri, che sebbene in parte sono Preti, però non in quanto Preti esercitano quei carichi, e molti anche sono laici. Ora se alcun Ecclesiastico Prete, o Frate, commette delitto enorme, vediamo, che non i Vescovi, e quelli, che hanno i governi Ecclesiastici, lo puniscono, ma i Governatori, gli Uditori, &c.. Abbiamo veduto la Torre di Nona, Corte Savella, il Torrone di Bologna, ed altre prigioni laiche piene di Preti, e Frati giustiziati; e quello, che importa, eziandio senza degradazione. Ne' Pontificati di Sisto, e di Clemente sono stati impiccati Frati con l'abito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, e giuste, altrimenti lo Sta-

non sit, *sed quia impressum monitorium Canonicum excludit, et de Abbate solummodo verba faciat*, esse personam in dignitate Ecclesiastica constitutam, *ex eo satis apparet, quod in litteris Papalibus etiam possit errari, præsertim, quando in scribendo nimium properatur, quod etiam in causa est, quod res pro necessitate non consideratur. Non tamen extra omne dubium est, an Commendatariæ illæ Abbatiæ dignitates sint, nec ne; siquidem Concilium Tridentinum Commendas omnino prohibuit. Non tamen parum interest, ut multis & prolixe tractemus, quod dignitas aliqua sit, & quod Papa fundamentum aliquod super eamdem collocet. Quod si esset ex sacerdotibus pauperioribus, & absque ullis beneficiis aliquis, non reputaretur pro causa alicujus momenti; verum ut qualitas dignitatis specialis fiat major, ista exemtio magis authentica est: siquidem certo constat, quod in Ecclesias sint certi ordines, tamquam Sacramenta juris divini, inter quos sacerdotium primatum obtinet. Hæ vero dignitates Abbatum, Præpositorum, & Archidiaconorum ex jure humano sunt introductæ: itaque si exemtio esset ex jure divino, pertineret principaliter ad sacerdotem*, (Aliud est Papa, aliud est Princeps: & quando Papa cœperit esse Princeps, *licet peculiarem titulum non haberet, & non, ut illi volunt, ad dignitatem specificam. Et qui hunc voluerit solvere nodum, non sane absque magno & frustraneo labore id conabitur. Hæc enim materia requirit, ut consideremus, duas in persona Papæ reperiri qualitates, unam scilicet Pontificis Roma-*

ma-

to Ecclesiastico non viverebbe in pace. Non sono però gli altri Stati senza questa necessità: e se piacesse alla Santità Sua misurare i bisogni altrui con la misura, che usa, ed ha data ai suoi, non dannerebbe i Principi, che castigano i Preti, che non vivono da Preti.

Ma non si crede già potere riuscire negli altri Stati quello, che non riesce nel proprio; e dovressimo noi dar esempio di quello, che vorressimo essere fatto dagli altri; perchè vedendo il male, che ne risulterebbe, compatiremmo l' altrui necessità.

Io sò la risposta, che si darà, e questa è: che il Papa ha le due qualità sopra narrate: una di Principe, e l' altra di Pontefice: come Principe, vedendo essere necessario al buon governo dello Stato suo temporale, che col braccio laico sieno castigati i delitti enormi de' Cherici, ne chiede la licenza a se come Pontefice; e che siccome la dà a se, così la darà anche agli altri, se la dimanderanno in grazia: medicina più insopportabile della infermità, e che più nuoce al corpo; e risposta, che divide l'indivisibile ancora. Non sarebbe più facile dire, che il Pontefice, in quanto è Principe, conosce essere necessario per il buon governo dello Stato suo, castigare con l' autorità temporale ognuno, che perturba la quiete, sebbene è Ecclesiastico? ma non vedendo i bisogni degli altri Principi, e Stati, nè consentendo, che abbiano autorità dalla Maestà divina, conosce solo la propria autorità di Pontefice, e di Padre universale; perlocchè vuo-

mani, Episcopi hujus Ecclesiæ particularis & universalis capitis: aliam vero Principis totius sui Status: quæ qualitates licet in præsenti sint conjunctæ, non tamen propterea est necessarium, ut vel Princeps sæcularis sit Romanus Pontifex, vel quod Pontifex sit Princeps. Nec occurrit in præsenti explicare, quando dictæ duæ qualitates unitæ fuerint, siquidem quatuor annorum sæcula forsitan nondum præterierunt: sed concesso, 800. annos esse præterlapsos, ad nostrum tamen discursum nihil omnino refert, quomodo Pontifex Romæ vicarium suum habeat, & in aliis civitatibus suæ ditioni subjectis Archiepiscopos, Episcopos, & alios Rectores Ecclesiasticos alat, & quomodo itidem velut Princeps Gubernatores, Judices constituat, qui licet ex parte clerici sunt, non tamen, quatenus tales sunt, hujusmodi officia administrant, siquidem multi etiam laici ejusmodi officiis præponantur. Si nunc aliquis Ecclesiasticus clericus aut Monachus delictum aliquod enorme committit, videmus sane, quod non ab Episcopis, & aliis, qui gubernationibus Ecclesiasticis præsunt, sed a Gubernatoribus, & aliis hujusmodi puniatur. Vidimus enim turrim Nonensem, aulam Savellanam, custodiam Bononiensem, & alios carceres laicorum quamplurimos, quibus tum temporis, dum eos videremus, clerici & Monaci magno numero erant inclusi, & quod magis est, sub Pontificatu Sixti & Clementis aliquot etiam ipso habitu Ecclesiastico adhuc induti, & gradu ordinis non seposito, suspendebantur. Quod sane modo Status Ecclesiasticus in pace vivere vellet, præter necessita-

tem

le essere a parte de' governi loro.

Quì si oppongono alcuni, dicendo: ogni castigo è per correzione del delinquente; altrimenti quando non avesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correzione di ciascuno appartiene al Superiore suo: pertanto al Principe non dee importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto, o no. Attenda pure a castigare i laici; che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, i Prelati ne renderanno conto a Dio. E veramente conchiuderebbe la ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correzione del delinquente fosse solo fine della giustizia criminale. E' fine certo, ma è fine secondario, ed il minore, essendo per utilità privata: che il Principale è un fine pubblico, ed in due cose consiste: una, in mantenere ne' Cittadini i buoni costumi, e nella Città la tranquillità, e la quiete: e l'altra, se alcuno si usurpa sopra l'altro qualche vantaggio, affliggendolo, o danneggiandolo contra la ragione, con altrettanta pena proporzionalmente data a lui in ridurre le cose alla ugualità. L'Ecclesiastico, quando, posposto il timore di Dio, e del Mondo, contravviene alle leggi, offende il pubblico, dando esempio ai laici, i quali con così fatta imitazione si rendono cattivi: ed oltre di ciò invita anche quello, che si trova offeso da lui, a vendicarsi con sovversione della quiete, e del riposo pubblico. Per le quali cose deve essere cura del Principe, che il delitto sia castigato: altrimenti per la sopraddetta ragione non dovrebbe mai il Principe

tem, etiam justitiam ipsam ita efflagitasse tam certum est, ut dubitationem omnem longe superet. Neque tamen cæteri Status propterea absque necessitate sunt. Et si suæ Sanctitati placeret, aliorum necessitates eadem mensura metiri, qua erga suos usa est, Principes sane, qui clericos, non ut ordo eorum requiri viventes, castigant, non reprehenderet.

Sed non credit in aliis Statibus accidere posse, quod in suo accidit: demusque nos ipsi exemplum ejus, quod ab aliis fieri cupimus, ut videntes malum, quod ex hoc exsurgit, aliorum necessitati condoleamus.

Scio equidem, quale responsum sit secuturum, quod scilicet Papa habeat supradictas duas qualitates, unam scilicet Principis, & aliam Pontificis: ut Princeps quidem videns bonæ & laudabili gubernationi temporalis sui status necessarium esse, ut delicta majora clericorum per brachium laicum castigentur; veluti Papa vero ipsis licentiam supplicantibus facile connivet: & ut illam dat per se, ita etiam aliis eamdem non denegabit, si scilicet in gratiam redire quæsiverint: medicina mehercle intollerabilior, quam morbus ipse, & quæ etiam corpori magis nocet: siquidem responsio hæc etiam indivisibilia dividit. Non esset facilius dicere, quod Pontifex, quatenus Princeps est, optime quidem videat bonæ & inculpabili gubernationi sui status necessarium esse, ut quilibet quietem publicam perturbans, sive laicus, sive Ecclesiasticus sit, auctoritate sæculari puniatur, sed aliorum Princi-

pum

pe punire un forastiero, che nel suo Stato erraſſe; poichè, non eſſendo suo ſuddito, non ha da curare l' utilità di quello. Il Principe caſtiga il foraſtiero, non avendo mira alla ſua correzione, ma al difendere il ſuddito proprio dalle ingiurie, come è obbligato, ed all' impedire gli eſempj cattivi, che poſſono introdurre coſtumi perniziosi alla pubblica quiete. Nè vale dire: dunque ſe è neceſſario al bene pubblico, che l'Eccleſiaſtico ſia caſtigato, proccuri il Principe la correzione ſua dal Prelato, nè permetta, che i Magiſtrati laici l' eſeguiſcano.

Perchè, per riſpoſta, è neceſſario conſiderare, che gli Eccleſiaſtici per delitti eziandio graviſſimi, ed enormiſſimi non poſſono ſecondo i ſacri Canoni punire in pena di ſangue: ma caſtigano con cenſure di ſoſpenſione, privazione, depoſizione, e con pene d' irregolarità, ovvero impongono penitenze ſalutari di orazioni, digiuni, ed altre opere tali: e la più ſevera ſentenza è confinare uno in Monaſtero, o in prigione più ſtretta, a far perpetua penitenza, la quale però non ſi vede in queſti noſtri tempi eſeguita per qualſivoglia graviſſimo eceſſo. Anzi, ſe alcune volte danno di queſte penitenze per qualche lungo tempo, dopo fatta la relazione della umiltà del penitente, e prontezza alla ubbidienza, le rimettono, e ne fanno grazia preſto, e facilmente. E quantunque foſſe comandamento di Giuſtiniano, che per i delitti foſſero dati al braccio ſecolare; nondimeno la comune, e praticata opinione de'Canoniſti è, che queſto ſi fac-

pum & Statuum necessitatem non videns, nullo modo consentit, ut auctoritatem a majestate divina habeant, sed suam propriam auctoritatem, ceu Papalem, & Patris universalis solummodo agnoscit, & propterea illorum gubernationis omnino particeps esse cupit.

Hic alii sese nobis opponentes dicunt, omnem castigationem suscipi propter correctionem delinquentium: nam nisi ad hunc bonum finem directa sit, esse potius opus tyrannicum: correctio autem uniuscuiusque est penes suam ipsius possessionem: & propterea Principi nihil interest, sive Ecclesiastici delinquentes puniantur, sive non, videant illi, ut laicis debitæ pœnæ imponantur: si enim Ecclesiastici quid impune faciunt, pro hoc non ipsi, sed Prælati Deo rationem reddent. Et sane ratio isthæc aliquid concludere, si ejusdem præsuppositum verum esset, quod scilicet correctio delinquentis esset solummodo finis justitiæ criminalis: est quidem finis, attamen secundarius, minorque, utpote utilitatem tantum privatam respiciens; cum principalis sit publicus, & in duabus potissimum rebus consistat: nempe ut boni mores inter cives conserventur, & pax ac tranquillitas publica inter eosdem non interturbetur; & deinde si quis alterum vel fallit, vel affligit, aut contra rationem damno aliquo afficit, ut ejus æqualem pœnam luat, & proportionaliter ab eo puniatur; Ecclesiasticus, quando timore Dei & omni etiam honore postposito, contra leges publicum offendiculum committit, atque laicis malo exemplo prægrediatur, & illos in-

faccia solo in tre casi, di eresia, di falsificazione di lettere Apostoliche, e di conspirazione contra il proprio Vescovo. Del resto dicono affermativamente, che se un Cherico avrà commesso delitto enorme, e gravissimo, quantunque avesse ucciso il sommo Pontefice, sempre che offerirà di voler farne la penitenza, non si dee degradarlo, e darlo al braccio secolare, ma confinarlo a prigione perpetua.

Da questo modo, e da questa condizione di Giustizia segue, che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nelle trasgressioni delle leggi; perchè apportando loro più utilità, o dilettazione il peccato, che danno, o noja la pena; eleggono piuttosto questo male riputato da loro minore, che privarsi de' proprj appetiti, e delle proprie libidini, e non temendo punto della vita (cosa, che sola frena, ed atterrisce per lo più i delinquenti (e sperando anche, se saranno con alcune pene Ecclesiastiche castigati, d'accomodare il tutto ben presto, si fanno lecito però senza rispetto alcuno di commettere ogni scelleratezza: oltre che non sono da' Fori Ecclesiastici puniti più i delitti, che turbano la pubblica tranquillità, ma quelli che più sono contra i loro rispetti. Imperocchè non è di tanto interesse del laico la falsificazione delle lettere Apostoliche, o la cospirazione contra il Vescovo, che sono i casi (come si è detto di sopra), per i quali è ordinata la degradazione, ma il tradimento, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'omicidio, per i quali darebbero delle loro penitenze Eccle-

insuper, quos offendit, ad vindictam invitando, pacem & tranquillitatem publicam subvertit, debet profecto per Principem castigari: alias enim propter supradictas causas exteros seu peregrinos, qui in suo territorio deliquerunt, haud quaquam punire debet: cum enim sui ipsius subditi non sint, eorum etiam utilitatem curare non tenetur. Princeps equidem exteros castigando non respicit ad illorum correctionem, sed ut proprios suos subditos, prout est obligatus, ab injuriis defendat, & mala exempla malos mores quieti publicæ introducentia, tempestive avertat. Nec valet, etiamsi quis dicat: Ergo si necessarium est quieti publicæ, ut hic vel ille Ecclesiasticus puniatur, Princeps procurare debet, ut a suo Prælato puniatur, nec permittere, ut Magistratus laicus correctionam illam exequatur.

Nam ad hujus responsionem necessarium est considerare, quod Ecclesiastici secundum sacros canones etiam ob atrocissima & gravissima delicta neminem sanguine mulctare possunt, sed castigando solummodo per censuras suspensionis, privationis, depositionis, aut per pœnas irregularitatis, aut pœnitentiam salutarem, per orationes, jejunia, aut alia hujusmodi opera imponunt, aut, si ad summam severitatem deveniunt, in perpetuum carcerem condemnant, aut in Monasterio usque ad mortem obstringunt, ut ibi perpetuam pœnitentiam agat, quæ tamen postrema severitas, quantum ego memini, in nullo etiam gravissime delinquente adhuc usurpata & suscepta est, imo si quos forte per aliquod temporis diuturnioris spatium ita in-

fiastiche, sono quelli, che per lo servizio della tranquillità pubblica devono essere puniti con grande, ed esemplare severità. E veramente il Prelato, che governa i soli Cherici, non può far opera, che abbia rispetto se non ad essi soli, ed alla loro utilità; nè può, nè sà aver riguardo al benefizio di tutta la Repubblica nel punire i suoi Preti; siccome un Padre di famiglia non castiga i figli, ed i servi suoi, se non avendo rispetto al bene della casa propria solamente: i soli castighi del Principe, e de' suoi ministri s' inviano, e tendono veramente al benefizio comune, ch' è il fine suo reale. Il dire, che de' delitti enormi, che turbano la pubblica quiete, il Cherico sia punito dal suo Prelato, non vuol dire altro, se non che quella pena si riferisca al ben' essere dell' ordine Ecclesiastico, e che de' delitti commessi da loro, tutto il danno sia partecipato da' laici; e del bene, che nasce dalla loro pena, non ricevono parte alcuna. E vaglia a dire il vero, i Prelati mai puniscono i Cherici per offese fatte a' secolari, se non per istanza, che loro facciano i Magistrati, o per timore, che essi non supplischino al mancamento; e con ragione, perchè cura loro è governare il Prete, e non difendere il secolare. Ma il Principe, che riceve i tributi, ed altri servizj da' sudditi, acciò difenda la vita, l'onore, e la roba loro, non può senza peccato abbandonarli, quando sono oppressi dall' audacia di coloro, che sotto pretesto di esenzioni ardiscono ogni male; permettendo, che i delinquen-

includunt, accepta tamen relatione humilitatis, pœnitentiæ & promptitudinis, ad obedientiam facile remittunt, & in gratiam eosdem recipiunt. Et licet Justinianus serio velit, ut delinquentes brachio sæculari committantur, communis tamen & suscepta Canonistarum opinio est, quod illud in tribus tantum casibus fieri debeat, ut in hæresi, in falsificatione litterarum Apostolicarum, & in conspiratione contra proprium Pontificem. De reliquis vero affirmanter dicunt, si quis clericus delictum enorme & gravissimum etiam commiserit, ita ut etiam Pontificem ipsum interfecerit, & tamen pœnitentiam promittit, eum de gradu sui ordinis non esse deturbandum, nec brachio sæculari committendum, sed in perpetuum carcerem condemnandum.

Hoc modo & conditione justitiæ freti Ecclesiastici, legum transgressionem facile incurrunt, siquidem illorum peccata plus utilitatis & voluptatis afferunt, quam damni & metus pœnarum: eligentes potius hoc malum, quod parvi pendunt, quam ut a proprio appetitu & libidine se patiantur arceri. Privationem enim (ut quæ sola a delictis deterret) non verentes, hanc etiam ultro spem habent, si pœnis aliquot Ecclesiasticis castigentur, se totum illud debitum brevi, ac sine magno labore persoluturos esse: unde licentia illis datur, omnis generis scelera sine ullius respectu committendi, siquidem etiam ea delicta, quæ pacem publicam insigniter turbant, non adeo puniantur, quam quæ contra suorum propriorum respectum commissa sunt. Falsificatio litterarum Apostolicarum, & con-

quenti vadino impuniti, o sieno castigati con sole pene spirituali: ma è in obbligo di punirli per la conservazione della giustizia, e per esempio degli altri; massime essendo esso Principe costituito dal Creatore, come San Paolo dice, *Minister Dei vindex in iram ei, qui malum agit:* in che se manca, è ancora punito con la privazione del Dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter injustitias, injurias, contumelias, et diversos dolos.* Ed oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Principe abbandonando i sudditi, e mancando loro della dovuta protezione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla pubblica rovina. I Secolari offesi dagli Ecclesiastici nel sangue, nell' onore, e nella roba, vedendosi privati di quella giusta vendetta, che si fa con la pubblica autorità, sono incitati con qualche ragione alla privata; e, quello che peggio è, temendo di non essere di nuovo offesi, nè sperando nella giustizia de' Prelati, cercano di prevenire: e così da un male nascono mille altri mali, che cagionano sedizioni, e gravissime perturbazioni nella Città.

Quel tanto poi, che si dice a difesa de' giudizj Ecclesiastici, che le esenzioni de' Fori laici sono concedute a' Cherici in onore di quell' Ordine, il quale dedicato al culto Divino, è ragionevole, che sia rispettato; questa è cosa, che ogni buon giudizio intenderà in contrario: perchè se si vuol dire in onore di quello, che ha commesso il fallo, prima, egli non merita essere onorato; e San Paolo dice, *vis non timere potestatem? et*

 ha-

conspiratio contra proprium Episcopum, propter quos casus, ut supra adnotatum, degradatio ordinata est, ad laicos non multum pertinet: verum proditio, offensio majestatis, corruptio monetarum, & homicidia, propter quæ deberent præstare pœnitentiam Ecclesiasticam, talia mehercle sunt, quæ ad utilitatem pacis, & tranquillitatis publicæ maxima, & evidenti severitate debentur puniri. Et revera Prælatus ille, qui solos clericos gubernat, nihil præstare potest, quod illos solos, eorumque utilitatem non respiciat, nec potest, nec novit etiam beneficium totius Reipublicæ in castigatione suorum clericorum respicere: nam ut paterfamilias suos filios, & servos castigat, ad nihil aliud, quam ad suæ ipsius domus commodum respicit, ita castigationes pœnæque Principum ad beneficium commune, & finem suum realem revera tendunt. Dicere itaque, quod delicta clericorum enormia & pacem publicam perturbantia per illorum Prælatum sint punita, idem est, ac si diceres, pœnas illas ad commodum ordinis Ecclesiasticorum esse accomodatas, ubi totum & universum damnum ex delictis illis subsecutum laici tantum percipiunt, de commodo vero, quod ex soluta pœna nascitur, ne minimum quidem sentiunt. Et ut verum fatear, Prælatis numquam in mentem venit, clericos ob offensionem sæcularibus datam punire, nisi per instantiam Magistratus, & per timorem, ne forte, quod ipsi recusant, Magistratus exequatur, eo quasi compellantur: eorum enim cura est gubernare clericos, & non defendere sæculares.

Prin-

habebis laudem: poi ben disse Socrate: ognuno, che pecca, è infelice; ma più infelice però, se fuggirà la pena. In onore de' buoni molto meno, perchè possono essere macchiati per la compagnia de' cattivi, e restano più onorati i buoni, quando sono senza cattiva compagnia: consiglio S. Paolo, *auferte malum ex vobismetipsis; modicum fermenti totam massam corrumpit;* onde, se essi per i Sacri Canoni non possono, levando la vita a' tristi, escluderli dal lor numero, servirà a dignità degli Ecclesiastici, che la loro bontà, purgata da' cattivi con l' autorità del Principe, resti sincera, e perciò onorata. Nè si può dire, che altra libertà sia loro levata, se non la libertà di far male. Da queste considerazioni è più che manifesto, che la Repubblica Veneta non ha ecceduto in conto alcuno, così nel costituire le sue leggi, come nell' amministrare la giustizia, quella potestà di Principe temporale supremo, che Dio le ha dato; e non ha così meritato, che si procedesse con lei con censure Ecclesiastiche; e tanto più, quando si è proceduto alla fulminazione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si maraviglierà, onde nasca, che le cause (eziandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta lunghezza, che gran parte di esse terminano piuttosto per la morte delle parti, che per la sentenza de' Giudici: e nondimeno in una causa di tanto momento sia stato proceduto non con celerità, ma con precipizio. Poichè nel principio di Novembre solo passaro-

 no

Princeps vero, qui tributa, & omnis generis servitia a subditis suis exigit & accipit, ut eorumdem vitam, honorem, & omne, quod possident, defendere possit, non potest salva conscientia permittere, ut ab iis, qui sub prætextu exemtionis omnia mala machinantur, opprimantur; nec perpeti etiam, ut hujusmodi delinquentes impuniti evadant, aut pœnis solummodo spiritualibus castigentur; sed cogitur quasi pro conservanda justitia, & ad dandum aliis exemplum, severius in eos animadvertere: a Creatore enim omnis Princeps constituitur, & ut Paulus ait: Minister Dei est, ac vindex in iram ei, qui malum agit: *in quo, si deficit, privatione sui dominii ipsemet puniendus venit:* Regnum enim de gente in gentem transfertur propter injustitias, injurias, contumelias & diversos dolos. *Taceo, quod ad offensionem Dei, in quam Princeps subditos suos sine debita protectione deserens incurrit, etiam alia mala sequuntur, quæ tandem omnia ad publicam ruinam recte tendunt. Sæculares ab Ecclesiasticis in corpore, honore, aut bonis fortunæ offensi, & justa ea vindicta, quæ aliis auctoritate publica fit, se privari videntes, ad vindictam privatam aliquo modo incitantur. Et, quod pejus est, verentes, ne de novo offendantur, nec in justitiam Prælatorum quidquam fidentes, quærunt, quomodo possint prævenire, & ita ex uno malo millia alia nascuntur, quæ omnis generis seditiones, & gravissimas in civitatibus perturbationes inducunt.*

Il-

no i primi ragionamenti di queste cause, sicchè in cinque mesi si ha potuto venire ad una deliberazione tanto ardua di scomunicare una moltitudine di tre milioni di anime, ed interdire così gran tratto di paese, e di dominio: massime, che con impazienza insopportabile si è aspettato questo breve tempo sempre con querimonia, che si cercasse la dilazione per valersi del tempo. Ed è venuta Sua Santità a così fatta risoluzione con darne solo la notizia a'Cardinali, e senza ricercare il parer loro, come è solito farsi spezialmente in casi di tanta importanza, e ciò non senza qualche mormorazione della Corte Romana, essendo solito non solo di fare i Cardinali partecipi di così fatte materie, ma di averli anche per consultori. E dopo stabilito, stampato ancora l'ultimo suo Breve de'17. Aprile, lo stesso giorno ne parlò in Concistoro, ed immediatamente procedette alla affissione, ed alla intimazione. Ed in ciò è cosa degna anche di gran stupore, che facendosi professione in Roma, che nessun'altro sappia fare i processi, e che in servare l'ordine si usi una somma vigilanza, andando per bocca di tutti, come per proverbio, *Omnis processus formatus extra Curiam, ut plurimum est nullus*; nondimeno in una causa di tanto momento si abbia proceduto senza citazione. Dicono pur essi, che sia *de jure naturæ*, ed hanno sempre in bocca, *Adam ubi es? & ubi est Abel frater tuus?* E pure questo non si vede esser stato osservato. E se alcuno dirà, che i due Brevi de' 10. Dicembre servino per citazio-

Illud vero ad defensionem judiciorum Ecclesiasticorum allatum, quod exemtiones a foro laicorum clericis in sui ordinis honorem (qui honor cum cultui divino dedicatus sit, rationabile est, ut respectetur) sint concessæ, hoc unicum est, cujus contrarium quilibet sanæ mentis intelligit: nam si dicere volueris, in honorem illius, qui falsum commisit, primo, talis nullum omnino honorem meretur: siquidem ex Paulo antea allatum est; Vis non timere potestatem? bonum fac & habebis laudem: *deinde, optime dicit Socrates, quemlibet peccantem esse infelicem, & illud tanto magis, cum meritam pœnam effugerit. In honorem bonorum multo minus, siquidem per cœtus & societates malorum possint maculari, maneantque boni eo magis honorati, quando se malis minus adjungunt, secundum consilium Apostoli Pauli, dum ait:* Auferte malum ex vobismetipsis, nam modicum fermenti totam massam corrumpit. *Quapropter si illi propter sacros Canones delinquentes non possunt vita mulctare, nec ita exeorum numero excludere, dignitati profecto omnium Ecclesiasticorum quamplurimum confert, ut auctoritate Principum boni a malis separentur, & ita illa eadem bonitas sincera & honorata persistat. Nec dici etiam potest, ut alia libertas iisdem sit sublata, quam sola libertas faciendi malum. Ex quibus considerationibus luce meridiana clarius apparet, Rempublicam Venetam tum in constitutione suarum legum, tum etiam in administratione justitiæ nullum omnino excessum commisif-*

ne, a questo ostano tre cose. La prima, che sono essi due primi Brevi de' 10. Dicembre ancora soggetti a questa infermità insanabile, perchè in uno di essi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, e coloro, che le hanno stabilite, caduti in censura; a questo non si poteva venire senza prima citare a dire le ragioni in contrario. Poi altro è la monizione, ed altro la citazione, come bene i Giureconsulti dimostrano: quella comanda, che si ubbidisca, come in cosa decisa: questa chiama a discutere, se sia bene, se sia necessario, o obbligo di ubbidire; perlocchè comandandosi in quei Brevi la rivocazione delle leggi, e la consignazione de' prigioni sotto censure, e pene, non si possono chiamare citatorj, ma monitorj; nè si può dire, che si risolvino in citazione, non avendo termine alcuno, anzi comandando l' esecuzione immediatamente. Nè si può dire risolversi in citazione il Monitorio, che dà i 25. giorni di termine? attesocchè vengono in quello dichiarati nulli, ed annullati gli Statuti della Repubblica, non dopo li 24. giorni, ma nello stesso tempo dei 17. Aprile: dunque così fatta annullazione per modo alcuno non può risolversi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausola giustificativa, senza la quale non solo mai si risolve in citazione, ma il Monitorio *ipso jure* è nullo, insieme con la sua scomunica, come appieno pruova il Navarra sopra il cap. *Cum contingat*; 8. *causa nullitatis*. Ma condonando tutti questi difetti, dove

R 4 ap-

fisse, siquidem hæc suprema potestas illi a sola & unica Trinitate concessa est, quæ quidem non patitur, ut per censuras Ecclesiasticas cum talibus procedatur: præsertim cum tanta celeritate ad fulminationes properetur, ut omnis prudentia, saltem mediocri, præditus, res Romanas non possit non summe mirari. Si alia res nullius fere momenti Romæ occurrunt, tanta cunctatione pertractantur, ut ipsorum clientum morte potius, quam per judicis sententiam finiantur: in causa vero hac, quæ præ cæteris omnibus gravissima est, non festinanter modo, sed cum summa præcipitatione proceditur, siquidem circa principium Novembris primæ illius ratiocinationes habebantur, & ita in quinque mensium spatio potuit deveniri ad tam arduam deliberationem, ultra tricies centena millia animarum in maximo tractu & dominio habitantium excommunicare, maxime cum intollerabili impatientia breve illud tempus sit expectatum, querelæ continuæ sparsæ, quod nil, nisi dilatio & consumptio temporis, quæratur. Et quidem idem Pontifex per hanc occasionem ad tam præcipitantem resolutionem devenit, quoniam Cardinales rei quidem certiores fecit, illarum autem judicium, ut aliis in rebus tanti momenti fieri solet, & debet, non requisivit, quod totæ fere Romanæ aulæ suspectum fuit, siquidem alios Cardinales non solum tantarum rerum participes fieri; verum etiam in consilium earumdem adhiberi solebant, & postquam ultima ejus Brevia sub die 17. Aprilis jam stabilita, prætoque impressa fuerunt, eo ipso die earum in Consi-

si-

apparisce la citazione, o la monizione sopra la legge del 1602., che dicono essere de' beni enfiteotici, e che veramente è più sopra beni censuali, ovvero locati per lungo tempo, la quale nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, e viene annullata senza che pur s' intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Avessero almeno udito una volta parlarne: fossevi stato qualche discorso stragiudiziario sopra. Ma che sprovvistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa maraviglia.

Non sarebbe per avventura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di enfiteusi? poichè così notabile difetto è stato commesso nell' ordine giudiziario. Ma, perchè alcuno forse entrerà in desiderio di aver qualche sommaria notizia delle ragioni della Repubblica sopra di ciò, non sarà alieno da questo proposito toccarne brevemente alcune; dalle quali si conosca manifesta l'autorità legittima nel Senato per costituire la Legge; la necessità, che ve l' ha spinto; e la equità nella cosa stabilita: ed incidentemente si scuopre qualche errore, o a studio, o per caso incorso nella intelligenza delle parole, e cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, ed il Senato a dì 23. di Maggio 1602. presa occasione da una lite vertente tra il Dottor Francesco Zabarella da una parte, ed i Monaci di Pragia dall'altra, stabilirono non solo, che i Monaci allora, o per l'avvenire, non potessero pre-

sistorio non meminit, sed, ut immediate affigerentur, ac publice fiant, curavit: Et est sane res stupenda, quod cum Romæ alias in usu sit, ut nullus alius facere processus possit, & in conservatione boni ordinis tantum invigiletur, siquidem in communi proverbio dicitur, quod omnis processus extra curiam formatus, ut plurimum sit nullus: *nihilo tamen minus in re tam gravi sit processum absque citatione. Dicunt quidem illi, esse* de jur enaturæ, *semperque in ore habent,* Adam ubi es? & ubi est Abel frater tuus? *quod tamen non videtur observatum esse. Et si quis objecerit, duo Brevia sub die decima Decembris exarata, loco citationis esse: huic tria potissimum obstant: primo, quod prima illa duo Brevia decimi Decembris insanabili illa infirmitate non minus sunt subjecta; siquidem in uno illorum leges Senatus pro nullis declarantur, earumque latores sub censuram cadunt; ad hoc autem perveniri non poterat, nisi citatio præmitteretur, & certis etiam rationibus contrarium probaretur. Postea, aliud etiam est monitio; aliud citatio, ut Jurisconsulti optime demonstrant; illa præcipit, ut tamquam in causa decisa obediatur; hæc vero ad discutiendum, num bonum & necessarium sit, ut obedientia præstetur, invitat: quapropter cum duæ illæ Epistolæ non nisi revocationem legum, & consignationem custodiarum sub pœnis & censuris expostulent, citatoriæ nullo modo dici possint, sed saltem monitoriæ nuncupandæ erunt; nec dici etiam potest, quod in citationem se resolvant, quoniam nullum omnino terminum ha-*

pretendere azione sotto qualsivoglia titolo di essere preferiti ne' beni enfiteotici posseduti da' laici, nè ottenere la proprietà de' beni suddetti per ragione di prelazione, di consolidazione, o di estinzione di linea, o per qualsivoglia altra causa, salvo il loro diretto dominio: ma ancora, che ciò s' intendesse dichiarato, e fermamente deliberato quanto a tutte le altre persone Ecclesiastiche, e luoghi pii.

Da questo non apparisce, se la Santità sua riprenda la ordinazione del Senato, in quanto e stende a tutti i luoghi, ed a tutte le persone Ecclesiastiche quello, che è deciso nella causa tra i Monaci, ed il Dottore, approvando però la decisione suddetta nella controversia particolare: ovvero se intenda riprendere e l' uno, e l' altro insieme.

E se concesso, che il Senato avesse legittima potestà di porre fine a quella lite, si nega, che potesse dichiarare, come per legge universale, che lo stesso fosse, e s'intendesse deliberato in ogni altro simile caso; questo non si potrà capire in modo alcuno da qualsivoglia mediocre ingegno: essendo chiarissima cosa, che alla stessa potestà conviene il far legge in una materia, ed il giudicare le controversie particolari occorrenti in quella. Aristotile (*Polit.* 3.) dimostra, che il giudizio sia una legge particolare, e la legge sia un giudizio universale. E che sarebbe abbastanza, quando il Giudice si potesse trovare senza affetti, ovvero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti i casi particolari:

habent, *sed executionem immediate requirunt*. *Ita etiam de monitorio affirmari nequit*, *quod in citationem resolvatur* : *siquidem tale spatium* 24. *dierum pro termino requirit*: *in hoc autem Statuta Reipublicæ pro nullis declarantur*, & *illud non post* 24. *dies*, *sed in illo ipso momento decimi septimi Aprilis*. *Itaque facta illa annihilatio resolvi in citationem nullo modo potest*. *Non minus etiam in reliquo*, *quantum ad clausulam justificativam deficit*, *sine qua clausula in citationem nunquam resolvitur*: *sed monitorium*, ipso jure, *una cum sua excommunicatione*, *est nullum*, *quemadmodum Navarra* super cap. cum contingat 8., causa nullitatis, *plenarie demonstrat*. *Sed ut ipsis omnes illos defectus condonemus*, *ubi itaque apparet citatio aut monitio supra anno* 1602. *legem latam* ? *quam dicunt esse de bonis emphyteuticis*, & *quæ revera magis pertinet ad bona censualia*, *aut per longum tempus locata*, *nihilo tamen minus monitorium primo loco intrat*: &, *licet ejus sensus non percipiatur*, *nec etiam intelligatur*, *quibus rationibus possit defendi*, *pro nulla tamen proclamatur*. *Æquum certe fuisset*, *ut primo eam audivisset*, *aut discursum aliquem extrajudicialem de eo instituisset*, *sed quod ex improviso*, & *antequam intelligatur*, *damnata fuerit*, *præter scandalum*, *quod inde ingens hauritur*, *est etiam admiratione quam maxima dignum*.

Non fuerit necessarium extendere tractationem supra meritum hujus causæ emphyteuseos, *siquidem tam notabilis defectus in ordine judiciario com-*

lari: e nel Codice Giustinianeo (*L. 3. t. 5. ne quis in sua*) si vede, che la giuridizione contiene due capi, giudicare, *&* *jus dicere*; questo appartiene a fare lo statuto, sopra il quale la sentenza si fondi; e quello al pronunziarla. E l'uffizio del Pretore in Roma era fare gli editti generali, e deputare i giudici, i quali conforme a quelli rendessero ragione nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, ed il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicare secondo quella. Scienza spirituale, e azione mondana non convengono. La regola, dicono i Filosofi, dee essere omogenea col regolato; perlocchè i Giureconsulti ragionevolmente dicono, *Forum sortiri, et statutis ligari paria sunt*. (*Paul. Castr. l. omnes populi, d. de justit. et jur. Decius cap. quæ in Ecclesiarum*, &c. *Ecclesia Sanctæ Mariæ, de con. stitut. Alex. cons. 201. l. 1.*) Perciò chi consente, che il Senato legittimamente abbia giudicato la causa tra i Monaci, ed il Dottore, dee anche concedergli la potestà di decretare in universale quello, che sia stato regola nel giudizio occorso, e debba essere in quelli, che occorreranno.

Ma se s'intende di riprendere anche la cognizione, e la decisione fatta dal Senato nella causa tra i Monaci, e il Dottore, questo sì, che dimostra molto bene, quanto era necessario non procedere tanto innanzi, e formare un Monitorio prima, e principalmente sopra questo capo sen-

commissus est. Quoniam autem summariam notitiam rationum Reipublicæ de hoc aliquis forte desiderat, non erit extra propositum, aliquas earum breviter tantum attingere, ex quibus declaratur Senatus legitima auctoritas constituendi leges, & insuper etiam necessitas, qua fuit coactus, & rei statutæ æquitas, plus juris apparebit, & præter hæc omnia simul etiam error aliquis sese prodet, aut studio, aut casu quodam in intellectu verborum & causarum istius legis occurrens.

Dicit Pontifex in monitorio, *quod Dux ac Senatus 23. Maii anno 1602. occasione a lite inter Doctorem Franciscum Zabarellam & Monachos Praglienses capta, statuerint, non solum quod Monaci nunc & in posterum non possint prætendere actionem sub quocumque voluerint titulo, ullius Prælationis in bonis emphyteuticis a laicis concessis, nec etiam proprietatem dictorum bonorum ratione Prælationis, consolidationis, aut extinctionis lineæ, aut ullius alterius causæ salvo illorum directo dominio obtinere, sed etiam quod intelligatur pro declarato, firmiterque deliberato, quantum ad omnes alias personas Ecclesiasticas, & locos pios.*

De hoc non apparet, num sua Sanctitas reprehendat ordinationem Senatus, quatenus illud, quod inter Monachos & prænominatum Doctorem est decisum, ad omnes locos pios, & personas Ecclesiasticas extendit; approbando interim dictam decisionem in controversia particulari, an vero & hoc & illud reprehendere intelligendum sit.

Et

senza vedere il processo formato nella lite, o controversia nominata.

Atteso che non è vero, che il Dottore sia stato in quella causa l'attore, ed i Monaci i rei, come il Monitorio suppone, dicendo; *inter Doctorem, etc. ex una, et Monachos, etc. ex altera, partibus.*

Ma avendo nel 1598. Corsato de' Corsati comprato da Andrea Monaldo campi VIII. che pagano il Canone al Monastero di Pragia, il Dottore nel 1602. a dì 12. di Febrajo depositò il valore per farne il ritratto per ragione di confine, e addì 2. di Marzo i Monaci, pretendendo essere preferiti a lui, come Padroni del diretto dominio di quei campi, comparvero innanzi al Podestà di Padova, e contestarono la lite, pretendendo la prelazione, nella qual causa si procedette anche innanzi a quel Magistrato a molti atti, finchè, secondo gli ordini di questo Stato, la cognizione per supplica del Dottore, e della Comunità di Padova, fu trasportata al Senato. Non ha il Dottore tirato il Monastero al giudizio laico, ma gli Ecclesiastici stessi hanno conosciuto, che il giudizio di questa causa apparteneva al secolare, poichè hanno avuto ricorso a quello; il quale ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, avrebbe dato al Podestà giuridizione, ed al Senato conseguentemente in quella causa, come è in espressissimo termine dichiarato nella *l. prima, C. de jurisd. omn. judic.* Ma, oltre questo fondamento saldo e fermo, si aggiunge questo altro validissimo, ed

*Et si concedatur, Senatum habere legitimam potestatem finem huic liti imponendi, negamus posse declarare, ut per leges universales, quod idem fuerit, & intellectum etiam sit declaratum in omni altero casu. Nec hoc a mediocri etiam intellectu prædito, ullo modo comprehendi potest; siquidem res manifestissima sit, quod eidem illi potestati conveniat facere leges in una materia, & judicare etiam controversias particulares in eadem illa occurrentes.*In tertia politicorum *demonstrat Aristoteles, judicium esse legem particularem, legem vero ipsam judicium universale, & quod suffecerit etiam, si judex inveniretur sine affectibus, aut quod etiam solæ leges sufficientes essent, si omnes casus particulares comprehendere possent; Et in* (l. 3. t. 5. ne quis in sua.) *Codice etiam Justinianeo videmus, quod jurisdictio duo contineat capita, quorum alterum est judicare, alterum vero jus dicere. Illud pertinet ad faciendum Statutum, super quo sententia fundetur: hoc vero ad sententiam illam pronuntiandam. Et officium Prætoris Romani erat, facere edicta generalia, & deputare judices, qui his conformes in casibus particularibus causas redderent. Si lex esset spiritualis, & judex sæcularis, talis non posset legem intelligere, nec etiam secundum illam judicare; siquidem scientia spiritualis & actio mundana non conveniunt. Regula enim, dicunt Philosophi, cum regulato debet esse homogenea: & propterea etiam* (Paul. Castrens. l. omnes populi D. de just. & Jur. Decius cap. quæ in Ecclesiarum, & Ecclesiæ S. Mariæ. de

ed universale, che da immemorabile tempo, molto innanzi 200. anni proffimi, quando si è trattato de' beni posseduti da' laici) diasegli nome di enfiteotici, o censuali, o feudatarj, o locati per lungo tempo, o qualsivoglia altro titolo) mai in questo Stato il Giudice Ecclesiastico ha esercitato giudizio, ma sempre, e senza contraddizione alcuna, la cognizione e giuridizione è stata del secolare. Onde non solo si prova, che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controversia tra i Monaci, ed il Dottore, ma ancora, che è propria di lui la potestà di fare gli Statuti, che dispongano, e regolino i beni soprannominati posseduti da' laici, ne' quali la Chiesa ha il diretto dominio: imperocchè a lui è appartenuto, ed appartiene il giudicare le controversie, che sono nate, e nascono intorno a quelli, e di sopra abbiamo dimostrato convenire alla stessa Potestà il fare gli Statuti, ed il giudicare.

Restano in tutte le Cancellerie delle Città i registri de' giudizj seguiti innanzi al Giudice secolare, dappoi che sono soggette a questo Stato; e non si potrà mostrarne un trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire usurpazione, poichè gli Ecclesiastici non sono tirati in giudizio Rei; ma spontaneamente sono comparsi Attori, e quello, che stringe più la ragione, è, che in simili controversie tra Chiesa, e Chiesa, sono comparse esse stesse al Foro secolare per la giustizia contra l'altra Chiesa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di questa introduzione fosse molto canonico, poichè gli

de constit. Alex. conf. 201. lib. 2.) *Jurisconsulti non sine ratione addunt*: Forum sortiri, & statutis ligari paria sunt. *Quapropter qui consentit, quod Senatus causam inter Doctorem & dictos Monachos legitime judicaverit, eidem Senatui etiam concedere debet potestatem in universali illo decretandi, quod fuerit regula in judicio tum occurrenti, & debet etiam esse in illis, quae adhuc occurrent.*

Qui vero cognitionem & decisionem in causa Monachorum & Doctoris factam nititur reprehendere, ille cumprimis sciat, admodum necessarium fuisse, non ita procedere antrorsum, nec prius monitorium formare, idque in hoc praesertim capite, quam processus in dicta controversia formatus fuerit inspectus.

Addo etiam, falsum esse, quod Doctor Franciscus Actor, Monachi vero Rei in hac causa fuerint, quemadmodum monitorium his verbis supponit: inter Doctorem, &c. ex una, & Monachos &c., ex altera parte.

Sed anno 1598. Corsatus de Corsatis cum emisset octo agros ab Andrea Monaldo, qui persolvunt canonem Monasterio Pragliensi; Doctor vero, ut emtionem illam ratione consinii impediret, 12. Februarii anno 1602. pretium deponebat, ad quod Monachi 2. Martii coram Potestate Patavino comparentes praetendebant se ut Patronos Doctori praeferri, litemque, praelationem praetendentes, contestabantur, ita ut in eadem causa, & coram eodem Magistratu ad multos sane actus procederetur, quousque secundum Status illius ordines cognitio per Doctoris & Communitatis Patavinae suppli-

Ecclesiastici di quei tempi erano essi ancora molto buoni, e zelanti delle ragioni della Chiesa, ed i Pontefici similmente accuratissimi conservatori della giuridizione Ecclesiastica, e così questi, come quelli sapevano molto bene la natura de'fondi, sopra i quali comparivano nel petitorio innanzi al Secolare, e pure nessuno mai ha ripreso questa consuetudine di giudicare: anzi con vera sicurezza si può dire, che essi l'hanno introdotta. E vi è la costituzione di Giustiniano espressissima, che la sola consuetudine dà di giuridizione altrettanto, quanto la legge.

Ma poichè la Santità Sua nel Monitorio dice, che la Ordinazione del Senato stabilisce *in bonis Ecclesiasticis emphyteuticis*; è necessario o che i Ministri suoi abbiano avuto altra scrittura, che la vera, o che preoccupati dall' affetto abbiano creduto di vederci dentro, quello che non vi si trova in modo alcuno, nè in parole, nè in senso; perchè quel *emphyteuticis* non vi è nè formalmente, nè in parole equivalenti; nè si possono scusare, dicendo aver creduto, che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, e massime, che ristringano ad una sola spezie quello che è detto in genere. La legge dice, che le Chiese non possino appropriarsi i beni posseduti da'Laici, restando però salve le ragioni loro dirette. Non è vero, che vi sia distinzione di diretto e di utile dominio solamente nella Enfiteusi, ma ambedue questi dominj si ritrovano ne' beni Patrimoniali, de' quali si tratta in un titolo del

 li-

plicationem ad Senatum transferretur. Nen traxit ſæpe nominatus Doctor Monaſterium ad judicium laicum, ſed Eccleſiaſtici ipſi agnoverunt judicium illius cauſæ ad ſæculares pertinere, ſiquidem recurſum ad illos quæſiverunt, qui recurſus ſolus & unicus, licet alius nullus adfuiſſet, Poteſtati tamen, & conſequenter etiam Senatui in hac cauſa juriſdictionem dediſſet, quemadmodum in expreſſiſsimo termino declaratum eſt in l. 1. Cod. de juriſdict. omn. judic. *Huic inſuper firmiſſimo fundamento accedit & illud univerſale non minus validum, quod in duobus proxime elapsis ſæculis ducentorum annorum, quoties de bonis laicorum tractatum eſt, (sive emphyteutica, sive cenſualia, feudataria, per longum tempus locata, aut quomodolibet) sine ulla contradictione cognitio & juriſdictio ſemper fuit penes ſæculares. Ex quo non tantum modo conſtat, quod controverſia inter Monachos & Doctorem merito & bono jure a Senatu sit determinata, ſed quod proprie etiam ad eumdem pertineat, facere Statuta, quæ circa bona ſupra nominata laicorum, in quibus Ecclesia directum habet Dominium, diſponant: itaque ipsius etiam proprium officium eſt judicare controversias inter illos obortas, quemadmodum etiam ſupra demonſtravimus, illius ejuſdem Poteſtatis eſſe facere Statuta, & inſuper etiam judicare.*

Reſtant enim in omnibus Archiviis totius civitatis multa exempla judiciorum per Judicem ſæcularem executorum, cum contra ne unicum quidem fori Ecclesiaſtici in judicium rei non sint pertracti: ſed velut actores ſua ſponte com-

pa-

libro II. del Codice Giustinianeo; *tit. de fun. patrim. l. si quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus*) il diretto de' quali può essere nella Chiesa, se il Principe glielo avrà donato, e quantunque questa sorta di modo di possedere sia disusata in Italia sotto gl' Imperadori Franchi, e successori, ed in luogo di essa sia entrato il Feudo; non è, che non restino nelle Chiese, massime nelle Cattedrali alcuni beni di questa sorta, i quali furono donati prima che gl'Imperadori di Costantinopoli fossero esclusi totalmente dall' Imperio di queste regioni convicine. Nella locazione perpetua ancora sono il diretto, e l'utile dominio, dove però (siccome anche ne' fondi detti di sopra) non ha luogo nè la prelazione, nè la consolidazione, nè la estinzione delle linee, come il Covarruvia, ed il Valasco, allegati da molti Dottori, provano efficacemente; sebbene alcuni poco avvertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chiese in queste regioni basse intorno al Mare, che erano altre volte paludi, e valli, sono di questo genere; Imperocchè essendo i terreni tutti sotto acqua, nè cavandosi di loro altro frutto, che cannuccie, si affittavano in perpetuo, o a lunghissimo tempo, per leggerissima pensione corrispondente a' frutti, che producevano; sebbene ora per l' immensa spesa e fatica de' secolari, e pubblica, e privata, in sollevare il terreno, in seccar le paludi, e deviare le acque, sono ridotte allo stato presente. Laonde in questi non ha ra-

paruerunt : & quod rationem adhuc magis perstringit, comparuerunt etiam in similibus controversiis inter Ecclesiam & Ecclesiam in foro sæculari, ut alia contra aliam justitiam audiret; & pro firmissimo etiam credendum est, quod principium hujus introductionis sit admodum Canonicum, quoniam Ecclesiastici eo etiam tempore erant valde boni, & suarum Ecclesiarum cum maximo zelo curam gerebant, quemadmodum & Pontifices ipsi jurisdictiones Ecclesiasticas accuratissime observabant, ut ita utrique naturam fundorum, propter quos coram sæcularibus comparendum erat, optime scirent; nec tamen ullus unquam illam consuetudinem judicandi ullo modo reprehendit, sed potius (quod cum veritate dici potest) illi ipsi eamdem introduxerunt, ubi expressissima (C. de emancipat. lib. I. ult.) *constitutio imprimis contemplanda venit, qua tantum valere consuetudinem jurisdictionis exprimitur, quantum etiam leges ipsæ.*

Quoniam autem Papa in monitorio ait, ordinationem Senatus statuere in bonis Ecclesiasticis emphyteuticis; *aut ejus ministri necessario aliam habuerunt scripturam seu exemplar, quam verum, aut affectibus præmaturis rapti putarunt, se in eodem videre illud, quod nusquam reperiunt, & nec ex verbis, nec ex sensu colligi potest: nam illud* emphytheuticis, *nec formaliter, nec etiam verbis æquivalentibus in eodem extat, nec sese etiam possunt excusare, ac si putassent, sensum talem fuisse, qualem illi expresserunt: siquidem non licet dicta alterius aliis verbis referre, &*

præ-

gione la Chiesa, nè per giustizia scritta, nè per equità di pretendervi la prelazione, o devoluzione, o altra ragione, per appropriarseli: e sopra questi versa in gran parte la legge del Senato, siccome anche stabilisce sopra un' altra sorta di beni, come si dirà.

Imperocchè occorre, che venga pagata alla Chiesa la pensione per ragione di censo riservativo sopra alcuni stabili, o perchè la Chiesa stessa nelle antiche vendite ne abbia stipolata la riservazione, o chè riservato dagli altri padroni venditori, fosse poi da loro donato a lei. Nel quale caso il censo riservato senza dubbio appartiene alla Chiesa in perpetuo: ma sopra lo stabile non le resta dominio di sorta alcuna, in virtù del quale possa pretendere consolidazione, o prelazione, o ritratto, o altre simili azioni.

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto dominio si distingue dall' utile; ed io resto maravigliato, perchè volendo aggiungere alla legge del Senato, o dichiararla in senso alieno dal suo vero, con quella parola *Emphyteuticis*, non abbiano, per aggravarla tanto più, detto, *Feudalibus*. Ma forse non sono passati tanto innanzi, perchè non isperavano, che si restasse senza avvertirla; essendo voce volgare, ed intesa pienamente da tutti.

Il vocabolo *Emphyteuticis* ha un poco più del recondito, ed è stato creduto più comodo per essere intromesso occultamente: perlocchè non debbo restare di replicare, che nella legge del Senato non è usata la parola *Emphyteuticis*,

præsertim, quando restringitur ad unam solam speciem, quod tamen in genere prolatum est. Lex enim dicit, Ecclesias non posse laicorum res sibiipsis, ceu proprias, acquirere, salvis manentibus rationibus illarum directi dominii. Nec *verum est, quod distinctio directi & utilis sit solummodo in emphyteusi, sed utrumque hoc dominium reperitur in bonis patrimonialibus, de quibus* in (Tit. de fund. patrim. l. si quis fundos. L. fundi patrimoniales l. hi quibus) *titulo quodam lib. 2. Codicis Justinianei tractatur, directum, quod potest esse in Ecclesia, si scilicet Princeps illi donaverit. Et quantocumque hic modus possidendi in Italia sub* Imperatoribus *Germanis, eorumque successoribus insuetatus factus sit, & in locum illius feudum introductum, nihil tamen impedit, quin in Ecclesiis, & præcipue in Cathedralibus aliquot bona hujus generis remanserint, quæ ipsis fuerunt donata, antequam Imperatores Constantinopolitani ex Imperio Regionum vicinarum excluderentur. In locatione perpetua itidem sunt directum & utile, ubi propterea (quemadmodum etiam in supradictis fundis) nec prælatio, nec consolidatio, nec etiam extinctio lineæ locum habet; ut Covarruvias & Valascus, a multis Doctoribus allegati, efficacissime probant, licet quidam minus experti contrarium statuant.*

Et maxima sane pars rationum directarum in his regionibus inferioribus circa mare, quæ alias nihil, nisi paludes, vallesque fuere, hujus generis est: quoniam enim terrena omnia sub aquis erant,

e che generalmente parla di tutti i contratti, o modi di possedere, dove due Dominj utile, e diretto, restano divisi; nè è lecito ad alcuno volerla ristringere, o in altro modo dichiarare contra il suo vero senso, per volere indi trarne la conchiusione seguente, posta nel Monitorio, che in altro modo non si poteva dedurre: *Cur præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis, competentia, auferant.*

Non è cosa nuova, che gli Ecclesiastici, per entrare ne'beni posseduti da'secolari, abbiano tentato di dar nome di Ensiteusi alle ragioni, per le quali ricevono canone o pensione. Anzi da 200. anni in qua molte Città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; ed essi stessi sono alle volte stati sforzati a ritirarsi dalle loro pretensioni, e contentarsi del canone, che ricevevano.

Nella stessa Città di Padova già 160. anni passarono gran controversie tra la Comunità ed i Monaci di Santa Giustina, e di Pragia sopra di questo, le quali terminarono per transazione; dove fu dichiarato, tra le altre cose, in tutti i loro livelli non avere luogo la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, come costantemente affermava la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era stato costume, ed uso. (*Extant authentica capitula transact.*).

In Urbino ancora innanzi quel tempo gran controversia fu agitata tra il Clero, ed il popolo,

erant, nec quidquam aliud, quam arundines ferebant, in perpetuum aut tempus bene longum pro exigua pensione fructui illorum respondente locabantur, attamen postmodum immensis sumptibus & labore saecularium, dum eadem sublevarunt, paludes exiccarunt, & aquas alio derivarunt, ad praesentem statum perducta sunt. Itaque in his Ecclesia nec per justitiam scriptam, nec per aequitatem praelationis aut devolutionis rationem ullam habet, ut alia sibi possit seu propria vindicare. Et ad haec lex illa a Senatu constituta maxime dirigitur, quemadmodum etiam de aliis statuit, ut suo loco dicemus. Ita occurrit, quod ratione census reservativi super quaedam immobilia, ut quoniam Ecclesia in antiquis venditionibus reservationem stipulatam habeat, aut quia ab aliis patronis venditoribus reservatum, ei quod postmodum donatum sit, eidem Ecclesiae pensio solvatur: in quo casu census reservatus sine dubio Ecclesiae in perpetuum permanet; circa immobilia vero dominium nullo modo manet, cujus virtute consolidationem, aut praelationem, retractationem, aut actionem hujusmodi aliam praetendere possit.

Ejusdem naturae est etiam feudum, quod in eodem directum ab utili distingui possit, ubi satis mirari non possum, quod volentes adnectere aliquid legi Senatus, aut eamdem per vocabulum emphyteuticis, *aliter & extra genuinum sensum interpretari, ut eamdem magis aggravarent, non potius dixerint,* feudalibus: *sed forsitan legendo eo usque non pervenerunt, non sperantes scilicet ab-*

polo, la quale finì per transazione parimente, con espressa dichiarazione, che la consolidazione per linea finita non avesse mai luogo, (*Paul. Cas. l. consil.* 234. *l.* 2.). Più innanzi ancora in Ferrara furono sopra questo stesso gravi, e pericolosi tumulti, i quali per sedare Papa Bonifacio IX., piuttosto come Principe supremo, che come Pontefice, non per grazia, ma per giustizia fu sforzato ne'Feudi, nella Enfiteusi, ed altri simili contratti del Ferrarese, levare la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, e dar loro nuova forma conveniente alla giustizia, ed equità, che li riducesse più a natura di censi, che di altro contratto; ed i Dottori ancora, avvertito il notabile danno, che il laico riceve per la devoluzione o consolidazione a linea finita, per loro comune opinione l' hanno levata affatto; dicendo, che in tal caso il prossimo parente può dimandare per giustizia di essere investito, ed essendogli negato, può appellare, e molti vengono a questa specificazione: e ancora che la Chiesa volesse lo stabile per se: ed altri aggiungono, che non solo sia tenuta dare la investitura, ma che non possa nè anche crescere il canone. (*Vide Clar. & Valasc. Ruin. cons.* 12. *volum.* 1. *Decius cons.* 131. *Berocos. cons.* 96. *l.* 1. *Abbas c. bonæ, de postul. prælat. & consil.* 113. *Curt. Sen. cap.* 37. *Riminal. cap.* 44.)

Non è nessuna maraviglia, che per legge o per transazione ne' luoghi soprannominati sia levata la caducità per canone non pagato, e la pre-

absque animadversione habiturum, cum sit vox vulgaris; & omnibus satis superque nota,

Vocabulum autem, emphyteuticum, *paulo plus habet in recondito, & commodius visum fuit, ut occulte intromittatur: & propterea non est replicandum, quod vocabulum illud*, emphyteuticum, *in lege Senatus non sit usitatum, & quod in genere de omnibus contractibus aut modis possidendi, ubi duo dominia, utile scilicet & directum, sunt divisa, loquatur: nec licitum est etiam alicui illud restringere, aut alio modo contra proprium suum sensum interpretari, ut secundum hunc modum in monitorio positum inde concludatur;* Cum præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia, auferant.

Nec est res nova, quod Ecclesiastici, ut possint bona a sæcularibus possessa invadere, illis nomen emphyteuseos imponere sint conati, iis nimirum rationibus, per quales canones aut pensiones acciperent. Imo integris his postremo elapsis sæculis ad hunc usque diem multæ civitates Italicæ propter hanc eamdem causam contra ipsos tumultuarunt; quemadmodum & illi ipsi aliquoties sunt conati a suis prætensionibus semetipsos retrahere, & recepto canone essent contenti.

Imo apud Patavinos ipsos ante annos 160. (Extant Authentica capitulorum transactionis.) *inter Communitatem & Monachos S. Justinæ & Praglienses maximæ controversiæ de hoc fuerunt, & omnes per transactionem finitæ, ubi inter alia de-*

prelazione in caso di vendita, e la consolidazione per linea finita, atteso che nessune di queste condizioni è necessaria ed essenziale al contratto. Ma tutto quello, che si può fare per legge, si può fare per fatto, ed ancora la consuetudine lo può introdurre; perlocchè in questo Stato ha potuto la lunga e prescritta consuetudine, la quale si vede, che era immemorabile già 150. anni, di levare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur ve n'erano) la caducità, la prelazione, e la consolidazione, ed introdurre, che, fuori del pagamento della pensione, fossero tenuti patrimoniali, ed allodiali: si vegga il conf. *65.* del Panormitano, dove a lungo discorre, che la consuetudine anche nelle enfiteusi Ecclesiastiche ha potuta introdurre in Urbino, che fosse levata la condizione della caducità. La quale nondimeno è la più utile per la Chiesa, imperocchè per questa la Chiesa acquisterebbe i miglioramenti senza pagarli, che per la prelazione, o consolidazione a linea finita non se gli può appropriare, se non pagandoli a giusto prezzo: onde per l'argomento *a simili*, ed anche *a majori* tanto più può la consuetudine levare la prelazione e consolidazione. Aggiungesi, che non è singolare in questo Stato, che qualche bene enfiteotico sia fatto allodiale, ma in Francia tutte le enfiteusi sono fatte tali, come testifica *Joan. Rub. Auth. Ingressi, C. de Sacrosanctis Ecclesiis*. Le quali cose dimostrano e la equità, e la necessità di una tal legge. La quale sebbene il Senato Veneto non ha costitui-

to

declarabatur, quod in omnibus illorum livellis nec prælatio, nec consolidatio per lineam finitam locum haberet, quod eadem illa civitas constanter affirmat, etiam ante hæc ita moris & in usu fuisse.

Pariter etiam Urbini ante hæc tempora inter clericos & populum maxime litigabatur, quæ eadem lis etiam per transactionem concludebatur, cum hac expressa (Paul. Castrens. consil. 244. lib. 2.) *declaratione, quod consolidatio per lineam finitam in posterum nullum amplius debeat habere locum, Item ante hæc tempora Ferrariæ etiam graves & periculosi de hoc exorti sunt tumultus, ad quos sedandos Papa Bonifacius IX. potius ut supremus Princeps, & non ut Pontifex, neque per gratiam, sed per justitiam, in feudis, emphyteusi, & aliis similibus contractibus Ferrariensium caducitatem, prælationem & consolidationem per lineam finitam e medio tollere, & novam formam justitiæ & æquitati convenientem, quæ reduceret potius ad naturam censuum, quam aliorum contractuum, dare fuit coactus: quemadmodum etiam* (Vide Cla. & Valaf. Ruin. consf. 12. vol. 1. Decius consil. 131. Berocof. consf. *96.* l. 1. Abb. c. bonæ de postul. prælat. & consf. 113. Curt. Sen. c. 37. Riminald. c. 44. *Doctores notabile illud damnum, quod laicis per devolutionem aut consolidationem ad lineam finitam inferretur, animadvertentes, communi opinione usum illum sustulerunt, dicentes, eum, qui sanguine proxime junctus esset, petere posse, ut per justitiam investiatur, aut si id ei dene-*

ge-

to a quel tempo in forma di legge scritta pubblicata per tutto lo Stato suo in termini universali, l' ha nondimeno in uso e consuetudine e rescritti nelle cause occorrenti fatta, osservata, ed eseguita dá quel tempo fino ad ora.

Vi sono molti decreti de' Principi di questa Repubblica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controversie tra la Chiesa, ed il secolare, ovvero tra Chiesa, e Chiesa, hanno terminato e deciso di non ammettere caducità, o prelazione, o consolidazione dell' utile col diretto dominio, ed alle volte sono passati a mettere ne' rescritti loro clausole generali, che comprendono tutti i casi, come in tempo del Doge Vendramino nel 1476. in un rescritto al Podestà di Monselice sopra una tale controversia particolare aggiunge queste parole, *nunquam pati volumus (etiam in bonis Ecclesiasticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem jure livelli, quem sumtibus & laboribus suis melioraverit, sic de facto expoliari, sed tantum quod solvat livellos non solutos*. Ed in tempo del Doge Moro in un rescritto a' Rettori di Brescia l' anno 1466. avendo escluso l' Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni livellarj suoi venduti ad altri, soggiunge, *& de hac nostra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra eam dictos Christophorum, & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostræ, quia hoc idem in aliis terris, & locis nostris servari volumus, & facimus in similibus.*

Dal che appare chiaramente, che questa non è una

getur, etiam appellare: ad quam specificationem multi perveniunt, licet Ecclesia stabile per se velit; & alteri insuper adjungunt, quod non solum teneatur dare investituram, sed quod etiam canonem crescere non possit.

Et sane non est mirum, quod per legem, aut per transactionem in locis supra nominatis caducitas per canonem non solutum, & item prælatio in casu venditionis, ac consolidatio per lineam finitam sit sublata, siquidem nulla harum conditionum necessaria & ad contractum essentialis est. Quidquid autem fieri potest per leges, fieri etiam potest per factum, & tandem etiam per consuetudinem induci. Quapropter etiam in hoc Statu longa illa & præscripta consuetudo per centum & quinquaginta annos hucusque observata sufficiens fuit ad pauca aliquot bona emphyteutica (si quæ forte aderant) caducitatem, prælationem, & consolidationem sublevandam & introducendam, ut extra præter solutionem pensionum patrimonialia & allodialia retinerentur. Videatur Consilium 65. Panormitani, in quo prolixe discutitur, quod consuetudo in emphyteusi Ecclesiasticis potuerit introducere Urbini; ut conditio caducitatis e medio auferretur. Quæ tamen nihilominus Ecclesiæ magis fuit utilis; siquidem Ecclesia per eamdem acquireret meliorationes absque solutione, quas per prælationem, consolidationem, aut lineam finitam acquirere, ut proprias, non potest, nisi justum pretium prius solvatur. Unde per argumentum a simili, *aut a* majori *tanto magis consuetudo prælationem &*

con-

è una legge nuova: ma è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, e confermata, non solo per i giudizj particolari de' Magistrati, ma dal Principe stesso, de' quali la legge dice; *si causam Princeps inter partes cognoverit, & sententiam dixerit, est lex in omnibus similibus*: e secondo i Giureconsulti (*C. de legib. l. si imperialis .. Afflict. d.* 313. *Menoch. vide consil.*676. *num.* 2. 487. *num.* 4. 973. *num.* 20.) hanno forza di legge, sebbene fossero decisivi solo di un particolare caso: siccome le leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari. Ma tanto più quando hanno anche la significazione della volontà del Principe ne' casi simili, con espressione in termini generali, come i sopraddetti. E queste cose sono state fatte dalla Repubblica, vedendo ciò, e sapendo ciò, e non reclamando, e perciò tacitamente approvando per giusto, e necessario quello, acciò si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici, che ricevevano la ripulsa dalle loro dimande, ma i Nunzj Apostolici ancora, e per conseguente i Pontefici stessi: sicchè quello, che dal Senato è stato deliberato nel 1602., è una dichiarazione, ed espressione in scritto della legge vecchia, che stava in consuetudine, ed in rescritti diretti ai particolari Magistrati, siccome nella stessa legge si esprime pure apertamente con quelle parole. Ricerca il servizio delle cose nostre, per quiete, e consolazione de' sudditi, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella presente occasione del suddetto Zabarella,

consolidationem tollere e medio potest.

Additur, non esse singulare in hoc Statu, quod bonum aliquod emphyteuticum sit factum allodiale: In Gallia vero omnia emphyteutica talia facta sunt, ut testatur Joan. Rub. Auth. ingressi de sacrosanct. Eccles.; *quæ sane res omnes æquitatem & necessitatem talis legis satis demonstrant. Quam legem, licet Senatus Venetus eo tempore non constituerit, nec in forma scripta per universum illius Statum in universalibus terminis publicaverit, nihilo tamen minus in usu & consuetudine habet, & in causis occurrentibus ab eo ipso tempore usque ad hunc diem observavit,*

In promptu sunt multa decreta Principum hujus Reipublicæ cum suo Collegio, quæ diversis temporibus in controversiis inter Ecclesiasticos & sæculares, aut inter Ecclesiasticos & Ecclesiasticos diversarum Ecclesiarum determinarunt, quod caducitas, prælatio, aut consolidatio utilis cum directo admittenda non esset, & interdum eo etiam venerunt, ut clausulas generales omnes casus comprehendentes suis rescriptis insererent, quemadmodum accidit tempore Ducis Vendramini anno 1476. in quodam rescripto ad Potestatem Monselicem de tali aliqua controversia particulari, ubi hæc verba sunt adjecta; Numquam pati volumus (etiam in bonis Ecclesiasticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem jure livelli, quem sumtibus & laboribus suis melioraverit, sic de facto expoliari, sed tantum quod solvat livellos non solutos. *Eo tempore*

Dux

ma per sempre in ogni altra di simile natura, non abbia a succedere nell'avvenire diversamente dalla buona consuetudine, e da' Giudizj in conformità di essa più volte seguiti. Non resterà di aggiungere, che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo, Papa Clemente VIII. (nel cui Pontificato fu pubblicata), Pontefice zelantissimo, e che in questa Città teneva Ministri vigilantissimi, non l'avrebbe dissimulata.

E se il tenore di questa ordinazione è stato letto, pare pure, che convenisse, udendo nominar consuetudine, e giudizj, il vedere, ed intendere prima, che consuetudine, e che giudizj sono quelli. Chi è di così mediocre spirito, che non vegga, che si è proceduto senza cognizione della causa: e che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro, che doveano riferirli a Sua Santità per verificazione del fatto? sapendo, e conoscendo, che tutte queste cose erano necessarie da vedersi prima di venire ad una tanta esecuzione. Pare quasi, che vi fosse tanto desiderio, che si venisse alla fulminazione, che per dubbio di non incontrare in qualche cosa, che potesse divertirla, si abbia fuggito di far vedere tutto quello, che potesse rimuovere l'animo di Sua Santità da tale deliberazione.

Se la proposta brevità del presente discorso permettesse, si mostrerebbe evidentemente, quanto fuori di ogni convenienza nel Monitorio si dica, avendo riguardo a questa legge, come appare: *Cumque præmissa in aliquibus Ecclesiarum*

Dux in rescripto quodam ad Rectores Brescienses anno 1466. postquam Abbatem Lenonensem excluserat, ne bona aliqua livellaria aliis a seipso vendita retrahere posset, porro adjungit : Et de hac nostrâ intentione date dicto Abbati notitiam & declarate, ne contra eam dictos Chrystophorum & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostræ, quia hoc idem in aliis terris & locis nostris servari volumus, & facimus in similibus.

Ex quo luculenter apparet, quod hæc non sit lex nova, sed antiquissimis temporibus in consuetudine stabilita, & non per judicia tantum particularia Magistratuum, sed per Principem ipsum confirmata, de quibus (C. de legib. l. si Imperialis. Afflict. d. 313. vide Menoch. consil. 676. num. 2. 487. num. 3. 973. num. 20.) *lex ita inquit :* Si causam Princeps inter partes cognoverit, & sententiam dixerit, est lex in omnibus similibus. *Et secundum Jurisconsultos habent potestatem supra leges, licet etiam unius tantum casus particularis decisivæ fuerint, quemadmodum leges Canonicæ fere omnes decisiones casuum particularium sunt. Et illud quidem tanto magis, quando habent etiam significationem voluntatis Principis in casibus similibus cum expressione in terminis generalibus, quemadmodum supradicti.*

Et hæc omnia a Republica Veneta suscepta factaque sunt, videntibus, scientibus, & non reclamantibus, ac propterea tacite pro justo & necessario approbantibus illud, quod sequebatur,

non

Jura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia auferant. Ed insieme si farebbe noto, che per quella non viene levato alle Chiese alcun *jus quæsitum*, anzi che, stando essa in vigore, ed osservanza, resta alle Chiese prontissimo, e facilissimo il modo di ritenere *omnia jura quæsita sibi competentia*. Non fu mai costume di questa Repubblica di levare il *jus quæsitum* a qualsivoglia persona, non che alle Chiese: ma chi vuole giudicare le leggi altrui, e non errare, è necessario, che prima le intenda, e ne abbia intera informazione, e non proceda al dannarle prima di vederne i fondamenti. Ho detto in questa materia più di quello, che conveniva a questo discorso, e pure non è una minima parte in comparazione di quello, che resta.

E se occorrerà dimostrare i fondamenti di questa legge, vedrà ognuno, quanto sia fondata sopra la giustizia, ed equità, e quanto l' autorità del Senato sia legittima per poterla costituire.

Ora tornando a dire quello, che resta sopra le altre materie discorso; Se il Pontefice, preoccupato dalla sua deliberazione, non ha voluto ammettere ragioni tanto chiare, quanto le sopranarrate, ed avere le cause della Repubblica per giustificate, almeno vedendo, che l' Europa tutta ha leggi simili a queste da lui riprese; e che un tanto numero di approvatissimi Dottori tenga opinione contraria alla sua, dovea avere la causa per dubbia, e procedere

non solum Ecclesiasticis, qui petitionis repulsam patiebantur, sed etiam Nuntiis Apostolicis, & per consequens Pontifice ipso: ita ut hoc ipsum, quod a Senatu anno 1602. fuit deliberatum, sit quædam declaratio & expressio in scripto legis veteris, quæ erat in consuetudine & in rescriptis directis ad Magistratus particulares; quemadmodum in illa ipsa lege aperte his verbis exprimitur: Requirit rerum nostrarum commoditas, ut hæc materia in gratiam tranquillitatis & consolationis subditorum ita terminetur, ut non solum in occasione præsenti dicti Zabarellæ, sed etiam in posterum in omni alia hujusce naturæ non offeratur causa a bona consuetudine, & a judiciis in conformitate causæ aliquoties executis, recedendi. *Ubi etiam adjungendum, quod si in dicta hac lege etiam minimus inventus scrupulus fuisset, Papa Clemens VIII., (sub cujus Pontificatu fuit publicata) & qui ministros vigilantissimos in hac nostra urbe semper habuit, non sane dissimulasset.*

Et si ordinatio illa, uti sonat, est perlecta, conveniebat equidem, ut audito, quod consuetudo & judicia nominentur, videretur & perciperetur prius, qualis consuetudo, & quæ judicia essent. Et quis tam exilis est ingenii, qui non videat, quod plane incognita causa sit processum, & quod multa etiam particularia ab illis ipsis, qui suæ Sanctitati factum referre debebant, studio sint prætermissa? Cum tamen non ignorabant, quod isthæc omnia prius diligenter erant ponderanda, antequam ad tantam executionem venire- tur,

con riguardo; ricordandosi, che la scomunica è pena gravissima, e materia odiosa, e, come i Canonisti dicono, *strictissime interpretanda*. Nè s' intende, che alcuno v' incorra, quando le parole del Canone sono ambigue, o generali, le quali non è lecito tirare ad un altro caso per similitudine, nemmeno con argomento *a minori*. Perchè sebbene, chi dà un schiaffo ad un Sacerdote, è scomunicato: però chi gli tira un' archibugiata, anche in Chiesa, per ammazzarlo, e non lo coglie, non è scomunicato, sebbene questo secondo delitto è maggiore cento volte del primo. Concedasi, che, chi fa Statuti contra la libertà Ecclesiastica, sia scomunicato, converrebbe anche, che fosse chiaro, i Statuti Veneti essere contra la libertà Ecclesiastica, ma si è dimostrato, che non sono tali, con validissime ragioni, le quali quando pur anche non valessero, sta pure in fatto, e non in discorso, che quelle leggi sono per tutta l'Europa. Si vede pure stampato, che tanti Scrittori le giustificano; dunque almeno non è chiaro, che sieno contra l'autorità Pontificia, come si presuppone. Al che si aggiunge, che non essendo ancora deciso, che cosa sia questa libertà Ecclesiastica, come si è detto, nè essendo in ciò concordi i Dottori, non può meno essere chiaro appresso di loro, che queste leggi, ed azioni sieno contro di quella; e con tutto ciò in una carta, dove appresso di alcuni pare, che vi sia qualche controversia, e che per tanti capi resta dubbia, viene precipitata una scomunica, ed

tur, & videtur ſane, tantum adfuiſſe deſiderium fulminandi, & quod non auſerint rem totam eidem videndam tradere, metuentes ſine dubio, aliquid forte interventurum, quod animum Suæ Sanctitatis a ſuſcepta deliberatione avertere poſſet.

Et ſi brevitas præſentis diſcurſus permitteret, evidenter ſane monſtrarem, quam inconvenienter monitorium hanc legem reſpiciens, in hæc verba erumpat: Cumque præmiſſa in aliquibus, Eccleſiarum jura etiam ex contractibus initis, ipſis Eccleſiis competentia auferant. *Et facere etiam notum, quod per hanc Eccleſiis nullum* jus quæſitum *auferatur, ſed ſtante ipſa ſuo vigore & obſervantia, Eccleſiis promtiſſimus & facillimus modus retinendi* omnia jura quæſita ſibi competentia *permaneat. Non enim moris in hac Republica unquam fuit,* jus quæſitum *tollere, & cuicumque perſonæ auferre, & ita etiam nec Eccleſiis ipſis. Qui autem leges alicui alteri vult explicare, & in interpretando non errare, eum oportet, ut ipſe prius eaſdem recte intelligat, earumque plenariam informationem habet, nec prius eaſdem damnet, quam earum fundamenta videret, ſed plura de hac materia protuli, quam præſens diſcurſus forte requirebat, nec tamen minima pars eſt, reſpectu ejus, quod adhuc reſtat. Et ſi forte occurrit, ut demonſtremus ejus legis fundamenta, unuſquiſque facile videbit, quam firmiter ſuper juſtitia & æquitate fundata ſit, & quam etiam Senatus auctoritas ſit legitima eamdem conſtituendi.*

Sed redeundo ad illud, quod de hac materia di-

un interdetto, senza prevedere, e considerare maturamente gl' inconvenienti, che dice il Cap. (De sentent. excomm. in 6.) *Alma Mater* seguire da tali censure: cioè, che il popolo perde la divozione, pullulano l' eresie, sorgono infiniti pericoli delle anime, e si levano alle Chiese i debiti servizj senza loro colpa. La pietà Cristiana veramente ricercava, che prima si esaminassero con ogni diligenza i meriti delle cause, e si presupponesse così facilmente animo meno che buono in una Repubblica tanto pia, e divota. Ogni Prelato è tenuto prima a capire in se stesso il merito delle cause, e poi farne capaci gli altri con mansuetudine Cristiana; e, come San Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*, (*Galat.* 6.) il che, siccome osservato, avrebbe prodotto ottimo effetto, così, tralasciato, ha cagionato il male, che ora si vede, ed i pericoli maggiori, che sovrastano.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo de' diecissette Aprile, che il Doge, e 'l Senato di Venezia hanno fatto negli anni addietro molti, e diversi Statuti, per i quali sono incorsi in censure, ma tra gli altri, tre spezialmente nominati, sopra i quali discende alla fulminazione, se non sono in 24. giorni rivocati. Potrebbe ogni buon Cristiano desiderare qui di sapere, se essendo, come si dice, in danno dell' anima un numero grande degli statuti varj e diversi, fatti dalla Repubblica, e se per ciascuno di essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obbligo di cassarli, ed annullarli tutti; perchè non è

il

il Senato avvertito, salvo che di tre? Non si può, nè si dee credere, che si vogliano lasciare gli altri in dannazione dell' anima; e però perchè al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conviene il suo debitore, può dimandargli una parte del debito: siccome essendo padrone, glie lo può rimettere, ed in parte, ed in tutto: ma il Proccuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commissione del Principale. Se molti, e diversi Statuti fatti negli anni addietro offendono Dio, la Repubblica è in obbligo di rivocarli tutti, nè, rivocandone tre, soddisfarebbe al suo debito: dice S. Giacomo, (*Jacob.* 2.) *Quicumque totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus*.

Comandò il Salvatore l'uso della scomunica per i peccati, che sono in danno dell' anima, quando disse, (*Matt.* 17.) *si peccaverit in te frater tuus*: Ma S. Paolo espresse quali questi fossero, dicendo. (1. *Cor.* 5.) *Si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum hujusmodi nec cibum sume*. Perlocchè si può dire al tempo presente quello, che il Figliuolo di Dio disse, (*Matt.* 23.) *Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis, quæ graviora sunt, legis judicium, & misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere & illa non omittere*. Con che si risponde pienamente a quello, che si dice nel Monitorio, le leggi, ed i giudizj della Repubblica essere *in perniciem*

& tam eximii scriptores easdem approbent, & pro justis agnoscant; propterea ad minimum non est adhuc clarum & manifestum, quod, ut illi præsupponunt, auctoritatem Pontificiam oppugnent. Cui accedit & illud, quod, cum nondum sit decisum, quid libertas Ecclesiastica sit, ut supra etiam monuimus, nec Doctores etiam in eo adhuc concordent, etiam de his legibus dici pro certo nequit, quod tali libertati adversentur. Et ut summarium dicam, in quacumque causa penes aliquos adhuc suspicio controversiæ inest, & inter aliquos de ea dubitatur, excommunicatio præcipitanter nimis pronuntiatur, & præsertim cum inconvenientia prius non fuerint mature satis ponderata. Et ex hoc dicit cap. Alma mater *aliud nihil sequi potest, quam quod populus omnem pietatis zelum amittet, omnis generis hæreses insurgent, infinita animarum pericula exorientur, nec quisquam Ecclesiis debita servitia amplius præstabit. Pietas autem Christiana vere requirebat, merita causæ omni prius diligentia examinare, & non tam facile præsupponere: siquidem omnis Prælatus tenetur primo in seipso causæ meritum cognoscere, & postmodum etiam alios cum mansuetudine Christiana, & , ut Paulus ait,* in spiritu lenitatis, *in eodem informare, quod si etiam hic factum esset, ad tanta mala occasio non fuisset data, neque tot pericula essent pertimescenda.*

Addit Pontifex in suo monitorio die decima septima Aprilis scripto, quod Dux Senatusque Venetus annis ab hinc elapsis multa & diversa fe-

ce-

niciem animarum. Ma quando anche si aggiunge, che le azioni della Repubblica sono *in scandalum plurimorum*; è da avvertire, che non si conchiuda il contrario di quello, che si vuole. Si dee veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, e massime se rendono mala edificazione a molti: però mai si è udito, che alcuno si sia scandalizzato per vedere castigati, e puniti i delitti, che turbano la quiete pubblica, per vedere raffrenato il lusso, o l'avarizia. Piuttosto genera scandalo il vedere camminare per la Città uno scellerato, che i suoi compagni nel delitto sieno stati giustiziati: e così il vedere salvato nella Chiesa uno, di cui ella più che ogni altro, dovrebbe proccurare il castigo. Nè occorre allungarsi molto in manifestare, quali cose sieno scandalose, poichè ognuno è consapevole in se stesso di quelle cose, che danno o ricevono scandalo, e quelli ancora, che difendono le cose di mala edificazione, non lo fanno senza rossore, e senza sentire per coscienza, che oprano contra la verità.

Certamente questo Monitorio è fatto ad esempio di dieci Pontefici, che in quello sono nominati; e dell'aver cercato Sua Santità d'imitarli, sarà sempre commendato; ma non sono però degni di minor lode quelli, che hanno seguito cento Santissimi loro Predecessori, i quali mai hanno pur dato indizio di aver avuto pensiero di poter annullare le leggi de' Principi fatte per la pubblica utilità; anzi che le hanno e pubblicate, ed eseguite ancora; e quando hanno sentito

tito qualche difficoltà della giustizia loro, hanno con molta destrezza, e carità cercato di rappresentare a' Principi, quale sia la volontà Divina. Così S. Damaso pubblicò, ed eseguì la legge di Valentiniano: S. Gregorio una di Maurizio, dove era proibito al soldato di Monacare. L' avere ancora pronunziata sentenza di scomunica contra il Senato, che non è singolare persona, è molto alieno dalla Dottrina degli antichi, e buoni Teologi. Santo Agostino (*lib. 3. contra Epist. Parmen.* 33. *q*.4. *ca: non potest.*) ha per perniziosa, e sacrilega, empia, e superba (che queste sono le sue parole formali (la scomunica contra la moltitudine, sebbene fosse in notorio, e manifesto peccato, e consiglia i buoni Pastori in casi simili di ricorrere a Dio, con le orazioni, e co' gemiti; luogo trattato da quel Santo molto alla lunga, e con tanto spirito, che, se fosse letto in luogo di Barbaccia, o Zenzelino, produrrebbe spirito di gran carità in ogni animo Cristiano, cosa che non può fare la lezione di questi altri. San Tomaso (*q.* 22. *ar.* 5. *in add. & in* 4. *d.* 18. *q.* 2. *a.* 3. *quæ* 10. 15.) propone il quesito, se l' Università può essere scomunicata: risponde di nò, e ne porta le ragioni: conchiudendo, che la Chiesa con molta provvidenza costituì, che la Comunità non si potesse scomunicare: gli altri Teologi tutti concordi determinano lo stesso, e Papa Innocenzo IV. nel *cap. Romana* (*De sentent. excom. in 6.*) così dice, *In Universitatem, vel Collegium proferri senten-*
tiam

aut rapax, cum hujusmodi nec cibum sume. *Itaque idem hoc præsenti tempore dici potest, quod* (Matth.) *Christus ipse inquit*: Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis, quæ graviora sunt, legis judicium, & misericordiam, & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere. *Cui etiam illud plenarie respondet, quod in monitorio dicitur, leges & judicia Reipublicæ esse* in perniciem animarum: *quando autem porro adjungitur, actiones Reipublicæ esse* in scandalum plurimorum, *observandum est, quando quis scandalum ex eo acceperit, cum viderit delicta tranquillitatem publicam turbantia puniri, & ita avaritiam & luxum refrænari. Multo vero potius illud scandalum parere dicendum, cum sceleratus unus aut alter videtur per urbem vagari, ipsius complices esse punitos, eum ipsum vero, licet pæna omnium maxime dignum, in Ecclesia salvari. Nec sane in explicatione, quæ res scandalum pariat, non est diu multumque immorandum, siquidem quilibet id per seipsum novit, & ita ii etiam, qui res mali exempli defendunt, illud non sine rubore faciunt, verum in propria conscientia plus satis præsentiunt, quod illorum facta veritati repugnent.*

Et revera hoc idem monitorium ad exemplum decem Pontificum, qui in eo ipso nominati sunt, factum & institutum est, quos cum voluerit præsens Paulus V. imitari, eo magis laude afficiendus erit: sed interim non minori commendatione ii vicissim digni habendi sunt, qui centum ejusdem

tiam excommunicationis penitus prohibere; dove la Glossa ricerca, se sarebbe valida la sentenza della scomunica pronunziata contra una Comunità, ed allega quattro celebri Dottori, che dicono, che non valerebbe, ed uno per la contraria parte; ed in fine consente, che non si dee pronunziare ma, quando fosse pronunziata, ha per più sicuro il dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che una tale scomunica non possa fulminarsi: molti dicono, che fulminata è nulla, e di niun valore, alcuni pochi dicono, che fulminata vale. Appartiene ad una mente religiosa, e pia seguire la sentenza de' più celebri: la più fondata è quella, che è stabilita per costituzione Pontificia, e che più favorisce la pietà, e non la dannata dalla universale de' Dottori, poichè anche quelli pochi, che l' hanno per vera, non consigliano, che si segua. Nè può esserci opposto quello, che si legge in tutti i libri de' Canonisti, *Papa non potest errare*, la quale proposizione fu intesa sanamente da chi prima la disse, e fu limitata in materia di fede solamente, e nel decretare, e nel determinare, non nell' opinare; e ciò, dovendo il Papa sempre servare i debiti mezzi della invocazione divina, e del consiglio umano. Al presente l' adulazione, levate le limitazioni, la porta per vera assolutamente, con tutto che gli effetti furono spesso in contrario. Sarà per esempio San Pietro stesso, il quale, dapoichè da Cristo gli fu detto, (*Matth.* 16.) *tibi dabo claves Regni Cœlorum*, immediatamente passò a riprendere esso

dem prædecessores sunt secuti, quibus omnibus ne in mentem quidem unquam venit, leges Principum in utilitatem publicam factas confutare, sed multo magis earumdem publicationem & executionem, quantum in illis fuit, promoverunt; & quoties difficultatem aliquam justitiæ in illis ipsis inveniebant, omni dexteritate ac charitate Principibus, quæ Dei voluntas esset, monstrare curabant. Ita enim S. Damasus publicabat & exequebatur legem Valentiniani: & S. Gregorius aliquam ex legibus Mauritii, qua militibus, ne fierent Monachi, prohibebatur; quinimo sententiam excommunicationis contra Senatum ferre, qui non est privata, vel singularis persona, est a doctrina veterum & aliorum probatorum Theologorum alienissimum. Siquidem D. Augustinus (lib. 3. contra Epist. Parmen. 33. q. 4. c. non potest.) *excommunicationem alicujus multitudinis pro* perniciosa, sacrilega, impia, & superba (*ita enim formalia ejus verba sonant*) *agnoscens, licet peccatum manifestum & notorium sit, omnibus pastoribus simili casu consulit, ut precibus ac gemitibus ad Deum recurrant. S. Thomas* (q. 22. ar. 5. in add. & in 4. d. 18. q. 2. a. 3. q. 10. 15.) *quæstionem, num universitas excommunicari possit, proponens, ipse partem negativam tuetur, & ultra allatas rationes concludit, Ecclesiam magna providentia constituisse, quod Communitates non possint excommunicari: cui opinioni omnes reliqui Theologi subscribunt. Et Papa* (de sent. excom. in *6.*) *Innocentius IV.* in cap. Romana *ipsemet inquit*: In

Uni-

Salvatore, che volesse essere crocifisso, per il che il Signore gli disse, *Vade post me, Satanas, scandalum es mihi, quia non sapis, quæ Dei sunt, sed quæ hominum*. La negazione ancora a ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. E nella Pistola a' Galati dice S. Paolo, (*Galat.* 2.) *cum venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat*. Nè l'esempio di S. Pietro è unico. Se non (*Genes.* 9.) fosse ripreso Cam di aver derisa la nudità del Padre Noè, si potrebbero portare qui 23. Pontefici soggetti a qualche imperfezione, non ne' costumi loro privati, ma nella dottrina e nel governo; e se alcuno leggerà le vite de' Pontefici dopo l'anno 890. per 130. a noi seguenti, senza cercare gli altri sparsi, conoscerà esser verissimo quello, che S. Paolo dice, (*Hebr.* 5.) *Omnis Pontifex ex hominibus assumtus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circumdatus est infirmitate*. Di maniera che non senza ragione S. Bonifacio Martire disse: *Si Papa suæ & fraternæ salutis negligens deprehenditur, inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Hujus culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus, a nemine*

Universitatem vel Collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibere. *Ubi Glossa addit, etiamsi sententia excommunicationis contra aliquam Communitatem etiam valida fuerit, allegatque quatuor celeberrimos Doctores, dicentes, quod tum etiam valere non possit. Et licet unus contrarium statuat, in fine tamen prædictis consentit, quod non debeat pronuntiari: quando autem jam pronuntiata excommunicatio sit, securius est dicere, quod valeat, quam quod non. In hoc proposito omnes consentiunt, quod talis excommunicatio nulla afflare fulmina possit. Est piæ & religiosæ mentis officium, ut eam celebriorum sententiam, quæ per constitutiones Pontificias magis est fundata, & cui pietas præ cæteris favet, & non quæ in universum a Doctoribus reiicitur, sequatur; siquidem etiam veram, quam pauci tuentur, non videtur consultum imitari. Nec potest opponi illud, quod in omnibus Canonistarum libris legitur,* Papa non potest errare; *siquidem hæc propositio ab eo ipso, qui illam primo protulit, sana mente fuit intellecta, & ad materiam de fide solummodo, & ad danda decreta & determinationes, ac non ad opinandum fuit limitata, dum loqui itaque & determinare Papa velit, semper id debitis mediis invocationis divinæ, & cum consilio facere debet. In præsenti vero, sublatis limitationibus, adulatio absolute pro veritate venditur, ita ut effectus sæpissime contrarii fuerint; cujus rei exemplum erit bonis Apostolus Petrus ipse, cui cum* (Matt. 16.) *Christus diceret:* Tibi dabo cla-

est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius.

Non dee alcuno sentire con tanta maraviglia, che un Pontefice con le sue sentenze e censure possa aver offeso o fatto torto ad alcuno, nè reputare per tanto male il dire, che gli convenga anche emendare gli errori commessi. Imperocchè non solo i Pontefici di Santità, ma quelli ancora, che si sono regolati più con mezzi umani hanno confessato di aver potuto fallare, e si sono offerti alla ritrattazione. Innocenzo IV. trattando della controversia tra lui, e Federigo II. Imperadore, dice queste parole, *Quod si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat, quod non credebat, parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare, & si diceret ipse, quod in nullo contra justitiam læserat Ecclesiam, vel, quod Nos eum contra justitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam Ecclesiasticos, quam Sæculares ad aliquem tutum locum, ubi per se, vel per solemnes Nuncios convenirent, eratque parata Ecclesia de consilio Concilii sibi satisfacere, si eum læsisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quam contra ipsum injuste tulisset, &c.*

Essendo dunque stata fulminata una sentenza di scomunica contra il Doge, e'l Senato, e interdetto tutto il suo Dominio, perchè non voglia lasciare defraudare la libertà della Repubblica; perchè non consenta, che si abbattino i fondamenti, sopra i quali è fabbricata, perchè non si lasci privare di quella potestà nell' amministrazione della Repubblica datagli da Dio,

claves Regni Cœlorum; *immediate eumdem nostrum Salvatorem reprehendere conabatur, quod scilicet crucifigatur, propterea præceptor ejus illi ultro respondens, inquit:* Vade post me, Satanas, scandalum es mihi, quia non sapis, quæ Dei sunt, sed quæ hominum. *Abnegatio itidem Petri ejusdem cuilibet adeo est nota, ut non sit opus multis eam hic referre; & ad Galatas suos* (Galat. 2.) *Apostolus ita scribit*: Cum venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat. *Præter illud exemplum Petri fuit etiam reprehensus Cham* (Gen. 19.) *quod verenda patris Noæ irridens denudaverit*. *Et possem hic circa viginti tres Pontifices recensere, qui non in moribus tantum privatis, verum etiam in doctrina & gubernatione ipsa enormiter erraverint: Et si quis vitam Pontificum, qui post annum 890. per 130. annos vixerunt, perlegerit, verum mehercle inveniet illud, quod* (Hebr. 5.) *Paulus ait*: Omnis Pontifex ex hominibus assumtus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circumdatus est infirmitate. *Ita ut S. Bonifacius Martyr non sine ratione dixerit*: Si Papa suæ & fraternæ salutis negligens deprehenditur, inutilis & remissus in operibus suis, & insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi & omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapu-

necessaria per mantenere la quiete, e la tranquillità del suo Dominio, perchè difende la vita, l'onore, e la roba de' popoli raccomandati al suo governo: e in somma perchè ha fatto, e fa quello, che dalla Maestà Divina gli viene comandato. E con tuttociò che sia pronunziata essa scomunica senza cognizione della causa, senza citazione ed osservazione de' termini essenziali al giudizio, ed ordinati da Dio per legge naturale, con diverso affetto da quello, che la Maestà sua comanda, senza la debita maturità, e contra la dottrina de'Santi Padri, de' Sacri Teologi, e le stesse Pontificie Costituzioni: resta da considerare, avendo per chiara non solo la ingiustizia, ma ancora per notoria la nullità; qual sarebbe il debito del Principe, e come dovrebbe portarsi innanzi a Dio, ed alla sua Santa Chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio; *sententia Pastoris, sive justa, sive injusta, timenda*: E raccomandare la causa sua a Dio con certezza, che il sopportare con pazienza le censure ingiuste, risulta in gran merito presso alla Divina Maestà. Consiglio, che per un innocente, il quale non potesse dimostrare la giustizia della sua causa, sarebbe ottimo; ma ad un Principe, che tiene così manifesta, e chiara la ragione, non può essere il più pernizioso per se, e per lo Stato suo, e per il servizio di Dio, al quale sopra tutte le cose conviene aver riguardo. E' più obbligato il Principe, che

 il

pulaturos: hujus culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus, a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius.

Nec adeo quis debet mirari, quod Pontifex suis censuris & sententiis aliquem potuerit offendere, aut alicui injuriam facere, nec male etiam interpretari, si dicatur, quod debeat commissa errata corrigere: siquidem non solum Pontifices sancti, sed ii etiam, qui humana media veluti gubernati sunt, sæpe sæpius Confessi sint, quod potuerint errare, & propterea & retratactioni sese libenter subjecerunt. Innocentius IV. tractans de controversiis inter semetipsum & Imperatorem Fridericum II. ortis ita fatur: Quod si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat, quod non credebat; parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare: & si diceret ipse, quod in nullo contra justitiam læserat Ecclesiam, vel quod nos eum contra justitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos & Principes tam Ecclesiasticos, quam Sæculares ad aliquem tutum locum, ubi per se, aut per solemnes Nuntios convenirent, eratque parata Ecclesia de consilio Concilii sibi satisfacere, si eum læsisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quam contra ipsum injuste tulisset &c.

Cum itaque contra Ducem & Senatum Venetum sententia excommunicationis sit effulminata, isque toto suo Dominio interdictus, quoniam scilicet non vult pati, ut Reipublicæ libertas defrau-

il privato ad esser timoroso di Dio, zelatore della Santa Fede, riverente a' Prelati, che tengono il luogo di Cristo; ma è anche più obbligato fuggire la ipocrisia e la superstizione, a conservare la sua dignità, a mantenere lo Stato suo negli esercizj della Santa Religione, e star avvertito, che a' popoli suoi non avvenga quello, che agli Ebrei, i quali per la lunga assenza di Mosè, parendo loro esser privati del vero Dio, se ne fecero uno d'oro, cosa che se fosse bene considerata, il mondo non sarebbe ne' mali termini, che si ritrova. Non è così generalmente vero quel detto: *sententia Pastoris, sive justa, sive injusta, timenda*, (11. q. 1. c. *sententia*) come viene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotto, e vorrebbero conservare nella Chiesa di Dio una potestà, che in nome si dicesse Ecclesiastica, ma in fatti fosse Temporale.

Vi è un altro Canone di Papa Gelasio (11. q. 1. c. *cui illata*) anteriore a Gregorio, e non meno celebre in dottrina, ed in santità, dove dice: *Si injusta est sententia, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & ejus Ecclesiam, neminem gravare debet iniqua sententia. Ita ergo & ea se non absolvi desideret qua se nullatenus perspicit obligatum*. Non sono contrarj questi due Santi Padri, come le parole mostrano, ma la dottrina Teologica concorda molto bene questa apparente contraddizione. Sono alcune sentenze ingiuste, perchè con mal'animo, e perversa intenzione pronunziate,

seb-

fraudetur; *nec ferre*, *ut fundamenta*, *super quibus ædificatum est*, *evertantur*, *ille ipse potestate administrandi Rempublicam a Deo sibi concessa*, *& ad conservandam quietem & tranquillitatem totius sui Dominii necessaria privatur*: *quoniam insuper vitam*, *honorem*, *omnia fortunæ bona subditorum curæ suæ commissa defendit*, *& in summa*, *omnia illa*, *quæ a majestate Divina commendantur*, *hactenus diligenter præstitit*, *& studet facere adhuc*. *Et cum etiam excommunicatio illa absque omni ratione causæ*, *sine itidem citatione*, *& observatione terminorum essentialium ad judicium*, *& a Deo per legem naturalem ordinatorum cum diverso affectu illius*, *qui majestatem suam absque debita maturitate commendat*, *& contra doctrinam Patrum*, *sacrorum Theologorum*, *& ipsorummet Pontificum constitutionem pronuntiata sit*, *considerandum sane restat*, *siquidem non solum injustitia*, *sed etiam totius rei nullitas* (*ut ita dicam*) *in conspectu sit*; *quare sit Principis futurum debitum*, *& quomodo coram Deo ipso*, *& sancta sua Ecclesia sese gerere debeat*.

Diceret quis primo statim intuitu, *optimum esse sequi consilium S. Gregorii*, sententia pastoris, sive justa, sive injusta, timenda, *dicentis*, *& commendare interim causam ipsam Deo*, *hac adnexa certitudine*, *quod patientia censurarum tandem coram majestate Divina in magnum meritum resultet*. *Esset sane pro innocenti*, *qui bonitatem & justitiam suæ causæ non posset demonstrare*, *consilium optimum*; *tali vero Princi*-

pi,

sebbene per giustizia, e legittima causa: queste niuno metterà in dubbio, che non debbano esser temute, e che non obblighino presso a Dio ugualmente, come le giuste, sebbene il Pastore per l' animo cattivo offende la Maestà sua Divina, e di queste s' intende, *sententia Pastoris, sive justa, sive injusta, timenda est*. Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta: poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, onde un innocente alle volte resterà condannato senza colpa alcuna del Giudice. Questa sorta di sentenza non obbliga presso a Dio, nè si dee temere innanzi alla Maestà sua Divina, ed in coscienza, sebbene è obbligato il condannato per non scandalezzare il prossimo, il quale ha la sentenza per giusta, mostrare di temerla, ed innanzi a Dio vivere, secondo che la sua innocenza ricerca: innanzi al Mondo, che lo stima colpevole (se non può mostrare la verità) vivere in pazienza, e raccomandare la sua causa a Dio: ma se la sentenza è ingiusta, pronunziata senza legittima causa, nè in verità, nè in apparenza, non solo non si dee temere, ma conviene opporsele con tutto il potere. Questa dottrina è stabilita in undici Canoni nel Decreto, (*Cap. qui justus, c. cui illata. cap. secundum Catholicam, c. cæpisti, cap. temerariæ, c. quid obesse. c. quo, c. illud plane, c. non debet* 11. *q.* 3, *cap manet* 24, *q.* 1. *c. si quis*, 24. *q.* 3.) ed è così comune di tutti i Teologi, e Canonisti, che niuno discorda; siccome anche conven-

pi, qui tam certas & indubitatas habet rationes tum per se, tum etiam ratione sui Status, & servitiorum erga Deum, nihil potest perniciosius esse: utpote cui in primis convenit, ut ad omnia sit circumspectus, quemadmodum etiam magis, quam ex privatis ullus ad timorem Dei, verum fidei zelum, & reverentiam erga Prælatos, loco ipsius Christi sedentes, obligatur: nec minus itidem, ut ab omni hypocrisi & superstitione sit alienus, suæ ipsius dignitatis ac exercitii religionis in toto suo Statu conservationi deditus, ut insuper diligenter advertat, ne idem, quod olim Hebræis populis suis accidat, qui propter longam Moysis absentiam putantes, se vero nunc Deo esse privatos, vitulum aureum erigebant: quæ sane res, si debita diligentia fuisset ponderata, in præsentes malos terminos nunc mundus nunquam incidisset. Non enim in genere vera est illa opinio, quæ sententiam pastoris, sive justam, sive injustam, timendam, *ait, quemadmodum* (11. q. 1. ca. sententiam) *Doctores nonnulli eamdem interpretantur, talem potestatem in Ecclesiam introducentes, & eamdem conservare studentes, quæ nomine quidem Ecclesiastica, facto vero ipso Temporalis seu Sæcularis esset.*

Huic etenim sententiæ opponitur alius quidam (11. q. 1. c. cui illata) *Canon Papæ Gelasii, Gregorii antecessoris, & in doctrina & sanctitate non minus celebris, cujus verba hæc sunt* : Si injusta est sententia, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum & ejus

vengono, che non possa esser scomunicato alcuno; salvo che per peccato mortale, nel quale voglia perservare anche dopo che dalla Chiesa sarà avvertito. Chi leggerà i suddetti Canoni tutti, resterà tanto pienamente istruito, che non dubiterà punto le censure inique non legare, non offendere, nè dover esser stimate, ma tanto più conoscerà questa verità, se leggerà gli Autori, donde questi Canoni sono cavati, ne' fonti stessi, perchè le parole innanzi e dopo gli mostreranno la cosa più chiara.

La sentenza ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, e che per non dar scandalo si dee temere, non può nascere, se non per errore nel fatto, perchè dato il fatto secondo la verità, il Giudice, che falla in discernere il giusto, eziandio per ignoranza, sempre è in colpa, laonde qualunque sentenza sia ingiusta per manifesto errore *in jure*, è nulla, e di nessun valore, e non obbliga presso a Dio, nè presso al Mondo. In quello, perchè il Pontefice Romano fulmina la presente scomunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato sono in iscritto, i delinquenti accusati, e carcerati, non vi può essere innocenza occulta, che apparisca: la questione sta *in jure*, si dee vedere se nelle leggi fatte, e nelle carcerazioni decretate sia commesso peccato alcuno: che se il Principe, e 'l Senato non hanno peccato, anzi hanno ubbidito a' comandamenti di Dio in proccurare di conservare le vite, l'onore, i beni de' loro

sud-

ejus Ecclesiam, neminem gravare debet iniqua sententia. Ita ergo & ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum. *Non sunt sibi invicem contrarii duo illi sancti Patres, ut verba allegata demonstrant, sed doctrina Theologica apparentem illam contradictionem facile tollit; Sunt enim sententiæ quædam ideo injustæ, quia malo animo, & perversa intentione pronuntiantur, licet propter justam & legitimam causam: de quibus hoc nemo in dubium vocabit, quod sint timendæ, & ut æquæ apud Deum, atque justæ obligent, licet pastor ipse Divinam majestatem malo suo animo defendat, de quo imprimis intelligendum venit illud;* sententia pastoris, sive justa, sive injusta, timenda est. *Aliæ habent vere injustam causam, quæ tamen justa apparet: quidem in rebus humanis veritas sæpe adeo occulta latet, quod impossibile sit eamdem detegere, unde innocens absque judicis culpa multoties damnatur. Hujusmodi vero sententia apud Deum non obligat, neque itaque coram majestate Divina in conscientia ipsa pertimescenda est, licet condemnatus, ne proximum, qui sententiam pro justa agnoscit, offendat, obligatus sit, ut scilicet demostret se eamdem vereri, juxtaque eam coram Deo vivere, prout ejus innocentia requirit. Coram mundo vero, qui ipsum pro reo habet (quando scilicet veritatem non potest demonstrare) vivere in patientia, suamque causam Deo commendare debet. Si vero sententia est injusta, & præterquam quod nec per seipsum, nec apparenter etiam*

sudditi, come a lungo in tutti questi capi si è dimostrato; non resta luogo per dubitare della giustizia della causa del Senato, ed in conseguenza della nullità della sentenza Pontificia: e massime che le ragioni, per le quali ciò si fa manifesto, non sono di quelle, che ricercano molta sottigliezza di mente per essere capite, ma con leggiera considerazione si fanno manifeste a tutti: per il che, attesa l'innocenza di esso Senato innanzi a Dio, e la chiarezza ancora di quella col Mondo; non restando chi possa ricevere scandalo, non resta parimente, che in alcun modo egli tema questa scomunica, nè in coscienza, nè in foro esteriore, se non come si teme la manifesta violenza usata a sinistro fine: essendo che violenza manifesta sarà l'usare la potestà data da Cristo di scomunicare, contra le istituzioni di lui medesimo; e verso chi ha la potestà, ed ingiustamente l'usa, solo rimedio è il ricorso al Superiore, quando si possa; ma se non vi è superiore a chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Principe, che viene offeso, che il far resistenza, opponendosi alla forza con la propria forza. Poichè viene da Dio, ed è al fine della sua gloria l'essere civile di ciascuna Repubblica, o Regno: perlocchè non si può senza peccato, ed offesa di Dio permettere, che sia levata, ed usurpata la propria libertà: che è l'esser civile di ciascun Principato; nè si dee dubitare, che non sia con offesa di Dio grave la negligenza in difenderla; e gravissima, se volontariamente si lascerà usurpare.

Per

tiam vera dici potest, etiam absque legitima causa pronunciata, non solum eamdem non debet vereri, sed etiam pro virili oppugnare. Et hæc doctrina in undecim (Cap.qui justus c.cui illata, c.secundum Catholicam. C. cœpisti. C. temerariæ. C. quid obesse. C. quo c. illud plane. C. non debet. 11. q. 3. c. manet. 24. q. 1. c. si quis 24. q. 3.) *canonibus Decreti stabilita est, & omnibus Theologis & Canonistis tam communis, ut nullus ab alio discordet: quemadmodum etiam in hoc conveniunt, quod nemo, nisi ob peccatum mortale, in quo etiam ab Ecclesia admonitus perstiterit, excommunicari possit. Qui omnes istos Canones dignabitur legere, omni luce clarius videbit, iniquas illas censuras neminem obligare, nec etiam offendere, & propterea non adeo verendas esse; eamque ipsam veritatem eo magis agnoscet, si auctores ipsos perlegerit, ex quibus Canones illi desumti sunt, siquidem & antecedentia & subsequentia verba rem totam perpulchre demonstrant.*

Sententia vere injusta, apparenter vero justa, & quæ vitandi scandali gratia timenda est, nasci non potest, nisi ex errore in facto; siquidem dato facto secundum veritatem, judex non discretione justi, fallens etiam per ignorantiam, semper est in culpa: quapropter omnis sententia per manifestum errorem in jure injusta existens, nullius valoris est, & nec apud Deum, nec coram hominibus obligat. In hoc, cum Pontifex Romanus præsenti excommunicatione fulminet, nullus occurrit error in facto, veritas insuper

est

Per ubbidire adunque al comandamento di Dio, conviene opporsi a chiunque vuole levare la potestà, che Dio ha dato di far leggi, e di difendere con la giustizia i sudditi offesi nella vita, nell'onore, e nella roba. E siccome l'innocente, per errore *in fatto*, ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo, è obbligato sopportare con pazienza; così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, è obbligato il Principe, per non dare scandalo, a resistere, ed opporsi alla ingiuria: Conciosiachè non vi ha dubbio alcuno, che andando a notizia negli altri Regni, dove sono in osservanza le leggi simili alle Veneziane; e dove sono conformemente giudicati i delinquenti; che la Repubblica avesse per timore di censure indebite, e nulle, ceduto alla violenza, o lasciato di eseguire, ed esercitare la sua potestà naturale; ne riceverebbero grandissimo, e gravissimo scandalo; ed i sudditi parimente, che vedessero, e considerassero una tanta vanità di timore, ne riceverebbero perversa edificazione; e perciò anche per questo capo è stato giusto, e necessario, che il Principe facesse la debita resistenza.

Di modo che essendo stata ingiusta, e nulla la fulminazione del Pontefice, segue in conseguenza, che, a necessaria difesa, l'impedimento, che la Repubblica ha posto alla publicazione, ed esecuzione, sia stato giusto, e legittimo. Ed i sudditi fedeli della Repubblica, e più di ogni altro gli Ecclesiastici dovranno quietare l'animo, e le coscienze loro, attendendo al servizio Di-

est manifesta & clara, leges Senatus sunt scriptae, & delinquentes tandem accusati, ac in vincula conjecti, nec innocentia tam occultari potest, quin culpa careat. Quaestio vero stat in jure, *& videndum in primis est, an in legibus latis, & per conjectionem in vincula decretis peccatum aliquod commissum sit. Quod si nec Princeps, nec Senatus peccavit, sed potius mandatis divinis in conservatione vitae, honoris, bonorumque fortunae subditorum obedivit, quemadmodum in omnibus his capitibus prolixe demonstratum est, de justitia causae Senatus, & per consequens etiam de nullitate sententiae Pontificiae, nullo modo est dubitandum, & maxime, cum rationes, per quas res ipsa manifestatur, tales non sint, quae magnam subtilitatem mentis requirant, sed facili consideratione omnibus innotescant: nam cum innocentia nostra & Deo, & ipsi etiam mundo satis cognita & perspecta sit, nemini mehercle ex ea praebebitur scandalum, nec opus etiam habet, ut excommunicationem illam vel in propria conscientia, vel exterius ullo modo pertimescat, nisi quemadmodum manifestam violentiam in sinistrum finem usurpatam veremur: siquidem manifesta violentia sit, si quis potestate excommunicandi a Christo concessa, contra illius ipsius institutiones, & versus eumdem, qui potestatem habet, ac tandem etiam injuste utatur, cujus violentiae unica medela est, ut, quam celeri pede possumus, ad superiorem recurramus: si vero talis, ad quem refugiamus, in promptu non est, aliud remedium*

vino sotto la protezione del Principe, e credere fermamente, che lo Spirito Santo è stato promesso, e dato a tutti i Fedeli, tra quali lo stesso Cristo è presente, quando sono congregati nel nome suo: e che niuno può essere escluso dalla Santa Chiesa Cattolica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla grazia Divina. E che l'ubbidienza, la quale Dio comanda, che si presti a' Superiori Ecclesiastici, non è una soggezione stolida, o insensata; nè la potestà de' Prelati è un arbitrario giudizio; ma l'una, e l'altra sono regolate dalla Legge di Dio (il quale nel Deuteronomio ordinò l'ubbidienza al Sacerdote non assoluta, ma prescritta secondo la legge Divina, (*Deut.* 17.) *Facies quæcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus*). Solo Dio è regola infallibile, a lui solo è lecito professare ubbidienza senza eccezione, chi la professa totale verso gli altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca; e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alla creatura le proprietà Divine. A Dio si rende assoluta ubbidienza; a'Prelati una limitata tra i termini della Legge Divina: e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli Atti Apostolici scritto da S. Luca, che i Fedeli sentivano il contrario di San Pietro, e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle genti; nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti, e minacciati da lui, e fatti tacere; ma bensì

ditum Principi, qui est offensus, datum non est, nisi ut oblatæ violentiæ resistat, & ita vim vi repellat, siquidem civilitas Rerumpublicarum a Deo ipso originem ducit, inque illius solius gloriam unice tendit. Quapropter sine peccato & offensione Dei illius sublatio permitti non potest, quemadmodum etiam dubitandum non est, quod negligentia in illius defensione cum magna offensione Dei sit conjuncta, & insuper cum maxima negligentia si illa ultro permittatur. Ut itaque mandatis divinis obediamus, resistendum unicuique est, qui potestatem sanciendi leges, & easdem cum justitia subditorum in vita, bona fama, & fortunæ bonis offensorum defendendi a Deo concessam, conatur auferre. Et quemadmodum innocens per errorem in facto *injuste excommunicatus, propter vitandum scandalum obligatus est, ut pœnam illam animo patienti ferat; ita etiam, quando error est* in jure *& injustitia manifesta detegitur, Princeps, ne præbeat scandalum, ad resistendum injuriæ obligatur. Nec dubito etiam, quin si hujus rei notitia etiam ad alia Regna leges persimiles observantia, & in quibus etiam delinquentes eo ipso modo judicantur, devenerit, quod Respublica censuras indebitas & bullas metuens violentiæ cesserit, aut executionem omiserit, & propriam suam naturalem potestatem non exercuerit, maximum & gravissimum scandalum sint acceptura, nec minus etiam illorum subditi tantam vanitatem timoris animo perpendentes: & ita etiam in hoc capite justum & necessarium fuit, quod*

con ragione, ed autorità delle rivelazioni Divine, e delle parole del Salvatore ammaestrati, e persuasi. La Carità Cristiana, dice S. Paolo, (1. *Cor.* 14.) *Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa*. Non minaccia, non rovina, tratta tutti come fratelli: non hanno da dominare i Prelati, nè da comandare con imperio, ma con gli esempj, e correzioni di pietà, e di carità: Udiamo San Pietro, (1. *Petr.* 5.) *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo*: e San Paolo, (2. *Cor.* 1.) *Non quia dominamur Fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri*: e dee la carità del Prelato essere così pronta all'insegnare, come all'imparare dagli altri. Imperocchè, quando S. Pietro fallò in Antiochia, (*Gal.* 2.) non ebbe rispetto S. Paolo di riprenderlo gravemente in presenza di tutti: nè sia alcuno qui che dica. Chi è come S. Paolo, che possa prendere tanto ardire? quasi che S. Paolo per la eccellenza sua avesse ardire di opporsi a chi non fosse lecito resistere: anzi bisogna al contrario dire, e fermamente. Chi è come S. Paolo, che se gli possi comparare in umiltà, e cognizione di se stesso, e della riverenza dovuta al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, siccome in tutte le virtù ha ecceduto quanto sapessimo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chiesa, abbia osservato quello, che ogni minimo di noi è obbligato osservare. La Scrittura

Divina dice (*Rom.* 15.) *Quæcumque ſcripta sunt, ad noſtram doctrinam scripta sunt*. Non avrebbe lo Spirito Santo ſcritta queſta ſtoria, ſe non foſſe a noſtro eſempio, acciò foſſe imitato da noi: e ſi vede, che tutti i Dottori trattando, come ciaſcuno debba opporſi al Papa, quando fa errore, ed indebitamente governa, ricorrono a queſto eſempio: e ci inſegnano di fare, come fece San Paolo verſo San Pietro.

Non ſi ſpaventi dunque alcuno, attendendo la ſola autorità del Prelato: ricordiſi, che a Pietro non una chiave ſola, ma due ſono ſtate date, (*Matt.*16.) e che ſe amendue non ſono uſate inſieme, non ſegue l'effetto del legare, e dello ſciogliere: l'una della poteſtà: l'altra della ſcienza e diſcrezione. Non ha dato Criſto una poteſtà da eſſere uſata ſenza la dovuta cognizione e circoſpezione; ma bensì con molto giudizio, il quale ſe manca, la poteſtà ſola non fortiſce l'effetto. Dicono i Canoniſti, che la poteſtà di ligare, e di ſciogliere s'intende chiave non errante, e lo dice eſpreſſamente S. Leone Papa in un Canone, parlando di queſto Privilegio dato a San Pietro, derivato da lui ne' Succeſſori: (24. *q.* 2. *c. Manet.*) *Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipſius fertur æquitate judicium; nec nimia eſt vel ſeveritas, vel remiſſio, ubi erit ligatum, vel ſolutum, niſi quod Beatus Petrus ſolverit, aut ligaverit.*

is non minorem blasphemiam committit, qui voluntatem humanam pro infallibili proponit, dando scilicet creaturæ proprietatem Creatoris. Soli Deo debemus absolutam obedientiam: Prælatis vero intra terminos legis divinæ limitatam, qualiter etiam in veteri Ecclesia in usu fuit. Hujus apud Evangelistam Lucam in Actis Apostolorum manifestum habemus exemplum, quod reliqui Apostoli offendentes Petrum errantem, ipsi quidem circa vocationem gentium restiterunt, non tamen tam dira excommunicatione contra ipsum fulminantes, nec, ut ultra sileret, imponentes, sed rationibus & auctoritate hujus & illius revelationis Divinæ ipsum persuadentes. Charitas *enim* Christiana, *inquit* (1. Cor.13.) *Paulus*, patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa. *Non minatur, nihil invertit, tractat unumquemque ut fratrem. Prælati vero non debent dominari, nec cum Imperio commendare, sed per exempla, & correctiones pietatis, & charitatis. Audiamus Apostolum* (1.Pet.5.) *Petrum*: Pascite, *inquit*, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. *Et* (2.Cor.2.) *S. Paulus*: Non quia dominamur fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri. *Debetque charitas Prælati tam esse promta ad docendum & instituendum, quam ad aliis imperandum. Propterea cum Petrus in Antiochia erraret* (Gal.2.),

Pau-

Paulus eum in præsentia omnium graviter reprehendere non abhorruit.

Nec dicat hic quispiam: Quis, quæso, est sicut Paulus, qui talia ausit? Cum nec ille excellentia propria hisce opposuerit, quibus resistere licitum non fuit. Sed contrarium revera dicere possumus, neminem scilicet eidem Paulo in humilitate et cognitione sui esse similem, quemadmodum etiam in debita reverentia erga summum Pontificem. Et credendum mehercle est, Apostolum Paulum, quemadmodum in cæteris virtutibus omnibus excelluit, ita etiam illud observasse, ad quod etiam omnium minimus inter eos obligatus est: Quæcumque enim, *dicit* (Rom.13.) *Scriptura*, scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt. *Non itaque Spiritus Sanctus hanc historiam in scriptura redegisset, si non faceret nobis ad exemplum, quod imitari debemus. Et satis constat, quod omnes Doctores, quomodo Papæ erranti, & non recte gubernanti, resistere debeamus, tractantes, ad hoc exemplum recurrant, idemque nos facere jubent; quod Paulus erga Petrum præstitit.*

Non itaque auctoritate Prælatorum adeo terreamur, siquidem audiamus, quod non una, sed duæ sint datæ et concessæ (Matt. 16.) *Petro claves, quibus si non una usus fuerit, non sequitur effectus ligationis et solutionis, una scilicet potestatis, altera scientiæ discretionis. Nec Christus eam dedit potestatem, ut ea sine debita cognitione & circumspectione usurpetur, sed ut sufficiens adhibeatur judicium, quod si deficit, po-*

potestas non habet effectum. Dicunt quidem (24. q. 1. ca. manet.) *Canonistæ, per potestatem ligandi et solvendi intelligi clavem non errantem, additque Leo Papa in Canone quodam de privilegio a S. Petro dato, ac postmodum in ejus successores derivato, loquens hæc verba*: Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod beatus Petrus solverit, aut ligaverit.

F I N I S.

AVVISO.

Nell'imprimere il I. Vol. ci siamo incontrati in alcuni luoghi oscuri di F. Paolo, che per non alterare l' Originale, il tutto fedelmente si è stampato; ma nel II. Vol. abbiamo stimato necessario mutare qualche parola per maggiore intelligenza del Lettore. Gli Originali però delle altre Opere non esigono questa diligenza, essendo purgatissimi, e non già come il trattato, Diritti de' Sovrani difesi contra le scomuniche ed interdetti de' Pontefici. *Quindi, essendo occorsi alcuni errori Tipografici, ne abbiamo ordinato le correzioni. Restando prevenuto il Lettore, che ne' Vol. segg. si è con usura raddoppiata la diligenza de' Correttori.*

Diritti de' Sovrani difesi contra le scomuniche ed interdetti de' Pontefici.

PARTE II.

INDICE

VII. Che

XIV. Che

(*) Nell' Originale leggesi *indolenza*, meglio *doglianza*.

ERRORI. CORREZIONI.

Vol. I.

Pag.	Errori	Correzioni
4	*Contemnes*	*Contemnens*
XXI	*Superiorirus*	*Superioribus*
XV	*barrarica*	*barbarica*
XXV	*ſimlia*	*ſimilia*
	Sarecenum	*Saracenum*
XXVI	*Boſiifacii*	*Bonifacii*
XXVII	*ad nos*	*& nos*
35	logni	ogni
38	*ligatam*	*ligatum*
39	aimentare	alimentare
	diſpenlsa	diſpenſa
48	ſi	ſe
60	e facilmente	è facilmente
74	*Sirmini enſe*	*Sirminienſe*
	forte	forta
86	*Romanam*	*Romano*
110	ha fatto	affatto
116	diſparerebbe	diſperarebbe
161	levato il tempio ,	levato , il tempio
171	obligato	obligo
235	anao	anno
240	*Patenza*	Potenza

Vol. II.

Pag.	Errori	Correzioni
6	approvata	approvate
3	confeſſa e	confeſſare
36	secolati	ſecolari
57	del	dal
61	ſatta	fatta
63	ſenſo	ſenſo
72	pulizia	polizia
81	*propie*	*proprie*
144	*ſccuritatem*	*ſecuritatem*
148	*pertebat*	*petebat*
257	*cerra*	*certa*
150	*conſiitntionibus*	*conſtitutionibus*
122	*ſatisfacia*	*ſatisfaciat*
214	*ſcripſuris*	*ſcripturis*
265	occaſtione .	occaſione

